

ANNO XXVII - N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 1975

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1975

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(5219021) Roma, 1975 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag.	I
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) »		67
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari) »		145
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)		156
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo) »		167
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) »		183
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo Marzano) »		238
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte) »		260

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag.	I
CONSULTAZIONI	»	18

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, Ancona; Francesco COCCO, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Francesco MARIUZZO, Brescia; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO,
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL
SASSO, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova;
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO, Lecce; Giuseppe MINNITI,
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; SERGIO LAPORTA, Napoli; Nicasio
MANCUSO, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza;
Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI,
Trieste; Giancarlo MANDÒ, Venezia.**

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

FANELLI M., <i>Il diritto erariale sulle acquaviti</i>	I,	94
MARZANO A., <i>Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno</i>	I,	83
TAMIOZZO R., <i>Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di qualifica superiore e relativo trattamento economico</i>	I,	170
TAMIOZZO R., <i>Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche</i>	I,	179
TAMIOZZO R., <i>Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 l. 20 giugno 1952, n. 645</i>	I,	173
TAMIOZZO R., <i>Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167</i>	I,	168

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ABORTO

- Gravidanza pericolosa per la gestante - Mancata previsione della liceità dell'aborto - Illegittimità costituzionale, 46.

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Acque sotterranee - Autorizzazione alla ricerca mediante scavo di pozzi - Pericolo di interferenza con pozzi preesistenti - Rifiuto di autorizzazione - Legittimità, 257.
- Acque sotterranee - Autorizzazione alla ricerca - Uso delle acque rinvenute anteriormente all'inserzione in elenchi suppletivi - Diritto alla concessione - Non sussiste, 255.
- Antica utenza e uso di fatto - Diritto al riconoscimento o alla concessione - Decadenza - Effetti - Diritto all'uso in confronto di successivi concessionari - Esclusione, 252.
- Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche - Conflitto fra diritti di utenza - Giurisdizione ordinaria - Ricorrente attualmente privo di un diritto di utenza - Giurisdizione amministrativa, 250.
- Competenza e giurisdizione - Uso di fatto - Diritto alla concessione - Domanda di accertamento - Giurisdizione ordinaria - Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, 255.
- Natura di acqua pubblica - Attitudine ad usi di pubblico generale interesse, 252.

AMNISTIA E INDULTO

- Proscioglimento nel merito - Formula piena - Esclusione dell'ipotesi della carenza assoluta di prova - Illegittimità costituzionale, 19.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto - Efficacia normativa, 238.
- Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto - Efficacia normativa, 239.
- Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale del 1962 - Norme di carattere processuale - Immediata applicabilità, 238.
- Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale del 1962 - Norme di carattere processuale - Immediata applicabilità, 239.
- Appalto di opere pubbliche - Controversie - Competenza arbitrale - Derogabilità - Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 - Differenze, 238.
- Appalto di opere pubbliche - Edifici costruiti per l'Amministrazione postale - Normativa applicabile, 238.
- Appalto di opere pubbliche - Opere eseguite per l'Amministrazione postale - Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici - Applicabilità, 239.
- Appalto di opere pubbliche - Subappalto - Approvazione dell'amministrazione committente - Mancanza - Effetti - Facoltà di rescissione del contratto di appalto, 246.

- Cessione di appalto e subappalto - Differenza, 246.
- Subappalto - Autorizzazione del committente - Mancanza - Effetti - Annullabilità relativa, 246.

ASSOCIAZIONE

- Associazione nazionale per il controllo della combustione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 38.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Parere - Necessità della menzione nel testo dell'avvenuta osservanza delle norme del procedimento - Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 179.

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

- Assicurazione obbligatoria - Azione contro il responsabile - Obbligo di previa richiesta nell'assicuratore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 37.
- Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio - Sospensione dell'assicurazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 34.

CACCIA E PESCA

- Esercizio senza licenza - Equiparazione per omesso pagamento della tassa - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 3.

CIRCOLAZIONE STRADALE

- Esercitazione alla guida - Esclusione per i veicoli di cat. A - Punibilità per guida senza patente - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 14.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi - Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilità, 145.

- Scioglimento di associazione politica ex l. n. 645/1952 - Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'articolo 18 della Costituzione - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 172.

- Servizi portuali: tariffe - Obblighi tariffari e di assunzione: posizione di interesse legittimo - Addizionali - Lesione di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O., 150.

- Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici - Carattere privatistico del rapporto: condizioni, 147.

COMUNIONE E CONDOMINIO

- Nomina di amministratore - Notifica di ricorso e altri condomini - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 2.

COMUNITA EUROPEE

- Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Domande, dichiarazioni e ricorsi - Presentazione presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di altro Stato membro - Organismo di collegamento - Può essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale - Limiti di applicazione della norma, 73.

- Libera circolazione delle persone e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Rapporti giuridici ai quali è applicabile, 77.

- Libera circolazione dei lavoratori - Attività sportiva - Applicabilità della normativa comunitaria - Limiti, 77.

- Libera circolazione dei lavoratori, delle persone e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Ambito di operatività, 77.

- Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Applicabilità alla composizione di squadre sportive - Esclusione, 77.
- Libera prestazione dei servizi - Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE - Efficacia diretta, 67.
- Libera prestazione dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Efficacia diretta - Decorrenza, 77.
- Libera prestazione dei servizi - Divieto di restrizioni - Attività svincolate da particolari qualificazioni o disciplina professionale - Obbligo di residenza - Incompatibilità con il divieto di restrizioni, 67.
- Libera prestazione dei servizi - Divieto di restrizioni - Professione forense - Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari - Compatibilità con il divieto di restrizioni, 67.
- Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- Trattato C.E.E. - Artt. 95, primo e secondo comma, 82.
- Trattato istitutivo della Comunità economica europea - Effetti - Limitazione della sovranità normativa degli Stati membri - Prevalenza delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti disposizioni di diritto interno, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- Impugnativa in via diretta - Nozione e limiti - Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi - Esattoria - Aggi - Incorporazione nelle aliquote a danno dell'imposta - Violazione dell'art. 3 della Cost. - Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono più ele-

vati rispetto al restante territorio dello Stato - Infondatezza, 30.

CONTRATTI PUBBLICI

- Revisione prezzi - Legittimità della revisione per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione - Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione, con nota di R. TAMIOZZO, 179.
- Revisione prezzi - Parere della Commissione ministeriale - Prova del rispetto delle norme procedurali - Sottoscrizione del Presidente e del Segretario - È insufficiente, con nota di R. TAMIOZZO, 179.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato - Atti giurisdizionali dello Stato - Denuncia di «errores in iudicando» - Inammissibilità del conflitto, 12.
- Ricorsi per conflitto di attribuzione - Decorrenza del termine - Data dell'atto con cui si manifesta una volontà configgente, 40.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Questione di costituzionalità - Ricostituzione del partito fascista - Art. 3, primo comma, l. 645/1952 - Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. - Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOZZO, 173.
- Questione di costituzionalità - Ricostituzione del partito fascista - Art. 3 l. 645/1952 - Contrasto con l'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza, con nota di R. TAMIOZZO, 173.
- V., anche *Aborto, Amnistia, Associazione Caccia e pesca, Circolazione stradale, Comunione e condominio, Conflitto di attribuzioni, Corte costituzionale, Dogana, Edilizia, Energia nucleare, Estradizione, Fallimento, Giudizio di accusa, Impiego privato, Imposte e tasse in genere, La-*

avoro, Leggi e decreti, Locazione, Obbligazioni e contratti, Pensioni, Previdenza ed assistenza, Procedimento penale, Reati militari, Reato, Ricorso straordinario, Sciopero, Servitù, Sicilia, Vili-pendio al governo.

DOGANA

- Disciplina transitoria per i procuratori doganali - Eccesso di delega - Insussistenza, 60.

EDILIZIA

- Dichiarazione di pubblica utilità - Sospensione dell'esecuzione - Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari - Illegittimità costituzionale, 4.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Commissione ex art. 11 - Legittimità della delega del sindaco ad un assessore, con nota di R. TAMIOZZO, 167.
- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Domanda di edificazione diretta - Commissione ex art. 11 - Parere - Impugnativa diretta della deliberazione - Inammissibilità, con nota di R. TAMIOZZO, 167.
- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Impugnazione del decreto di esproprio - Ammissibilità di censure contro il parere della Commissione, con nota di R. TAMIOZZO, 167.
- Piani ex l. n. 167 del 1962 - Procedimento derogatorio ex art. 1, l. n. 217 del 1965 - Rapporti con la l. 167 - Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 167.

ENERGIA NUCLEARE

- Determinazione di materie radioattive - Omessa denuncia - Difformità rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale, 1.

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

- Indennizzo - Criteri fissati nella legge richiamata nel decreto di esproprio - Applicabilità esclusiva, 157.
- Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune di Reggio Calabria nell'espropriazione - Responsabilità del Ministero per le indennità per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune - Esclusione, 156.

ESTRADIZIONE

- Competenza della Corte d'appello - Luogo di presenza dell'estradata - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 20.

FALLIMENTO

- Chiusura del concordato preventivo - Riassunzione dei procedimenti interrotti - Giudice fallimentare - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 3.
- Decreto di chiusura in pendenza di termine per ricorrere contro il piano di riparto - Legittimità, 165.
- Revoca della dichiarazione - Spese di procedura a carico del fallito - Illegittimità costituzionale, 64.

GIUDIZIO DI ACCUSA

- Poteri della Commissione parlamentare inquirente - Poteri dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, 30.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Provvedimento impugnabile - Scioglimento di associazione politica e confisca di beni - Art. 3 l. n. 645 del 20 giugno 1952 - Natura - Impugnabilità - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 172.
- Responsabilità civile di associazione politica - Difetto di partecipazione al procedimento penale - Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173.

- Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità di motivi concernenti atto diverso, con nota di R. TAMIOZZO, 167.
- Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali - Termine di prescrizione, con nota di R. TAMIOZZO, 170.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Oli minerali - Olio greggio - Soggezione, 260.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Percezione dell'imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35, 199.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo acquisto di terreni e fabbricati - Trasferimento di stabilimento industriale già attivato e in dissesto - Esclusione dell'agevolazione, 210.
- Atti stipulati dallo Stato - Registrazione gratuita - È limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte - Atti stipulati da altri enti delegati nell'interesse dello Stato - Sono soggetti al regime normale, 203.
- Costruzione di edificio su suolo comune - Precostruzione di condominio - Costituzione reciproca di diritto di superficie - Divisione di cosa futura - Natura - Effetti tributari - Applicazione dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Esclusione, 221.
- Mutuo fondiario in cartelle - Accanto in contanti - Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - Tassazione autonoma - Esclusione, 191.
- Valutazione dei beni trasferiti - Riferimento al valore in comune commercio alla data del trasferimento - Vendita agli incanti successiva - Irrilevanza, 204.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Accertamento - Soggetti tassabili in base a bilancio - Bilancio incompleto o inesatto - Integrazione e correzione - Ricorso al metodo induttivo - Legittimità, 196.
- Reddito soggetto all'imposta - Gestione di Musei e Monumenti soggetti al regime del demanio pubblico - Entrata di diritto pubblico - Non imponibilità, 209.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Competenza e giurisdizione - Pagamento con dilazione - Quote di partecipazione in società di persone - Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale - Discrezionalità dell'Amministrazione nel concedere la dilazione - Esclusione, 183.
- Presupposto - Accettazione dell'eredità - Non è necessaria - Chiamato all'eredità - È obbligato a presentare la denuncia ed a pagare l'imposta, 218.
- Rinuncia all'eredità - Soggetto che ne profitta - Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunciante - Sussiste anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente da imposta, 206.

IMPOSTA DOGANALE

- Ingiunzione - Opposizione - Termine - Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro - Si applica - Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni - Irrilevanza, 198.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Cotoni di produzione nazionale - Aliquota applicabile - Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.l. 2 luglio 1969, n. 319 - Rapporto - Effetti, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.

- I.G.E. all'importazione - Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. - Applicabilità dell'ali-quota ridotta stabilita per i co-toni di produzione nazionale - Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Accertamento - Avviso di accer-tamento - Natura, 214.
- Accertamento - Intestazione a persona defunta - Notifica all'e-rede - Nullità - Limiti - Sanato-ria, 214.
- Commissioni tributarie - A.G.O. - Esclusione per le controversie di semplice estimazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 7.
- Competenza e giurisdizione - Norme sul procedimento, la for-ma dell'atto e la competenza del-l'organo - Sono norme di rela-zione - Giurisdizione del giudice ordinario, 183.
- Competenza e giurisdizione - Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. - Vizio del procedi-mento che lede un diritto sogget-tivo - Quando ricorre - Difetto di giurisdizione del giudice ordina-rio, 187.
- Competenza e giurisdizione - Tri-bunale fallimentare - Assorbe la competenza del foro erariale - Azione proposta dalla curatela nelle forme ordinarie - Segue la competenza fallimentare, 202.
- Diritto erariale sulle acquaviti - Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate - Di-sparità di trattamento - Compa-tibilità con le clausole del G.A.T.T. - Limiti - Criterio di computo della discriminazione consentita, con note di A. MARZA-NO e di M. FANELLI, 82.
- Diritto erariale sulle acquaviti - Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate - Trattamento tributario - Dispa-rità - Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- Diritto erariale sulle acquaviti - Cognac importato e acquavite na-zionale - Rapporto di similarità - Sussistenza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- Imposte indirette - Commissioni delle imposte - Cassazione di deci-sione della Commissione Cen-trale pronunciata in grado di ap-pello - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Rinvio alla commissione di secondo gra-do competente per territorio, 202.
- Imposte indirette - Commissioni tributarie - Cassazione di decisio-ne di commissione provinciale - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Rinvio alla commissione di secondo grado, 204.
- Imposte indirette - Ingiunzione - Ingiunzione sottoscritta dal cas-siere e controfirmata dal diri-gente - Nullità - Esclusione, 183.
- Imposte indirette - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Com-missione Centrale - Pronunzia in grado di appello - Riforma della decisione di prima istanza - Esa-me di domande e questioni pre-cedentemente ritenute assorbite - Necessità - Impugnazione inci-dentale - Non è necessaria, 201.
- Indisponibilità del credito di im-posta - Acquiescenza della Am-ministrazione - Impossibilità, 214.
- Ingiunzione - Rilevanza come so-lo atto di accertamento - Intima-zione contro curatela di eredità giacente - Legittimità, 197.
- Ricchezza mobile - Tassabilità delle plusvalenze e sopravvenien-ze - Enti non esercenti attività commerciale - Illegittimità co-stituzionale, 59.
- Stato soggetto passivo di im-posta - Esclusione - Enti equiparati allo Stato - Imposta sulle socie-tà - Non vi sono soggetti, 199.
- Violazione di norme finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Iscrizione di ipoteca - Condebi-tori solidali del trasgressore - So-cio accomandatario - Inammissi-bilità, 206.

IMPIEGO PRIVATO

- Dipendenti ospedalieri - Controllo fiscale sull'infermità - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 42.

LAVORO

- Visita fiscale dei lavoratori dipendenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 43.

LEGGI E DECRETI

- Decreti delegati - Esercizio della delega - Pluralità di distinti decreti - Attuazione parziale - Amnistibilità, 60.
- Interpretazione - Lavori preparatori - Rilevanza con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.
- Precetto normativo - Efficacia vincolante - Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalità perseguite dal legislatore - Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.
- Presupposti e idoneità rispetto allo scopo perseguito - Verifica in sede giurisdizionale - Inammissibilità - Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice - Inammissibilità, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.

LOCAZIONE

- Alberghi ed esercizi commerciali - Proroga del vincolo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 50.
- Proroga delle locazioni - Esclusione dei contratti successivi al 1° dicembre 1969 - Esclusione per gli acquirenti per un triennio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 48.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Solidarietà passiva - Interruzione della prescrizione contro un condebitore - Estensione agli altri - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 23.

PARTITI POLITICI

- Associazione politica - Ricostituzione del partito fascista - Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 - Necessità del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna - Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 173.
- Associazione politica - Ricostituzione del partito fascista - Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 - Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento - Irrilevanza, con nota di R. TAMIOZZO, 173.

PENSIONI

- Pensioni civili di reversibilità - Requisiti prescritti per il coniuge pensionato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 15.
- Pensione indiretta di guerra - Condizioni per la sussistenza dell'inabilità - Illegittimità costituzionale, 59.
- Pensioni indirette di guerra - Condizioni per la sussistenza dell'inabilità - Illegittimità costituzionale, 60.
- Perdita del diritto - Pensione ai familiari - Riduzione di un quarto - Illegittimità costituzionale, 46.

PRESCRIZIONE

- Norma incostituzionale che impedisce l'esercizio del diritto - Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto generatore, 162.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. - Rappresentanza dei lavoratori - Designazioni delle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 33.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Notifica a mezzo posta - Attestazione dell'avvenuta consegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno - Necessità, 156.
- Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Mancato esercizio del potere - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Richiesta della parte. Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova - Esclusione, 246.

PROCEDIMENTO PENALE

- Correlazione fra accusa e sentenza - Mancanza di correlazione - Nullità relativa, 266.
- Indagini disposte sulla base di scritti anonimi - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 14.
- Pregiudiziale civile - Facoltà e non obbligo di rimessione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 3.

PUBBLICO IMPIEGO

- Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni - Funzioni superiori - Istanza per il conferimento - Silenzio della P.A. - Illegittimità, con nota di R. TAMIOZZO, 170.
- Stipendi e assegni - Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni - Funzioni di qualifica superiore - Conferimento - Provvedimento formale - Necessità, con nota di R. TAMIOZZO, 170.

REATI MILITARI

- Lesioni personali - Richiesta del comandante del corpo - Mancata previsione della querela - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 64.

REATO

- Reati e pene - Ergastolo - Contrasto con la funzione di emenda - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1.

- Reati e pene - Introduzione di animali nel fondo altrui - Pena maggiore per il danneggiamento del fondo - Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 2.

- Reati e pene - Naufragio e incendio - Pericolo per la pubblica incolumità - Presunzione solo per il non proprietario - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 7.

- Reato colposo - Concorso di colpa del coimputato assolto con sentenza passata in giudicato - Impugnazione dell'altro imputato condannato al minimo della pena - Mancanza di interesse.

RICORSO STRAORDINARIO

- Atti delle Regioni - Competenza per l'istruttoria - Spettanza allo Stato, 54.

RIFORMA FONDIARIA

- Dichiarazione di illegittimità costituzionale di provvedimento legislativo di espropriazione - Diritto del proprietario alla restituzione del bene o al pagamento del suo valore - Natura - Prescrizione decennale, 162.

SCIOPERO

- Sciopero politico - Sanzione indiscriminata - Illegittimità costituzionale, 12.

SERVITU'

- Fondo provvisto di accesso insufficiente - Passaggio coattivo - Subordinazione ad esigenze della agricoltura e dell'industria - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 28.

SICILIA

- Imposte sui redditi - Riscossione per versamento diretto - Lezione della competenza regionale - Esclusione, 13.

- Imposta sui redditi - Sostituti di imposta - Versamenti nel domicilio fiscale - Competenza ad impartire istruzioni - Spetta allo Stato, 13.

TRASPORTO

- Trasporto di persone sulle F.S. - Responsabilità per danni - Anormalità del servizio - Onere della prova, 158.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- G.A.T.T. - Contrastanti disposizioni di diritto interno - Ammissibilità - Ricorrenza - Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- G.A.T.T. - Contrastanti disposizioni di diritto interno - Ammissibilità - Ricorrenza - Ipotesi, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.
- G.A.T.T. - Efficacia nell'ordinamento interno - Accertamento della reciprocità - Irrilevanza, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.
- G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Immediata applicabilità, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Rece-

zione nell'ordinamento interno italiano - Immediata applicabilità, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.

- G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 82.
- G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.
- G.A.T.T. - Sudan - Applicabilità - Periodo successivo all'acquisto della indipendenza - Esclusione, con note di A. MARZANO e di M. FANELLI, 88.

TRUFFA

- Momento consumativo - Esistenza di un danno concreto ed effettivo - Assunzione dell'obbligazione - Costituisce tentativo, 269.

VILIPENDIO AL GOVERNO

- Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo nella sua totalità - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 22.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

22 novembre 1974, n. 264	<i>pag.</i>	1
27 novembre 1974, n. 265	»	1
27 novembre 1974, n. 267	»	2
11 dicembre 1974, n. 271	»	2
11 dicembre 1974, n. 272	»	3
11 dicembre 1974, n. 274	»	3
11 dicembre 1974, n. 276	»	3
11 dicembre 1974, n. 284	»	4
27 dicembre 1974, n. 286	»	7
27 dicembre 1974, n. 287	»	7
27 dicembre 1974, n. 289	»	12
27 dicembre 1974, n. 290	»	12
27 dicembre 1974, n. 298	»	13
27 dicembre 1974, n. 299	»	13
27 dicembre 1974, n. 300	»	14
16 gennaio 1975, n. 1	»	14
16 gennaio 1975, n. 3	»	15
16 gennaio 1975, n. 5	»	19
16 gennaio 1975, n. 6	»	20
16 gennaio 1975, n. 7	»	22
16 gennaio 1975, n. 8	»	23
16 gennaio 1975, n. 9	»	28
21 gennaio 1975, n. 13	»	30
5 febbraio 1975, n. 14	»	30
5 febbraio 1975, n. 15	»	30
5 febbraio 1975, n. 15	»	33
5 febbraio 1975, n. 18	»	34
5 febbraio 1975, n. 19	»	37
5 febbraio 1975, n. 20	»	38
5 febbraio 1975, n. 21	»	40
5 febbraio 1975, n. 22	»	42
5 febbraio 1975, n. 23	»	43
5 febbraio 1975, n. 24	»	46
18 febbraio 1975, n. 27	»	46
25 febbraio 1975, n. 29	»	48
25 febbraio 1975, n. 30	»	50
25 febbraio 1975, n. 31	»	54
25 febbraio 1975, n. 32	»	59
25 febbraio 1975, n. 36	»	59
25 febbraio 1975, n. 37	»	60
6 marzo 1975, n. 41	»	60
6 marzo 1975, n. 42	»	64
6 marzo 1975, n. 46	»	64

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

3 dicembre 1974, nella causa 33/74	<i>pag.</i>	67
3 dicembre 1974, nella causa 40/74	»	73
12 dicembre 1974, nella causa 36/74	»	74

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 334	<i>pag.</i>	238
Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346	»	145
Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488	»	147
Sez. Un., 27 giugno 1974, n. 1912	»	150
Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944	»	156
Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060	»	156
Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2088	»	157
Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117	»	158
Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141	»	162
Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285	»	165
Sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3142	»	246
Sez. Un., 28 ottobre 1974, n. 3208	»	183
Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254	»	183
Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3306	»	250
Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314	»	187
Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3324	»	191
Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384	»	196
Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389	»	197
Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561	»	198
Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3567	»	199
Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594	»	199
Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673	»	201
Sez. I, 19 novembre 1974, n. 3719	»	202
Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738	»	203
Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761	»	204
Sez. I, 27 novembre 1974, n. 3876	»	206
Sez. I, 27 novembre 1974, n. 3880	»	206
Sez. I, 3 dicembre 1974, n. 3944	»	209
Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032	»	210
Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4041	»	214
Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227	»	218
Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4231	»	221

GIURISDIZIONI CIVILI

Sez. Un., 4 gennaio 1975, n. 2	<i>pag.</i>	82
Sez. Un., 7 gennaio 1975, n. 10	»	88

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

5 giugno 1974, n. 11	<i>pag.</i>	252
5 giugno 1974, n. 12	»	255
5 giugno 1974, n. 13	»	257

LODO ARBITRALE (Roma)

5 novembre 1974, n. 67 pag. 239

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 4 giugno 1974, n. 426 pag. 167
Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 » 170
Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 » 172
Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 » 179

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 29 dicembre 1973, n. 1346 pag. 260
Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 » 266
Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 3 » 269

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione Composizione quorum, 18.
- Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Operazioni di inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Quorum, 18.
- Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Obbligo di astensione dei membri che rivestono date qualifiche, 18.
- Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Segretario avente qualifica di direttore di divisione - Partecipazione, 18.

BONIFICA

- Consorzi di bonifica - Mutui garantiti con cessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari - Concessione necessaria - Tassabilità autonoma, 19.

COMMERCIO

- Commercio - Blocco dei prezzi al consumo - Maggiori costi d'acquisto - Vendita a prezzi migliorati, 19.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Fermo amministrativo - Compensazione tra credito comunale di

natura pubblicitica e debito tributario dello stesso Comune, 19.

DEMANIO

- Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti - Eliminazione e neutralizzazione, 19.
- Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze non inquinanti, 20.
- Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti, 20.
- Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti - Mare extra-territoriale, 20.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione per p.u. - Edifici scolastici - Disciplina applicabile, 20.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Nomina del tecnico, 20.
- Industrializzazione del Mezzogiorno - Decreto di occupazione o di espropriazione - Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili - Menzione, 20.
- Sicilia - Abitati distrutti dal terremoto - Programmi di ricostruzione - Aree espropriate - Assegnazione - Cooperative edilizie, 21.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Imposta R.M. - Enti Comunali di Consumo - Avanzi di gestione - Eccedenze attive di bilancio - Tassabilità, 21.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Effetti, 21.
- Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Omissioni o incompletezza - Effetti, 21.
- Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Natura - Eredità giacente - Rilevanza, 21.

IMPOSTE E TASSE

- Imposta di registro - Condonò - Pagamento dell'imposta come liquidata - Errore di liquidazione - Supplemento, 22.

IMPOSTE VARIE

- Imposta di pubblicità - Targhe delle assicurazioni incendi - Denuncia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) Natura ed effetti, 22.
- Imposta spettacoli - Parchi scuola traffico, 22.

- Tributi erariali indiretti - Dazi doganali - Diritti per servizi amministrativi - Importazioni di navi armate, 22.

- Tributi erariali indiretti - Dazi doganali - Diritti per servizi amministrativi - Importazioni di navi armate - Importazioni da paesi aderenti al G.A.T.T., 22.

ISTRUZIONE

- Espropriazione per p.u. - Edifici scolastici - Disciplina applicabile, 22.

I.V.A.

- Imposta valore aggiunto - Vendita fallimentare - Assoggettabilità Giudice delegato - Direttive - Ricorribilità in Cassazione, 23.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- Poste e Telecomunicazioni - Raccomandate - Accettazione con sistema meccanizzato - Ricevuta - Forma, 23.

STRADE


- Comuni e Province - Atti in materia tributaria - Controllo, 23.
- Comuni - Strade comunali - Diritto di pedaggio - Natura, 23.
- Comuni - Strade comunali - Diritto di pedaggio - Legittimità, 23.
- Strade statali - Costruzioni - Distanze, 23.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

- I - *Norme dichiarate incostituzionali*
- II - *Questioni dichiarate non fondate*
- III - *Questioni proposte*

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 1974, n. 264 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Versini (n.c.).

Reato - Reati e pene - Ergastolo - Contrasto con la funzione di emenda - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 27; c.p. art. 22).

Non è fondata, con riferimento alla funzione di emenda della pena, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 Codice penale, sulla pena dell'ergastolo (1).

(1) Con riferimento all'istituto della liberazione disciplinato dall'art. 176 c.p., cfr. Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 204, Foro it. 1974, I, 2576. Per la manifesta infondatezza della questione si era espressa la Cassazione (Cass. 16 giugno 1956, Foro it. 1956, II, 145, con nota di JOVANE, e CALAMANDREI, in Riv. dir. proc. 1956, II, 154).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, n. 265 - Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni - Besagni (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Energia nucleare - Determinazione di materie radioattive - Omessa denuncia - Difformità rispetto alla legge di delega - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 76; l. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 28).

E' fondata con riferimento alla legge di delega, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, punitiva della detenzione, senza denuncia, di sostanze radioattive (1).

(1) Cfr. da ultimo sull'art. 76, Corte Cost. 20 marzo 1974, n. 73, Foro it. 1974, I, 1296.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 novembre 1974, n. 267 - Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - Scacchetti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Comunione e condominio - Nomina di amministratore - Notifica di ricorso agli altri condomini - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24; c.c. art. 1105, 1129, c.p. art. 737).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1105, comma quarto, 1129, comma primo c.c., e 737 e segg. c.p.c., nella parte in cui non prevedono, nel procedimento in camera di consiglio per la nomina di amministratore condominiale, che il condomino ricorrente debba notificare il ricorso agli altri condomini (1).

(1) In dottrina cfr. BRANCA, *Comunione*, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, 1972, 194; Cass. 8 febbraio 1972, n. 455, *Foro it.*, 1972, 3493, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 271 - Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti - Maiorano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Reato - Reati e pene - Introduzione di animali nel fondo altrui - Pena maggiore per il danneggiamento del fondo - Omessa discriminazione circa l'elemento internazionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; c.p. art. 636; terzo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, c.p., che punisce con pena più grave l'introduzione di animali su fondo altrui, allorché il fondo venga danneggiato, senza discriminare sull'elemento intenzionale circa lo scopo di far pascolare gli animali sul fondo altrui (1).

(1) Sull'art. 636 c.p. cfr. Conso, in *Giuris. it.* 1947, II, 29, e per la giurisprudenza cfr. Cass. 11 dicembre 1968, *Foro it. Rep.* 1969, Voce Pascolo, n. 1.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 272 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - De Gaetano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Caccia e pesca - Esercizio senza licenza - Equiparazione per omesso pagamento della tassa - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, artt. 7, 8).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del testo unico sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016), nella parte in cui equiparano alla caccia senza licenza la caccia esercitata da chi non abbia provveduto al pagamento della tassa annuale (1).

(1) Sulla stessa materia, cfr. Corte Cost. 9 luglio 1974, n. 217, *Foro it.*, 1974, I, 3275.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 274 - Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida - Giovine (n.c.).

Procedimento penale - Pregiudiziale civile - Facoltà e non obbligo di rimessione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 25, 3; c.p.p. art. 20).

Non è fondata, con riferimento ai principi del giudice naturale e di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 c.p.p., nella parte in cui prevede la sola facoltà, e non l'obbligo, per il giudice penale di rimettere al giudice civile la soluzione di controversia pregiudiziale (1).

(1) Sull'art. 20, cfr. FOSCHINI, *La pregiudizialità nel processo penale*, 1942, 257.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 276 - Pres. Bonifacio - Rel. Astuti - Castellano (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Fallimento - Chiusura del concordato preventivo - Riassunzione dei procedimenti interrotti - Giudice fallimentare - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 24, 3, 25, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, 101 e segg.).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 98, 101 e

seguenti della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) nella parte in cui consentono la riassunzione davanti al giudice fallimentare dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione tardiva di crediti, e di rivendica, restituzione e separazione di cose mobili, interrotti a seguire dell'omologazione del concordato, e regolano il successivo svolgimento dei giudizi così riassunti (1).

(1) Cfr. sulla questione Cass. 18 febbraio 1972 n. 430, *Giust. Civ.* 1972, I, 1433, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1974, n. 284 - Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida - Comune di Palermo (avv. Sansone), Presidente Consiglio dei Ministri e Presidente Regione Sicilia (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Edilizia - Dichiarazione di pubblica utilità - Sospensione dell'esecuzione - Limitazione ai soli casi di errore sugli immobili o sui proprietari - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3, 24; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma, l. reg. Sicilia 31 marzo 1973, n. 19, art. 9, nono comma).

Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, gli articoli 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 sull'edilizia residenziale pubblica e dell'art. 9, nono comma, dell'analoga legge regionale della Sicilia 31 marzo 1972, n. 70, che limitano la possibilità di sospensione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari (1).

(*Omissis*). — 1. - Dispone l'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e di urgenza e di espropriazione (impugnati innanzi all'organo giurisdizionale amministrativo) « può essere sospesa nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari ».

(1) Sulla sospensione del provvedimento dinanzi ai giudici amministrativi, cfr. ANDRIOLI, in *Riv. dir. proc. civ.* 1942, II, 29; GARGIULO, *La sospensione dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato*, Napoli, 1948; PALEOLOGO, *Il giudizio cautelare amministrativo*, 1971.

Tanto il Consiglio di Stato — in relazione all'art. 113, comma secondo, della Costituzione — che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana — in riferimento anche agli artt. 24 e 103 della Costituzione — hanno promosso come sopra detto, la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, dubitando che la limitazione, da questa apportata, al potere cautelare di sospensione dell'organo di giustizia amministrativa, confligga con il principio della tutela giurisdizionale del cittadino avverso atti della pubblica amministrazione, di cui la misura cautelare rappresenterebbe, appunto, una componente essenziale ed insopprimibile.

Nella prospettazione delle ordinanze di rinvio, è implicita, per altro, la denuncia di violazione anche del principio di uguaglianza, in quanto si esclude che sussistano ragioni giustificative della restrizione apportata dall'art. 13 citato al potere cautelare di sospensione, che in via generale ha — ex art. 39 t.u. leggi sul Consiglio di Stato — il solo presupposto della esistenza di « gravi ragioni » (ed, ora — in base all'art. 21 della legge 1971, n. 1034, istitutivi dei T.A.R. — l'allegazione di « danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto »).

2. - Nel contestare la fondatezza della sollevata questione, obietta l'Avvocatura di Stato che, in realtà, la disciplina della sospensione in sede giurisdizionale non attiene al comma secondo del richiamato art. 113 della Costituzione che, nell'escludere la limitazione della tutela a particolari mezzi di impugnazione, non si riferirebbe al *petitum* delle varie domande proponibili contro la P.A., ma alla *causa petendi*, cioè ai vizi denunciabili, con il ricorso), sibbene al comma terzo della stessa norma, che contempla i poteri del giudice nei confronti degli atti amministrativi.

Epperò — poiché tale ultimo precetto implicitamente consentirebbe che la legge limiti, se non addirittura anche escluda, l'annullamento del provvedimento amministrativo — *a fortiori* risulterebbe ammissibile la limitazione del potere di sospensione che, rispetto all'annullamento, rappresenta un *minus*.

3. - Osserva la Corte che l'affermazione dell'Avvocatura — che, ex art. 113, comma terzo, della Costituzione, resta demandata alla legge ordinaria la determinazione dei casi in cui possono annullarsi gli atti della P.A. e delle autorità a ciò deputate — è, indubbiamente, esatta.

Errata è, però, la conclusione che da tale premessa si intende trarre, che, cioè, la conclusione che da tale premessa si intende trarre, che, cioè, resti *a fortiori*, in ogni caso, nella libera disponibilità del legislatore di limitare (od eliminare) il potere strumentale di sospensione degli atti impugnati.

Infatti, una volta che il legislatore ha operato le sue scelte in ordine all'attribuzione del potere finale di annullamento dell'atto e ha struttu-

rato un sistema di giustizia amministrativa, il quale ha il suo cardine, appunto, nella giurisdizione generale di annullamento degli atti illegittimi, è naturale e conseguenziale l'attribuzione, all'organo medesimo deputato all'annullamento, del concorrente potere di sospensione cautelare dell'atto impugnato.

L'esercizio di tale potere consente, infatti, di anticipare, sia pure a titolo provvisorio, l'effetto tipico del provvedimento finale della giurisdizione, permettendo che questo intervenga *re adhuc integra*.

4. - Posto che il potere di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizza in definitiva con l'annullamento degli atti della pubblica amministrazione e che l'anzidetto potere è stato coerentemente disciplinato dalle su citate leggi sugli organi di giustizia amministrativa, in via generale e in conformità di una lunga tradizione storica, consentendo di valutare caso per caso la ricorrenza delle gravi ragioni o del pericolo di irreparabilità degli effetti della esecuzione), una esclusione del potere medesimo o una limitazione dell'area di esercizio di esso con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo del vizio denunciato contrasta col principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, qualora non ricorra una ragionevole giustificazione del diverso trattamento.

Tale giustificazione non si rinviene nella specie.

Essa non può in particolare individuarsi nella urgenza delle finalità cui adempiono gli atti contemplati dalla legge 1971, n. 865, citata: inquantoché tale connotato dell'urgenza (unitamente a quello dell'indifferibilità) assiste una serie indefinita di provvedimenti di espropriazione od occupazione — cosiddetti, appunto, necessitati cfr. i casi previsti dall'art. 71 legge sulle espropriazioni del 1865, come modificato dalla legge 1879, n. 5188, e integrato dall'art. 39 r.d. 1923, n. 422; ed, in genere, tutti i casi di opere in cui la dichiarazione di urgenza è considerata implicita nel provvedimento di approvazione del progetto: art. 6 legge 1959, n. 125, art. 12 legge 1960, n. 1676, art. 107 legge 1961, n. 469, ecc.) — e caratterizza, comunque, anche fuori della materia delle ablazioni, una altrettanto vasta gamma di provvedimenti dell'autorità.

Per tali svolte considerazioni — che si riassumono nella rilevazione di un vizio di violazione del principio di uguaglianza sul terreno della difesa avverso atti amministrativi — va, quindi, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.

Le medesime ragioni — di contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (assorbito rimanendo, quindi, l'ulteriore profilo di violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana) — sorreggono, infine, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9,

comma nono, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 denunciato nelle ordinanze del Consiglio di giustizia amministrativa), per la parte, appunto, in cui rende applicabile, nel territorio della Regione siciliana, l'art. 13, ultima parte, della legge statale 1971, n. 865, innanzi citata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 286 - Pres. Bonifacio - Rel. Capalozza Coianiz (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Reato - Reati e pene - Naufragio e incendio - Pericolo per la pubblica incolumità - Presunzione solo per il non proprietario - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; c.p. art. 428, 423).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, Codice penale, in relazione all'art. 449, primo comma, dello stesso Codice, nella parte in cui, nei delitti di naufragio o di incendio, presume il pericolo per la pubblica incolumità solo qualora il fatto sia posto in essere dal non proprietario (1).

(1) Sulla questione, cfr. LAZZARO, *Riv. dir. nov.*, 1967, 260, e Cass. 13 aprile 1971, Foro it. Rep. 1972, voce *Incolumità pubblica*.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 287 - Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti - Rozera (avv. Cervati) e Amministrazione delle finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Fanelli).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - A.G.O. - Esclusione per le controversie di semplice estimazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 113, 3, 24; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22, terzo comma e 29 terzo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di difesa contro gli atti della Pubblica Amministrazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 20 marzo 1865

n. 2248 all. E, ed analoghe norme successive che escludono dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni di semplice estimazione dei redditi (1).

(*Omissis*). — 1. - Poiché le quattordici ordinanze elencate in epigrafe propongono la stessa questione di legittimità costituzionale, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Viene infatti con esse posto il dubbio se, in riferimento all'art. 113 della Costituzione — in forza del quale « contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi non debbansi ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni, che nella materia tributaria, escludono (artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 53 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 285 del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, e 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) o limitano ad un profilo di legittimità (art. 29 dello stesso d.l. 1639) la cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle controversie di così detta « semplice estimazione », vertenti sul diritto soggettivo del cittadino a una giusta imposizione.

Ciò, osservano le ordinanze di rimessione, dovrebbe apparire evidente, dopo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10 dell'anno 1969, al fine di pervenire alla conclusione della inammissibilità di varie questioni di costituzionalità formulate da commissioni tributarie, ha ritenuto che queste non siano ammesse a proporre, perché non sono organi giurisdizionali — cui è, dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, conferito il potere di proporre alla Corte tali questioni — ma sono bensì organi contenziosi amministrativi.

2. - Prima di procedere all'esame del merito della questione di costituzionalità, occorre ricordare che le ordinanze di rimessione provengono da una Corte di appello e da vari tribunali: organi che, com'è noto, hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie — meno che sul punto della estimazione del reddito imponibile — dopo che esse sono state già decise dalle commissioni, secondo un sistema che è stato recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto legislativo delegato 26 ottobre 1972, n. 636, che si inserisce nella generale riforma dei tributi, e che è entrato in vigore il 1° gennaio 1973, e quindi in data successiva a quelle delle anzidette ordinanze.

(1) Può ritenersi, così, composto il contrasto tra la Corte Costituzionale (sentenze n. 6 e 10 del 1969 in questa *Rassegna* 1969, I, 7 e 8) e la Corte di Cassazione (sentenze n. 2175, 2177, 2201 *ivi*, 1969, I, 538).

A tal proposito l'Avvocatura generale chiede che la Corte consideri preliminarmente se non sia il caso di rimettere le questioni ai giudici che le hanno proposte perché le riesaminino sotto il profilo della rilevanza, in ordine alla mutata disciplina normativa del settore.

Ma il suggerimento in tale senso formulato non può essere accolto, in quanto la nuova disciplina non si applica alle controversie che, come quelle in esame, risultino già decise dalle commissioni tributarie istituite secondo la disciplina precedente. Dispone infatti l'art. 43, comma quarto, del d.P.R. n. 636 del 1972 che, contro le loro decisioni, « le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti ».

3. — Passando all'esame del merito, sembra utile mettere in rilievo che una decisa volontà del legislatore, volta a sottrarre alla cognizione della magistratura ordinaria le questioni attinenti alla determinazione quantitativa del reddito imponibile, rappresenta una costante del nostro sistema tributario. Al riguardo si è detto che essa non sarebbe idonea, per mentalità e insufficienza di cognizioni tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a volte complessi, che presiedono alla formazione del reddito, e si è aggiunto che non potrebbe comunque far fronte ad un altro lavoro, di enorme mole, qual è quello cui danno luogo le controversie sull'accertamento dei tributi.

Se queste od altre siano le ragioni che hanno determinato la scelta considerare come, in materia, una limitazione alla giurisdizione ordinaria sia stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato unitario, giacché, nello stesso momento in cui, nel 1865, si procedeva, con la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, all. E, art. 1, all'abolizione dei tribunali del contenzioso, devolvendo (art. 2) alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, si stabiliva, altresì art. 6) che rimanevano però escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale e al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte sino a che non avesse avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. La terminologia veniva poi meglio precisata nel t.u. sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 1402, in cui, all'art. 53, si stabiliva non potersi deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi. Il principio e la formula, passati, con qualche non significativa variante, nelle leggi successive, anche relative ad altre imposte, sono stati poi ripetuti in occasione della recentissima riforma, contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in cui, all'art. 40, si stabilisce appunto che, contro la decisione della commissione di secondo grado, si può ricorrere alla Corte di appello per violazione di legge e per que-

stioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

Questa continuità di indirizzo legislativo, ribadito ora nella riforma e volta ad escludere dalla cognizione del giudice ordinario le questioni di valutazione, cioè di determinazione quantitativa dei redditi imponibili, rileva una convinzione profonda del nostro legislatore circa una necessità, ritenuta imprescindibile per un'efficiente organizzazione della pubblica finanza e il conseguimento dei suoi risultati, di limitare il controllo di merito dell'accertamento quantitativo, escludendo dal parteciparvi l'autorità giudiziaria.

4. - Questa lunga tradizione normativa, se costringe a riflettere sulla serietà delle ragioni che hanno dovuto ispirarla in un quadro di tutela di fondamentali interessi pubblici, non può certamente dispensare dal porre in raffronto quella stessa normativa con i principi della nostra Carta costituzionale. Al che sollecitano appunto le ordinanze di rimessione, le quali concentrano però le censure su un solo aspetto: quello cioè che le valutazioni estimative contenute negli atti di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in conformità del disposto dell'art. 113 della Costituzione, devono avere in ogni caso un giudice, per la tutela dei diritti e degli interessi che vi sono connessi. Mentre accade che essi un giudice non hanno, o non lo hanno più, da quanto almeno la Corte costituzionale, ha ritenuto, nelle note sentenze, che le commissioni tributarie, al cui esclusivo controllo le questioni di semplice estimazione sono commesse, non sono organi giurisdizionali, ma bensì amministrativi, anche se attuano procedure contenziose.

In sostanza dunque il problema di costituzionalità è legato a quello della natura giuridica delle commissioni tributarie, e cioè a una questione lungamente e costantemente controversa, che ha rivelato i termini della sua opinabilità anche recentemente nel contrasto interpretativo in cui sono venute a trovarsi la Corte costituzionale da una parte e la Corte di cassazione dall'altra; quest'ultima rimasta ferma alla ritenuta giurisdizionalità di quelle commissioni.

5. — E la questione resterebbe probabilmente a questo punto di irrisolto contrasto se, dopo le note sentenze di questa Corte, non fossero intervenuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risolto quel contrasto, decidendolo nel senso della giurisdizionalità. Si intende qui ovviamente fare riferimento al complesso delle nuove leggi sulla riforma tributarie ed in particolare alle disposizioni della legge di delega legge 9 ottobre 1971, n. 825) e a quelle

della legge delegata in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Si legge nell'art. 10, n. 14, del legge di delega che al Governo era commesso il compito di procedere « alla revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali delle commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge ». Il che è quanto dire che si intendeva assicurare alle commissioni stesse la struttura, la funzioni e le finalità che sono connaturali ai veri e propri organi giurisdizionali.

In relazione a siffatte direttive del legislatore delegante, si può constatare che nella legge delegata sono stati accuratamente eliminati gli aspetti dai quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa e accentuati i caratteri in base ai quali le commissioni venivano considerate come organi giurisdizionali. Dal che può trarsi la sicura convinzione che le commissioni tributarie, così revisionate e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di giurisdizione.

6. — Quanto fin qui si è detto riguarda la natura e la qualificazione giuridica delle nuove commissioni tributarie, così come sono state « revisionate » dalla legge di riforma. Ma è evidente che quest'ultima muove inequivocabilmente dal presupposto che giurisdizionali abbiano a considerarsi anche le preesistenti commissioni: non è dubbio, infatti, che il legislatore con la recente normativa abbia inteso esercitare il potere di revisione che la IV disp. trans. Cost. prevede proprio per gli organi speciali di giurisdizione già esistenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. In definitiva la nuova legislazione — imponendo all'interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si svolge davanti alle nuove commissioni — esclude che, nell'interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle vecchie commissioni natura semplicemente amministrativa.

Non si può disconoscere che, di fronte al ricordato contrasto giurisprudenziale in ordine a quel problema, il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza: e per le cose dette è indubbio che la legge, indirettamente ma sicuramente abbia imposto una soluzione nel senso della giurisdizionalità delle commissioni tributarie. Di ciò la Corte costituzionale non può non prendere atto e concludere in conseguenza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalità.

Ed infatti, se le commissioni tributarie anteriori erano organi di giurisdizione, e le questioni di semplice estimazione avevano in esse il proprio giudice, non possono ritenersi contrarie all'art. 113 della Costituzione le norme delle varie disposizioni di legge che ne sottraevano

l'esame all'autorità giudiziaria ordinaria. E per gli stessi motivi, come appare ovvio, deve ritenersi infondata anche la questione di costituzionalità proposta in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 289 - Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli - Presidente Regione Friuli Venezia Giulia avv. Pacia) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato - Atti giurisdizionali dello Stato - Denuncia di « errores in iudicando » - Inammissibilità del conflitto.

(Cost. art. 134).

È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevata da una Regione contro un atto giurisdizionale dello Stato, allorché si denunci non un'invasione della sfera di competenza della Regione ricorrente, bensì il modo con cui la giurisdizione si è concretamente esercitata, cioè errores in iudicando.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 290 - Pres. Bonifacio - Rel. Amadei - Antonaci (n.c.).

Sciopero - Sciopero politico - Sanzione indiscriminata - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3, 40; c.p. art. 503).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di eguaglianza e al diritto di sciopero, l'art. 503 del Codice penale nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (1).

(1) Sull'argomento, cfr. ONIDA, *Lo sciopero politico è un diritto*, in *Relazioni sociali* 1970, n. 4; PERA, *Lo sciopero e la serrata*, *Trattato dir. Lav.*, 1971, 608.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 298 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Presidente Regione Sicilia (avv. Chiarelli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Imposte sui redditi - Riscossione per versamento diretto - Lezione della competenza regionale - Esclusione.

(Statuto Reg. Sicilia art. 37, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 7; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5).

Non è fondata, con riferimento alle norme finanziarie di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che prevede il versamento diretto delle imposte sui redditi presso l'Esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 299 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Presidente Regione Sicilia (avv. Chiarelli, Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Imposta sui redditi - Sostituti di imposta - Versamenti nel domicilio fiscale - Competenza ad impartire istruzioni - Spetta allo Stato.

(Statuto Reg. Sicilia art. 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 71).

Spetta allo Stato impartire istruzioni circa il versamento diretto all'esattoria da parte dei sostituti di imposta che hanno il domicilio fiscale fuori del territorio della Sicilia delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia (2).

(1-2) Cfr. dalla materia Corte Cost. 1971 n. 207 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1336, 1972, n. 184, *ivi*, I.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1974, n. 300 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Gamberoni (n.c.)

Procedimento penale - Indagini disposte sulla base di scritti anonimi - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3, 24, c.p.p. art. 141, 231).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 231 Codice di procedura penale, sulla possibilità, per il P.M. o per il Pretore, di promuovere indagini in base ad una delazione anonima (1).

(1) Sull'argomento, cfr. SANTORO, in *Giust. pen.* 1933, IV, 262; FOSCHINI, *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 174.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 1 - Pres. Bonifacio - Rel. Reale - Camiciotti (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Circolazione stradale - Esercitazione alla guida - Esclusione per i veicoli di cat. A - Punibilità per guida senza patente - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), nella parte in cui autorizza l'esercitazione alla guida di tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per quelli di categoria A (1).

(Omissis). — 3. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (confr. per tutte la sentenza n. 160 del 1973).

Nel caso in esame non può dirsi che la diversità di trattamento, messa in evidenza dal pretore di Firenze e da quello di Arena, sia priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto ispirata da discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione, risulti

(1) Cfr. sulla discrezionalità del legislatore di punire i comportamenti, determinando la qualità e la misura della pena, in riferimento all'art. 3 Cost., Corte Cost. 21 novembre 1973, n. 160, *Giuris. cost.*, 1973, II, 1762.

la disciplina dettata dall'articolo 83, comma sesto, del codice della strada.

Proprio in relazione al diverso contenuto superiormente riferito delle prove di esame, l'art. 83, comma primo, prevede il rilascio di una autorizzazione per esercitarsi alla guida solo per i tipi di veicoli diversi da quelli di cat. A ad uso privato.

Si comprende, in conseguenza, perché sia prevista una pena più lieve rispetto a quella irrogata per il reato di guida senza patente a chi — pur non essendovi autorizzato ma avendo a fianco l'istruttore — si eserciti alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in sede di esame, oltre conoscenze teoriche, anche una prova pratica di abilità alla guida: in tal caso, infatti, l'esercitazione alla guida è valutata come necessaria per il conseguimento della patente, tanto che si dispone che l'esame di idoneità non possa essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione (art. 85, comma quarto).

Nel caso, invece, di motoveicoli di cat. A l'esercitazione alla guida non è — nel sistema della legge in vigore — in alcun modo collegata con il superamento di una prova pratica, vertendo l'esame, come si è già detto, esclusivamente sulla conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale.

4. - Ciò premesso, e a parte la considerazione che la suddetta limitazione della prova di esame non esonera il titolare della patente dall'acquisire la necessaria pratica nella guida prima di affrontare le difficoltà e i pericoli della normale circolazione, è evidente che la disciplina legislativa avrebbe potuto essere diversa.

Non sono mancate, per vero, critiche per essersi esclusa la necessità della prova pratica per l'abilitazione alla guida di motoveicoli di cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in sede comunitaria, innovazioni legislative.

Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto dell'impugnazione, è indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordinanze sono obiettivamente diverse e che per esse risulta ammissibile e non irrazionale un trattamento differenziato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 3 - Pres. Bonifacio -
Rel. Oggioni - Di Lonardo (n.c.).

Pensioni - Pensioni civili di reversibilità - Requisiti prescritti per il coniuge pensionato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 29, 31, 36, 38; 1. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6; 1. 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 19).

Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, di tutela della famiglia e della retribuzione, le questioni di legittimità costi-

tuzionale dell'art. 6, l. 22 novembre 1962, n. 1646, sulle pensioni ai dipendenti degli Enti Locali e degli artt. 11 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato, nella parte in cui condizionano la concessione della pensione di reversibilità al coniuge superstite al duplice requisito dell'età infrasettantaduenne del coniuge pensionato all'atto del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi non superiore a venti anni (1).

(Omissis). — 2. - Con la prima ordinanza del 22 febbraio 1972, riguardante la pensione di reversibilità chiesta dalla vedova di pensionato, già dipendente di ente locale, la Corte dei conti sottopone la questione se i requisiti condizionanti il diritto a pensione, costituiti dalla età del coniuge pensionato non superiore a settantadue anni all'atto del matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi, non superiore a venti anni (requisiti richiesti dall'art. 6, comma secondo, legge n. 1646 del 1962), contrastino con gli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione.

3. - Esaminando, in particolare e nell'ordine di loro proposizione, le dedotte violazioni, si rileva che la prospettata contraddizione con l'art. 3 Cost. viene fatta consistere nella irrazionale diversità di trattamento tra le pensioni di reversibilità dovute qualora il matrimonio avvenga prima della cessazione dal servizio del dante causa e le pensioni dovute qualora il matrimonio avvenga dopo tale cessazione. Le condizioni stabilite in questo secondo caso riguarderebbero situazioni meramente soggettive, estranee all'essenza ed alla finalità del matrimonio, e, quindi, prive di una loro plausibile ragion d'essere.

La questione non è fondata.

L'apposizione delle due condizioni, indicate al numero precedente (insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del matrimonio) ha, come premessa, il riconoscimento, in via di principio, che il diritto alla pensione di reversibilità spetti non solo in caso di matrimonio contratto in costanza di servizio, ma anche nel caso di matrimonio contratto in data successiva alla sua cessazione. Trattasi di un principio d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui in esame, sugli ordinamenti della Cassa pensioni per i dipendenti di enti locali, dopo che lo stesso principio aveva informato ed informa la legislazione sulle pensioni a carico dello Stato (legge n. 46 del 1958 e successive).

Tuttavia, una volta ciò ammesso, non ne deriva necessariamente l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le ipotesi suaccennate.

(1) Cfr. Corte Cost. 13 gennaio 1966, n. 3, in questa *Rassegna*, 1966, I, 12; 9 marzo 1967, n. 22, *ivi*, 1967, I, 198. V. anche C. Conti (ord.) 12 luglio 1972, n. 32115, *Foro amm.* 1973, I, 3, 161, con nota.

L'art. 3 Cost. non è informato ad una meccanica uniformità di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad unica matrice, assumano, tuttavia, aspetti da considerare particolari.

È l'esame della razionalità o meno della convergenza o della divergenza di trattamento, che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'art. 3 della Costituzione.

Nel caso, la dedotta illegittimità per la non coincidenza di trattamento pensionistico, non sussiste.

Dai lavori preparatori delle leggi sulle pensioni a carico dello Stato, si evince (e ciò vale, essendone identici i presupposti, anche per le pensioni relative a dipendenti di enti locali) che i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati, sono stati dettati in via generale, dal legislatore, come remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale affetto, e, quindi, in tal senso sospettabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative.

Così riconosciuta, di conseguenza, la ragionevole giustificazione della norma, va esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. - Si assume in secondo luogo, che il restrittivo sistema di legge sopra delineato ostacolerebbe i diritti della famiglia, garantiti dall'articolo 29, primo comma, Cost. e, invece di agevolare, contrasterebbe la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti, violando il dettato del seguente articolo 31, primo comma.

La questione non è fondata.

Invero, la normativa in esame, non riguarda il campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri della famiglia, cui è informato l'art. 29 Cost. Nemmeno detta normativa può riconoscersi come elemento negativo influente sulla possibilità di contrarre matrimonio. La libertà di formare una famiglia non può ritenersi concretamente limitata dal ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed incerta, come quella di conseguire una pensione di reversibilità. L'istituto della famiglia, costituzionalmente tutelato, ha contenuti e risponde a scopi etico-sociali più pregnanti di quello che sarebbe dato rinvenire in un rapporto istituito con finalità così limitate e ristrette.

5. - Altro motivo di illegittimità viene sollevato in relazione all'art. 36 Cost. in quanto, dovendosi ritenere che il trattamento di quiescenza rivesta per l'impiegato carattere retributivo e costituisca parte del compenso dovutogli per il lavoro prestato e differito alla cessazione dell'attività lavorativa, in nessun caso la vedova potrebbe essere privata

dell'esercizio del diritto di subentrare al marito, come esercizio di un suo diritto autonomo.

Anche questo motivo non è fondato.

Va osservato, con richiamo a quanto questa Corte ebbe a significare nella sentenza n. 3 del 1966, che la preminenza della tutela della retribuzione differita non costituisce un principio invalicabile, tale da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a particolari situazioni.

Infatti, appunto perché, nel caso in esame, il diritto della vedova alla pensione di reversibilità, è da considerarsi un diritto spettante come diritto autonomo, sono ammissibili le condizioni poste dal legislatore, dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa del pubblico erario, come si è detto al numero precedente.

Tale valutazione di contrapposti interessi e del loro contemperamento o prevalenza appartiene alla competenza discrezionale del legislatore e non può costituire motivo di illegittimità ove, come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.

6. - Infine, parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa alla presunta violazione del principio generale dell'assistenza e previdenza sociale, posto dall'art. 38 della Costituzione. Questo principio non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni (sent. n. 22 del 1967) ed in specie che, sia pure in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari, ispirate alla tutela di interessi generali, adeguatamente valutati dal legislatore. Invero, la garanzia posta dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, ispirata ad un fondamentale principio di solidarietà sociale, costituisce una direttiva di ordine generale, vincolante per il legislatore ordinario, cui è, peraltro, demandato il compito di attuarla. Le cautele in esame, sostanziandosi nella predisposizione di alcune modalità restrittive del diritto alla reversibilità, non incidono sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori, che si sono voluti garantire con la norma costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere.

7. - Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei conti ha sollevato la stessa questione di costituzionalità di che sopra per quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, modificati rispettivamente con legge 14 maggio 1969, n. 252, e con legge 29 aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al caso specifico, è rapportata a quel punto della normativa che « esclude il diritto pensione di reversibilità delle vedove di pensionati statali con durata minima (due

anni) del matrimonio contratto in data posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa ».

Questa condizione (mantenuta nel recente testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092) non può essere ritenuta illegittima, per gli identici motivi dianzi esaminati a proposito della normativa concernente le Casse pensioni sugli Istituti di previdenza. Trattasi di una condizione specifica, che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione alla vedova ed è, insieme, indiretta conferma che deve trattarsi di coniugio ispirato a non contingenti motivi utilitari. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 5 - Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni - Capurri (n.c.).

Amnistia - Proscioglimento nel merito - Formula piena - Esclusione dell'ipotesi della carenza assoluta di prova - Illegittimità costituzionale.
(Cost. art. 3; c.p.p. art. 152).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 152 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il Giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione è fondata.

Va dato atto che, come risulta dall'ordinanza di rinvio, una volta ritenuta « completa » l'istruttoria formale, venivano a profilarsi per il giudice due ipotesi di soluzione alternativa: quella di dichiarare la estinzione del reato di furto aggravato, per effetto di concessione della amnistia, di cui agli artt. 5, lettera b, ed 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, o quella di emettere pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula piena, posta la constatata, assoluta carenza, allo stato, di prova che l'imputato avesse commesso il reato addebitatogli.

La seconda soluzione, di certo più radicale ed appagante l'interesse morale dell'imputato, sarebbe stata, in quella fase, da ricondursi conseguenzialmente, nell'ambito dell'art. 152 c.p.p. onde dar luogo all'immediata declaratoria di proscioglimento.

(1) Cfr. per riferimenti Corte Cost. 14 luglio 1971, n. 175, *Corte Costit.* 1971, 2117, con nota.

Tuttavia, l'applicabilità di detto articolo, deve, nel caso, escludersi, come è stata esclusa, perché, così come formulato, detto articolo riguarda soltanto l'ipotesi di sussistenza di prove, che rendano « evidente » che l'imputato non abbia commesso il fatto e non l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato lo abbia commesso.

Ciò posto, e tenuto presente che la norma impugnata contraddice altresì il sistema, che equipara, agli effetti della formula di proscioglimento, le due ipotesi, come si evince dagli artt. 387 c.p.p. (sentenza istruttoria) e 479 stesso codice (sentenza in fase dibattimentale) deve riconoscersi esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza di rinvio, che qui ne consegue una disparità di trattamento nel regolare situazioni sostanzialmente omogenee, con effetto sulla formula terminativa, per equivalenza di risultati negativi tra prova evidente ed assoluta mancanza di prova. In entrambi i casi, sussistono i presupposti per l'assoluzione con formula piena: e ciò senza bisogno di ricorrere, come fa l'ordinanza, ad un collegamento con l'art. 27, secondo comma, Cost. (principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva) dettato ad altri fini.

Siffatta esigenza logica di equiparazione conduce a ravvisare la illegittimità dell'art. 152 c.p.p. nella parte in cui fa prevalere l'estinzione di un reato per amnistia sul dovuto proscioglimento nel merito, nel caso in cui, ad istruttoria completata, manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 6 - Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi - Sterr (n.c.).

Estradizione - Competenza della Corte d'appello - Luogo di presenza dell'estradato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 25, comma primo; c.p.p. art. 666, comma primo).

Non è fondata, con riferimento al principio della precostituzione del Giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, comma primo, Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla Sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o condannato (1).

(*Omissis*). — 1. - Secondo la sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano, l'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di

(1) Cfr. Corte Cost., 7 luglio 1962, n. 88, *Foro it.* 1962, I, 1217 e *Riv. gen.* 1962, II, 662 con nota di PALLADINO.

estradizione alla Corte d'appello nel cui distretto si trova l'estradando al momento in cui perviene la relativa richiesta, sarebbe in contrasto con l'art. 25, comma primo, della Costituzione perché non ricorre al criterio del luogo dell'avvenuto arresto e perché consente che sul rapporto dell'estradando con il luogo possano incidere in modo discrezionale, con i loro provvedimenti, l'autorità giudiziaria o quella dell'istituto di prevenzione e di pena in cui l'estradando è stato provvisoriamente recluso.

2. - Relativamente a quella fase del procedimento di estradizione che è assistita dalla garanzia giurisdizionale, la competenza spetta ad organi (Procuratore generale e sezione istruttoria) della Corte d'appello « nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato » (art. 666, comma primo, cit.).

Secondo la giurisprudenza (ricordata anche nell'ordinanza di rimessione) il criterio indicato dalla legge per determinare la competenza è quello del rapporto materiale e temporaneo tra l'estradando ed un determinato luogo ove questi si trova nel momento in cui perviene la formale richiesta di estradizione.

Pur dovendosi rilevare che almeno quando l'arresto provvisorio sia effettuato dall'autorità di pubblica sicurezza senza ordine di cattura del Procuratore generale o del Procuratore della Repubblica (art. 663, comma secondo, del codice di procedura penale), è pensabile che ancora non sia pervenuta una formale domanda di estradizione e che in quel caso, sia pure in modo non definitivo, potrebbe rilevare al fine della determinazione della competenza il luogo dell'eseguito arresto (art. 664, comma secondo, dello stesso codice), la validità del criterio sopra indicato non appare contestabile. C'è solo da precisare un punto che nell'interpretazione giurisprudenziale della norma denunciata non è indicato in maniera esplicita, e cioè che tra i possibili luoghi in cui l'imputato o il condannato « si trova », è decisivo quello del momento in cui al Ministro della giustizia perviene la domanda di estradizione.

È, infatti, il detto Ministro ad essere investito dei poteri d'iniziativa e decisori (mediante atti discrezionali o vincolati) in ordine a tale domanda; e specificamente al momento in cui allo stesso Ministro pervengono i documenti a corredo della domanda, si fa riferimento in materia di perenzione dell'arresto (artt. 661 e 665 del ripetuto codice).

3. - Così intesa, la norma denunciata non appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, perché il « giudice » in essa previsto risulta preconstituito per legge.

Il criterio di determinazione della competenza, infatti, è posto in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga, ed è

oggettivo; e la sua applicazione è automatica e costante. A riguardo di esso è agevole rilevare che manca qualsiasi discrezionalità del Ministro, non potendosi non riconoscere che nel giorno di arrivo al Ministro della domanda di estradizione, la persona alla quale questa si riferisce, viene colta in un dato rapporto con il luogo (sede delle carceri a cui è associata o assegnata o sede di essa persona), e non ha importanza se il Ministro preventivamente o contestualmente sia a conoscenza (o non lo sia, così come è avvenuto nella specie) del « luogo » in quel « tempo ».

Gli spostamenti della persona di cui è richiesta l'extradizione, da date carceri ad altre (in differente distretto di Corte d'appello), a parte il fatto che i relativi provvedimenti debbono ritenersi dettati da ragioni di giustizia e per il migliore andamento del servizio, sono irrilevanti: se avvengono prima della ripetuta data, perché solo il rapporto della persona con il luogo a quella data serve ai fini della determinazione della competenza, e se avvengono dopo, perché ormai la competenza è definitivamente radicata in dati organici giurisdizionali.

4. - La questione, pertanto, deve essere dichiarata non fondata. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 7 - Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli - Palatrasio (n.c.).

Vilipendio al Governo - Autorizzazione del Guardasigilli e non del Governo nella sua totalità - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 25, comma primo; c.p.p.; art. 666, comma primo).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di unità del Governo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma terzo, Codice penale che prescrive, per il reato di vilipendio del Governo, l'autorizzazione del Ministro Guardasigilli, anziché quella del Governo nel suo insieme (1).

(Omissis). — 3. - Nuova, invece, è la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la diversità di tutela accordata al Governo rispetto a quella riservata alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale (ordinanza del giudice istruttore di Marsala) e all'art. 95 Cost., per l'attribuzione

(1) Cfr. Corte Cost. 18 luglio 1973, n. 142, *Foro it.* 1973, I, 2650, con nota. FLORA G., *Sulla costituzionalità dell'autorizzazione a procedere...*, *Tem*, 1972, 398.

al Ministro per la giustizia, anziché al Governo « nella sua globalità » o al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere autorizzativo per il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del giudice istruttore di Taranto).

Ma entrambi i profili sono da disattendere e la questione, perciò, anche nei termini ora esposti, non è fondata.

Non è pertinente, infatti, il richiamo all'art. 3, per le peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi costituzionali dello Stato, consentendone discipline non sempre tra loro uniformi. In particolare, per quanto ora interessa, è da rammentare che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale « consiglio dei ministri », ma è organo complesso, nell'ambito del quale — come fu affermato da questa Corte nella sentenza n. 142 del 1973, al punto 7 della motivazione — il Ministro per la giustizia è « tecnicamente qualificato e politicamente idoneo » a provvedere alle relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia, esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.

Né sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei ministri, enunciando in termini riassuntivi i poteri — di direzione della politica generale del Governo, di impulso e coordinamento dell'opera dei ministri — spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse responsabilità; ed è noto che quei poteri si esercitano anche fuori del consiglio, nei confronti dei ministri singolarmente considerati. Nulla vieta pertanto, ed è anzi conforme ai principi che presiedono alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 8 - Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi - Palma (avv. Festa), Valente (avv. Carbone).

Obbligazioni - Solidarietà passiva - Interruzione della prescrizione contro un condebitore - Estensione agli altri - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 95; c.p.; art. 313, comma terzo).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma primo, Codice civile nella parte in cui si dispone che gli atti con i quali il

creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi (1).

(*Omissis*). — 3. - La proposizione della questione è fondata, sia dalla Corte dei conti che dalla Corte d'appello di Firenze, sulla circostanza che, in materia di solidarietà passiva, l'atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto riguardo agli altri debitori ancorché questi, e senza loro colpa, non siano a conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo. Ciò comporterebbe conseguenze immediate e mediate: in primo luogo, si avrebbe un (identico) effetto giuridico (interruzione della prescrizione) nonostante la differente ed opposta posizione dei destinatari di esso in ordine alla conoscenza della pretesa e dell'atto interruttivo; in secondo luogo, il condebitore solidale, a cui non fosse notificato l'atto interruttivo, si troverebbe, in rapporto alla prescrizione, in posizione di disequaglianza e di sfavore rispetto al debitore unico o al condebitore solidale al quale, invece, l'atto interruttivo sia stato notificato, ed in particolare, a differenza di codesti soggetti, sarebbe privato della possibilità che l'estinzione del diritto del creditore nei suoi confronti si verifichi a seguito del decorso del periodo di tempo astrattamente previsto per il singolo tipo di obbligazione (e per es. del decennio o del biennio), e della conseguente possibilità di eccepire la prescrizione, scaduto che sia il termine finale di quel periodo; ed in terzo luogo, il detto condebitore solidale, che sia convenuto in giudizio a distanza di tempo dal verificarsi dell'evento dannoso, potrebbe trovarsi nella situazione di dover predisporre la propria difesa con notevole ritardo rispetto al condebitore, che sia stato in precedenza convenuto in giudizio, e con il pericolo di non essere più in grado di acquisire gli elementi di prova o comunque ogni altro mezzo di difesa.

La norma denunciata sarebbe, pertanto, in contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, distintamente o congiuntamente considerati.

4. - Data la stretta connessione esistente tra i profili sotto i quali la questione è prospettata, in rapporto sia al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge che a quello del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, è conveniente, procedendo all'esame della questione, mettere a raffronto la norma

(1) Cfr. Corte Conti, sez. riun. 20 marzo 1972, n. 18, *Foro amm.* 1972, I, 3, 101, con nota, V. anche, sull'art. 141 legge registro che riproduce l'art. 1310 c.c., Corte Cost. 8 luglio 1969, n. 118, *Giuris. Cost.* 1969, 1665, con nota.

denunciata con il dettato costituzionale risultante dalle citate due disposizioni.

La regola giuridica enunciata nel primo comma dell'art. 1310 del codice civile, nella disciplina dettata in generale per le obbligazioni solidali, sta a significare che se il creditore compie un atto di esercizio del proprio diritto nei confronti di un condebitore solidale ed in particolare intima o richiede per iscritto allo stesso di eseguire la prestazione dovuta ovvero propone la medesima domanda con l'atto introduttivo di un giudizio o nel corso di esso (per es. con la costituzione di parte civile nel processo penale), si producono gli effetti tipici essenziali di ciascun atto; ed inoltre *ex lege* cessa di essere utile ai fini della prescrizione del diritto il periodo di tempo, già decorso, durante il quale si era avuta l'inerzia del creditore e comincia un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalla data dell'atto interruttivo o, nelle ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 2943 del codice civile e per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 2945 dello stesso codice, dalla data in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Si verifica accanto agli effetti giuridici essenziali propri di ciascun tipo di atti interruttivi, il detto effetto, avente portata conservativa, che incide direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, sul diritto cioè del creditore ad una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali, e che si riflette automaticamente ed inevitabilmente (per necessità logica e in mancanza di una regola in senso contrario) sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi; e tale effetto, data la sua natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio.

Perché si produca codesto effetto conservativo non è richiesto, a differenza di quel che è dato di constatare a proposito degli altri effetti, che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario. È significativo, a tal riguardo, ricordare che a proposito dell'intimazione o richiesta di cui all'art. 1219 del codice civile, giusta quanto previsto dall'art. 1308 in relazione all'art. 1310 dello stesso codice, si determina la costituzione in mora di tutti i condebitori solidali solo se a questi l'atto venga notificato o comunicato, ed il ripetuto effetto, invece, si produce nei confronti di tutti solo che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi; ed analoga constatazione potrebbe farsi per gli altri atti interruttivi. E tutto ciò ha una logica giustificazione per il fatto che gli effetti tipici essenziali, a differenza di quello conservativo, toccano direttamente ed immediatamente la sfera giuridica del (singolo) condebitore solidale.

Nella ipotesi in cui rientrano i casi all'esame dei giudici del merito, il condebitore solidale che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo,

in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto (conservativo) immediatamente non viene a perdere alcun diritto e comunque non viene ad essere inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. E neppure dalla data della interruzione della prescrizione comincia a decorrere un termine che il detto soggetto debba osservare a pena di decadenza da un diritto o entro il quale del suo diritto debba compiere un atto di esercizio, e quindi non ricorre la condizione che in altre occasioni questa Corte ha considerato sufficiente perché, in materia di solidarietà tributaria, potesse riscontrarsi un contrasto con le disposizioni ed i principi costituzionali di raffronto (sentenze nn. 48 e 139 del 1968).

Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata disparità ingiustificata di trattamento tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo ed il debitore unico o altro condebitore solidale che riceva l'atto. La situazione del debitore unico è diversa, in modo evidente, e quindi è del tutto corretto che la disciplina nei suoi confronti sia differenziata. Il principio di eguaglianza, poi, non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluyente.

D'altra parte, la norma denunciata, sotto il profilo in esame, non va contro l'art. 24, comma secondo, perché l'effetto conservativo di cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi si muove su un terreno non coperto dalla detta garanzia costituzionale.

5. - Dall'art. 1310, comma primo, del codice civile, potrebbe tutt'al più derivare che il condebitore solidale, che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo della prescrizione validamente posto in essere nei confronti di altro condebitore solidale, e specie in casi limite (e cioè quando sia convenuto in giudizio a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell'evento dannoso e dalla stessa chiamata in giudizio di altro condebitore solidale, e sempre nella incolpevole ignoranza oltre che degli atti interruttivi nel frattempo eventualmente posti in essere, anche della pretesa), non si trovi in grado di apprestare la difesa così come avrebbe potuto fare se fosse stato chiamato in giudizio insieme con l'altro condebitore solidale.

Ad integrare l'asserita (nelle ordinanze) ed (ora) rilevata disegualianza delle situazioni di codesti condebitori solidali, è da escludersi che possa valere il fatto che, decorso che sia in concreto il termine prescrizione, il condebitore solidale che non abbia avuto conoscenza dell'atto interruttivo, non possa eccepire la prescrizione e quindi paralizzare la pretesa del creditore, perché a tale soggetto non è negata la detta eccezione e nonostante che sia scaduto il termine utile alla pre-

scrizione, e perché invece a proposito di quell'effetto giuridico non è venuto ad esistenza il relativo fatto costitutivo (a causa dell'estensione al condebitore solidale che non ha ricevuto l'atto, dell'effetto interrottivo, e stante la non contrarietà della norma, sotto questo profilo, alle disposizioni costituzionali di raffronto).

Rimarrebbero quindi come indici e modi di disegualianza e di sfavore per il condebitore solidale di cui si tratta, il pericolo per questo di non potere più acquisire — o l'accrescimento per lo stesso delle difficoltà a procurarsi — gli elementi di prova e ogni mezzo di difesa.

Ma in ordine a tale disparità di trattamento è agevole rilevare che la garanzia costituzionale della difesa in giudizio assicurata dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione si estrinseca nella possibilità data a tutti coloro che agiscono in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, di difendersi e d'essere difesi in ogni stato e grado del procedimento; e che essa ovviamente — come si è già precisato — si riferisce alle situazioni giuridiche soggettive quali risultano dalle norme di diritto sostanziale.

Per ciò non può dirsi che vada contro il secondo comma dell'art. 24 la norma denunciata in quanto da essa si facciano discendere le rilevate situazioni di disegualianza e di sfavore: la difesa in giudizio non rimane annullata o limitata.

E neppure tale norma viola l'art. 3, comma primo, perché, non derivando l'impossibilità o una maggiore difficoltà a procurarsi adeguate prove necessariamente dall'essere il condebitore solidale, al quale venga esteso l'effetto interrottivo della prescrizione, convenuto in giudizio a distanza di molto tempo dalla citazione di altro condebitore, qualora ciò si verifichi si è in presenza di mere situazioni di fatto, del tutto episodiche ed accidentali. E queste, per ciò, non si prestano ad essere assunte come punto di riferimento per argomentare a proposito della norma da cui del tutto indirettamente possono discendere, una qualsiasi violazione del principio di eguaglianza. Anche se non è escluso che, nei casi più gravi, possa ipotizzarsi un pregiudizio non altrimenti evitabile che attraverso il comportamento del creditore (e per quanto di ragione, anche del condebitore interessato al regresso nei confronti degli altri condebitori) che dovrebbe svolgersi nel rispetto delle regole della correttezza o secondo buona fede e, qualora il creditore sia un pubblico ufficio, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

6. - Le ragioni addotte nelle ordinanze a sostegno della sollevata questione, non risultano fondate ove ci si riferisca, come fin qui si è fatto, alla solidarietà passiva intesa nella sua più ampia e generale accezione di vincolo in forza del quale, più essendo i debitori, il creditore

può chiedere a ciascuno di essi l'intera prestazione e qualora questi adempia esattamente, gli altri condebitori sono liberati.

E non lo sono del pari anche nelle due ipotesi richiamate rispettivamente dalla Corte dei conti e dalla Corte d'appello di Firenze, e cioè quando « un soggetto venga chiamato in giudizio, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, per accertare sia la sussistenza di un rapporto di obbligazione rispetto al soggetto creditore, sia un conseguente rapporto di obbligazione con altro soggetto, convenuto in giudizio anteriormente alla scadenza del termine di prescrizione » o quando la solidarietà deriva « da un fatto illecito la cui esistenza ben può essere incolpevolmente ignorata dal responsabile indiretto divenuto obbligato sulla base di una presunzione legale di colpa ».

In codeste due ipotesi non ricorrono dati o elementi che consentano una peculiare configurazione del fenomeno, sempre che si faccia riferimento agli specifici e sopra ricordati profili di pretesa illegittimità costituzionale della norma denunciata.

E ciò perché a proposito della prima di dette ipotesi l'atto interruttivo incide con il suo effetto direttamente sulla sfera giuridica del creditore ed immediatamente — e per logica necessità — su quella dei condebitori solidali, e quindi il maturarsi in fatto del termine prescrizione non ha giuridica rilevanza; e perché dal giudizio (tardivamente instaurato e) rivolto ad una pronuncia sulla pretesa e sul vincolo non derivano effetti costitutivi, ma dichiarativi o preclusivi. Nella seconda ipotesi, d'altro canto, potrebbe ravvisarsi in grado maggiore che in ogni altra, la possibilità che il condebitore solidale (*ex art. 2049 del codice civile*) ignori incolpevolmente l'esistenza del fatto illecito, ma la misura e le modalità di tale mancata conoscenza non hanno importanza ai fini della decisione, qualora si voglia — siccome si deve — tenere ben presente che l'insorgenza dell'obbligazione, *a parte debitoris*, non è condizionata dallo stato di conoscenza in cui questi si trovi relativamente al fatto costitutivo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 1975, n. 9 - Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - Fraquelli (n.c.).

Servitù - Fondo provvisto di accesso insufficiente - Passaggio coattivo - Subordinazione ad esigenze dell'agricoltura e dell'industria - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 44; c.c., art. 1052).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza e di disciplina della proprietà terriera, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1052 codice civile, nella parte in cui subordina l'apertura di un nuovo passaggio a favore di fondo sprovvisto di accesso sufficiente a riconosciute esigenze dell'agricoltura e dell'industria (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione è infondata.

Dinanzi a due diversi modi di comporre un contrasto di interessi tra titolari di situazioni giuridiche soggettive della stessa natura e dello stesso rilievo, modi che singolarmente considerati non confliggono con il dettato costituzionale né appaiono sforzati di intrinseca ragionevolezza, non spetta alla Corte propendere per l'uno o per l'altro, essendo in tal caso la scelta tra le due soluzioni adottate di natura squisitamente politica e pertanto rimessa alla piena discrezionalità del legislatore.

Ora, se pure è esatto, come il pretore rileva e come è riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che l'ampliamento di passaggio su fondo altrui è concesso ricorrendo soltanto l'esigenza della coltivazione e del conveniente uso del fondo, mentre l'apertura di un nuovo passaggio — richiesta perché quello preesistente, anche su fondo altrui, non è ampliabile — è condizionata alle ben più gravi esigenze dell'agricoltura e dell'industria, i diversi requisiti previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di un fondo a quella di un altro — i quali entro certi limiti riflettono il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente — non appaiono di per sé in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad interessi ragionevolmente connessi con la proprietà fondiaria. Ogni ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre esigenze — per es. turistiche, commerciali — che potrebbero far propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimità affidato a questa Corte.

3. - Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La disciplina introdotta dal legislatore con l'art. 1052 del codice civile per regolare la specie prevista, diversa, come si è detto, da quella oggetto dell'art. 1051 stesso codice, non contrasta col fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. — (*Omissis*).

(1) Cfr. anche Cass. 19 ottobre 1972, n. 3151, *Giust. civ.*, 1973, I, 659, con nota di ALVINO.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 gennaio 1975 n. 13 - Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli - Commissione parlamentare inquirente (dep. Codacci Pisanelli) c. Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma (G.I. Squillante).

Giudizi di accusa - Poteri della Commissione parlamentare inquirente - Poteri dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

(Cost. art. 96; l. 25 gennaio 1962, n. 20).

Spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilità per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione; spetta, altresì, alla Commissione predetta, ai fini di tali indagini, il potere di prendere visione degli atti del procedimento, anche ottenendone copia e senza che ciò comporti sospensione dell'istruttoria in corso davanti all'autorità giudiziaria sugli stessi fatti, nell'ambito della sua competenza; va annullata, in conseguenza, l'ordinanza 18 luglio 1974 della Commissione medesima, limitatamente alla parte in cui richiede l'acquisizione in originale di atti del procedimento sopra menzionato.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 14 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Conflitto di attribuzioni - Impugnativa in via diretta - Nozione e limiti - Fattispecie in tema di disciplina dell'aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi - Esattoria - Aggi - Incorporazione nelle aliquote dell'imposta - Violazione dell'art. 3 della Cost. - Sperequazione a danno della Regione Siciliana ove gli aggi sono più elevati rispetto al restante territorio dello Stato - Infondatezza.

Le Regioni, come soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Non sono pertanto ammissibili i motivi dell'impugnativa che riguardino la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, col quale è stato disposto che per le riscossioni effettuate mediante versamenti diretti o mediante ruoli l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi, non spettando in

tale specifica materia, sul costo del servizio di riscossione delle imposte, alcuna competenza alla Regione Siciliana (1).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (contenente norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, il quale, in applicazione del nuovo criterio dell'incorporazione degli aggi nelle aliquote delle imposte, ha inteso realizzare con effetto dal 1° gennaio 1974 una identità di trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi (2).

(*Omissis*). — Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, del quale fa parte la norma denunciata, è uno dei numerosi decreti delegati emanati dal legislatore nazionale per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

Con esso sono state dettate nuove disposizioni sui servizi di riscossione delle imposte in particolare, per quanto concerne gli aggi di riscossione, in ottemperanza ai criteri direttivi fissati dall'art. 10 punto 10 della legge di delega, che enunciano il nuovo principio della « incorporazione degli aggi nelle aliquote stabilite per i singoli tributi », è stato disposto che « per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti, sia mediante ruoli l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi » (art. 3, comma primo).

Nei riguardi di questa norma la ricorrente Regione Siciliana ha prospettato vari motivi di incostituzionalità tra i quali è necessario anzitutto esaminare quelli relativi al preteso contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, in ordine ai quali la difesa dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità in quanto si tratterebbe di motivi non attinenti ad una invasione della sfera di competenza della Regione.

Trattasi di eccezione in linea di principio fondata sulla quale la Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi. E' pertanto sufficiente richiamare e ribadire le precedenti statuizioni secondo cui le Regioni, in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie tassativamente indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali, sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello Stato solo quando ritengano tali leggi lesive della sfera ben definita dei loro poteri. Gli unici motivi ammissibili di ricorso delle

(1-2) Sulla prima massima cfr. Corte Cost. 18 febbraio 1970, n. 18, in questa *Rassegna*, 1970, I, 178 e in *Foro it.* 1970, I, 694, con nota.

Regioni sono perciò quelli che si risolvono nella menomazione di poteri e facoltà ad esse costituzionalmente garantiti.

Ora è di tutta evidenza che queste ipotesi non ricorrono nel caso in esame dal momento che nella specifica materia disciplinata dalla norma impugnata non spetta alcuna competenza alla Regione Siciliana, né lesione di sue attribuzioni discende direttamente o è dato comunque collegare alla lamentata violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione.

2. - Infondati sono, invece, i motivi di incostituzionalità in relazione agli artt. 36 e 43 dello Statuto e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, formulati dalla difesa della Regione sul rilievo che la modifica apportata dalla norma denunciata, che pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi, non poteva essere effettuata unilateralmente dallo Stato, ma occorre norme da stabilirsi con l'intervento della Commissione paritetica.

È opportuno al riguardo osservare che col nuovo criterio della incorporazione degli aggi nelle aliquote delle imposte, il legislatore ha inteso realizzare con effetto dal 1° gennaio 1974 una identità di trattamento tra i contribuenti per quanto concerne il costo del servizio di esazione dei tributi. Occorre a tal fine eliminare la sperequazione territoriale dell'aggio, che, essendo determinato in misura considerevolmente diversa da luogo a luogo come conseguenza della diversità delle condizioni alle quali veniva concesso l'appalto della riscossione delle imposte dirette, dava luogo ad una ingiusta discriminazione tra i contribuenti a seconda del luogo in cui l'imposta veniva pagata. Strumento utile al perseguimento di questo obiettivo è apparso quello di fissare un aggio medio da applicarsi uniformemente in tutto il territorio nazionale e da conglobare nelle aliquote delle imposte in modo da porre sullo stesso piano i contribuenti chiamandoli a sopportare in egual misura, a parità di imposte da pagare, il costo del pubblico servizio di riscossione.

Il disposto dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 603 del 1973, che pone l'aggio a carico degli enti destinatari dei tributi, costituisce la diretta conseguenza del nuovo principio di perequazione dell'aggio sancito in sede di riforma tributaria, principio che ha appunto trasformato l'aggio da voce a se stante ed addizionale dell'imposta in componente delle aliquote dei tributi.

Il fatto che in Sicilia vi sia un maggior costo di esazione dei tributi, nascente dall'obbligo per la Regione di corrispondere agli esattori la differenza tra aggio medio incorporato nel tributo e l'aggio calcolato nel contratto di appalto, non incide in alcun modo, né importa violazione alcuna della disciplina che regola i rapporti tributari tra lo Stato e la Regione poiché a questa continuano ad affluire le imposte

che lo Statuto e le norme di attuazione le riservano secondo le nuove aliquote nelle quali è ora conglobato l'aggio.

D'altro canto se per realizzare la parità di trattamento dei contribuenti in ordine al costo di riscossione delle imposte si imponeva la determinazione di un aggio medio uniforme in tutto il territorio dello Stato è evidente che ciò non poteva non comportare la conseguenza che, nelle zone in cui il costo di riscossione era più oneroso, dovesse rimanere a carico degli enti destinatari dei tributi la differenza fra l'aggio medio conglobato e quello più elevato fissato nei contratti di appalto.

Ma quel che più conta ribadire in questa sede è che la norma impugnata non comporta alcuna lesione o menomazione di attribuzioni e competenze spettanti alla Regione, nella specifica materia. La norma dispone unicamente in tema di costo del servizio di riscossione delle imposte ma non modifica il regime di appartenenza dei tributi erariali statutariamente riconosciuti alla Sicilia sicché non ricorre nel presente caso l'esigenza di norme da emanarsi con la speciale procedura di cui all'invocato art. 43 dello Statuto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 15 - Pres. Bonifacio - Rel. Amadei - Federazione autonoma bancari italiani (avv. Cappaccioli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Vitucci).

Previdenza e assistenza - Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. - Rappresentanza dei lavoratori - Designazioni delle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 2, 3, 18, 39, 97, 99; l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 27, lett. a; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 lett. a della legge di delega 30 aprile 1969, n. 153, per la riforma della previdenza sociale e dell'art. 3 del decreto delegato approvato con d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui prevedono la partecipazione al Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. dei rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. (1).

(1) La questione è stata sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 1972, n. 484, che è pubblicata in *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 1550.

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 18 - Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - R.A.S. (avv. Fanelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gargiulo).

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio - Sospensione dell'assicurazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

Cost. artt. 41, 3; c.c. art. 1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32).

Non è fondata, con riferimento ai principi di iniziativa economica e di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 c.c. e dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevedono la sospensione dell'assicurazione obbligatoria sugli autoveicoli in caso di mancato pagamento del premio (1).

(Omissis). — 2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle quindici ordinanze possono distinguersi in tre gruppi:

a) illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1901 del c.c., in quanto questo con le disposizioni predette fisserebbe una « macroscopica » disparità di trattamento dei due contraenti » (pretore di Milano) e comunque una situazione non giustificata di disparità di trattamento in relazione alle prestazioni corrispettive (pretori di Codogno, di Ivrea, di Gubbio, di Calitri, di Bologna, tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei Lombardi), disparità desumibile anche dagli artt. 1896, 1898, quarto comma, 1909, 1926, terzo comma (pretore di Bologna) ed in contrasto con il principio di ordine generale stabilito nell'art. 1453 (tribunale di Roma);

b) illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione del medesimo articolo 1901 del c.c. in quanto detto articolo, stabilendo la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato e concedendo all'assicuratore la facoltà di pretendere la riscossione del premio anche per il periodo di tempo durante il quale l'assicurazione è stata sospesa, non risponderebbe ad alcun fine sociale, ma limiterebbe l'autonomia negoziale e proteggerebbe il contraente più forte in confronto del più debole (pretori di Bojano, di Milano, di Codogno, di Calitri, di Gubbio, di Foggia e tribunale di Lecce) soprattutto a seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pretori di Bojano, di Milano e tribunale di Lecce);

(1) Sull'assunzione del rischio la parte dell'assicuratore cfr., di recente, Cass. 16 ottobre 1972, n. 3096, in *Giust. civ.* 1973, I, 464, con nota di Dr. AMATO.

c) illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in quanto detto articolo non fa distinzione fra chi pone in circolazione una autovettura sfornita di contratto di assicurazione e chi pone in circolazione un'autovettura con contratto di assicurazione sospeso (pretori di Bojano, di Gubbio e tribunale di Lecce).

3. - Infondata è la prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del c.c. in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata non statuisce nessuna disparità fra cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il suo disposto, regolante gli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato in caso di violazione unilaterale del contratto per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, è del tutto razionale ed è conforme alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. L'assicurato, non pagando il premio, si sottrae all'obbligo di partecipare per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.

Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo è del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Né la

Corte può sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruità statistica del sistema adottato (sent. n. 44 del 1965).

4. - Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalità dell'art. 1901 del c.c. in riferimento all'art. 41 della Costituzione, è infondata.

Le disposizioni dell'art. 1901 non sono infatti predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della libertà d'iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale *inadimplenti non est adimplendum*, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza. Gli effetti del mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato sono determinati dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico dell'assicuratore l'obbligo di adempiere all'assicurazione per il periodo di 15 giorni dopo la scadenza del pagamento del premio e, a carico dell'assicurato, l'obbligo di pagare l'ammontare dei premi dell'assicurazione in corso, oltre al rimborso delle spese, anche per il periodo in cui il premio resta sospeso.

Ove l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata son scaduti, il contratto è risolto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei premi sono soggette a controllo della pubblica amministrazione.

La norma impugnata, regolatrice delle conseguenze della violazione unilaterale del contratto di assicurazione, violazione verificatasi per il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare l'osservanza del rapporto di assicurazione contrattualmente costituito fra le parti ed è convenzionalmente derogabile solo in senso più favorevole all'interessato (art. 1932 c.c.). La norma rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica, né contrasta con l'utilità sociale, né danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5. - Anche la terza questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento al principio di uguaglianza risulta infondata in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 19 - Pref. Bonifacio -
Rel. Gionfrida - Corino (n.c.).

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Azione contro il responsabile - Obbligo di previa richiesta all'assicuratore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, che condiziona alla previa escussione dell'assicuratore l'azione contro il responsabile civile (1).

(Omissis). — 1. - È devoluta a questa Corte la questione se l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta per lettera raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di sessanta giorni la proponibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente responsabile ex artt. 2043 e 2054 c.c., contrasti con l'art. 3 della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile dell'incidente stradale, che è soggetto economicamente più debole rispetto all'impresa assicuratrice non debba fruire della dilazione accordata a quest'ultima, una volta che « la condizione oggettiva cui la norma si riferisce è eguale per entrambi i soggetti, mentre le condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia organizzativo, sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni ».

2. - La questione non è fondata.

Il giudice *a quo*, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale della norma denunciata, muove — come si è detto — dal presupposto della sua applicabilità soltanto all'azione diretta disciplinata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche all'azione contro il civilmente responsabile.

Tale presupposto è, tuttavia, erroneo.

Questa Corte, con sentenza n. 24 del 1973 — nel dichiarare non fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora sollevata sulla base dell'interpretazione dell'applicabilità di tale disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente responsabile — ha posto in rilievo che « lo scopo perseguito dalla norma, di rendere possibile,

(1) Cfr. Corte Cost. 1° marzo 1973, n. 24, in questa *Rassegna* 1973, I, 486.

mediante gli accertamenti da parte dell'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue, sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile ».

Alla stregua di siffatta *ratio* l'interpretazione corretta della norma deve ritenersi — in conformità, per altro, del pensiero espresso nei lavori preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale — nel senso della sua applicabilità all'azione per risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o natanti per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione anche se proposta contro il civilmente responsabile secondo le norme di diritto comune. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 20 - Pres. Bonifacio - Rel. Oggioni - Ciabattoni (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gargiulo).

Associazioni - Associazione nazionale per il controllo della combustione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 18, 13; r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, conv. in l. 16 giugno 1927, n. 1132, art. 1).

Non è fondata, con riferimento ai principi della libertà di associazione e della libertà personale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, costitutiva dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (1).

(*Omissis*). — 1. - Il tribunale di Ascoli Piceno sottopone a questa Corte la questione concernente la pretesa illegittimità della norma istitutiva del Consorzio obbligatorio, denominato « Associazione per il controllo della combustione » (art. 1 d.l. 9 luglio 1926, n. 1331), rilevando che l'obbligatorietà sarebbe incompatibile con l'art. 18 Cost., in forza del quale al cittadino verrebbe garantita, in via assoluta, non solo la libertà positiva di associazione, ma, altresì, quella, negativa, di non partecipare, se non volontariamente, ad associazioni di qualsiasi natura.

In proposito, l'Avvocatura non contesta l'esistenza dell'invocata garanzia di libertà, ma afferma che l'attività della combustione esercitata con apparecchi a pressione di vapore o a gas è di indubbia rile-

(1) Cfr., sul principio della libertà di associazione, Corte Cost. 10 luglio 1973, n. 120, in questa *Rassegna* 1974, I, 24, con nota.

vanza per l'interesse generale ed è stata conseguentemente regolata da provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina organica e completa della materia, in rapporto ai due aspetti salienti, in cui si articola l'interesse generale suddetto, cioè la tutela dell'economia pubblica, attraverso il controllo dell'uso dei combustibili, e la garanzia della incolumità personale dei lavoratori addetti al settore.

Tali finalità renderebbero operanti nella specie le limitazioni che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto insite nella pur riconosciuta libertà negativa di associazione, e collegate, appunto, all'esistenza di determinati fini pubblici, il cui perseguimento autorizzerebbe l'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria.

2. — Deve osservarsi, al riguardo, che questa Corte ha in effetti già avuto occasione di rilevare che il precetto costituzionale del quale si discute, si risolve anche nella libertà del singolo di non partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta, precisando, peraltro, che ciò non esclude per lo Stato la facoltà di assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l'istituzione di enti del tipo suddetto, sempreché l'associazione coattiva non violi un diritto, una libertà o un principio costituzionalmente garantito, ed il fine pubblico che si dichiara di perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso (vedi sentenze nn. 69 del 1962 e 120 del 1973).

Alla stregua dei criteri sopra enunciati, l'istituzione dell'Associazione obbligatoria per il controllo della combustione rientra indubbiamente tra le facoltà del legislatore ordinario, compatibili con la garanzia della libertà di associazione apprestata dall'art. 18 della Costituzione. Al riguardo, appare, invero, decisivo il rilievo che, come si desume anche dai lavori preparatori, l'Associazione in parola persegue finalità sulla cui natura non è lecito alcun dubbio. Ed infatti è evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la pubblicità dell'interesse all'efficace sorveglianza sugli apparecchi ed impianti in discorso, sia ai fini della prevenzione degli incidenti, trattandosi di apparecchi pericolosi per le conseguenze che si possono produrre, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione, per ottenere la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento possibile in un Paese come l'Italia, che è tributario dell'estero per i combustibili di più largo consumo. Ed è, altresì, indubitabile che tali fini, per la loro generalità ed importanza, possono essere assunti come propri dallo Stato. La normativa istitutiva della Associazione, d'altra parte, puntualmente persegue detti scopi, come è reso evidente dall'esame della stessa, e segnatamente dal r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e del regolamento approvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824.

Dette norme investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del funzionamento e della manutenzione degli apparecchi ed impianti in esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti, tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v. specialmente art. 1 d.l. n. 1331 del 1926 e tit. I del Reg. n. 824 del 1927), sia del miglior rendimento degli apparecchi col minor consumo di combustibile (art. 1 cit d.l. n. 1331 e tit. II del citato regolamento n. 824 del 1927).

Deve, pertanto, affermarsi che l'istituzione della Associazione obbligatoria per il controllo della combustione disposta con l'art. 1 citato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il principio della libertà di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione.

3. - Egualmente deve escludersi il preteso contrasto della norma impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione che il giudice *a quo* ha pure ritenuto di sottoporre a questa Corte. Secondo ciò che è dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale per gli stessi motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cioè in quanto, rendendo obbligatoria l'Associazione in discorso, inciderebbe sulla libertà personale del cittadino, che l'art. 13 Cost., appunto, garantisce. Ma è di tutta evidenza che, nella specie, si è fuori del campo di applicazione della invocata garanzia costituzionale, la quale riguarda la tutela della libertà personale contro ogni forma di costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, e concerne quindi le garanzie supreme dell'*habeas corpus*, mentre la norma impugnata, imponendo, per i descritti scopi di pubblico interesse, la partecipazione all'Associazione in esame, non vincola la libertà della persona né più né meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma perettiva. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 21 - Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchetti - Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino, Troccoli) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Corte Costituzionale - Ricorsi per conflitto di attribuzione - Decorrenza del termine - Data dell'atto con cui si manifesti una volontà confliggente.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

È inammissibile per tardività il ricorso della Regione Puglia avverso una delibera di annullamento della Commissione regionale di

controllo, di cui si contesti in radice il potere, allorché non sia stata impugnata la richiesta degli atti da parte della Commissione stessa, espressione di propositi e volontà confliggenti con la tesi della Regione.

(*Omissis*). — La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato perché ritiene lesiva della sua competenza costituzionalmente garantita la deliberazione con la quale la Commissione di controllo annullava una deliberazione della Giunta regionale autorizzante il Presidente a sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Campi Salentina e il decreto dello stesso Presidente che provvedeva in conformità.

Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, come atto preparatorio, non era di per sé soggetta ad alcun controllo, mentre il decreto presidenziale non doveva esservi sottoposto, sia perché atto monocratico e sia perché, essendo esso stesso un atto di controllo (repressivo sugli organi) non poteva essere suscettivo di altro controllo (o controllo di secondo grado) da parte dello Stato.

Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 27 maggio 1974, perché la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti da essa assunti e poi annullati, si sarebbe verificata da parte dello Stato con altri atti di data anteriore a quella della deliberazione di annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commissione di controllo, e pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso.

In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottoporre a controllo anche gli atti monocratici, si sostiene che di essa la Regione avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 dicembre 1972, giacché sotto tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare la circolare del Ministro per l'attuazione delle Regioni esprimente l'avviso che anche su quegli atti dovesse esercitarsi il controllo della competente Commissione.

Quanto poi all'altra pretesa dello Stato di sottoporre a controllo la deliberazione di Giunta autorizzante il Presidente regionale a sciogliere l'Amministrazione ospitaliera di Campi Salentina e l'atto previdenziale che aveva provveduto in conformità, di tale pretesa la regione aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbraio 1974, giacché sotto tale data il Commissario del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli atti ai fini dell'esame da parte della detta Commissione, cui la Regione, in aderenza al suo punto di vista, aveva ommesso di effettuare l'invio.

La prima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intempestività del ricorso in merito alla contestata questione della sottoponibilità a controllo degli atti monocratici, non può ritenersi fondata.

La circolare ministeriale, che si esprimeva in favore del controllo di tali atti, non poteva avere, di per sé, altro contenuto che quello di un parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazione di ciò che si possa o si debba ritenere le norme di legge dispongano al riguardo. E poiché il parere del Ministro non ha alcuna efficacia vincolante né nei confronti della Regione né della Commissione di controllo, la quale avrebbe anche potuto decidere nel senso della non assoggettabilità al controllo dell'atto *de quo*, non può farsi riferimento alla data di comunicazione della circolare per dedurre la violazione della competenza regionale in materia.

La seconda eccezione dell'Avvocatura, circa l'atto che avrebbe consumato l'assunta lesione di competenza e la data sotto la quale essa si sarebbe verificata, è invece fondata.

Non può infatti apparir dubbio che, di fronte all'atteggiamento passivo della Regione — la quale ometteva l'invio degli atti in base al suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame di controllo — e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissario del Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una stridente incompatibilità, espressione di propositi e volontà confliggenti, idonei a determinare di per sé un'invasione della sfera di competenza alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei propri diritti costituzionalmente protetti.

E poiché la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne sotto la data del 21 febbraio 1974, non può parimenti esser dubbio che il ricorso della Regione, notificato il 27 maggio stesso, fu proposto oltre il termine di sessanta giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 22 - *Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - Pres. Ospedale Pescara (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa)*.

Impiego privato - Dipendenti ospedalieri - Controllo fiscale sull'infermità - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 38, 3; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25).

Non è fondata, con riferimento alla tutela del lavoratore ed al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'arti-

colo 25, quarto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che consente il controllo sanitario fiscale per i dipendenti ospedalieri, su richiesta del direttore sanitario e del direttore amministrativo (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 23 - Pres. Bonifacio - Rel. Volterra - Le Rose (n.c.) Soc. Barberis (avv. Prosperetti) e Presidente Consiglio dei Ministri (so.t avv. gen. dello Stato Carafa).

Lavoro - Statuto dei lavoratori - Visita fiscale dei lavoratori dipendenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 13; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5).

Non è fondata, con riferimento alla libertà personale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che consente visite fiscali a carico dei lavoratori infermi da parte dell'I.N.A.M. (2).

I

(Omissis). — 3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata. L'ordinanza del giudice *a quo* si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il « controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri ». La norma impugnata dispone invece che « il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile durata ».

Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice *a quo* per denunciare una violazione dell'art. 38, primo comma, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attività che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verifica dell'entità e della presumibile durata dell'infermità del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal primo comma dell'art. 38 della Costituzione da cui è oggettivamente estranea.

(1-2) Sull'accertamento delle condizioni di salute del dipendente, cfr. Cass. 17 maggio 1972, n. 1497, *Foro* 17, 1972, I, 2436, con nota; V. anche GRECHI, *Accertamento della malattia del lavoratore*, in *ass. giuris. Lav.* 1972, 341.

4. - La norma impugnata non è lesiva del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermità, disposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista è attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero.

L'art. 3 della Costituzione non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, come è nella specie, la disparità di trattamento è fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 in riferimento all'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione sotto il presupposto: a) che i controlli disposti in ottemperanza della norma impugnata « costituiscano vere e proprie ispezioni personali del lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza che si persegua alcun interesse pubblico »; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma « si versa in un'oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati, omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali — quello del datore di lavoro — si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM »; c) che le ispezioni in parola « sono effettuate senza intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre con provvedimenti motivati e sindacabili — a differenza di quanto accade nella ipotesi considerata — limitazione di qualsiasi sorta alla personale libertà del cittadino ».

2. — La questione come sopra sollevata non è fondata, sia perché parte da presupposti oggettivamente inesistenti, sia perché si basa su erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma costituzionale di raffronto.

Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non dispone ispezioni personali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. L'articolo in parola, oggetto di ampio e meditato esame da parte del legislatore, come mostra il suo lungo *iter* parlamentare, dopo avere al comma primo vietato accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina nell'impugnato comma se-

condo i soli organici tecnici dipendenti da enti pubblici che possono effettuare i controlli delle assenze per infermità. La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce sia al datore di lavoro che al lavoratore la garanzia che il controllo sia effettuato da organi che per la loro natura ed appartenenza ad enti pubblici siano indipendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere una valutazione tecnica obbiettiva e disinteressata.

La norma impugnata pertanto non sottopone il lavoratore ad una ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una attività attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza del lavoratore dovuta ad infermità, procedura cui lo stesso lavoratore dipendente ha volontariamente dato causa con la denuncia del suo stato di infermità e che egli può in qualunque momento interrompere rinunciando alla sua denuncia e non sottoponendosi al controllo della situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. La norma non prevede infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale controllo e tanto meno la facoltà del datore di lavoro di costringerlo contro la sua volontà.

Non sussistono pertanto i presupposti affermati dal giudice *a quo* in quanto la norma impugnata obbiettivamente tutela gli interessi e le esigenze sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro.

Non disponendo alcuna restrizione della libertà personale del lavoratore è conseguenziale che la norma medesima non preveda l'intervento dell'autorità giudiziaria nel regolare le modalità del controllo.

3. — La questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe risulta anche non fondata in quanto si basa su di un'erronea interpretazione dell'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione.

Come è stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito preiettivo della norma costituzionale, diretta a difendere l'individuo di fronte alla potestà coattiva dello Stato, non comprende ogni violazione o limitazione della libertà personale, cui può essere sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua attività, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dall'*habeas corpus* inteso come autonomia e disponibilità della propria persona.

L'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 non comporta, come vi è visto, alcuna coercizione fisica sulla persona, nessuna degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della libertà

morale implicante un assoggettamento totale della persona al potere altrui, ma è diretto soltanto a regolare le modalità con cui deve svolgersi l'accertamento chiesto dal datore di lavoro dell'infermità affermata dal lavoratore nell'ambito della procedura prevista per il controllo delle assenze. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 febbraio 1975, n. 24 - Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti - Fiorano (n.c.).

Pensioni - Perdita del diritto - Pensione ai familiari - Riduzione di un quarto - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 36; t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della giusta retribuzione, l'art. 186, primo comma t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895; n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947; n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente (1).

(1) Si tratta di un principio ormai pacifico. Sugli effetti della legge 6 giugno 1966, n. 424, che ha abrogato gli artt. 186 e segg. del t.u. n. 70, cfr. C. Stato, Sez. VI, 21 aprile 1972, n. 153, *Cons. Stato*, 1972, I, 700, con nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 febbraio 1975, n. 27 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Minella (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Aborto - Gravidanza pericolosa per la gestante - Mancata previsione della liceità dell'aborto - Illegittimità costituzionale.

(Cost. artt. 31, 32; c.p., art. 546).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 546 Codice penale nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa essere interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della madre (1).

(1) Sulla var'ia bibliografia sull'aborto, cfr. GOVERNATORI RENZONI, *Rassegna bibliografica sul problema dell'aborto*, in *Iustitia*, 1972, 268.

(*Omissis*). — L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano solleva un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislativa in diverse nazioni.

Non è il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legata allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche. Non punito in talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando severissime, il procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati, quali la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione.

Nel vigente codice penale l'aborto volontario è rubricato come « delitto contro l'integrità della stirpe » (libro II titolo X c.p.). Secondo i lavori preparatori e la Relazione al Re che accompagna il codice, il bene protetto è « l'interesse demografico dello Stato ». Il codice precedente, invece, considerava l'aborto fra i « delitti contro la persona », e questa sembra essere più giusta collocazione.

Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione.

Ritiene la Corte che la tutela del concepito — che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) — abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la « protezione della maternità » e, più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito.

E, tuttavia, questa premessa — che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali — va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto.

L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codice penale, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la donna stessa, « anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale ».

In tali limiti la questione è fondata. La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato.

Di più. La scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare.

Opportunamente il legislatore ha previsto, per altri casi, oltre la causa comune di esclusione della pena stabilita nell'art. 54 c.p., alcuni particolari stati di necessità giustificatrice (art. 384 c.p.). Di non diversa considerazione è certamente degno il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione nella salute.

La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. si presenta perciò inevitabile.

Va peraltro precisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, già *de jure condito*, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 29 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossano - Ialongo (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albisinni).

Locazioni - Proroga delle locazioni - Esclusione dei contratti successivi al 1° dicembre 1969 - Esclusione per gli acquirenti per un triennio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 3; l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 1; l. 23 maggio 1950, n. 253, art. 7).

Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 26 no-

vembre 1969, n. 833, nella parte in cui esclude dalla proroga delle locazioni i contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, e dell'art. 7 della legge 23 maggio 1950; n. 253, nella parte in cui esclude dalla proroga per un triennio l'acquirente dell'immobile per atto tra vivi (1).

(Omissis). — La questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1972 citata dal pretore di Latina, ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di eguaglianza prospettata sotto il profilo che dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969 non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969. Ha rilevato, in proposito, che la situazione dei conduttori, che stipularono il contratto anteriormente al 1° dicembre 1969, è oggettivamente diversa ed è stata diversamente valutata dal legislatore; e che per i contratti stipulati in epoca successiva la situazione economica e di mercato, diversa da quella esistente al momento di riferimento della proroga dei contratti precedenti, giustificava una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore.

Tali considerazioni valgono con riferimento alla categoria dei conduttori ed a quella dei locatori e non può ritenersi, quindi, nella fattispecie in esame, violato l'art. 3 della Costituzione.

Il pretore di Latina ha, poi, ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 253 del 1950, secondo cui la facoltà del locatore di far cessare la proroga del contratto di locazione o sublocazione, nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 4 della stessa legge, non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra, di pensionati, nel qual caso il termine è ridotto a 18 mesi. Secondo il pretore tale norma: a) viola l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, « perché impedisce l'esercizio della facoltà prevista dal citato art. 4, nei tre anni dall'acquisto senza permettere una comparazione fra le condizioni economiche del locatore e del conduttore », e « pertanto consente che le medesime esigenze abitative siano trattate in modo differenziato solo perché una delle parti

(1) Cfr. 12 luglio 1972, n. 132, in questa *Rassegna*, 1972, I, 985, con nota.

è proprietaria e in ragione della data di acquisto »; b) « scoraggia, poi, l'accesso del risparmio popolare alla proprietà della casa per abitazione propria e dei propri familiari e viola, quindi, l'articolo 47 della Costituzione in quanto non favorisce il risparmio come tale norma prescrive ».

Neppure questa seconda questione è fondata.

Come questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare, nell'osservanza dei limiti del sindacato di legittimità, il trattamento differenziato è ammissibile se il contenuto normativo della disposizione, della cui legittimità si discute, riveli razionale giustificazione. Nella specie il termine di tre anni (o quello di 18 mesi) — che impedisce l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 4 — ha razionale giustificazione, quale si desume dalla stessa norma, nell'intento di evitare le conseguenze, dannose per il conduttore, di un acquisto dell'immobile eventualmente preordinato allo scopo di estromettere lo stesso.

Quanto poi agli argomenti concernenti le asserite violazioni dell'art. 47 della Costituzione, è sufficiente considerare che il contrasto non sussiste in quanto la norma costituzionale di raffronto segna un indirizzo politico rispetto al quale non può dirsi che la disposizione impugnata costituisca puntuale ostacolo. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 30 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossano - Fiore (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Albinetti).

Locazioni - Alberghi ed esercizi commerciali - Proroga del vincolo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. art. 42; l. 11 dicembre 1971, n. 1115, art. unico).

Non è fondata, con riferimento alla tutela della proprietà, l'articolo unico della legge 11 dicembre 1971; n. 1115, che prescrive la proroga delle locazioni degli immobili adibiti ad attività alberghiera o di natura commerciale ed artigianale (1).

(*Omissis*). — Il tribunale di Milano, con l'ordinanza di rimessione — dopo aver esposto considerazioni di carattere economico, politico e

(1) Cfr. Corte Cost. 14 febbraio 1962, n. 5 e 26 febbraio 1959, n. 8.

sociale sul regime vincolistico delle locazioni — rileva, in generale, che tale regime, di cui fa parte la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, costituisce un sistema di norme giuridiche non conforme alle direttive imposte dalla Costituzione.

Afferma, in particolare, che le leggi di proroga delle locazioni sostituiscono il termine di durata « negoziale », previsto dal contratto, con altro termine, con la conseguenza che non sopravvive il contratto, perché sono diversi gli effetti giuridici; e la posizione giuridica del conduttore deriva dalla legge e non dal contratto. Sostiene, quindi, che il regime di proroga legale attua un trasferimento coattivo dei poteri costituenti il contenuto del diritto di proprietà a favore di altro privato ed in base ad una valutazione astratta dell'interesse generale, laddove un trasferimento del genere non può operarsi se non a favore di enti pubblici e in base ad una valutazione in concreto dell'interesse generale, giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, da interpretarsi tenendo presente l'art. « 45 » (*rectius*: 43) della stessa Costituzione, nel quale è contrapposta l'espropriazione ad una forma di acquisto analoga a quella del demanio necessario ed è così riaffermata la legittimità di strumenti di spossessamento diversi dalla espropriazione e dalle figure che in senso lato vi corrispondono.

Aggiunge che il regime vincolistico non può essere giustificato invocando la funzione sociale assegnata alla proprietà privata dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dato che tale norma va interpretata in coordinamento con quelle dell'inciso iniziale dello stesso comma e del capoverso successivo, e, quindi, i vincoli imposti alla proprietà privata non possono implicarne il disconoscimento, né risolversi in una forma di espropriazione a vantaggio di altri privati e senza indennizzo. Osserva, poi, che il regime vincolistico non trova alcuna giustificazione nella necessità di privare il proprietario della « rendita di posizione » — che costituisce il prodotto di investimenti pubblici in quanto conseguenza diretta dell'urbanizzazione — dato che l'appartenenza pubblica della rendita di posizione potrebbe portare solo all'acquisizione di tale rendita alla collettività e non alla sua elargizione ad altri privati con criteri casuali.

Sostiene, inoltre, che è evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1115 del 1971, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, posto che la controversia verte sull'applicazione della stessa legge n. 1115 del 1971.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la rilevanza della questione non è stata adeguatamente motivata dal tribunale di Milano; e che, comunque, la stessa questione non è in concreto rilevante, in

quanto il contratto di locazione, essendo stato stipulato dopo il 1° marzo 1947 e avendo per oggetto un immobile non adibito ad uso di abitazione, non è soggetto alla proroga legale; deduce, poi, la mancanza di fondamento della questione medesima.

Questa Corte ritiene che la rilevanza della questione sia stata sufficientemente motivata, come si desume dal contenuto dell'ordinanza, e sussista.

In vero, la questione, oggetto del giudizio, concerne l'applicabilità della legge di proroga 11 dicembre 1971, n. 1115, invocata dal conduttore, e la tesi, sostenuta con l'ordinanza di rimessione, della incompatibilità del regime vincolistico con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, se fosse fondata, escluderebbe la legittimità costituzionale della citata legge n. 1115 del 1971 e delle altre leggi di proroga applicabili.

Ma la questione, sebbene ammissibile, è infondata.

In vero l'espropriazione per pubblica utilità si realizza (come questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5), mediante un atto di autorità che importa immediatamente il trasferimento della proprietà per motivi di interesse generale da valutarsi con riguardo al singolo atto. E l'atto di autorità, in quanto atto di esercizio di un potere, deve essere giuridicamente disciplinato nei suoi elementi astratti, concreti e per quanto concerne la disciplina della sua attuazione. Non è quindi ammissibile un potere generale di espropriazione fuori di una specifica disciplina legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso il verificarsi dell'effetto giuridico.

Con la suindicata sentenza questa Corte esclude pertanto che il divieto della libera vendita del risone con l'obbligo di conferimento all'ammasso costituisca espropriazione per pubblica utilità, come parte della dottrina e alcune sentenze della Corte di cassazione (18 maggio 1955, n. 1462; 19 settembre 1960, n. 2451) avevano ritenuto, e non invece, secondo la qualificazione della legge, una cessione coatta, con l'effetto di applicare alcune norme concernenti tale tipo di contratto.

In coerenza con detti principi questa Corte (sentenza 22 dicembre 1959, n. 68) esclude che attuasse una espropriazione la legge 9 novembre 1955, n. 1070, avente per oggetto il mutamento della destinazione originaria di un singolo bene dell'ente pubblico ex Gioventù Italiana di Littorio e l'attribuzione di tale bene all'ente beneficiario della nuova destinazione (Patronato Scolastico di Padova); ciò in quanto tale legge era di organizzazione amministrativa nel campo della distribuzione dei beni tra i vari organismi della pubblica Amministrazione, nel quale non poteva disconoscersi al legislatore ampia facoltà.

Ed infine, sempre con riferimento all'espropriazione, considerata quale atto di esercizio di un potere che postula la giuridica disciplina

di elementi astratti e concreti e della sua attuazione, fu da questa stessa Corte affermato che l'espropriazione per motivi di interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a conseguire un interesse pubblico specificamente determinato (sentenza 26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi sociali, economici e giuridici, attinenti alla struttura sociale. Questi ultimi interessi furono oggetto di valutazione e di specifica disciplina legislativa con le leggi di riforma fondiaria che ebbero di mira non a trasferire da un soggetto ad altro un determinato bene, ma a sottrarre parte del patrimonio ad un soggetto che si trovasse nelle condizioni previste dalle leggi di riforma e fosse proprietario, come nel caso della legge 12 maggio 1950, n. 230, di oltre trecento ettari di terreno (sentenza 18 novembre 1959, n. 57; 21 dicembre 1961, n. 77).

Da tali premesse consegue: erroneamente il tribunale ritiene che l'interprete possa sindacare il mancato esercizio del potere di espropriazione sulla base di generiche valutazioni economiche e sociali; non giustifica l'effermazione che in realtà sia stato esercitato il potere di espropriazione in tutto o in parte un asserito contrasto tra principi della Costituzione attinenti alla disciplina di esercizio di tale potere e la disciplina legislativa adottata dal legislatore in un campo (quale il regime vincolistico delle locazioni), nel quale è consentita una libertà nei limiti dell'autonomia segnata dalla Costituzione. Se anche, quindi, fosse esatta la opinione del tribunale, secondo cui la volontà astratta di legge concernente la proroga si sostituisce alla volontà delle parti (opinione non pacifica, *contra* Cass. 26 gennaio 1963, n. 118), la sostituzione sarebbe ammissibile (arg. art. 1339 c.c.) e comunque non giustificerebbe pronunce d'illegittimità di norme del regime vincolistico delle locazioni. Tale regime non esclude affatto l'attitudine del diritto di proprietà a riacquistare il suo pieno contenuto e tanto meno contrasta con la disciplina tipica delle locazioni, come è dimostrato dai successivi provvedimenti di proroga e dal loro contenuto normativo.

Escluso pertanto che i commi dell'art. 42 della Costituzione, interpretati in connessione tra di loro, stabiliscono principi direttivi in contrasto con il regime vincolistico delle locazioni in generale e con la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, in particolare, il fondamento costituzionale di tale regime è dato dal secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce la proprietà, ma riserva alla legge di determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. E la valutazione dell'entità consentita di tali limiti si desume dal contenuto tipico della disciplina legislativa del contratto di locazione, che esclude il trasferimento coattivo del diritto e comunque la perdita dello stesso, ma consente limiti al godimento del bene per assicurare lo scopo della funzione sociale della proprietà. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 31 - Pres. Bonifacio - Rel. Astuti - Presidente Regione Lazio (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Ricorso straordinario - Atti delle Regioni - Competenza per l'istruttoria - Spettanza allo Stato.

(Cost. art. 134).

Spetta allo Stato la competenza a provvedere alla istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti delle Regioni (1).

(*Omissis*). — 1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Lazio solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, rivendicando la propria competenza per l'istruttoria di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto contro un provvedimento della sezione del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune di Roma. Il Commissario del Governo, con nota 15 novembre 1973, aveva richiesto a detta sezione di trasmettergli copia del provvedimento impugnato e della relativa delibera consiliare, « unitamente alle deduzioni che codesto organo ritenesse di formulare in ordine al gravame nonché ad ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità del ricorso », e di far conoscere se fossero state presentate controdeduzioni di eventuali controinteressati, e in caso affermativo di trasmetterne copia; ciò al fine di poter tempestivamente riferire al Ministero dell'interno, che doveva predisporre l'invio della prescritta relazione al Consiglio di Stato entro il termine indicato dall'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Con questa richiesta, secondo l'assunto della Regione, sarebbe stata invasa la sua competenza ad istruire il ricorso in oggetto, che di fatto essa già aveva trasmesso al proprio Assessorato enti locali per l'istruttoria, invitando la sezione di controllo ad inviare all'Assessore le proprie controdeduzioni e i documenti.

La Regione denuncia violazione dell'art. 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 9 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, nel complesso procedimento cui dà inizio la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la fase istruttoria dovrebbe considerarsi logicamente e positivamente scindibile da quella

(1) Cfr. in dottrina, sulla nuova normativa in tema al ricorso straordinario, DE MARCO E., nota in Foro amm. 1973, II, 3.

decisionale: mentre l'attività di rilievo costituzionale, consistente nella richiesta di parere al Consiglio di Stato e nella proposta e controfirma del decreto del Presidente della Repubblica, è di esclusiva ed incontestata competenza dello Stato, si dovrebbe invece riconoscere che la istruttoria del ricorso, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, appartiene, rispettivamente, allo Stato o alle Regioni, secondo che al primo o alle seconde spetti la competenza sostanziale in ordine alle funzioni amministrative nella materia di cui si controverte.

In secondo luogo, per i ricorsi straordinari in materie di competenza istituzionale delle Regioni, gli adempimenti successivi all'istruttoria da queste compiuta dovrebbero ritenersi sempre di competenza del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le Regioni da esso delegato), quale unico organo costituzionalmente competente ad esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni; non mai dei singoli Ministri, e tanto meno del Commissario del Governo, come rappresentante delle amministrazioni centrali dello Stato, a ciò ostando il disposto dell'art. 124 della Costituzione, per cui egli unicamente « soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione ».

2. - L'assunto della Regione contrasta apertamente con la disciplina positiva del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del relativo procedimento. Senza dubbio si tratta di un ricorso amministrativo: ma di un rimedio singolare, anomalo, alternativo al ricorso giurisdizionale, e — indipendentemente dalla sua genesi storica e dall'originaria natura della decisione sovrana cui in altri tempi dava luogo — caratterizzato da uno speciale procedimento contenzioso *sui generis*, con limitato contraddittorio, che si svolge interamente a livello governativo, e si conclude con un decreto del Capo dello Stato, — atto ministeriale, non di prerogativa —, di cui il Ministro proponente, o il Presidente del Consiglio, assume con la controfirma la responsabilità politica e giuridica.

Come già nel preesistente ordinamento (cfr. artt. 14 e 16, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e artt. 36, 54 e seguenti, 60-61 del regolamento approvato con r.d. 21 aprile 1942, n. 444), anche nelle disposizioni, sotto altri aspetti innovative, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Cap. III, artt. 8-15), l'intero procedimento istruttorio e decisionale è rimasto affidato alla competenza esclusiva dei Ministri e del Governo. L'organo che ha emanato il provvedimento definitivo impugnato col ricorso, quando questo sia ad esso presentato, è tenuto a trasmetterlo immediatamente al Ministro competente, « al quale riferisce » (art. 9, comma terzo); ma l'istruttoria del ricorso e la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere, sono attribuite al Ministero competente (art. 11,

primo comma), ovvero alla Presidenza del Consiglio, quando il ricorso abbia ad oggetto « atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero » (art. 11, terzo comma). Il Consiglio di Stato, ove ritenga incompleta l'istruttoria o insufficiente la documentazione, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, nonché occorrendo, mandare allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio (art. 13, primo comma). Infine, la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, o del Presidente del Consiglio, che, ove intendano proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, debbono sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 14, primo comma).

Questa normativa non contrasta con il disposto dell'art. 125 della Costituzione, che sicuramente non esclude l'ammissibilità del ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi regionali, né con gli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953, cui del pari ha fatto immotivato richiamo la difesa della Regione Lazio. Ancor meno pertinente appare il riferimento agli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova alcuna giustificazione l'asserita distinzione ed autonomia della fase istruttoria rispetto alla fase decisoria, né la pretesa spettanza alle Regioni della competenza a curare la istruttoria quando l'oggetto del ricorso concerne materie attribuite alla loro competenza istituzionale dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione è qui ovviamente fuori discussione, e con essa non confligge la competenza governativa ad istruire i ricorsi straordinari al Capo dello Stato. D'altra parte anche le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. numero 1199 del 1971 concernono soltanto una ripartizione interna di materie di competenza statale, che non tocca i rapporti costituzionali tra Stato e Regioni.

3. - La difesa della Regione, per connestare il proprio assunto circa la scindibilità della fase istruttoria e la sua spettanza all'Assessorato regionale competente per materia, ravvisa una netta distinzione, sul piano formale e terminologico, tra l'art. 14 del testo unico del 1924, che contempla il potere di interrogare il Consiglio di Stato, potere di rango costituzionale attribuito ai Ministri, e l'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che fa generico riferimento ai Ministeri, come uffici investiti di

funzioni amministrative; e ne deduce che la competenza a curare l'istruttoria, conferita ai Ministeri dal citato art. 11 unicamente sulla base della competenza amministrativa attiva nella materia cui il ricorso si riferisce, dovrebbe invece per lo stesso motivo essere riconosciuta alle Regioni, e per esse ai competenti assessori, in correlazione con le loro funzioni amministrative.

La prospettata distinzione non ha fondamento testuale: il ricordato art. 14 del r.d. n. 1054 del 1924 parla bensì di Ministri, ma nelle disposizioni integrative del r.d. n. 444 del 1942 sono usate promiscuamente le voci Ministro e Ministero, per indicare l'organo governativo o gli uffici dipendenti, secondo l'occorrenza, senza intento di diversificazione (cfr. artt. 36-37, 48-49, 53 e seguenti), e in particolare nell'art. 61, proprio per i ricorsi straordinari, ricorrono le stesse formule « Ministero competente », « Ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso », che troviamo ripetute negli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 (ove peraltro l'art. 14, secondo comma, reca: « il Ministro competente per l'istruttoria »). Dal complesso di questa normativa, nei testi anteriori come in quello vigente, risulta con chiara evidenza che l'intera fase istruttoria si svolge a livello ministeriale, e che il Ministro competente, ovvero il Presidente del Consiglio, richiede il parere del Consiglio di Stato, organo di consulenza del Governo, e propone quindi la decisione con decreto del Presidente della Repubblica. Certamente non è sostenibile la pretesa autonomia del procedimento istruttorio, che dovrebbe essere attribuito alla Regione nelle materie di sua competenza, e che — secondo quanto prospettato nella memoria difensiva della Regione Lazio — dovrebbe estendersi anche alla diretta trasmissione al Consiglio di Stato, da parte della Regione, degli atti del ricorso straordinario. È invece ovvio che, ferma la competenza ministeriale per la cura dell'intero procedimento istruttorio, spetti alla Regione, come l'Avvocatura dello Stato ha apertamente riconosciuto, piena facoltà di collaborare alla raccolta degli atti e documenti necessari per la definizione del ricorso, nonché di presentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa, quali precisamente erano stati richiesti dal Commissario del Governo con la nota 15 novembre 1973, nella quale la Regione Lazio ha ravvisato una lesione della propria competenza costituzionale.

4. - La denunciata lesione non sussiste nemmeno sotto il profilo della inammissibilità dell'intervento del Commissario del Governo nella istruttoria del ricorso straordinario, sia pure come organo di collegamento con lo Stato, né sotto quello della subordinata pretesa che, per i ricorsi straordinari vertenti su materie di competenza sostanziale delle Regioni, la fase istruttoria, e in ogni caso quella decisionale, dovrebbe

sempre ritenersi attribuita al Presidente del Consiglio, quale unico organo costituzionalmente legittimato, e non mai ai singoli Ministri.

Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, oggetto del conflitto sottoposto alla decisione di questa Corte non è la discriminazione delle rispettive competenze del Commissario del Governo, del Presidente del Consiglio, o dei singoli Ministri, bensì unicamente la discriminazione tra la competenza costituzionale dello Stato e quella della Regione. Pertanto, gli eventuali vizi che nel caso di specie potessero ravvisarsi per la partecipazione di uno o altro organo statale al procedimento di istruzione del ricorso straordinario, avendo rilevanza solo all'interno del sistema statale, sarebbero inidonei ad integrare un vizio di incompetenza assoluta dello Stato, e non potrebbero comunque ritenersi lesivi della competenza costituzionale della Regione.

D'altro canto, per quanto concerne l'asserita competenza esclusiva del Presidente del Consiglio ad esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni, deve anzitutto rilevarsi che né l'art. 126 né altra norma della Costituzione contengono alcuna formale enunciativa in tal senso, e che anche altre disposizioni, di leggi ordinarie, come l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricordato dalla difesa della Regione o l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non consentono di desumere al riguardo l'esistenza di principio generale, incompatibile con la disciplina del procedimento per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, quale è stata dettata dagli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 119 del 1971. Che anzi, anche i decreti legislativi con i quali è stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario « mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti », dispongono altresì costantemente che « gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto » (cfr. d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, art. 5; d.P.R. n. 2, art. 8; d.P.R. n. 3, art. 12; d.P.R. n. 4, art. 8; d.P.R. n. 5, art. 11; d.P.R. n. 6, art. 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 8; d.P.R. n. 8, art. 9; d.P.R. n. 9, art. 6; d.P.R. n. 10, art. 10; d.P.R. n. 11, art. 8).

Anche sotto quest'ultimo profilo il ricorso della Regione non merita accoglimento, dovendosi riconoscere che i poteri di cui si tratta, relativi al procedimento di istruzione e decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, sono di esclusiva spettanza dello Stato. Il

quale non mancherà, nel farne uso, di aver riguardo agli interessi delle Regioni, a cui le disposizioni degli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 non impediscono di collaborare attivamente con gli organi statali ai quali la legge attribuisce la cura e responsabilità del procedimento istruttorio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 32 - *Pres. Bonifacio - Rel. De Marco - Ospizi Santa Maria in Aquiro* (avv. Jemolo), Presidente Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Imposte e tasse - Ricchezza mobile - Tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze - Enti non esercenti attività commerciale - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 76; l. 5 gennaio 1956, n. 1; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo comma).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 76 Cost. dell'art. 106, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non esercenti attività commerciali (1).

(1) Cfr. sul concetto di plusvalenza, Cass. 18 giugno 1973, n. 1768, *Foro it.* 1973, I, 3033 con nota.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 36 - *Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Catanuto* (avv. Gaeta).

Pensioni - Pensione indiretta di guerra - Condizioni per la sussistenza dell'inabilità - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; l. 10 agosto 1950, n. 648, l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 75).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di 10 agosto 1950; n. 648 e del corrispondent eart. 75 della successiva legge 8 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiori comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 25 febbraio 1975, n. 37 - Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti - Rizzi (n.c.).

Pensioni - Pensioni indirette di guerra - Condizioni per la sussistenza dell'inabilità - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; l. 10 agosto 1950, n. 648, art. 63; l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 63; l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 51).

E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 41 - Pres. Bonifacio - Rel. Reale - Bondi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Leggi e decreti - Decreti delegati - Esercizio della delega - Pluralità di distinti decreti - Attuazione parziale - Ammissibilità.

(Cost. art. 76).

Dogana - Disciplina transitoria per i procuratori doganali - Eccesso di delega - Insussistenza.

(Cost. art. 76; l. 23 gennaio 1968, n. 29; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 126).

Il Governo può dare attuazione anche parziale, alla delega legislativa conferitagli dal Parlamento, con distinti decreti legislativi (1).

Non è fondata, con riferimento ai principi della delega legislativa, la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 e del d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, contenenti disposizioni transitorie a favore dei procuratori doganali (2).

(1-2) Dalla prima questione cfr., da un punto di vista generale, Corte Cost., 16 gennaio 1957, n. 3.

(*Omissis*). — 2. - La prima questione è evidentemente infondata, ben potendo il Governo dare attuazione alla delega conferitagli attraverso una pluralità di distinti decreti legislativi purché esaminati, come nella specie è avvenuto, entro i limiti di tempo stabiliti.

Nemmeno sono fondate le censure per l'attuazione soltanto parziale della delega, da tale circostanza potendo semmai derivare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, quando la delega abbia carattere imperativo, ma non anche la illegittimità costituzionale delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i fini della legge di delegazione.

Ma non è questo il caso di specie. Invero, quanto all'omessa attuazione, nel decreto n. 18 del 1971, dei punti 13 e 25 seconda parte (concernenti, rispettivamente, agevolazioni a favore dell'attività peschereccia nazionale e l'emissione di documenti doganali e relativi duplicati in caso di smarrimento e di distruzione), può osservarsi che trattasi di oggetti che (come si riconosce nell'ordinanza di rimessione) riguardano la disciplina di settori specifici e secondari, non incidenti sulla organicità del sistema risultante dai principi e dai criteri direttivi della legge di delegazione.

Pertanto la mancata attuazione della delega, in ordine ad essi, non potrebbe ma comportare l'invalidazione di tutta la legge delegata.

E ciò a prescindere dal rilievo, non privo di valore, che le materie cui essi si riferiscono sono state oggetto recentemente di apposita disciplina, per quanto riguarda l'attività peschereccia, con il regolamento CEE n. 802 del 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. 148 del 1968) e, per quanto attiene alla emissione di documenti doganali e dei relativi duplicati, con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, il che ha indotto il legislatore delegato a non adottare altri provvedimenti in materia com'è chiarito nella relazione di cui si farà cenno nel numero seguente.

3. - Né a diversa conclusione può giungersi per ciò che concerne la mancata attuazione del punto 26 che prevede un organico riordinamento della materia relativa alle sanzioni doganali. Anche in tal caso la non attuazione della delega, pur avendo riferimento ad un settore certamente non secondario della legge di delegazione, non è tuttavia tale da compromettere la riforma dell'ordinamento doganale di cui la legge in parola ha inteso promuovere l'attuazione e da determinare, conseguentemente, l'invalidazione dell'intera legge delegata, salvo eventuali disarmonie tra le leggi stralcio e la superstite normativa sanzionatoria; disarmonie di carattere parziale e costituenti lacune al caso eliminabili nei modi previsti dall'ordinamento, senza sacrificio dell'intera normativa.

Invero la materia doganale è assai vasta e complessa (come può desumersi anche dall'esame, sia pure sommario, dei ventotto punti in cui sono enunciati dall'art. 2 della legge in questione i principi e criteri direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore delegato) ed abbraccia una serie di istituti, di prevalente carattere amministrativo; dei quali solo con evidente forzatura potrebbe sostenersi l'inscindibilità rispetto al settore concernente le violazioni doganali: basti pensare alle disposizioni sull'organizzazione dei servizi doganali, a quello sulla rappresentanza in dogana e, più in generale, sulla obbligazione tributaria doganale. Ed in effetti tale complessa materia è stata solo di recente riunita in un solo testo normativo (e precisamente nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, trasferendo, fra l'altro, nel suo titolo VII « Delle violazioni doganali », il titolo IX « Dei reati doganali », che faceva parte della legge doganale 24 settembre 1940, n. 1424, integralmente abrogata dall'art. 352 del t.u.) mentre per il passato numerosi settori, e non certo secondari, quale ad esempio, quello concernente le controversie doganali, trovavano la propria disciplina in appositi testi normativi (r.d. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni).

Del resto la stessa legge delega n. 29 del 1968 non esaurisce l'intera materia doganale, com'è fatto palese dal secondo comma dell'art. 1 (che esclude dalla delega alcune materie) e dal primo comma dell'art. 2 (che fa salve le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione) e com'è comprovato, altresì, dalla circostanza che la riforma abbia trovato svolgimento anche attraverso altri provvedimenti normativi, quali ad es. il d.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1130, ed il d.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1133, emanati in attuazione della legge delega 13 ottobre 1969, n. 740, ed il cui contenuto è stato poi in un secondo momento sostanzialmente trasfuso nel già citato t.u. n. 43 del 1973.

Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, l'infondatezza dell'assunto dell'ordinanza di rimessione secondo cui la mancata attuazione del punto 26 avrebbe determinato lo sviamento della legge delegata dal suo fine istituzionale e ne avrebbe provocato, conseguentemente, la totale invalidazione.

Non è inopportuno comunque osservare che l'omissione è stata determinata, fra l'altro, secondo quanto si legge nella relazione ufficiale illustrativa al d.P.R. n. 18 del 1971, dalla esigenza di coordinare la futura disciplina con i principi della riforma tributaria *in itinere* e di attendere l'esito degli studi e delle iniziative legislative in corso nel campo del diritto penale sostanziale e processuale.

La questione è quindi infondata sotto ogni riflesso.

4. — Per ragioni analoghe a quelle di cui ai nn. 2 e 3 vanno dichiarate infondate le censure, a detta del pretore subordinate, riguardanti il d.P.R. n. 62 del 1970.

5. - E quanto già rilevato vale a negare ogni fondamento anche a quelle concernenti l'art. 123, formulate sotto il profilo che detta norma — abrogando solo in parte la legge doganale n. 1424 del 1940 — si sarebbe posta in contrasto con la finalità, cui si ispira la legge delega, di dare un'organica e completa ristrutturazione di tutta la disciplina della materia doganale, laddove tale finalità è limitata alla sola materia delle sanzioni per la quale il legislatore delegato non ha provveduto.

6. - Le censure rivolte all'art. 122 in quanto esso avrebbe previsto, in mancanza di una specifica autorizzazione dell'autorità delegante, una *vacatio legis* più ampia di quella ordinaria sono prive di rilevanza poiché hanno riferimento ad una disposizione la cui applicazione non viene in considerazione nel caso di specie.

7. - In ordine, infine, al preteso vizio dell'art. 126 non può non essere ritenuta infondata la tesi del giudice *a quo* secondo cui il legislatore delegato, nel dettare una disciplina transitoria per i procuratori doganali avrebbe ecceduto dai confini della legge delega che al punto 5 dell'art. 2 sembrerebbe prevedere l'emanazione di norme transitorie solo a favore degli spedizionieri e non anche dei procuratori doganali.

L'art. 126 non può infatti essere considerato isolatamente ma va ricollegato agli artt. 20 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1971 (il cui contenuto è stato ora riprodotto senza varianti negli artt. 40 e segg. del t.u. n. 43 del 1973) che, in attuazione dei punti 5 e 6 dell'art. 2 della legge delega, hanno profondamente innovato la disciplina della rappresentanza in dogana.

Nell'ordinamento abrogato (art. 17 legge n. 1424 del 1940) la rappresentanza poteva essere conferita o a spedizionieri autorizzati ad agire in dogana o a persone munite di apposito mandato (procuratori).

Secondo le nuove disposizioni, invece, la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali può essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto all'albo professionale e solo eccezionalmente può essere conferita ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce.

La figura del procuratore doganale, quale soggetto diverso dal titolare dei diritti e delle obbligazioni doganali e a lui legato da un rapporto di mandato, è così scomparsa nel nuovo ordinamento. Donde l'opportunità di dettare norme transitorie per far salve posizioni acquisite dai procuratori doganali che fossero accreditati in dogana prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

D'altro canto non va dimenticato che il limite dei principi e dei criteri direttivi se serve a circoscrivere il campo della delegazione, sì da evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente dalle finalità che la ispirano, non esclude che il legislatore delegato possa valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente che nella legge delegata devono trovare una nuova regolamentazione (Corte cost. 16 gennaio 1957, n. 3). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 42 - Pres. Bonifacio - Rel. Reale - Campagna (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Reati militari - Lesioni personali - Richiesta del comandante del corpo - Mancata previsione della querela - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 24; c.p.m. p., art. 260, secondo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, codice penale militare di pace, nella parte in cui subordina la procedibilità dei reati ivi indicati alla richiesta del comandante del corpo, e non anche alla querela dell'interessato (1).

(1) Sull'argomento, cfr., VENDITTI R., *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, 1973, 210.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 marzo 1975, n. 46 - Pres. Bonifacio - Rel. De Marco - La Torraca (n.c.).

Fallimento - Revoca della dichiarazione - Spese di procedura a carico del fallito - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 21, comma terzo).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 21, secondo comma, della vigente legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), nella parte in cui pone a carico del fallito le spese di procedura e l'onorario del curatore del fallimento la cui dichiarazione, sia stata revocata con sentenza passata in giudicato (1).

(1) La ordinanza di rimessione (Trib. Salerno 5 luglio 1973) è pubblicata in *dir. fall.* 1973, II, 754, con nota.

(*Omissis*). — 1. - L'art. 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nel disciplinare gli effetti della revoca della dichiarazione di fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dispone: « Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per aver chiesta la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione ».

Le « speciali norme vigenti » richiamate nella seconda parte del riportato comma erano quelle contenute nella legge 10 luglio 1930, n. 995, relative alla istituzione del ruolo degli amministratori giudiziari (art. 1) e del fondo speciale destinato, tra l'altro, ad attribuire i detti compensi ai curatori nel caso sopra ipotizzato (art. 5 u.c.).

Soppressi il ruolo ed il fondo speciale di cui si è detto con il d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente affermato il principio che, nell'ipotesi già disciplinata nella detta seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942, spese e compensi del curatore dovessero essere posti a carico del fallito.

Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso presentata dal curatore, nei confronti di un imprenditore commerciale, la cui dichiarazione di fallimento era stata revocata in sede di opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo:

a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto mentre tale norma — applicabile, secondo l'ordinanza di rinvio, anche nella materia civile — prevede addirittura la riparazione degli errori giudiziari, di fronte ad un evidente errore giudiziario, chi ne è stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna riparazione, ma è addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere;

b) violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, senza razionale ragione, in deroga al principio che le spese seguono la soccombenza, si pongono a carico di chi non solo non è soccombente ma non ha dato causa al procedimento, nel quale è risultato vincitore, gli oneri derivanti dal procedimento stesso.

2. - Così chiaritine i termini risulta che la questione è fondata, sotto l'assorbente profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ricorrono gli estremi, si debba applicare il principio che le spese seguono la soccombenza risulta confermato dalla stessa norma impugnata che implicitamente ne prevede addirittura una forma aggravata — quale la con-

danna al risarcimento dei danni — per il creditore che abbia richiesta la dichiarazione di fallimento con colpa.

Né può obbiectarsi che risolvendosi, in sostanza, quello fallimentare in un procedimento esecutivo, debba ad esso applicarsi l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le spese vanno poste a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Tale principio, infatti, presuppone una esecuzione legittima ed indubbiamente ben deve essere applicato nel procedimento fallimentare quando abbia avuto il suo corso normale, con la liquidazione dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori.

Ma quando, come nella specie, il procedimento sia stato troncato sul nascere per la contestazione della mancanza degli estremi che ne legittimassero l'instaurazione e per giunta non può ravvisarsi nel comportamento di chi l'abbia subita un qualsiasi elemento di rapporto di causa ad effetto con tale instaurazione, evidentemente manca ogni fondamento giuridico per una pronuncia che ha come presupposto necessario l'affermazione di una responsabilità.

Infatti, appunto alla responsabilità delle parti per le spese ed i danni processuali è intitolato il capo IV del titolo III del codice di procedura civile che disciplina la relativa materia e presupposto di qualsiasi forma di responsabilità è sempre un comportamento, anche se lecito, dal quale possa derivare ad altri un onere o peggio un danno, con rapporto diretto ed immediato di causalità.

Alla stessa guisa, pertanto, che il creditore istante che abbia provocato una dichiarazione di fallimento successivamente revocata, in tanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivatine in quanto sia incorso in colpa, il debitore dichiarato illegittimamente fallito, in tanto può essere ritenuto responsabile degli oneri che da tale dichiarazione siano derivati, in quanto se non proprio in colpa, sia incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata.

Quando questo comportamento non vi sia, evidentemente non vi può essere affermazione di quella particolare forma di responsabilità che è il presupposto necessario di ogni condanna al pagamento di spese o di compensi inerenti al procedimento revocato. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 dicembre 1974, nella causa 33/74 - *Pres. Lecourt - Rel. Pescatore - Avv. gen. Mayras* - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Central Raad van Beroep di Utrecht nella causa Van Binsbergen (avv. Kortmann) c. Bedrijfsvereniging voor der Metaalnijverheid - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Bourgeois), Governo irlandese (ag. Lysaght), Governo inglese (ag. Godwin), e Governo tedesco (ag. Bülow).

Comunità europee - Libera prestazione dei servizi - Divieto di restrizioni - Attività svincolate da particolari qualificazioni o disciplina professionale - Obbligo di residenza - Incompatibilità con il divieto di restrizioni.
(Trattato CEE, artt. 59 e 60).

Comunità europee - Libera prestazione dei servizi - Divieto di restrizioni - Professione forense - Obbligo di residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari - Compatibilità con il divieto di restrizioni.
(Trattato CEE, artt. 59 e 60).

Comunità europee - Libera prestazione dei servizi - Artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato CEE - Efficacia diretta.
(Trattato CEE, artt. 59 e 60).

Gli artt. 59, primo comma, e 60 terzo comma, del trattato CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato non può rendere impossibile, esigendo la residenza nel proprio territorio, la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, qualora la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione (1).

Non si può considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato CEE la norma che impone a chi esercita la professione di stabilire la propria residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari, quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento della giustizia e col rispetto della deontologia (2).

(1-2) Ancora una volta è venuta in rilievo, nell'interpretazione della normativa comunitaria, una questione di residenza (da ultimo cfr.: Corte di giustizia, 12 febbraio 1974, nella causa 152/73, SOTGIU, in questa *Rassegna*,

Dalla fine del periodo transitorio gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del trattato C.E.E. hanno efficacia diretta e possono venir fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito (3).

(*Omissis*). — *In diritto*. Con ordinanza 18 aprile 1974, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1974, il *Centrale Raad van Beroep* ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE relativi alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità.

Dette questioni sono state sollevate in via incidentale, nella causa pendente dinanzi al giudice *a quo*, con riferimento alla legittimazione della persona cui l'attore aveva conferito la procura *ad litem*.

Dal fascicolo processuale risulta infatti che l'attore aveva affidato la difesa dei propri interessi ad un procuratore di nazionalità olandese, ammesso a patrocinare nei giudizi per i quali non è necessaria l'assistenza d'un avvocato.

Durante lo svolgimento della causa il citato procuratore ha trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in Belgio. Poiché la legge olandese

1974, I, 1082, con nota di richiamo ai precedenti). Nella specie decisa con la sentenza in rassegna, è peraltro giustamente prevalsa, sulla inderogabilità del divieto di restrizioni, la esigenza di assicurare quel particolare collegamento territoriale imposto dalla natura stessa di determinate attività professionali; e si spiega, quindi, che tale prevalenza venga invece meno quando il requisito della residenza sia prescritto, indipendentemente da una specifica disciplina dell'attività da svolgere per la prestazione di servizi, con riferimento all'intero territorio nazionale.

Nella specie, si trattava dell'attività di consulente legale, il cui esercizio non è soggetto, in Olanda, secondo quanto ricordato dall'avv. gen. Mayras nelle sue conclusioni, « ad alcuna disciplina e non è subordinato al possesso di un qualsiasi diploma, né all'iscrizione in un albo di una organizzazione o di un ordine professionale ».

(3) Per analoga affermazione di principio, relativa all'art. 52 del Trattato CEE (e senza la precisazione, sostanzialmente limitativa, di cui alla seconda parte della massima), cfr.: Corte di giustizia, 21 giugno 1974 nella causa 2/74, *REYNER*, in questa *Rassegna*, 1974, I, 881, con nota di commento ed indicazione delle altre norme del trattato CEE già riconosciute direttamente efficaci (cui *adde* l'art. 7; sent. 17 luglio 1963, nella causa 13/63, *Repubblica Italiana c. Commissione*, *Racc.* 333, e l'art. 48, n. 2: sent. 4 aprile 1974, nella causa 167/73, *Commissione c. Repubblica Francese*, *Racc.*, 359 e in questa *Rassegna*, 1974, I, 856). Al criterio in questa occasione adottato è

dese prevede che solo persone residenti nei Paesi Bassi possono assumere il patrocinio dinanzi al *Centrale Raad van Beroep*, gli è stata allora contestata la legittimazione a svolgere il suo mandato dinanzi al predetto tribunale.

Avendo l'interessato invocato le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità, il *Centrale Raad van Beroep* ha sottoposto alla Corte due questioni concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato.

Sulla portata effettiva degli artt. 59 e 60.

Con la prima questione si chiede alla Corte di interpretare gli artt. 59 e 60 in relazione ad una norma interna che riserva ai soli residenti nel territorio nazionale la facoltà di patrocinare dinanzi a certi tribunali.

L'art. 59 stabilisce nel primo comma — che è l'unico rilevante per la questione in esame — quanto segue: « Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione ».

L'art. 60, dopo aver precisato nel primo e nel secondo comma che cosa s'intenda per servizi ai sensi del Trattato, contiene nel terzo comma la seguente disposizione: « Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese

ispirata anche la decisione in rassegna, che risulterà certamente determinante nella soluzione dei problemi concernenti la libera prestazione dei servizi. Per intendere quale risolutivo contributo abbiano apportato, nella concreta attuazione dei principi del trattato della Comunità economica europea, le decisioni della Corte di giustizia, basti considerare che il 30 ottobre 1974 la Commissione delle Comunità europee ha approvato una comunicazione al Consiglio (al quale è stato presentato, il 4 novembre 1974, specifico elenco), con la quale ha formalmente ritirato, in ragione dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella ricordata causa 2/74, tutte le proposte di direttive intese a sopprimere le restrizioni in materia di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ritenendole appunto divenute superflue per l'attuazione della norma del trattamento nazionale. Con la stessa comunicazione, la Commissione delle Comunità europee, pur rilevando che la norma del trattamento economico nazionale deve considerarsi oramai applicabile senza riserve, e nonostante la mancata adozione delle direttive contemplate dall'art. 57, n. 3, del Trattato, anche alle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, ha ritenuto invece tuttora necessarie le direttive previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 57 per

ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini ».

Si tratta perciò di stabilire se la norma secondo cui il procuratore *ad litem* deve risiedere nello Stato in cui ha da svolgere il proprio mandato sia compatibile col divieto di qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, divieto contenuto negli artt. 59 e 60.

Fra le restrizioni, di cui gli artt. 59 e 60 prescrivono la soppressione, rientrano tutte le condizioni imposte al prestatore in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui presta il servizio, quando non sono imposte a coloro che risiedono nel territorio nazionale oppure hanno per effetto d'impedire o d'ostacolare in altro modo l'attività del prestatore.

In particolare, il requisito della residenza nello Stato in cui va fornito il servizio può, talvolta, togliere ogni rilevanza pratica all'art. 59, che invece si propone precisamente di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi da parte di persone non residenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata la prestazione.

Tenuto conto delle speciali caratteristiche delle prestazioni di servizi, non si possono tuttavia considerare incompatibili col Trattato i requisiti specifici che il prestatore deve possedere in forza di norme sull'esercizio della sua professione — norme in tema d'organizzazione, di qualificazione di deontologia, di controllo e di responsabilità — giustificate dal pubblico interesse ed obbligatorie nei confronti di chiunque risieda nello Stato ove la prestazione è effettuata. Ciò vale nel caso in cui il prestatore sfuggirebbe a tali norme grazie alla residenza in un altro Stato membro.

il riconoscimento reciproco dei diplomi e per il coordinamento delle normative nazionali sulle condizioni di accesso e di esercizio; e anche della necessità di tale direttive, *prima facie* innegabile, potrebbe oltretutto invero dubitarsi, considerato che la superfluità, dopo la scadenza del periodo transitorio, di direttive volte alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento è stata affermata dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 21 giugno 1974, proprio con riferimento all'art. 57, n. 1, del Trattato (che concerne le direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli).

Per i medici, comunque, sono state già di recente predisposte due direttive, contenenti la prima l'elenco dei titoli reciprocamente riconosciuti e le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medici, e volta la seconda al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei vari Stati membri (cfr. *Boll. CE*, 2/1975, pag. 10, nn. 1202-1204).

La diretta efficace, dalla fine del periodo transitorio, dell'art. 59, primo comma, del trattato CEE è stata ribadita anche con la sentenza 12 dicembre 1974, reso nella causa 36/74 e pubblicata in questo stesso numero della *Rassegna*.

È, del pari, giusto riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall'art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull'esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione. Una simile situazione deve infatti venir regolata dalle norme sul diritto di stabilimento e non dalle norme sulla prestazione di servizi.

Sulla base dei principi testé enunciati non si può considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 la norma che impone a chi esercita la professione forense di stabilire la propria residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari, quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento della giustizia e col rispetto della deontologia.

Diversa è tuttavia la situazione nel caso in cui lo Stato membro non sottoponga la prestazione di determinati servizi ad alcun genere di qualificazione o di disciplina professionale e fissi il requisito della residenza con riferimento al proprio territorio in generale.

Se infatti, all'interno d'uno Stato membro, l'esercizio d'una determinata attività è assolutamente libero, pretendere la residenza nello Stato significa imporre una restrizione incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato, dal momento che il buon funzionamento della giustizia può venir garantito con obblighi meno pesanti, ad esempio prescrivendo l'elezione d'un domicilio ove possano essere indirizzate le comunicazioni giudiziarie.

Gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del Trattato CEE vanno pertanto interpretati nel senso che uno Stato non può, esigendo la residenza nel proprio territorio, impedire la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, quando la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione.

Sull'efficacia diretta degli artt. 59 e 60.

Con la seconda questione si chiede se gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, del Trattato CEE siano direttamente efficaci così da creare in capo ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.

La questione va risolta sulla base del sistema risultante dal capitolo sui servizi, tenendo inoltre conto delle norme sul diritto di stabilimento cui rinvia l'art. 66.

La graduale soppressione, durante il periodo transitorio, delle restrizioni di cui all'art. 59 doveva essere effettuata, secondo l'art. 63, in base ad un « programma generale » — che fu poi fissato con decisione del Consiglio 18 dicembre 1961 (G.U. 1962, pag. 32) — da attuarsi mediante un insieme di direttive.

Nel sistema risultante dal capitolo sulle prestazioni di servizi, le direttive adempivano funzioni diverse: la prima di tali funzioni consisteva, durante il periodo transitorio, nell'eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, la seconda nell'introdurre nella legislazione degli Stati membri un complesso di norme volte a facilitare l'esercizio effettivo della predetta libertà, in particolare grazie al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali ed al coordinamento delle disposizioni relative all'esercizio delle attività indipendenti.

Spettava ancora alle citate direttive risolvere i problemi specifici derivanti dal fatto che, mancando la residenza, il prestatore avrebbe potuto in parte sfuggire all'applicazione delle norme professionali vigenti nello Stato ove era prestato il servizio.

Per quanto concerne la graduale attuazione del capitolo relativo ai servizi, risulta dal combinato disposto della norma generale contenuta nell'art. 8, n. 7, e dell'art. 59 che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi andava realizzata entro la fine del periodo transitorio, termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme contenute nel Trattato.

L'applicazione dell'art. 59, subordinata durante il periodo transitorio all'emanazione di direttive, non è più sottoposta, scaduto il predetto termine, ad alcuna condizione.

L'art. 59 implica la soppressione di qualsiasi restrizione che colpisca il prestatore d'un servizio in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui viene fornito il servizio stesso.

Perlomeno in relazione al requisito della nazionalità e della residenza, gli artt. 59 e 60 contengono altresì una precisa obbligazione di risultato di cui gli Stati membri non possono ritardare o rifiutare l'adempimento invocando la mancata emanazione delle norme che avrebbero dovuto venir adottate in forza dei poteri attribuiti dagli artt. 63 e 66.

Si deve quindi affermare che gli artt. 59, primo comma, e 60, terzo comma, hanno efficacia diretta e possono venir fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 3 dicembre 1974, nella causa 40/74 - Pres. Lecourt - Rel. Donner - Avv. gen. Reschtl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht nella causa Regno del Belgio, Costers e Vounckx c. Berufsgenossenschaft - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Karpenstein).

Comunità europee - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Domande, dichiarazioni e ricorsi - Presentazione presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di altro Stato membro - Organismo di collegamento - Può essere considerato organismo corrispondente anche in ipotesi di presentazione di domanda giudiziale - Limiti di applicazione della norma.

(Regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, art. 47).

Ai fini dell'art. 47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 (secondo cui le domande, dichiarazioni o ricorsi da presentare entro un determinato termine presso un'autorità, istituzione o un altro organismo di uno Stato membro sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di un altro Stato membro), un organismo di collegamento, quale contemplato dall'art. 3 del regolamento 3 dicembre 1958, n. 4, può essere considerato come un altro organismo corrispondente, anche nell'ipotesi di presentazione di una domanda giudiziale. Salvo deroga, l'articolo 47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 non può però applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato sia domiciliato o, ai fini della sua domanda, dichiarazione o ricorso, risulti essere rappresentato da un procuratore, ad esempio un avvocato, stabilito nello stesso Stato membro di cui deve applicarsi la normativa (1).

(1) Il principio, per quanto ridimensionato dalla limitazione di cui alla seconda parte della massima, non convince; e sia la Commissione delle Comunità europee sia lo stesso avv. gen. REISCHL avevano invero motivamente contestato che un organismo di collegamento (nella specie il Ministero belga della previdenza sociale) potesse qualificarsi come organismo « corrispondente » di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, che potesse ravvisarsi, cioè, una « corrispondenza » tra autorità amministrative ed autorità giurisdizionali.

Già in via di principio, del resto, potrebbe dubitarsi della riferibilità della norma alle domande giudiziali; e se tale soluzione può essere ora sostenuta in ragione della formula introdotta con l'art. 86 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (che fa espresso riferimento agli organi giurisdizionali), ciò non è di per sé sufficiente a far attribuire la stessa portata alla *differente* formula dell'art. 47 del regolamento n. 3; così come potrebbe ancora discutersi, anche ad ammettere la riferibilità della norma alle domande giudiziali, che il criterio sia applicabile alle *impugnazioni*, ad

(*Omissis*). — *In diritto*. — Con ordinanza 15 maggio 1974, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 1974, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale che verte sull'interpretazione dell'art. 47 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (G.U. 1958, pag. 561).

La questione, sollevata nell'ambito di un ricorso in cassazione avanti il Bundessozialgericht, verte sulla ricevibilità di un appello interposto presso il Landessozialgericht della Renania del Nord Vestfalia da uno degli attori nella causa principale avverso una sentenza del Sozialgericht di Colonia.

Nonostante che tale sentenza fosse notificata agli avvocati degli attori nella causa principale, con studio in Colonia, il 1° agosto 1972 — come risulta dalla ricevuta di ritorno — e nella sentenza fosse indicato che questa poteva essere impugnata in appello avanti il Sozialgericht di Colonia o avanti il Landessozialgericht entro un mese dalla notifica, l'attore nella causa principale, in data 30 agosto 1972, ha interposto appello, con atto inviato al Ministero della Previdenza Sociale a Bruxelles, nella sua qualità di organismo di collegamento belga.

Quest'ultimo, avendo ricevuto tale atto il 31 agosto 1972, l'ha trasmesso alla « Bergbau-Berufsgenossenschaft » di Bochum, organismo di collegamento tedesco che ha provveduto ad inoltrare il ricorso al Landessozialgericht della Renania del Nord Vestfalia, cui l'atto perveniva il 7 settembre 1972.

Visto che l'appello è stato dichiarato irricevibile per inosservanza del termine, gli attori nella causa principale hanno presentato ricorso

atti che intervengono, cioè, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale disciplinato da norme proprie di ciascun ordinamento nazionale.

Che la impugnazione di una sentenza possa essere utilmente presentata non al giudice competente (o sia pure al « corrispondente » giudice dell'altro Stato membro), ma addirittura all'organismo di collegamento appare, comunque, affermazione di principio non autorizzata dalla *ratio* e dalla lettera della norma comunitaria, specialmente quando si consideri che la funzione degli organismi di collegamento, quale risulta dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 4 (e dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 574/72), è quella di costituire un tramite tra le *istituzioni*, e quindi tra organismi nell'ambito dei quali non è agevole annoverare anche le autorità giurisdizionali (cfr. art. I, lett. e ed f, del regolamento n. 3; all. 1-5 del regolamento n. 4; art. 1, lett. n, o, e p, del regolamento n. 1408/71; e all. 1-3 del regolamento n. 574/72); ed è sintomatico che la stessa Corte di giustizia, interpretando disposizione relativa ad *istituzioni* ed *autorità* degli Stati membri abbia incluso gli organi giurisdizionali tra le *autorità* (sent. 5 luglio 1967, nella causa 6/67 GUERRA, *Racc.*, 257).

La debolezza dell'assunto in esame appare del resto implicitamente confermata dalla limitazione contenuta nella seconda parte della massima,

in cassazione al Bundessozialgericht sostenendo principalmente che il Regno del Belgio e la Repubblica Federale di Germania avevano istituito organismi di collegamento per evitare ostacoli nell'esecuzione delle Convenzioni in materia di previdenza sociale.

Il Bundessozialgericht, quindi, con la presente domanda ha chiesto alla Corte di statuire, in via pregiudiziale, sul se l'art. 47 del regolamento n. 3 vada interpretato nel senso che l'« organismo corrispondente di un altro Stato membro » possa essere anche organismo di collegamento di quest'altro Stato membro, nella fattispecie il Ministero belga della previdenza sociale, di Bruxelles, presso il quale può essere presentato « ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato membro » un appello, ai sensi dei §§ 143 e 151 del « Sozialgerichtsgesetz », diretto ad interrompere il termine d'impugnazione.

L'art. 47 del regolamento n. 3 così recita:

« Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato membro, avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, istituzione o un altro organismo di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un altro organismo corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo così investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organismo com-

da una limitazione, cioè, di cui la Corte ha avvertito la necessità, e di cui, tuttavia, non si rinviene traccia nella normativa comunitaria. Né può in contrario soccorrere la *ratio* agevolativa della norma, la opportunità, cioè, di eliminare possibili situazioni d'incertezza (che possono del resto ricorrere anche per il lavoratore straniero domiciliato nello Stato in cui è stata emessa la sentenza di primo grado), in quanto la individuazione del giudice competente in sede di impugnazione, specialmente quando tale giudice sia espressamente indicato (come nella specie alla quale si riferisce la sentenza in rassegna) nella decisione notificata all'interessato, può risultare certo più agevole che non la individuazione delle varie istituzioni competenti, quali risultano dagli allegati ai regolamenti n. 4 e n. 574/72.

In definitiva, l'applicazione della norma in questione, intesa nei termini sopra indicati, viene a risolversi non tanto in un'agevolazione in favore del lavoratore migrante, quanto piuttosto in un espediente per eludere il principio della tassatività del termine utile all'impugnazione delle sentenze (principio comune agli ordinamenti degli Stati membri); e quanto tale rilievo sia valido non può invero negarsi quando si consideri che nella specie non si trattava del singolo sprovveduto, ma dello stesso Stato belga (Ministero della sanità e della famiglia), che l'ultimo giorno utile all'impugnazione si era limitato a far pervenire l'atto di appello (esattamente indirizzato al giudice di appello, quale risultava indicato nell'atto di notifica della decisione di primo grado) al suo Ministero della previdenza sociale.

petente del primo Stato o direttamente tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati ».

L'art. 83 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione ed integra le disposizioni del regolamento n. 3 (G.U. 1958, pag. 597) precisa che « La data in cui sono state presentate le domande, le dichiarazioni o i ricorsi presso un'autorità, un'istituzione o un organismo di un altro Stato membro è considerata come data di presentazione all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente ».

L'art. 47 del regolamento n. 3 mira a ridurre le difficoltà di natura giuridica e amministrativa che potrebbero insorgere dall'applicazione di tale regolamento, nella situazione d'incertezza in cui può venire a trovarsi un lavoratore residente in un altro Stato membro, quanto alle autorità, istituzioni od altri organismi cui egli deve rivolgersi per far valere i suoi diritti.

Siffatte disposizioni dirette a tutelare gli interessati contro le conseguenze della diversità dei sistemi nazionali di previdenza sociale e delle competenze all'interno di tali sistemi, vanno interpretate ed applicate tenendo conto delle difficoltà specifiche riscontrate dai lavoratori residenti in un altro Stato membro e che possono non essere informati circa le norme di tali competenze.

Tenuto conto della diversità dei sistemi di previdenza sociale e dei regimi di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi degli interessati in diversi Stati membri, non si può interpretare la disposizione dell'art. 47, la quale consente loro di rivolgersi ad una autorità, istituzione od altro organismo « corrispondente di un altro Stato membro », nel senso che essa richiede che siano osservate le distinzioni fra le rispettive competenze.

In realtà, la distinzione tra autorità amministrativa ed autorità giudiziaria è, in più Stati membri, poco chiara ed atta ad ingenerare confusione nei cittadini di un altro Stato membro.

Quindi si deve comprendere che, usando l'aggettivo « corrispondente », l'art. 47 richiede che le domande, dichiarazioni o ricorsi, in esso contemplati, siano presentati ad un'autorità, ad un'istituzione o ad un altro organismo facente parte del sistema di previdenza sociale dello Stato membro di cui trattasi.

Non è quindi da escludersi che un organismo di collegamento, quale contemplato all'art. 3 del regolamento n. 4, possa essere considerato come un organismo corrispondente, anche nell'ipotesi in cui trattasi della presentazione di una domanda giudiziale.

Cionondimeno, l'art. 47 contempla soltanto il caso in cui il lavoratore abita in uno Stato membro diverso da quello la cui normativa dev'essere applicata.

Salvo deroga, esso non si può quindi applicare nell'ipotesi in cui l'interessato sia domiciliato — o ai fini della domanda, dichiarazione o ricorso, rappresentato da un procuratore, ad esempio un avvocato, stabilito — nello Stato membro di cui deve applicarsi la normativa.

Nel dubbio, spetta al giudice nazionale di stabilire se le condizioni richieste per l'applicazione della disposizione siano soddisfatte. — (*Omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 dicembre 1974, nella causa 36/74 - *Pres. Lecourt - Rel. Mertens de Wilmars - Avv. gen. Warner - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht nella causa Walrave e Koch (avv. van Raay) c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion Espanola Ciclismo - Interv.: Commissione delle Comunità europee (ag. Séché e avv. Bronkhorst) e Governo inglese.*

Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori - Attività sportiva - Applicabilità della normativa comunitaria - Limiti.

(Trattato CEE, artt. 2, 48-51 e 59-66).

Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Applicabilità alla composizione di squadre sportive - Esclusione.

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59).

Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori delle persone e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Ambito di operatività.

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7, n. 4).

Comunità europee - Libera circolazione delle persone e dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Rapporti giuridici ai quali è applicabile.

(Trattato CEE, artt. 7, 48 e 59).

Comunità Europee - Libera prestazione dei servizi - Discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Divieto - Efficacia diretta - Decorrenza.

(Trattato CEE, art. 59, primo comma).

Considerati gli obiettivi della Comunità economica europea, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato CEE (1).

(1-2) La Corte di giustizia ha precisato, in coerenza con gli obiettivi del trattato CEE, i limiti entro cui le attività sportive possono considerarsi disciplinate dal diritto comunitario. La consequenzialità espressa tra le

Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, stabilito dagli artt. 7, 48 e 59 del trattato CEE, non concerne la composizione di squadre sportive — ed in particolare delle rappresentative nazionali — operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; e perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico (2).

Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi (3).

Il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità economica europea (4).

L'art. 59, primo comma, del trattato CEE, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare (5).

(Omissis). — In diritto. — Con provvedimento 15 maggio 1974, registrato in cancellaria il 24 dello stesso mese, l'Arrondissementsrechtbank di Utrecht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni relative all'interpretazione degli artt. 7, primo comma, 48 e 59, primo comma, del Trattato stesso, nonché del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612 (G.U. n. 257, pag. 2) concernente la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.

Le suddette questioni tendono in sostanza a stabilire se sia compatibile con tali norme una disposizione del regolamento dell'Union Cycli-

due proposizioni della seconda massima (riprodotte dal dispositivo della decisione) sembra peraltro doversi intendere nel senso inverso, apparendo pregiudiziale, secondo l'ordine logico, la esclusione della specifica attività considerata dal novero delle attività economiche, e conseguente a tale esclusione, in base al principio di cui alla prima massima, la inapplicabilità del divieto di discriminazioni stabilito dagli artt. 7, 48 e 59 del trattato CEE.

Come viene ricordato nelle osservazioni della Commissione, riassunte nella esposizione in fatto della sentenza, nessuna direttiva è stata adottata dal Consiglio, nel settore sportivo, per l'attuazione del Programma generale del 18 dicembre 1961, nessun seguito avendo finora avuto un progetto di direttiva per la liberalizzazione di talune attività, tra cui le sportive, presentato dalla Commissione il 23 dicembre 1969 (Guce, 19 febbraio 1970, n. C 21).

(3-4) Rilevanti affermazioni di principio, coerenti con l'orientamento adottato dalla Corte di giustizia in merito alla imperatività ed inderogabilità del principio di non discriminazione, ed utili, in particolare, ad

giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attività oggetto della causa dinanzi a lui promossa, e, in particolare, di decidere se nello sport in questione allenatore e corridore costituiscano una squadra.

La Corte si pronuncia tenendo presenti i limiti della sfera di applicazione del diritto comunitario delineati in precedenza.

Le questioni vertono sull'interpretazione degli artt. 48 e 49 e, in subordine, dell'art. 7 del Trattato. Sostanzialmente, tali questioni tendono a stabilire se dette norme possano applicarsi a rapporti giuridici estranei al diritto pubblico, a determinarne la sfera di applicazione territoriale in relazione ad un regolamento sportivo che vincola tutti gli affiliati ad una federazione mondiale, e ad accertare l'efficacia immediata di alcune di esse.

In primo luogo si chiede se le disposizioni del regolamento adottato da una federazione sportiva internazionale possano considerarsi incompatibili con il Trattato e, in particolare, con gli articoli citati.

Nel corso del procedimento, è stato affermato che i divieti sanciti da tali articoli concernono unicamente le restrizioni stabilite da atti emessi da un'autorità pubblica, non già da persone o associazioni estranee al diritto pubblico.

Gli artt. 7, 48 e 49 vietano, nei settori da essi rispettivamente disciplinati, qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. Tale divieto riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi — che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Comunità, consacrato nell'art. 3, lettera c), del Trattato — sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica. Inoltre, poiché nei vari Paesi membri la prestazione del lavoro è disciplinata talvolta da norme emanate dallo Stato, talvolta da contratti o atti di natura privatistica, se il divieto sancito dal diritto comunitario avesse valore unicamente per gli atti della pubblica autorità, potrebbe scaturirne una difformità d'applicazione.

Indubbiamente, gli artt. 60, terzo comma, 62 e 64 riguardano espressamente, per quanto concerne la prestazione di servizi, l'abolizione di provvedimenti statali. Tale circostanza, tuttavia, non sminuisce la portata generale dell'art. 59, il quale non fa alcuna distinzione riguardo all'origine delle restrizioni da eliminare. D'altra parte, è pacifico che l'art. 48, che prescrive l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel settore del lavoro subordinato, si applica anche ai contratti ed ai regolamenti posti in essere da soggetti diversi dalla pubblica autorità. Ne consegue che l'art. 7, n. 4, del regolamento nu-

ste Internationale — regolamento che disciplina i campionati mondiali di mezzofondo — secondo cui « l'allenatore deve avere la stessa cittadinanza del corridore ». Tali questioni sono state presentate in occasione di un'azione esperita contro l'Union Cycliste Internationale, nonché contro le federazioni olandese e spagnola di ciclismo, da due cittadini olandesi — i quali partecipano abitualmente alle gare di mezzofondo in qualità di allenatori — che considerano discriminatoria la suddetta disposizione del regolamento dell'UCI.

Considerati gli obbiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. In particolare, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, essa rientra nell'ambito d'applicazione degli artt. 48-51 o 59-66 del Trattato, a seconda dei casi. Tali norme, che rendono operante il principio generale stabilito dall'art. 7 del Trattato, vietano qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, che possa ostacolare l'esercizio delle attività da esse disciplinate.

Sotto questo profilo, il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine dette prestazioni è irrilevante, poiché il principio della non discriminazione vale indistintamente per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi. Esula da tale divieto la composizione di squadre sportive — e in particolare delle rappresentative nazionali — operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce. A questo proposito, è al

intendere l'ambito di operatività del diritto comunitario. Nella specie, si discuteva di una norma del regolamento emanato per i campionati mondiali dall'Unione Ciclistica Internazionale; e le associazioni sportive convenute nella causa principale avevano appunto contestato, in via di principio, che gli artt. 7, 48 e 59 del trattato CEE potessero avere efficacia diretta non solo nei confronti delle autorità nazionali, ma anche nelle relazioni tra privati, e che la portata o la validità di un regolamento internazionale, comunque, potessero essere compromesse dalla normativa comunitaria. Certamente, la questione di fondo sulla rilevanza della normativa comunitaria relativamente a rapporti giuridici costituiti fuori del territorio delle Comunità, e destinati tuttavia ad esplicare effetti nell'ambito del territorio comunitario, è questione di non indifferente portata, e non mancherà di riproporsi all'attenzione della Corte di giustizia, anche per la necessità di conciliare il principio di cui alla quarta massima con le norme di diritto internazionale privato sulla individuazione della legge applicabile ai rapporti in tema di obbligazioni.

(5) Conf. Corte di giustizia, 3 dicembre 1974, nella causa 33/74, VAN BINSBERGEN, *supra*, con nota di commento.

I

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 4 gennaio 1975, n. 2 - *Pres. Pece - Rel. La Torre - P.M. Pedace - Ministero delle finanze (avv. Stato Fanelli) c. soc. r.l. Ferraretto (avv. Scarpa e Scalzo).*

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Immediata applicabilità.

(G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 7 novembre 1957, n. 1307).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne.

(G.A.T.T., art. IV).

Imposte e tasse in genere - Diritto erariale sulle acquaviti - Cognac importato e acquavite nazionale - Rapporto di similarità - Sussistenza.

(D.l. 1 marzo 1937, n. 226, art. 1; tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, voce n. 2209, lett. C; legge 7 dicembre 1951, n. 1559, artt. 4 e 12; d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019, art. 9).

Imposte e tasse in genere - Diritto erariale sulle acquaviti - Acquaviti di vino nazionale e acquaviti di vino importate - Trattamento tributario - Disparità - Sussistenza.

(R.d.l. 27 aprile 1936, n. 635, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625, art. 2; d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII; d.l. 16 settembre 1955, n. 836, artt. 2 e 3).

Imposte e tasse in genere - Diritto erariale sulle acquaviti - Acquaviti di vino nazionali e acquaviti di vino importate - Disparità di trattamento - Compatibilità con le clausole del G.A.T.T. - Limiti - Criterio di computo della discriminazione consentita.

(G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; d.l. 2 febbraio 1933, n. 23, art. 6; d.l. 18 gennaio 1937, n. 22, art. 2; d.l. 22 aprile 1937, n. 625; d.l. 3 maggio 1948, n. 691, tab. A, XXII).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Contrastanti disposizioni di diritto interno - Ammissibilità - Ricorrenza - Ipotesi.

(G.A.T.T., art. IV).

Comunità europee - Trattato istitutivo della Comunità economica europea - Effetti - Limitazione della sovranità normativa degli Stati membri - Prevalenza delle norme comunitarie sulle preesistenti e contrastanti disposizioni di diritto interno.

(Trattato C.E.E.; legge 14 ottobre 1957, n. 1203).

Comunità europee - Trattato C.E.E. - Artt. 95, primo e secondo comma - Efficacia diretta - Decorrenza.

(Trattato C.E.E., art. 95, primo e secondo comma).

mero 1612/68 estende il divieto di discriminazione ai « contratti » ed « alle altre regolamentazioni collettive » in materia di lavoro.

Le attività di cui all'art. 59 differiscono da quelle considerate dall'art. 48 non già per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere disciplinate da un contratto di lavoro. Quest'unica differenza non può giustificare un'interpretazione che limiti la sfera di applicazione del principio di libertà in questione. Ne consegue che le disposizioni degli artt. 7, 48 e 59 del Trattato possono essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di valutare la validità o l'efficacia di una norma contenuta nel regolamento di un'organizzazione sportiva.

Il giudice di rinvio chiede poi in che misura il principio della non discriminazione possa influire sui rapporti giuridici stabiliti nell'ambito delle attività di una federazione sportiva mondiale. La Corte è inoltre invitata a stabilire se a tal fine sia rilevante la circostanza che la competizione sportiva si svolga sul territorio della Comunità oppure in un Paese terzo.

Il principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità. Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, l'esistenza di tale nesso spaziale, e, per quanto riguarda l'efficacia giuridica del rapporto in questione, ravvisare le eventuali violazioni del principio di non discriminazione.

Infine si chiede a questa Corte se l'art. 59, primo comma, ed eventualmente l'art. 7, primo comma, del Trattato abbiano efficacia immediata nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

Come si è visto, l'art. 59 prescrive fra l'altro, per quanto attiene alla prestazione di servizi, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Tale norma, nel settore specifico della prestazione di servizi, concretizza il principio programmatico di non discriminazione sancito dall'art. 7 riguardo al complesso delle materie disciplinate dal Trattato e dall'art. 48 per quanto concerne il settore del lavoro subordinato. Come questa Corte ha già affermato per diritto (sentenza 3 dicembre 1974 nella causa 33/74, Van Binsbergen), l'art. 59 vieta in maniera categorica che, alla scadenza del periodo di transizione, gli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri possano infraporre alla prestazione di servizi — almeno nei confronti dei cittadini dei paesi della Comunità — qualsiasi ostacolo o limitazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Se ne deve concludere che l'art. 59, primo comma, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare — (*Omissis*).

Il principio della parità di trattamento tributario, previsto dall'articolo IV del G.A.T.T., va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la comparazione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre imposizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. all'importazione, la sovrimposta di confine, e il diritto erariale), senza tener conto, quindi, né dei tributi che il prodotto abbia già scontato nel Paese di provenienza, né di quelli che si riscuotono per il fatto e all'atto dell'importazione (2).

Poiché la legislazione interna annovera il cognac fra le acquaviti di vino e come tale lo qualifica anche agli effetti fiscali, e considerato che prodotto nazionale simile deve intendersi quello in concorrenza col prodotto importato o « qui peut être directement substitué », deve ritenersi sussistente tra il cognac importato e l'acquavite nazionale il rapporto di similarità richiesto dall'art. IV del G.A.T.T. per l'applicazione del principio della parità di trattamento tributario (3).

2. - Le decisioni in esame hanno inoltre ribadito la necessità, nel verificare la corrispondenza del carico fiscale gravante sui prodotti nazionali con quello gravante sui similari prodotti importati dai Paesi aderenti al G.A.T.T., di aver riguardo al carico fiscale complessivo; e la stessa portata è stata riconosciuta anche al principio di parità di trattamento contemplato dall'art. 95 del trattato CEE, secondo criterio già adottato, del resto, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (v., per tutte, sent. 3 aprile 1968, nella causa 28/67, *MOLKEREI*, *Racc.*, 191, e *Dir. scambi intern.*, 1968, 406; 4 aprile 1968, nella causa 13/67, *KURT*, *Racc.*, 249).

3. - Quanto alla questione concernente l'applicabilità del diritto erariale sulle acquaviti, le soluzioni adottate dalla Corte di cassazione, anche a prescindere dalla ribadita assimilabilità del cognac alle acquaviti di vino nazionali (conf.: 8 giugno 1972, n. 1773), non sembrano del tutto convincenti, sia nella parte in cui la discriminazione consentita in virtù della clausola dello *stand still* viene riferita alla sola incidenza del tributo alla data del 10 ottobre 1949 (considerandosi cioè ogni eventuale maggiore incidenza successiva incompatibile con il principio della parità di trattamento), sia per l'affermata incompatibilità del diritto erariale con la normativa comunitaria.

In ordine alla prima questione, sembra infatti potersi osservare, secondo argomentazioni ampiamente svolte nelle difese dell'Amministrazione, che la disparità di trattamento consentita dalla clausola di riserva limitativa va considerata con riferimento al differente criterio impositivo applicabile alla data del 10 ottobre 1949, all'assoggettamento dei prodotti nazionali, tanto più che le maggiorazioni d'imposta successivamente disposte, trattandosi di tributo stabilito in misura determinata (e non secondo aliquote percentuali), rispondono ad ovvie esigenze di adeguamento monetario, senza necessariamente risolversi, quindi, in una più gravosa incidenza del tributo; è evidente, comunque, che il calcolo proposto nella

Comunità europee - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo.

(Trattato C.E.E., art. 95).

L'ordine di esecuzione emanato con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307, concernenti rispettivamente il General Agreement on Tariffs and Trade sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed i Protocolli di emendamento adottati a Ginevra il 10 marzo 1955, comporta che l'Italia ha recepito nel suo ordinamento, con la stessa efficacia di una legge interna, la normativa contenuta nella convenzione internazionale, con la clausola stand still prevista, per la parte II dell'Accordo, dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. E pertanto, salva la prevalenza delle contrarie leggi eventualmente esistenti alla data del 10 ottobre 1949, ma ferma per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito Accordo (anche per la normativa della parte II), nulla è di ostacolo a che il principio della parità tributaria di cui all'art. IV del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione programmatica, ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immediatamente applicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato, nei confronti dei soggetti dell'ordinamento interno (1).

(1-19) Clausole del G.A.T.T., normativa comunitaria e diritto interno.

1. - Con le due importanti decisioni in rassegna le sezioni unite della Corte di cassazione si sono nuovamente pronunciate sulle questioni concernenti i rapporti tra le clausole del G.A.T.T. e la normativa di diritto interno, confermando, innanzitutto, l'orientamento già nelle note sentenze adottate in ordine alla natura di norme *self executing* delle clausole del G.A.T.T., alla loro idoneità, cioè, ad attribuire ai singoli diritti soggettivi suscettibili di tutela giurisdizionale. A tal proposito, è sufficiente richiamare quanto già osservato a commento delle decisioni emesse sulla stessa questione, ma in senso opposto, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (in questa *Rassegna*, 1974, 1, 314 e segg., in nota), non senza sottolineare nuovamente la necessità di risolvere, in senso coerente con la normativa comunitaria, un così radicale dissenso di opinioni; e poichè nei diritti e negli obblighi degli Stati membri è subentrata, anche per quanto concerne i rapporti con i singoli, la Comunità economica europea (che sarebbe vincolata a rispettare, per quanto concerne il nostro ordinamento, l'efficacia diretta ed immediata riconosciuta, dalla Corte di cassazione, alle clausole del G.A.T.T.) non sembra da escludere, invero, la necessità di investire della questione la Corte di giustizia, specialmente quando si consideri che i poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale sono stati trasferiti alle Istituzioni comunitarie e che l'esercizio di tali poteri, e quindi anche l'adempimento degli eventuali obblighi non possono essere valutati se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne il diritto erariale sulle acquaviti sussiste disparità di trattamento tra le acquaviti di vino nazionali e quelle importate, in quanto mentre l'acquavite di vino nazionale, siccome classificata fra gli spiriti di seconda categoria, è in quanto tale esente dal diritto erariale, questo tributo colpisce invece le acquaviti di vino importate (e quindi il cognac), poiché il loro regime, che la legislazione doganale considera a parte e non consente perciò di assimilare a quello del corrispondente prodotto nazionale, si richiama al regime fiscale dell'alcool etilico in genere, che tale tributo appunto prevede, senza la possibilità di distinzione per categorie (prima e seconda) che, per i prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, è il riflesso del diverso e specifico trattamento riservato per esse all'interno (4).

La disparità di trattamento tributario tra le acquaviti di vino importate e quelle nazionali esisteva già alla data del 10 ottobre 1949, ed è quindi compatibile, in virtù della clausola di riserva limitativa, con le clausole del G.A.T.T. Tale disparità può quindi continuare a sussistere indefinitivamente, ma nei soli originari limiti, nel senso, cioè, che nel raffronto comparativo degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto importato e sul similare prodotto nazionale l'eccedenza di carico tributario consentita a danno del prodotto importato deve essere calcolata secondo la stessa incidenza e quindi secondo la stessa aliquota risultante alla data del 10 ottobre 1949, e facendosi invece rientrare nel computo del costo fiscale del prodotto importato la maggiore inci-

decisione in esame dovrebbe condurre ad escludere dalla valutazione comparativa somme anche maggiori di quelle dovute per il diritto erariale (che potrebbe risultare di valore percentuale minore di quello applicabile alla data del 10 ottobre 1949) e comporterebbe, in ogni caso, quella verifica di risultato, ad opera del giudice, la cui ammissibilità è stata motivatamente esclusa nella seconda delle decisioni in rassegna, e che dovrebbe anche nell'ipotesi in esame negarsi, tanto più che anche in questo caso, come per l'i.g.e. sui cotonei, deve ritenersi che il legislatore abbia già direttamente provveduto, con il d.l. 26 ottobre 1970, n. 645, alle ipotizzate valutazioni. Sulla questione si rinvia, comunque, alle deduzioni svolte nelle difese dell'Amministrazione ricorrente, di seguito riprodotte.

4. - Analogo rinvio è sufficiente, ai fini di queste brevi note, anche in merito all'affermata incompatibilità del diritto erariale con la normativa comunitaria, tanto più che le deduzioni in argomento svolte dalla difesa dell'Amministrazione sono rimaste prive di qualsiasi confutazione nella decisione in rassegna, anche per quanto concerne il contrario orientamento delle competenti Istituzioni comunitarie e la rilevanza dell'art. 92 del trattato CEE; e quanto fossero invece da considerare sia le decisioni in argomento adottate dalla Commissione CEE sia l'art. 92 del trattato CEE, non può invero negarsi quando si consideri, ad esempio, che in Francia il regime fiscale degli alcoli è stato modificato, per quanto concerne i prodotti originari dei « vecchi » Stati membri, soltanto con decreti del 6 febbraio 1974 e del 31 marzo 1974, che le acquaviti e le bevande alcoolici-

denza risultante da successivi inasprimenti del tributo, comunque e sotto qualsiasi forma siano stati essi introdotti (5).

Se è vero che l'art. IV del G.A.T.T., come in genere ogni altra forma di diritto internazionale pattizio, non essendo in posizione sovraordinata ma pariordinata rispetto alle leggi dello Stato, non limita la sovranità di quest'ultimo e non gli impedisce di legiferare anche in contrasto con le regole del pur recepito Accordo (salva, naturalmente, la responsabilità internazionale di una siffatta condotta), è altrettanto vero che, stante la generica presunzione di conformità alle regole del trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, dove il principio di parità coesiste con le altre leggi dello Stato, occorre che tale contrasto risulti in modo certo e univoco dall'interpretazione della singola fattispecie normativa introdotta a modifica del preesistente regime tributario. Il che può darsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore ha inteso chiaramente derogare al principio del trattamento paritario, per finalità protezionistiche del prodotto nazionale e discriminatorie in danno di quello importato; o più semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una — reale o supposta — sperequazione esistente in danno del prodotto italiano, lo stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciar definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio (6).

Il sistema della Comunità economica europea, ben altrimenti dalla adesione al G.A.T.T., limita la sovranità degli Stati membri anche sul piano legislativo, nel duplice senso di una notevole subordinazione degli

che provenienti dai tre « nuovi » Stati membri sono tuttora soggette ad una soprattassa compensativa (il cui onere è superiore agli oneri che gravano sui prodotti francesi similari), e che la Commissione CEE ha « raccomandato » alla Francia, allo scopo di far eliminare tale discriminazione, di modificare il regime attualmente in vigore entro il 31 dicembre 1975 (GUCE L 278 del 15 ottobre 1974 e Bollettino CE 10/1974, pag. 26, n. 2113).

5. - Notevole affermazione di principio risulta contenuta, nella prima decisione in rassegna, a proposito delle limitazioni derivanti dal sistema della Comunità economica europea alla sovranità normativa degli Stati membri, in coerenza con i principi più volte enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e secondo impostazione com'è noto condivisa, con la sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, anche dalla Corte costituzionale.

La riserva implicita nell'accenno, tra parentesi, alle « norme preesistenti » denuncia peraltro la difficoltà di risolvere le questioni concernenti i rapporti tra normativa comunitaria e diritto interno in base al criterio della c.d. prevalenza della normativa comunitaria.

Anche per quanto concerne le norme di diritto interno anteriori a quelle comunitarie, del resto, non v'è alcuna ragione di ricorrere ad un criterio, quale quello della prevalenza, cui non saprebbe darsi utile collo-

ordinamenti nazionali alle norme comunitarie e della prevalenza di queste su quelle interne (quanto meno preesistenti) in caso di contrasto (7).

Dalla fine della prima tappa del periodo transitorio previsto dal trattato CEE, e quindi dal 1° gennaio 1962, la norma contenuta nei primi due commi dell'art. 95 del Trattato è entrata a far parte dell'ordinamento di ciascuno degli Stati membri, dove essa vige ed opera senza bisogno di ulteriore intervento normativo, e con immediata efficacia precettiva, tale cioè da poter essere invocata come fonte di diritti soggettivi a favore dei singoli, cui le rispettive giurisdizioni nazionali non possono negare tutela (8).

Il principio della parità di trattamento tributario sancito dall'art. 95 del trattato CEE va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero (9).

cazione sistematica nel nostro ordinamento costituzionale, essendo invero sufficienti a risolvere una ipotizzabile incompatibilità i principi della successione delle leggi nel tempo e della specialità, *ratione materiae*, della norma comunitaria.

Quanto alle norme di diritto interno *posteriori* ed incompatibili con le norme comunitarie, la questione (a suo tempo risolta dalla Corte costituzionale, con la sentenza 7 marzo 1964, n. 14, in base al criterio *lex posterior derogat priori*, e quindi senza considerare la incompatibilità di tale soluzione con il trasferimento di poteri attuato con il trattato C.E.E.) non è stata espressamente esaminata nella successiva e recente sentenza 27 dicembre 1973, n. 183, essendosi tale decisione limitata ad escludere, in aderenza ai principi più volte enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, l'ammissibilità di norme di diritto interno derogative o abrogative delle norme comunitarie, senza affrontare il problema posto dalla ipotizzabile esistenza, in concreto, di tale contrasto: contrasto che va del resto risolto, come la stessa Corte di giustizia ha avuto più volte occasione di affermare, assicurandosi l'applicazione del diritto comunitario (ed escludendosi l'applicazione delle norme nazionali incompatibili) secondo i mezzi offerti dall'ordinamento interno (Corte di giustizia, 4 aprile 1968, nella causa 34/67, Lück, *Racc.*, 325, e *Dir. scambi intern.*, 1968, 801; 15 dicembre 1971, nelle cause 51-54/71, INTERNATIONAL FRUIT, *Racc.*, 1107, e *Foro it.*, 1972, IV, 158).

Poiché deve nel nostro ordinamento escludersi *a priori*, come è stato ribadito anche nella seconda delle sentenze in esame, l'ipotesi della *disapplicazione* della legge ad opera del giudice (conf.: Cass., 22 settembre 1970, n. 1680), alla soluzione di un eventuale contrasto (che non fosse superabile in via di interpretazione) dovrebbe comunque pervenirsi, secondo impostazione già adottata dall'Avvocatura dello Stato in sede consultiva, con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di diritto interno adottata in contrasto con la normativa comunitaria, in relazione all'art. 11 della Costituzione e per difetto di potere legislativo; e anche per tale ipotesi, perciò, senza alcuna necessità di ricorrere al criterio della *prevalenza* (conf.; ma con riferimento alla *prevalenza* della normativa comunitaria,

II

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 7 gennaio 1975, n. 10 - Pres. Pece - Rel. La Torre - P. M. Pedace - Amministrazione delle finanze (avv. Stato Fanelli) c. soc. a. s. Fratelli Turati & C, ed altri (avv. Scarpa, Avallone e Stella Richter).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Recezione nell'ordinamento interno italiano - Immediata applicabilità.

(G.A.T.T., art. IV; Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Protocolli di emendamento di Ginevra del 10 marzo 1955; legge 5 aprile 1950, n. 295; legge 7 novembre 1957, n. 1307).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Principio della parità di trattamento tributario - Riferimento al carico tributario complessivo ed alle sole imposizioni interne.

(G.A.T.T., art. IV).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Contrastanti disposizioni di diritto interno - Ammissibilità - Ricorrenza - Ipotesi.

(G.A.T.T., art. IV).

Imposta generale sull'entrata - I.G.E. all'importazione - Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. - Applicabilità dell'aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale - Esclusione.

(G.A.T.T., art. IV; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5).

Leggi, decreti e regolamenti - Interpretazione - Lavori preparatori - Rilevanza.

(Cod. civ., disp. prel., art. 12).

Leggi, decreti e regolamenti - Presupposti e idoneità rispetto allo scopo perseguito - Verifica in sede giurisdizionale - Inammissibilità - Verifica, rettifica o disapplicazione della norma ad opera del giudice - Inammissibilità.

(Cod. civ., disp. prel., art. 12; legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5).

CHECCHINI, *Il giudice e le norme della Comunità Europea*, *Rass. magistrati*, 1974, 321).

6. - Quanto alla diretta ed immediata efficacia dell'art. 95 del trattato C.E.E., a decorrere dall'inizio della seconda tappa del periodo transitorio, cfr., rispettivamente per il primo e per il secondo comma, Corte di giustizia, 16 giugno 1966, nella causa 57/65, LÜTTICHE, *Racc.*, 219, e *Foro it.*, 1966, IV, 185, e 4 aprile 1968, nella causa 27/67, FINK-FRUCHT, *Racc.*, 297; il principio è stato ribadito, quanto al primo comma, con la sentenza 3 aprile 1968, nella causa 28/67, MOLKEREI, *cit.* Va comunque tenuto presente, in argomento, che l'art. 95 del trattato C.E.E. concerne i soli scambi intracomunitari e « non si applica alle importazioni da Stati terzi » (Corte di giu-

Leggi, decreti e regolamenti - Precetto normativo - Efficacia vincolante - Coincidenza del risultato dell'applicazione con le finalità perseguite dal legislatore - Irrilevanza.

(Cod. civ., disp. prel., art. 12).

Imposta generale sull'entrata - Cotoni di produzione nazionale - Aliquota applicabile - Legge 21 marzo 1958, n. 267 e d.l. 2 luglio 1969, n. 319 - Rapporto - Effetti.

(Legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5, secondo comma; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, art. 9; legge 1° agosto 1969, n. 478).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Efficacia nell'ordinamento interno - Accertamento della reciprocità - Irrilevanza.

(G.A.T.T.; legge 5 aprile 1950, n. 295).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Sudan - Applicabilità - Periodo successivo all'acquisto della indipendenza - Esclusione.

(G.A.T.T.; art. XXVI, n. 4).

Il G.A.T.T. ed i Protocolli di emendamento sottoscritti a Ginevra il 10 marzo 1955 sono stati recepiti nell'ordinamento interno italiano (con la clausola di riserva limitativa o stand still per quanto concerne l'applicazione delle norme della seconda parte dell'Accordo), con le leggi 5 aprile 1950, n. 295 e 7 novembre 1957, n. 1307. Salvo dunque la prevalenza delle contrarie leggi già vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esistano), ma salvo per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito accordo (anche in ordine alla normativa della parte seconda), nulla osta a che il principio della parità tributaria sancito dall'art. IV del G.A.T.T., che non si esaurisce in una mera e generica enunciazione

stizia, 4 aprile 1968, nella causa 20/67, TIVOLI, Racc. 265, e Dir. scambi intern., 1968, 792.

7. - La seconda delle decisioni in rassegna, relativa alla nota vicenda dei cotoni importati, va segnalata per il particolare interesse dei principi enunciati in merito alle preclusioni derivanti, nell'indagine ermeneutica, dall'intenzione del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori, dalla lettera e dalle finalità della legge (sulla rilevanza dei lavori parlamentari cfr., in particolare, Cass., 9 giugno 1971, n. 1707; sez. un., 1° marzo 1971, n. 507 e n. 508; 26 giugno 1962, n. 1654).

Sono affermazioni decise, ineccepibili sul piano sistematico, con le quali le Sezioni unite, accogliendo la tesi già in precedenti occasioni sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione, e precisando l'orientamento adottato in argomento con le note sentenze del 1972, hanno espressamente escluso che possa procedersi, da parte dell'interprete, alla verifica o rettifica delle norme legislative o che il giudice possa « disapplicare o modificare una norma giuridica affermando che essa è sbagliata ».

Le rilevanti affermazioni di principio trascendono, evidentemente, la fattispecie esaminata, e dovrebbero indurre a rivedere, in particolare, anche la soluzione adottata con la sentenza 21 maggio 1973, n. 1455, relativa-

programmatica, ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa, sia immediatamente applicabile, al pari di ogni altra legge dello Stato, nei confronti dei soggetti interni dell'ordinamento (10).

Il principio della parità di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va inteso non rispetto al singolo tributo o alla singola aliquota, ma con riguardo al carico fiscale complessivo gravante sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero; la comparazione va peraltro effettuata con riferimento alle sole tasse o altre imposizioni interne o a tali imposizioni corrispondenti (come ad es. l'i.g.e. all'importazione), senza tener conto, quindi, né dei tributi che il prodotto abbia già scontato nel Paese di provenienza, né di quelli che si riscuotono per il fatto e all'atto dell'importazione (11).

Il principio della parità di trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T. va osservato sempre che, naturalmente, l'interpretazione della singola fattispecie — nel porre la quale lo Stato esercita la sua sovranità, non compromessa all'interno dalla pur recepita ma non prioritaria norma pattizia internazionale — non indichi una diversa volontà legislativa, che sia con certezza orientata nel senso di escludere dal confronto dei due regimi fiscali sul prodotto nazionale e su quello importato una differenza volutamente introdotta sotto forma di alleggerimento del primo o di aggravio del secondo. Il che può verificarsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore, così statuendo, ha espresso il deliberato proposito di derogare al principio del trattamento paritario, o più semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una — reale o supposta — sperequazione in danno della merce italiana, lo stesso legislatore ha diminuito

mente alla nota questione concernente la restituzione delle somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su importazioni di prodotti provenienti da Paesi aderenti al G.A.T.T., tanto più che il rapporto ravvisato tra le leggi 21 marzo 1958, n. 267 ed il d.l. 2 luglio 1969, n. 319, e le conseguenze che la Corte di cassazione ne ha fatto derivare non potrebbero in effetti negarsi (specialmente con riguardo ai lavori parlamentari) anche per quanto concerne le leggi 15 giugno 1950, n. 330 e 24 giugno 1971, n. 447.

Se infatti va tenuto presente, nell'interpretazione di una norma, il principio secondo cui deve presumersi che il legislatore non abbia inteso venir meno agli impegni assunti in sede internazionale, è ovvio che il ricorso a tale criterio non potrebbe comunque far attribuire alla norma una portata diversa da quella che risulti invece *voluta* dal legislatore, specialmente quando, come nella specie, la norma risulti adottata nel dichiarato intento di ottemperare agli impegni assunti in sede internazionale, e sia soltanto ipotizzabile, perciò, un problema di merito sulla effettiva aderenza della norma agli impegni internazionali, sia soltanto discutibile, cioè, la coin-

l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasprito quella sul prodotto straniero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio (12).

Poichè nel disporre, con l'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, la riduzione dal 6 al 4 per cento dell'aliquota dell'i.g.e. dovuta sui cotone di produzione nazionale, l'intento del legislatore, quale risulta dalla interpretazione letterale, logica e teleologica della norma, fu proprio quello di limitare la riduzione di aliquota alla sola i.g.e. dovuta sui cotone di produzione nazionale, deve escludersi che la stessa riduzione sia automaticamente applicabile, in virtù del principio della parità del trattamento tributario sancito dall'art. IV del G.A.T.T., all'i.g.e. sui cotone importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. (13).

Ai fini ermeneutici deve tenersi conto dei lavori preparatori, per illuminare il significato di singole disposizioni normative, quando essi non si sovrappongono ma si armonizzano con la volontà della legge, quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato proprio delle parole, dalla mens legis, dalla sua ratio e dal suo coordinamento con le altre norme del sistema nel quale viene ad inserirsi (14).

Poichè con l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 è stato lo stesso legislatore, attesa l'esistenza di una sperequazione a danno del prodotto nazionale ed accertatane anche la misura, a stabilire lo specifico rimedio atto ad eliminarla, ogni indagine circa

cidenza del risultato dell'applicazione della norma con le finalità perseguite, e quindi una questione estranea alla competenza dell'interprete e non suscettibile, comunque, come espressamente riconosciuto nella decisione in rassegna, di compromettere la efficacia vincolante della norma.

In argomento, non può non essere considerato, inoltre, che il legislatore del 1950 nemmeno sospettava che il diritto per i servizi amministrativi potesse qualificarsi come tassa di effetto equivalente ai dazi doganali; ed è ovvio, e proprio in virtù dei principi enunciati nella sentenza in rassegna, che la effettiva volontà del legislatore non potrebbe essere individuata, senza alterarne la portata, in base ad una qualificazione sopravvenuta circa venti anni dopo l'epoca di formazione della legge.

Anche a proposito di tale questione, del resto, la soluzione adottata dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1455 del 1973 si pone in sostanziale contrasto con la normativa comunitaria: contrasto che risalta in tutta la sua evidenza, invero, quando si consideri che nei rapporti con gli altri Stati membri della C.E.E. (a parte l'ipotesi, differentemente disciplinata, dei prodotti agricoli soggetti ad organizzazione comune dei mercati) l'applicazione del diritto per i servizi amministrativi è stata riconosciuta consentita, pur essendo tutti gli Stati membri aderenti al G.A.T.T., fino al 30 giugno 1968 (cfr.: direttiva della Commissione C.E.E. 22 dicembre 1967, n. 31/68; Corte di giustizia, 18 novembre 1970, nella causa 8/70, COMMISSIONE C. REPUBBLICA ITALIANA, Racc., 961, e Foro it., 1971, IV, 88; 17 dicembre 1970, nella causa 33/70, SACE, Racc., 1213, e Foro it., 1971, IV, 97), e anche l'ipotesi, oltretutto alquanto inverosimile, imposta dalla soluzione in argo-

l'esattezza o meno del presupposto del provvedimento legislativo (preesistente disparità a carico del prodotto italiano) e circa l'idoneità o meno del disposto rimedio (aliquota ridotta) rispetto allo scopo perseguito (equiparazione fiscale col prodotto importato) deve ritenersi già compiuta in sede normativa e non suscettibile di verifica in sede giurisdizionale, non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma giuridica affermando che essa è sbagliata, e non rientrando tra i suoi compiti quello di completare l'opera del legislatore mediante la verifica e, se del caso, la rettifica delle norme che questi ha posto in essere (15).

Un precetto normativo, quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio legis, è vincolante indipendentemente dalla effettiva e piena coincidenza del risultato della sua applicazione con la finalità che fu perseguita dal legislatore sulla base di una certa situazione (di fatto o di diritto) ritenuta esistente e come tale apprezzata (16).

Quand'anche potesse ammettersi che nell'art. 9 del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, che ha abrogato l'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267, sia insito il riconoscimento della sperequazione in danno del cotone importato cui l'abrogata norma avrebbe in ipotesi dato luogo per tutto il tempo in cui restò in vigore, non altra conseguenza verrebbe a trarsi dalla successione delle due leggi se non quella che il trattamento differenziato, disposto e voluto dalla prima, venne a cessare solo allorchè questa fu abrogata dalla seconda legge; la quale, invero, in tanto può dirsi che abbia eliminato l'asserita sperequazione in quanto evidentemente si riconosca che questa già esisteva ed operava con pienezza di effetti che al giudice non era dato di rimuovere o correggere, poichè altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere all'intervento abrogativo del legislatore (17).

mento adottata dalla Corte di cassazione (quella, cioè, secondo cui la legge 24 giugno 1971, n. 447, si dovrebbe riferire alle sole importazioni di prodotti provenienti da Paesi non aderenti al G.A.T.T.) risulterebbe, evidentemente, priva di senso per quanto concerne la direttiva emessa dalla Commissione C.E.E., ai sensi dell'art. 13, n. 2, del trattato C.E.E., per l'abolizione del diritto per i servizi amministrativi negli scambi intracomunitari, sì che dovrebbe in definitiva concludersi, in contrasto con i principi affermati con la decisione in rassegna, che sia la direttiva della Commissione, sia la legge 24 giugno 1971, n. 447, siano state *inutiliter datae* e prive, comunque, di qualsiasi effetto.

Tali considerazioni concorrono, del resto, ad escludere la possibilità di considerare le clausole del G.A.T.T. come norme *self-executing*, non altra valutazione essendo invero consentita quando si consideri che nello stesso trattato istitutivo della Comunità economica europea le parti contraenti, già tutte aderenti al G.A.T.T., hanno tuttavia avuto cura di programmare la progressiva abolizione, nei reciproci scambi commerciali, delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali; per cui anche le norme dello stesso trattato di Roma, ed anche quelle sul divieto delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali contenute nei vari regolamenti emanati per l'at-

La condizione di reciprocità contemplata nel G.A.T.T. non è richiesta ai fini dell'applicazione del trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sistema normativo, senza subordinarne l'efficacia a ulteriori adempimenti da parte di altri soggetti di diritto internazionale (18).

Il Sudan, originariamente compreso nella sfera del G.A.T.T. in quanto rappresentato dall'aderente Gran Bretagna, non lo è più da quando, acquistata la propria indipendenza nel 1956, non ha formalmente dichiarato, come prescritto dall'art. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di voler continuare a farne parte (19).

I

(Omissis). — 1. - Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, proposto dall'Amministrazione finanziaria, giova premettere che la pretesa di rimborso della società Ferraretto, per la parte accolta dalla impugnata sentenza, trae titolo dalle seguenti fonti normative:

— Legge 5 aprile 1950, n. 295 (art. 2), che ha dato piena e intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

tuazione del mercato comune agricolo dovrebbero considerarsi, secondo la soluzione adottata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1455 del 1973, prive di effettivo contenuto: conclusione, evidentemente inaccettabile, la cui validità non potrebbe oltretutto essere contestata deducendosi la riferibilità del divieto G.A.T.T. ai soli prodotti compresi nelle liste di concessione, essendo la rilevanza di tale deduzione esclusa, in particolare, dal semplice raffronto dei prodotti compresi nelle liste di concessione con quelli considerati dai regolamenti comunitari.

8. - Appare discutibile, infine, oltre che inconciliabile con l'indagine altre volte effettuata in merito ai provvedimenti di recezione adottati dagli altri Stati aderenti (cfr. ad es., per la Turchia, la sentenza 17 aprile 1972, n. 1196), l'affermazione, implicita nella penultima massima, secondo cui il principio della parità di trattamento tributario andrebbe rispettato, in forza del provvedimento di recezione, anche relativamente ai prodotti importati da Paesi che non avessero ratificato l'Accordo, non sembrando adeguatamente considerato, in tale statuizione, che l'Accordo è stato recepito in tutto il suo contenuto, e quindi anche nella parte concernente la condizione della reciprocità; né può negarsi, invero, che lo spirito e la portata dell'Accordo verrebbero ad essere sostanzialmente travisati e compromessi se la possibilità di far valere le clausole del G.A.T.T. fosse riconosciuta, in forza del provvedimento di ratifica, anche relativamente ad importazioni di prodotti provenienti da Paesi che non avessero ancora ratificato la Convenzione, o che addirittura l'avessero, dopo la ratifica, denunciata.

A. M.

Di seguito, si trascrive parte della memoria depositata dalla difesa dell'Amministrazione nella causa definita con la prima delle due sentenze in rassegna.

(GATT, dalle iniziali delle parole inglesi: General Agreement on Tariffs and Trade), ai relativi annessi e protocolli, conformemente alle modalità stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, il quale (all'art. 1) impegnava ognuno degli Stati aderenti (fra cui l'Italia) ad applicare incondizionatamente le parti I e III dell'Accordo Generale e la parte II « in tutta la misura compatibile con la sua legislazione esistente alla data del presente Protocollo ». In tale parte, appunto, è contenuto l'art. III, n. 2, il cui testo letteralmente tradotto dal francese — è del seguente tenore: « I prodotti del territorio di ogni Paese contraente, importati nel territorio di ogni altro Paese contraente, non saranno colpiti, direttamente o indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali similari ».

— Legge 7 novembre 1957, n. 1307, che, dopo aver indicato, all'art. 1, i Protocolli di emendamento adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 (a seguito dei quali il citato art. III n. 2, fermo restando il suo contenuto testuale, è divenuto l'art. IV, n. 2), ha così disposto con l'art. 2; « Piena ed intera esecuzione è data agli accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione

Il diritto erariale sulle acquaviti.

(*Omissis*). 4. - Per esaminare la questione (oggetto del ricorso dell'Amministrazione) concernente il *diritto erariale* sulle acquaviti importate, sembra opportuno considerare in primo luogo il problema con riguardo al regime esistente, in materia, alla indicata del 10 ottobre 1949, perché è chiaro che, una volta pervenuti alla conclusione dell'operatività, nella specie, della *clausola stand-still*, deve anche dirsi che, fosse sussistita oppur no la pretesa sperequazione in danno dei prodotti importati, legittimamente, e senza nemmeno alcuna violazione dei principi del G.A.T.T., il diritto in questione è stato liquidato in base alle disposizioni regolanti, in via generale, le importazioni dall'estero.

Occorre esaminare, dunque, se il *diritto erariale* era già dovuto, alla data più volte detta, ed in proposito, senza che si debba più ampiamente trattare del problema (per il quale si fa rinvio anche alle più ampie considerazioni svolte nel ricorso, con il richiamo delle relative fonti legislative), può essere sufficiente ricordare che il problema stesso è stato già risolto, con la sentenza 8 giugno 1972, n. 1772, dalle Sezioni Unite, le quali hanno riconosciuto che il regime tributario delle acquaviti importate era già quello proprio dell'alcool etilico di prima categoria, all'uopo osservando:

— « che il diritto erariale, di cui si discute, era già previsto, per gli spiriti di produzione nazionale, da varie disposizioni di legge, a partire da quelle contenute nel d.l. 8 gennaio 1937, n. 22 »;

— « che sarebbero stati esclusi dall'imposizione del diritto erariale, in mancanza di espressa disposizione, gli spiriti importati dall'estero », sicché, « a ripristinare l'uniformità di disciplina, intervenne il d.l. 22 aprile 1937, n. 627, che stabilì essere dovuto, sull'alcool etilico importato, oltre che il dazio e la sovrimposta di confine, ogni altro diritto che sia appli-

delle norme contenute nella parte II dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto ».

Orbene, avuto riguardo ai termini in cui il principio di parità tributaria risulta enunciato nell'accordo internazionale (art. III, ora IV, della parte II), ed al modo in cui quest'ultimo è stato reso esecutivo in Italia, il problema che si pone, circa il valore del suddetto principio, è duplice. E consiste essenzialmente nell'accertare: in primo luogo, se esso principio sia stato effettivamente recepito nell'ordinamento interno dello Stato ed ivi sia applicabile come fonte immediata di diritti soggettivi in capo ai cittadini; in secondo luogo, e nell'affermativa, se la portata del principio, così recepito, debba intendersi o meno nel senso di un'assoluta e formale parificazione tributaria, cioè tale che se una norma giuridica interna dispone un determinato trattamento fiscale nei confronti dei prodotti nazionali (come ad es. l'esenzione di un'imposta o la riduzione di un'aliquota), lo stesso regime debba estendersi automaticamente ai prodotti importati dall'area del GATT.

A entrambi i quesiti la Corte d'appello di Milano ha dato risposta affermativa (in ciò preceduta da Cass., I, sez., 6 luglio 1968, n. 2293), e, con riferimento al caso in questione, ne ha dedotto che sul cognac importato non può gravare il diritto erariale di cui è esente il corri-

cabile all'interno all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione »;

— che « le norme relative all'alcool etilico di produzione nazionale risultarono, così, direttamente applicabili anche alle acqueviti, che sono, appunto, alcool etilico, e che, pertanto, restarono assoggettate anche al diritto erariale, secondo le varie ipotesi previste dal citato d.l. n. 22 del 1937 »;

— che, peraltro, « anche a voler prescindere dalle sopra svolte considerazioni, circa l'equiparazione delle acqueviti, in genere, all'alcool etilico, pure in genere, in base alla normativa anteriore al d.l. 3 maggio 1948, n. 691, appare chiaro che, in tale decreto, l'assimilazione all'alcool etilico in genere, per le acqueviti di importazione, fu ribadita, o, comunque disposta » (con il citato d.l. venne infatti, tra l'altro, modificata la nota della tariffa dei dazi relativa alle acqueviti, che risultò così formulata: « Sulle acqueviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a settanta gradi »);

— che, invero, dall'esame analitico di tutta la legislazione in materia, ed in particolare dal raffronto tra le stesse varie note legislative della tariffa doganale, « sorge il rilievo che il legislatore, nel richiamare la disciplina interna dell'alcool etilico non soltanto per l'alcool etilico importato, ma anche per le acqueviti provenienti dall'estero, non può avere inteso una cosa diversa nelle due previsioni normative, ma deve proprio aver

spondente prodotto nazionale (acquavite di vino) donde il diritto della società importatrice a ripetere il tributo indebitamente pagato.

Ed è contro questa soluzione — esatta, come si vedrà, per il primo quesito, ma non per il secondo — che la Finanza rivolge i quattro motivi di ricorso, del quale occorre ora occuparsi.

2. - Nel primo motivo trova ampio svolgimento la tesi secondo la quale l'ordine di esecuzione di cui alle citate leggi n. 295 del 1950 e n. 1307 del 1957 non costituisce uno strumento giuridico idoneo ad inserire nell'ordinamento statale le norme contenute nell'Accordo GATT, e, in particolare, quella testé trascritta (art. 3, ora 4, della parte II). Ciò per due ordini di ragioni. Innanzi tutto « per l'impossibilità di accertare in sede meramente ermeneutica quali delle norme partizie siano compatibili con la legislazione vigente in Italia alla data innanzi ricordata del 10 ottobre 1949 »; ciò, invero, postulerebbe un'indagine comparativa intorno ai vari tributi gravanti a quell'epoca sul prodotto importato e su quello nazionale, al fine di rimediare alla supposta disuguaglianza; ma la norma di adeguamento resterebbe « ovviamente riservata alla competenza legislativa », non potendosi consentire al giudice « di disapplicare l'una o l'altra norma per crearne una terza che risulti conforme alla ipotizzata esigenza di perequazione ». L'altra ragione è

voluta, per le acqueviti, non già tenere conto del trattamento specifico per esse fatto all'interno, bensì, come è reso chiaro dalla formula adoperata, di quello previsto, appunto, per l'alcool etilico in genere »;

— che, inoltre, per quanto riguarda il residuo problema « sull'ammissibilità ed utilizzabilità, ai fini del tributo da applicare in sede di importazione, delle eventuali distinzioni e correlative esenzioni previste per gli alcoli etilici di produzione nazionale » deve innanzi tutto riconoscersi che « l'alcool etilico o spirito deve classificarsi, normalmente, nella prima categoria » ... « giacché la distinzione fondamentale, posta dall'art. 2 del d.l. 27 aprile 1936, n. 635, fissa le categorie fondandosi esclusivamente sulla provenienza del distillato da una o altra materia, e vale (ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e, di conseguenza, anche ai fini dell'applicazione del diritto erariale, o dell'esenzione da esso) nella misura in cui, per la vigilanza demandata agli organi dell'Amministrazione finanziaria, l'indagine su quella provenienza possa, appunto in fase di fabbricazione, essere direttamente e concretamente effettuata »;

— che dunque, « posto il quesito se per l'alcool etilico, e, pertanto, per le acqueviti importate nello Stato, sia ammissibile — sempre in quanto sul sistema delle norme di origine interna non interferisca una norma di origine comunitaria — una distinzione in categorie in ragione della sua provenienza da una anziché da altra materia prima, o se non si debba, invece, negare tale distinguibilità e, quindi, considerare i detti prodotti soggetti ad uniforme trattamento tributario, e precisamente a quel trattamento previsto all'interno come normale per gli alcoli della prima categoria, la risposta corretta a tale quesito è nel senso dell'applicabilità del

che la stessa norma internazionale non stabilisce un'equiparazione in ordine alla singola imposta, ma la « parità complessiva » del trattamento tributario che ogni Stato riserva ai propri prodotti e a quelli importati: la qual cosa, da un lato, esclude che l'esenzione o l'aliquota d'imposta prevista per il prodotto nazionale si estenda automaticamente al prodotto estero, e, dall'altro, comporta che le regole dell'Accordo vincolano solo gli Stati aderenti « ad uniformarvi le proprie leggi, senza immediata rilevanza per i cittadini, i quali non possono dunque vantare alcun diritto soggettivo ». Da tutto ciò la ricorrente principale trae la conclusione che, almeno per quanto riguarda la su riferita norma dell'art. IV del GATT, « l'adeguamento ad esso del nostro ordinamento potrebbe realizzarsi soltanto con il procedimento ordinario, e cioè con la posizione, ad opera del legislatore, di specifiche disposizioni relative alla considerata materia ».

Questa tesi, avuto riguardo alla premessa da cui muove ed al risultato cui mira (mancata ricezione della norma pattizia internazionale e sua inapplicabilità nell'ordinamento interno), deve ritenersi infondata.

Per la migliore intelligenza del problema e per la sua retta soluzione, conviene anzitutto puntualizzare i principi che regolano la materia.

L'adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, salvo che non sia « automatico » (come dispone l'art. 10 Cost., ma solo, per le « norme del diritto internazionale generalmente riconosciute »), si può attuare in due modi. Il primo è il « procedimento ordinario », me-

diritto erariale a qualsiasi specie di alcolici, che, provenienti dall'estero, giungono nello Stato come tali, cioè già distillati ».

5. - Premesso quanto innanzi, ed appena osservandosi che dell'accenno fatto dalle Sezioni Unite alle eventuali interferenze comunitarie non occorre occuparsi in questa parte dell'indagine (concernente i problemi G.A.T.T. e, peraltro, con riguardo alla normativa già esistente alla data di adesione al detto accordo), è agevole trarre la conclusione per il problema in esame, così osservandosi che se prima della ripetuta data le acqueviti importate erano assoggettate al diritto erariale previsto, all'interno, per l'alcool etilico, senza distinzioni di sorta, il trattamento così fatto, per esse, si sarebbe potuto conservare indefinitivamente, stante la *clausola stand-still*, pur se, in ipotesi, esso avesse avuto una portata discriminatoria.

La stessa controparte, del resto, nel suo controricorso, conviene nella soluzione indicata, e, soltanto, tenta di introdurre un'altra distinzione, osservando che, poiché alla data in questione il diritto erariale era dovuto nella misura di lire 27.000 ad ettanidro, questa misura sarebbe dovuta restare sempre ferma, per i prodotti importati da paesi del G.A.T.T., con conseguente illegittimità della riscossione per l'eccedenza risultante dai successivi aumenti, giacché la clausola di riserva avrebbe potuto consentire di mantenere le sperequazioni esistenti, ma non di aggravarle.

Senonché (e senza dire che non vi era precedente sperequazione, né vi fu aggravamento: del che non ci si occupa ora, perché qui si sta esami-

dante il quale lo Stato, dopo essersi obbligato all'esterno, provvede a regolare all'interno, ma con distinte e autonome leggi, la materia che forma oggetto del trattato. Il secondo consiste nel c.d. « ordine di esecuzione », che è un atto (legislativo) mediante il quale lo Stato, dando « piena e intera esecuzione » alla convenzione che ha stipulato o alla quale ha aderito (mercé la consueta formula contenente l'ordine di pubblicazione nella « Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica », con l'espresso precetto dell'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato »), rinvia in blocco alle norme ivi contenute e, per tale via, le fa proprie inserendole nel suo ordinamento. La diversità delle due tecniche, che sul piano internazionale può anche essere indifferente, non lo è mai per il diritto interno: dato che, nel primo caso (procedimento ordinario), la disciplina giuridica della materia risiede non già nel trattato, che rimane estraneo al sistema interno, bensì nelle specifiche norme sostanziali che lo Stato, uniformandosi più o meno fedelmente all'obbligo internazionale, ha ritenuto di dettare nell'esercizio della sua potestà legislativa; mentre, nel secondo caso (ordine di esecuzione), il rinvio puro e semplice al contenuto normativo del trattato fa di esso, e di esso soltanto, la fonte regolatrice della materia ivi considerata. A differenza dunque del procedimento ordinario, l'ordine di esecuzione realizza, di regola, l'adattamento del diritto interno a quello internazionale in modo diretto e immediato, cioè senza la mediazione di un'ulteriore e specifica attività legislativa, che si rende necessaria solo nella ipotesi e nella misura in cui lo richieda l'eventuale incompletezza — sempre che non sia rime-

nando il problema della clausola *stand-still*, che comporta l'assorbimento di ogni altra questione), sta di fatto che l'avversa deduzione, che viene dichiaratamente proposta con richiamo all'insegnamento delle Sezioni Unite, non trova in esso alcuna base.

Vero è, infatti, che la Corte suprema, come innanzi si è visto, ha anche affermato, in un inciso, che una discriminazione preesistente si sarebbe potuta conservare soltanto « nei limiti in cui sussisteva originariamente », ma occorre valutare l'esatta portata di questa enunciazione.

All'uopo, non sembra potersi prescindere dal complesso della motivazione delle ricordate sentenze, dalle quali si evince, per quanto riguarda l'inserimento delle norme della parte seconda del G.A.T.T., che questo si è ritenuto possibile anche per esse ma solo relativamente a quelle non colpite dalla *riserva limitativa*, la cui portata è stata dalle stesse Sezioni Unite, individuata in ciò che « essa costituisce, all'atto della sua apposizione, una modalità dell'accettazione di un trattato multilaterale da parte dello Stato riservante, mirando a salvaguardare la legislazione del riservante nel senso di impedire l'applicazione del trattato allorché questo richieda azioni od omissioni contrarie a leggi interne in vigore », per cui, in definitiva, « mediante la riserva limitativa si accetta il trattato, riservandosi di applicare una parte di esso solo se non risulti incompatibile con la sua legislazione interna; cosicché l'ordine di esecuzione di un trat-

diabile in sede ermeneutica — di questa o quella norma dell'ormai recepita convenzione; come accade, del resto, per i principi e le norme del diritto interno che, a cagione del lacunoso contenuto o del carattere programmatico, non sono suscettibili di immediata applicazione.

Può anche darsi, peraltro, che il trattato internazionale, vuoi per quanto fu pattuito dalle stesse parti contraenti vuoi per il modo con cui il singolo Stato lo rende esecutivo nel suo ordinamento (il che è lo stesso ai fini del diritto interno), venga accettato con la c.d. clausola *stand still* o di « riserva limitativa », ossia con la facoltà di applicarne una parte solo se non risulti incompatibile con la legislazione già vigente presso lo Stato riservante, che, in tal modo, viene salvaguardata dall'incidenza altrimenti abrogativa delle contrarie norme della sopravvenuta e recepita convenzione. Ma è certo che questa, entro i limiti e con le modalità di cui sopra, viene accettata per intero e, con l'ordine di esecuzione, viene recepita anche per la parte « riservata », la cui applicazione, per l'appunto, si è inteso escludere solo in caso di constatata incompatibilità con la preesistente legislazione, venendo meno altrimenti il presupposto della riserva. Cosicché, per stabilire in concreto se questa sia o meno operante, avuto riguardo alla materia controversa, non occorre ulteriore attività di produzione legislativa, trattandosi solo di reperire e confrontare, in base ai consueti strumenti esegetici, fonti normative già esistenti.

Alla stregua dei suesposti concetti e contro l'opinione radicalmente negativa della Finanza (già respinta, del resto, da Cass. n. 2293, del 1968, cit. ed *amplius* da queste S.U. con le sentenze n. 1771, 1773, e

tato con riserva recepisce nell'ordinamento interno il trattato anche per la parte cui la riserva inerisce, ma solo nel caso e nei limiti in cui l'incompatibilità con la legislazione interna sia da escludere ».

Ma ciò significa, all'evidenza, che, per i casi in cui l'incompatibilità si debba affermare, *il trattato non viene recepito*, e per gli stessi casi, dunque, una volta esclusasi la ricezione, resta evidente che la disciplina non può essere che quella posta dalle sole leggi nazionali, anche successive, le quali, operando su materia alla quale, stante la riserva, non si era riferita la legge recante l'ordine di esecuzione, nessun coordinamento possono con questa stessa legge, dover attuare o presupporre.

E poiché, per quanto riguarda le acqueviti, la vigenza della disciplina di assimilazione all'alcool etilico ebbe, appunto, ad impedire l'applicazione del trattato, al quale, dunque, per questa parte, nemmeno può ritenersi che si sia riferito l'ordine di esecuzione, non resta che constatare, come accennato in principio, la definitiva inapplicabilità della disposizione dell'art. IV del G.A.T.T.

6. - D'altra parte, e la considerazione ha valore autonomamente decisivo, deve rilevarsi che la disciplina vigente alla data del 10 ottobre 1949 non prevedeva determinate misure del diritto erariale, per la acqueviti di importazione, ma, più semplicemente, fissava il *criterio impositivo*, stabi-

1196 del 1972), deve riconoscersi pieno vigore — salvo poi a precisarne la portata — al principio della parità tributaria, sancita dal citato art. IV dell'accordo GATT.

Non può invero negarsi che, dal punto di vista formale, l'ordine di esecuzione emanato con le citate leggi n. 295 del 1950 e n. 1307 del 1957, riguardanti l'una l'accordo originario e l'altra i successivi emendamenti, comporta che l'Italia ha recepito nel suo ordinamento, con la stessa efficacia di una legge interna, la normativa contenuta nella convenzione internazionale. Ed è altrettanto innegabile, dal punto di vista sostanziale, che tale normativa, una volta inserita nel sistema legislativo statale, vincola il giudice e le parti per quello che è il suo contenuto precettivo; riguardo al quale possono sorgere bensì problemi di interpretazione, ma non diversamente di quanto avviene per qualsiasi altra norma giuridica posta dal legislatore e suscettibile di immediata applicazione. Sulla base di questi rilievi, e con specifico riferimento al citato art. IV, è da osservare che esso ricade nella parte dell'Accordo alla quale non s'è mancato di dare esecuzione, pur se con la « riserva limitativa ». Questa, invero, è implicita nella legge n. 295, del 1950 (in quanto esecutiva dell'originario Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, che già conteneva la clausola *stand still*) e risulta esplicita-

lendo, come analiticamente si è visto nel precedente paragrafo 4, che a detti prodotti doveva applicarsi, oltre la sovrimposta di confine (corrispondente all'imposta di fabbricazione dovuta per i prodotti nazionali) « ogni altro diritto applicabile nell'interno all'alcool etilico ».

Il diritto erariale, in altri termini, era (ed è) applicabile, alle acqueviti di importazione, non già in virtù di una disposizione specificamente riferita a detti prodotti in ordine al diritto medesimo, bensì perché questo è previsto, all'interno, per l'alcool etilico, al quale le acqueviti importate sono assimilate.

E poiché è da tale equiparazione che potrebbe, nella considerata ipotesi, ritenersi determinata la sperequazione rispetto alle acqueviti nazionali, ed era l'assimilazione, come prima si è rilevato, già prevista quanto meno dalle disposizioni di legge del 1937 e del 1948 (che non hanno subito, poi, alcuna modificazione), appare lineare la conclusione secondo cui proprio a tali disposizioni deve ritenersi, per quanto ne concerne, riferibile la *riserva limitativa*, la quale, dunque, ebbe a consentire di mantenere indefinitamente l'assimilazione medesima.

Del resto, essendo la clausola *stand-still* riferita non già alle aliquote, o, comunque, alle misure d'imposta vigenti alla data considerata, bensì, più in generale, alla « legislazione vigente » in ordine alla materia oggetto del trattato, è di tutta evidenza che si intese consentire a ciascuno Stato riservante di continuare ad applicare la disciplina, sotto qualsiasi aspetto (aliquote, determinazione dell'imponibile, sistema di accertamento, etc.) in ipotesi non conformi ai principi dell'accordo.

E poiché, come è pacifico, la misura del diritto erariale, per le acqueviti importate, è risultata aumentata, successivamente, come chiaramente emerge dall'art. 2 del d.l. 16 settembre 1955, n. 836, in virtù dell'aumento

mente formulata nella successiva legge n. 1307 del 1957, il cui art. 2 non fa che riprodurre e ribadire — conformemente al Protocollo di Annecy — la riserva di applicare le norme della parte II « in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949 ». E tale giudizio di compatibilità, ad onta del contrario assunto della Finanza, non esorbita ma rientra pienamente nei compiti istituzionali degli organi amministrativi (in sede applicativa) e dell'autorità giudiziaria (in sede contenziosa), ben potendo e dovendo l'interprete effettuarlo, senza la necessità di alcun intervento legislativo. Né vale obiettare, come deduce la stessa ricorrente, che il risultato di una siffatta indagine condurrebbe ad una sorta di creazione giudiziale del diritto. Così non è, perché il legislatore, volendo mantenere le norme (interne) preesistenti e nel contempo recepire le norme (esterne), successive, purché non contrastanti con le prime, ha in definitiva stabilito, come regola, un regime di tendenziale coesistenza tra le une e le altre e, per il caso di conflitto, la prevalenza delle une (interne preesistenti) sulle altre (esterne successive). E in tal modo, preservando la legge anteriore dall'abrogazione ad opera della contraria legge posteriore, ha dettato un criterio di ermeneutica inverso a quello consueto (v. l'art. 15 preleggi), in ciò praticamente consistendo il

disposto per lo stesso diritto dovuto all'interno per l'alcool etilico, e non già autonomamente, è anche agevole rilevare, conclusivamente, che nessuna modificazione del regime previsto alla data di adesione all'accordo può dirsi attuata, essendo rimasta ferma l'assimilazione, da una parte, e ferma, di conseguenza, l'applicabilità del diritto in misura uguale a quella prevista, all'interno, per il prodotto equiparato.

7. - Anche sotto altro profilo, infine, e sulla base di rilievi del pari autonomamente decisivi, la contraria tesi si rivela priva di qualsiasi fondamento.

Deve considerarsi, invero, che il diritto erariale non era (e non è) previsto in misura percentuale al valore del prodotto, ma in misura fissa riferita all'unità di misura del prodotto stesso.

Orbene, se nell'ipotesi di imposta applicabile sulla base di aliquote percentuali (come, ad esempio, per la I.G.E., ed ora per l'I.V.A., e per altri tributi), un aumento o una riduzione di aliquote possono determinare un corrispondente incremento od una corrispondente diminuzione del carico fiscale, la stessa cosa non può dirsi nel caso di imposte determinate in base ad unità di misura, e specificamente di quelle a quantità (come nella specie), che non consentono, tra l'altro, di adeguare automaticamente l'imposizione alle variazioni monetarie, come accade, invece, quando il tributo è dovuto con aliquote determinate *ad valorem*.

In altri termini, nel caso di modificazione della misura dei tributi dovuti in cifra predeterminata, riferita alla quantità e non al valore, e tanto più allorché la modificazione intervenga quando, rispetto alla precedente determinazione legislativa, siano sopravvenuti rilevanti mutamenti nel potere di acquisto della moneta, si dovrebbe in primo luogo poter accertare se in tutto, o per quanta parte, la nuova misura non sia destinata soltanto a

significato della « clausola di riserva ». L'interprete, pertanto, non ha che da attenersi a tale criterio, osservato il quale il risultato che verrà a conseguirsi, in sede amministrativa, o giurisdizionale, non decampa dal comando legislativo ma ad esso si riconnette, per via ermeneutica e non già creativa, come regola ricavata dal sistema e già insita nello *ius positum*, che in tal guisa riceve compiuta attuazione.

Per il resto, e sempre nel rispetto della riserva limitativa, si tratta in sostanza di interpretare le norme del diritto vigente in armonia alla regola, pur essa inserita nel sistema e a questo immanente, che prevede la parità di trattamento fiscale fra i prodotti nazionali e similari prodotti importati dall'area del GATT. E pertanto, salva la prevalenza delle contrarie leggi eventualmente esistenti alla data del 10 ottobre 1949, ma ferma per quant'altro l'efficacia vincolante del recepito Accordo (anche per la normativa della parte II), nulla è di ostacolo a che il principio della parità tributaria di cui all'art. IV del GATT sia immediatamente applicabile, al pari di ogni altra norma precettiva dello Stato nei confronti dei soggetti dell'ordinamento interno: parti, amministrazione, giudice. Quel principio, infatti, non si esaurisce in una mera e generica

ripristinare l'effettiva incidenza originaria e, quindi, a conservare inalterato anche il rapporto tra l'entità dell'imposizione ed il valore di mercato del prodotto al quale l'imposizione stessa si riferisce.

Così, ad esempio, se le acquievoli importate valevano, nel 1949, lire centomila ed ettanidro, quando il prelievo per il diritto erariale era di lire 27.000 per ettanidro, e cioè con una incidenza effettiva del 27%, è ben chiaro che, quando nel 1965 (epoca alla quale si riferiscono le bollette, di cui alla controversia), ed anche soltanto per effetto della svalutazione monetaria, il valore era diventato di almeno lire 300.000 ad ettanidro, l'incidenza percentuale sarebbe diventata pari ad un terzo, se non si fosse provveduto ad adeguare anche la misura del diritto erariale; con l'ulteriore conseguenza che un aumento del diritto stesso nella misura del triplo (ma l'aumento è stato più limitato) non avrebbe fatto altro che ripristinare la incidenza percentuale del tributo.

E poiché, come più ampiamente si è detto nella memoria prodotta per la causa TURATI, alla quale già si è fatto richiamo all'inizio della presente trattazione, ogni indagine più specifica in ordine alla funzione perequativa o discriminatoria di una modificazione legislativa non può che ritenersi riservata al legislatore, qui può concludersi rilevandosi che, in definitiva, già per il solo fatto che la modificazione stessa dovette necessariamente considerare anche, se non soltanto, la esigenza di adeguare le misure del tributo per conservarne la reale consistenza impositiva, non sarebbe comunque dato di ritenere inapplicabile l'aumento alle importazioni da Paesi del G.A.T.T. e nemmeno di procedere ad una ricerca intesa a stabilire per quanta parte la nuova misura fosse effettivamente necessaria a quel fine, e per quanta parte, invece, si traducesse in un aggravamento dell'imposizione, essendo certo, come nella ricordata memoria si è detto, che né all'Amministrazione né al Giudice può essere dato di procedere all'individuazione di aliquote, o di misure d'imposta, in difformità delle espresse e

enunciazione programmatica, ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali, e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa.

Dimostrata, con le ragioni innanzi esposte, la vigenza e l'applicabilità della regola paritaria, viene a cadere la contraria e infondata conclusione cui la Finanza perviene nel primo motivo di ricorso, che, in tali sensi, va rigettato. Ad altri fini, tuttavia, rimane impregiudicata e resta da esaminare, fra le argomentazioni ivi contenute, quella riguardante il concreto significato da attribuire alla suddetta regola: allo scopo, appunto, di individuarne il preciso contenuto precettivo e di delimitarne così la reale portata.

3. - E' chiaro, infatti, che solo se il principio di parità dovesse intendersi in senso « atomistico », cioè come formale e automatica parificazione (tributo per tributo, aliquota per aliquota, beneficio per beneficio, isolatamente considerati), potrebbe condividersi la tesi dell'impugnata sentenza, secondo la quale, una volta accertato che le leggi italiane esentano l'acquavite di vino nazionale dal diritto erariale, l'iden-

specifiche disposizioni di legge, perché ciò si tradurrebbe in una inammissibile *creazione* del diritto, del quale, e tanto più se dovessero ricercarsi risultati riferibili a singole importazioni ed a singoli periodi di tempo, sarebbe irrimediabilmente compromessa quella certezza che, sempre essenziale, certamente, ed a maggior ragione, deve essere indefettibilmente assicurata per le leggi tributarie.

8. - Se, peraltro, potesse prescindersi dalle considerazioni innanzi svolte, in ordine alla rilevanza risolutiva della questione concernente la clausola *stand-still*, le conclusioni indicate, in ordine all'applicabilità del diritto erariale nella misura prevista per le importazioni delle acqueviti da qualsiasi Paese estero, non potrebbero mutare.

Nella predetta ipotesi, invero, si dovrebbe esaminare la questione con riguardo al principio della parità complessiva, secondo le enunciazioni della Suprema Corte, più ampiamente esaminate nella più volte richiamata memoria prodotta per la causa TURATI, e ciò, peraltro, sempre che si possa, in primo luogo, rilevare almeno un'apparenza di sperequazione, dovendosi altrimenti escludere, già in partenza, che un problema di discriminazione possa presentarsi.

Orbene, la corretta indagine sul regime tributario delle acqueviti interne e di quelle di importazione, porta a concludere che, in effetti, le norme in materia vigenti non consentono di ipotizzare nemmeno un sospetto di trattamento discriminatorio essendo certo che anche le acqueviti nazionali, se classificabili nella prima categoria, sono soggette al diritto erariale nella stessa misura di lire 60.000 ad ettanidro previsto per le acqueviti di importazione.

In proposito si sono già pronunciate le Sezioni Unite, le quali, con la ricordata sentenza 8 giugno 1972, n. 1772, hanno ribadito che « le acqueviti sono, appunto, alcool etilico », e che la distinzione in categorie è soltanto in ragione della provenienza dei distillati, essendo certo, così, che anche le acqueviti nazionali, se classificabili nella prima categoria, sono

tica esenzione dovrebbe per ciò stesso e senz'altro estendersi al similare prodotto importato (cognac). A tanto invece non può accedersi, una tale decisione rivelandosi in senso « globale », cioè come parità del carico fiscale complessivo che, indipendentemente dal singolo tributo o dalla singola aliquota (che possono essere anche differenti), grava nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero, sì da realizzare per entrambi, ma solo nel risultato finale, una uguaglianza « sostanziale » di trattamento tributario.

Quest'ultima tesi, che la Finanza prospetta già nel primo motivo del suo ricorso ma per trarne l'estrema ed inattendibile conseguenza dell'inapplicabilità del principio nell'ordinamento interno (v. sopra), viene ripresa e sviluppata nella censura b) del quarto motivo — della quale va qui anticipato l'esame — ad una più limitata e subordinata fine. Quello, cioè di denunziare l'erronea applicazione che, di tale principio, avrebbe fatto la Corte d'appello di Milano quando ha ritenuto

soggette allo stesso diritto erariale al quale sono soggette tutte le acqueviti importate, per le quali la distinzione in categoria, come dalla stessa Cassazione rilevato, non è concretamente attuabile.

In particolare, deve ricordarsi che il d.l. 16 settembre 1955, n. 836, stabili, all'art. 2 la misura del diritto erariale dovuta per gli alcoli di prima categoria « o considerati tali agli effetti fiscali », mentre dispose, nell'art. 3, per gli alcoli della seconda categoria, per i quali distinse, sempre in ragione della provenienza dei distillati, una ipotesi di esenzione da altre di applicazione del diritto in misure diverse.

Le acqueviti nazionali, quindi, rimasero esenti se classificabili tra quei particolari spiriti di seconda categoria, per i quali era prevista l'esenzione dal tributo, mentre risultarono assoggettate al diritto di lire 60.000 per ettanidro se catalogabili come spiriti di prima categoria (diversi da quelli, e la questione qui non interessa, provenienti dal melasso, dal sorgo o dalla canna gentile), ovvero al minore diritto stabilito per gli altri spiriti della seconda categoria.

Per l'attribuzione alla seconda categoria non è però sufficiente che si tratti di un distillato che, comunque, provenga dal vino, perché sono invece richiesti particolari requisiti, in assenza dei quali è espressamente previsto che l'acquavite ottenuta viene considerata, *agli effetti fiscali*, come alcole di prima categoria.

Così, l'art. 2 del d.l. 18 aprile 1950, n. 142, stabilisce che « lo spirito ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria... è soggetto all'imposta ed al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diversa dai datteri e dall'uva passa », e poi dispone: « Qualora, poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sarà classificato e tassato come spirito di prima categoria ».

Ancora, l'art. 5 dello stesso d.l. n. 142/50 chiarisce che l'acquavite destinata all'invecchiamento « deve essere ottenuta o con la distillazione

l'esistenza della pretesa sperequazione tributaria in danno del cognac estero rispetto all'acquavite nazionale, limitando il confronto al diritto erariale e trascurando ogni indagine comparativa in ordine al complesso degli oneri fiscali gravanti sull'un prodotto e sull'altro.

E questa tesi è esatta, come fondata è la relativa censura.

Il problema è stato trattato a fondo nelle precedenti sentenze di queste S.U. (n. 1771, 1773 e 1196 del 1972, modificative, sul punto, della sent. a sez. sempl. n. 2293 del 1968, *retro cit.*), che lo hanno risolto interpretando l'art. IV del GATT come regola di parità sostanziale nei termini testé sintetizzati.

Nel confermare ora tale giurisprudenza, non contrastata da argomenti idonei a far mutare avviso, è qui opportuno ribadire e precisare che essa trova fondamento così nella lettera come nella *ratio legis*: l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'idea di una parità di trattamento riferita ad ogni singolo atto impositivo, anziché al complessivo

frazionata o con distillazioni ripetute in modo però da non superare mai i 70 gradi », ed aggiunge: « Il prodotto finale, da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa tra i quaranta ed i settanta gradi. Non è considerata acquavite di vino » (e quindi, se ne deduce linearmente, deve considerarsi di prima categoria) « il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore ».

Inoltre, l'art. 2 del d.l. 3 dicembre 1953, n. 879 (le cui disposizioni furono poi mantenute ferme dal d.l. 16 settembre 1955, n. 836) conferma il principio già accennato, precisando che « l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di seconda categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria è classificato di I categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato ».

Infine, l'art. 2 del già citato d.l. 836/55, distinguendo nell'ambito della stessa prima categoria, e così fissando misure minori del diritto erariale per gli spiriti di determinate provenienze (melasso, sorgo e canna gentile), ribadisce, nel secondo comma, che tali ridotte misure « si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui agli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

Dal complesso di queste disposizioni risulta, dunque, come le Sezioni Unite già hanno rilevato, che l'acquavite, come alcool etilico, è normalmente assegnato, anche se di produzione nazionale, alla prima categoria e che soltanto se ricorrano determinate condizioni, che devono essere accertate necessariamente nella fase della fabbricazione, se ne può ipotizzare l'assegnazione alla seconda categoria, con le più favorevoli conseguenze fiscali che tale assegnazione comporta.

Ma allora, posto che le acquaviti nazionali, delle quali non sia dimostrata la classificabilità nella seconda categoria (mediante accertamenti espletabili soltanto nella fase della produzione: ed è noto che tutta la legislazione sugli spiriti è imperniata su un sistema di controlli sulle fabbriche, che sono soggette a vigilanza dal momento dell'introduzione delle materie prime fino a quello dell'estrazione del prodotto finito) sono assog-

carico fiscale. Ciò, invero, risulta dalla stessa formulazione della norma che, nel porre a confronto i prodotti importati con i similari prodotti nazionali, parla, al plurale, di « tasse o altre imposizioni interne », per le quali usa gli avverbi « direttamente o indirettamente » e specifica, per quelle afferenti ai prodotti importati, « di qualunque natura esse siano », dando chiaramente a intendere che il divieto di colpire questi ultimi in misura superiore ai prodotti nazionali va ragguagliato all'intero carico tributario e non alle singole componenti di esso. Lo conferma poi la *ratio legis* che, in aderenza al vero e precipuo scopo perseguito dalle Parti contraenti con la normativa pattizia internazionale, è diretta: per un verso, a impedire che all'interno di ogni singolo Stato lo strumento fiscale venga applicato in maniera protezionistica per i prodotti nazionali e discriminatoria per quelli importati; per altro verso, e di conseguenza, a far sì che gli uni e gli altri siano posti, quanto a incidenza fiscale, sul medesimo piano competitivo di mercato.

Il che non si realizza che mediante una parità di trattamento sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancorché qualitativamente disuguale. Infatti, quel che importa, al suindicato fine, non è già il singolo atto impositivo, poiché, riguardo ad esso, una eventuale differenza

gettate al regime degli alcoli di prima categoria, e, quindi, anche al diritto erariale, deve linearmente constatarsi che l'imposizione del medesimo diritto, nella stessa precisa misura, per le acqueviti d'importazione, non può nemmeno in apparenza ingenerare il sospetto di un trattamento discriminatorio: perché, invero, una volta che si domandi, ai fini della parità della imposizione sui prodotti similari, se le acqueviti importate siano da assimilare a quelle di cui non soltanto sia accertata la provenienza da determinate materie, ma sia pure controllata la produzione con un determinato sistema (che, ad esempio, giusta le norme innanzi citate, la distillazione sia stata frazionata e che la gradazione non sia stata ottenuta *mediante aggiunta*, ai fermentati, di altre materie diverse, e così via), o, invece, alle altre, pure nazionali, per le quali, in mancanza dei predetti accertamenti, va tenuta ferma, ai fini fiscali, l'assegnazione alla *prima categoria*, non può essere dubbio che la risposta corretta è soltanto la seconda, per la decisiva ragione che, al momento dell'importazione del prodotto *già distillato*, quei controlli, necessariamente esperibili soltanto nella fase della lavorazione, non sarebbero comunque possibili.

9. - Né potrebbe opporsi che la similarità del *cognac* alle acqueviti di vino risulti, senza necessità di diverse indagini, dal certificato di conformità di cui all'art. 12 della legge del 7 dicembre 1951, n. 1559 ed all'art. 9 del d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019, come avrebbero ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza resa nella causa ISOLABELLA (n. 1773 del 1972, innanzi citata).

Le Sezioni Unite, invero, ritennero assorbita la censura specifica, di cui alla trattazione testè svolta (prima parte del terzo motivo di quel ricorso: si veda a pag. 65 e segg. della copia della sentenza), mentre si occuparono soltanto di un altro profilo della questione (formante oggetto della censura riassunta sub b alla pagina citata), e cioè di quello merceologico, in rela-

ben potrebbe essere compensata dal diverso regime di altre imposizioni sul medesimo prodotto: onde, a voler operare la parificazione in modo formale e automatico, per ciascun tributo (o aliquota) a sé stante, si rischierebbe il più delle volte di creare (in danno del prodotto nazionale) piuttosto che di eliminare (a sollievo del prodotto estero) l'asserita disparità di trattamento. Ciò che invece importa, valendo insieme ad evitare questo rischio ed a realizzare quel fine, non è altro che il « costo fiscale » del prodotto, questo soltanto essendo il parametro che consente di istituire, fra i due termini di paragone, un reale e completo confronto, giusta il quale è possibile infine giudicare, in base appunto al trattamento complessivamente riservato ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, se davvero esiste e in che misura una sperequazione in danno di questi ultimi.

Giova peraltro avvertire, a scanso di equivoche interpretazioni, che la norma in esame concepisce la parità tributaria solo con riferimento alle « tasse o altre imposizioni interne », cui i prodotti vengono assoggettati nel territorio dello Stato che li importa. Ciò vuol dire che nel determinare il loro carico fiscale ai fini del giudizio comparativo con

zione al quale l'Amministrazione aveva ritenuto di dover rilevare che il *cognac*, quale prodotto tipico, non potesse comunque assimilarsi all'acquavite di vino.

E può aggiungersi, del resto, che le stesse disposizioni ricordate nella sentenza, in ordine alle certificazioni di conformità, sono all'evidenza riferite, appunto, alla conformità del prodotto, sotto il profilo commerciale, e, non a quello fiscale.

In particolare, deve notarsi che l'art. 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, disponendo, e già per i prodotti nazionali, che « le denominazioni di acquavite, di acquavite di vino, di distillato di vino o di arzente sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali », senza nulla specificare sui sistemi di distillazione e sugli altri aspetti presi in considerazione, dalle leggi fiscali innanzi esaminate, ai fini dell'inclusione nella seconda categoria, evidentemente pone (come del resto appare chiaro anche dal complesso delle altre disposizioni) soltanto norme intese a regolare l'aspetto merceologico della considerata materia, per la tutela degli interessi dei consumatori, lasciando impregiudicato il regime tributario, per il quale, del resto, deve anche tenersi conto che parecchie delle norme concernenti i peculiari ripetuti aspetti sono contenute in leggi successive.

Conseguentemente, deve dirsi che un distillato nazionale potrà legittimamente essere denominato acquavite di vino, se rispondente ai requisiti previsti dall'art. 4 della legge del 1951, ma sarà considerato, *agli effetti fiscali*, acquavite di vino soltanto se la sua produzione sia accertata conforme alle regole innanzi esaminate, restando, altrimenti, soggetto alle imposte previste per gli alcoli di prima categoria.

In altri termini, il problema fiscale resta sempre distinto, anche per le acquaviti nazionali, da quello merceologico, e, quindi, un distillato di

i corrispondenti prodotti nazionali, non si può e non si deve tener conto delle tasse e altre imposizioni che non siano « interne ». E quindi: a) né dei tributi che il prodotto abbia già scontato nel Paese di provenienza, trattandosi di un prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato importatore; b) né di quelli che qui si riscuotono per il fatto, e all'atto dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contemplati dalla clausola di parità in questione), che, per loro natura, colpiscono solo i prodotti importati e non pure i prodotti nazionali, nei cui confronti pertanto viene meno lo stesso presupposto della comparazione. Se, però, un'imposta applicata sulla merce estera al momento dell'importazione corrisponde a quella che, se pur diversamente congegnata, colpisce la stessa merce all'interno (come per se.: l'ige all'importaz. rispetto alla normale ige, o la sovrimposta di confine rispetto all'imposta di fabbricazione, o anche il diritto erariale che la legge prevede per entrambe le categorie di prodotti), in tale ipotesi essa imposta deve considerarsi, agli effetti della parità voluta dall'art. IV del GATT (secondo il testo della norma e l'allegata norma interpretativa) come una vera e propria « imposizione interna », che, in quanto tale, va tenuta a calcolo nel computo degli oneri tributari da contrapporre a quelli gravanti sul

importazione, per il quale sia prodotto il certificato di conformità (ma il d.m. 19 aprile 1958 - G. U. 24 aprile 1958, n. 99 - nemmeno prevede attestazioni di conformità specifiche, limitandosi a ipotizzare la « rispondenza ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 » e dal regolamento di esecuzione, e cioè la rispondenza ad uno qualsiasi dei tipi previsti dall'art. 4 della legge stessa, e, quindi, pure al tipo « acquavite », *tout court*), potrebbe, al massimo, ritenersi corrispondente all'acquavite di vino, di cui, ai fini merceologici, è consentita in Italia la produzione ed il commercio, ma giammai potrebbe anche attestare, più o meno implicitamente, che si tratti di acquavite che si possa considerare di seconda categoria agli effetti tributari.

Conseguentemente, restano pienamente valide tutte le deduzioni innanzi svolte, nel senso che per le acquaviti di importazione il confronto può farsi soltanto con le acquaviti nazionali, pure merceologicamente definibili di vino, per le quali, però, non sia accertata (come per quelle estere non è accertabile) la precisa ricorrenza dei requisiti (di provenienza da date materie prime e di fabbricazione) che ne consentirebbero l'inclusione nella seconda categoria, e che, pertanto, sono tassate come gli alcoli di prima categoria.

Il confronto, dunque, dà risultati di perfetta parità, sicché può conclusivamente ribadirsi che un problema di pretesa sperequazione non può nemmeno prospettarsi.

E può dirsi, del resto, che, ove mai si ritenesse di poter dare diversa soluzione al problema, si determinerebbe una situazione di sicura discriminazione in danno del prodotto nazionale, perché le acquaviti fabbricate in Italia, con le caratteristiche o con i sistemi produttivi che impediscono la classificazione in seconda categoria, non sfuggirebbero alla tassazione prevista per gli alcoli di prima categoria, e quindi resterebbero soggette anche

similare prodotto italiano. Il cui costo fiscale, dal canto suo, risulta dal coacervo delle varie « tasse o altre imposizioni interne » che si scontano lungo l'intero ciclo economico: dalla fase (iniziale) dell'acquisto e lavorazione della materia prima alla fase (finale) dello scambio del prodotto finito, avuto riguardo alla normalità del processo economico e al concetto di media, secondo l'*id quod plerumque accidit* (sul punto v., *amplius*, le cit. sent. 1771 e 1773 del 1972).

È questa, in sintesi, l'indagine comparativa che — salvo diversa indicazione del legislatore — può e deve compiersi in sede amministrativa o giurisdizionale: al fine appunto di accertare, sul confronto del carico tributario complessivo che colpisce rispettivamente il prodotto nazionale e il prodotto importato, l'*an* e il *quantum* della pretesa disparità di trattamento in danno di quest'ultimo.

E l'impugnata sentenza, che a tale indagine si è totalmente sottratta, appare per ciò stesso censurabile.

4. - Ma a parte questa ragione di censura, che rende già illegittima la decisione di restituire alla ditta Ferretto l'importo del diritto erariale senza aver prima eseguito il computo e il confronto di tutti gli oneri fiscali, la ricorrente Amministrazione addebita alla Corte mila-

al diritto erariale, mentre le stesse acqueviti, provenienti dall'estero, per le quali i relativi controlli di fabbricazione non sono possibili, dovrebbero, per questo solo fatto, giovare di un più favorevole trattamento.

10. - Per completezza, infine, deve osservarsi che, ove mai potessero ritenersi superabili tutte le deduzioni che precedono, il problema non sarebbe esaurito, dovendosi ancora procedere all'indagine intesa ad accertare non atomisticamente, bensì con riguardo al criterio della parità *complessiva* del trattamento tributario, se la pretesa sperequazione sussista.

Questa indagine, naturalmente, contrariamente a quanto *ex adverso* si vuole sostenere, deve restare sul terreno dell'interpretazione delle norme giuridiche, dovendosi comunque escludere, come più ampiamente si è detto nella già richiamata memoria prodotta per la causa TURATI, che si debbano compiere calcoli concreti per pervenire ad una inammissibile individuazione di misure di imposta valide soltanto per singoli casi e difformi, quindi, da quelle normativamente, e con carattere di necessaria uniformità, previste.

Nell'indagine stessa, peraltro, deve anche tenersi conto dell'eventuale intenzione del Legislatore di fare un trattamento volutamente differenziato, sia pure soltanto per l'eventuale eccedenza per la quale, peraltro, non sarebbe mai possibile pervenire a risultati di matematica perequazione nel calcolo dei prelievi, e tenersi conto, inoltre, che, ai fini dell'art. IV del GATT, possono prendersi in considerazione soltanto gli oneri per i tributi *interni*, cioè per i tributi che sono previsti anche per le merci nazionali, prodotte nel territorio dello Stato, dovendo ogni altro tributo, che sia riscosso soltanto sui prodotti importati, qualificarsi di carattere doganale, e, quindi, ai fini del GATT, ritenersi regolato da altre disposizioni, ed in particolare dall'art. II, che, peraltro, non pone affatto una clausola di parità

nese altri errori, e spinge la sua critica sino a negare in radice la pretesa di rimborso della contribuente.

Infatti, con le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale, si deduce:

— premesso che la clausola di riserva limitativa, con la quale è stato recepito l'Accordo GATT, consente di mantenere il trattamento fiscale esistente alla data del 10 ottobre 1949, ancorché discriminatorio per i prodotti stranieri, tale deve ritenersi il caso del diritto erariale, la cui applicazione all'alcool etilico (quale è l'acquavite) proveniente dall'estero era stato già disposto dall'art. 2 d.l. 22 aprile 1937., n. 625, e poi confermata dalla tabella A allegata al d.l. 3 maggio 1948, n. 641 (2° motivo);

— il tributo, comunque, è stato legittimamente riscosso, attesa la « insussistenza di qualsiasi ipotizzabile sperequazione, essendo il diritto erariale previsto anche per gli alcoli nazionali di prima categoria (art. 2 d.l. 16 settembre 1955, n. 836), ed essendo anche le acquaviti, in genere, classificabili nella detta categoria »; mentre il diverso regime

ma, più semplicemente, fa richiamo alla clausola della nazione più favorita, con effetti multilaterali.

Questa precisazione corrisponde ad una interpretazione assolutamente pacifica, e basterà aggiungere che essa è confermata dalla nota interpretativa all'art. IV del GATT (per il chiarimento, che ivi si rinviene, del doversi considerare tributo interno anche un tributo riscosso in sede di importazione, ma corrispondente ad un tributo analogo che colpisce le stesse merci all'interno: come è il caso, appunto, dell'I.G.E. e dell'I.G.E. all'importazione; dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine; del diritto erariale, che è dovuto anche sugli alcoli prodotti in Italia), ed è ulteriormente rafforzata, poi, da un rilievo per assurdo, e cioè dalla considerazione che, altrimenti, poiché i prodotti nazionali non scontano tributi di dogana, questi tributi dovrebbero ritenersi ormai inapplicabili alle importazioni da Paesi del GATT, il che, per vero, non sembra che la stessa controparte abbia osato di sostenere.

E, allora, può in primo luogo rilevarsi, con riguardo ai calcoli *ex adverso* tentati nel controricorso, che nell'individuazione degli oneri previsti per i prodotti di importazione, deve intanto escludersi la voce relativa al diritto per i servizi amministrativi (0,50%), perché tale diritto, dovuto soltanto per i prodotti importati, ha natura di tributo doganale.

Per le altre voci del proposto raffronto, deve osservarsi:

a) che è assolutamente inesatto che le acquaviti non scontino l'I.G.E., se prodotte in Italia, giacché la non imponibilità, di cui alla disposizione *ex adverso* invocata, riguarda soltanto una fase del circuito di commercializzazione (gli acquisti di vino), mentre restano soggetti al tributo gli acquisti della materia prima originaria (uva), i servizi di trasformazione ed i trasporti, con le varie incidenze che il sistema *a cascata* comporta, e, infine (ed anche qui con le naturali incidenze del sistema onnifase), il prodotto finito, che è soggetto all'imposta prevista per i liquori, e per il quale (cfr., ad esempio, la legge 31 ottobre 1963, n. 1459) è stata sempre prevista la

delle acqueviti di vino si intende limitato a quelle aventi le caratteristiche (di cui al d.l. 18 aprile 1950, n. 142) che non sono invece accertabili nei confronti delle acqueviti estere, per le quali perciò rimane ferma la classificazione in prima categoria (3° motivo, censura *sub a*);

— deve, in ogni caso, escludersi che, tra il cognac importato e l'acquavite nazionale, sussista quel rapporto di similarità che solo è idoneo a rendere invocabile la regola paritaria di cui all'art. IV del GATT (3° motivo, censura *sub b*).

Le su riassunte censure debbono essere esaminate nell'ordine esattamente inverso, a quello esposto dalla ricorrente principale, dato che, con la terza censura, si contesta lo stesso presupposto della parità tributaria, mentre, con la seconda, si nega l'esistenza della disparità, che, con la prima, invece, si ammette ma si giustifica. Si tratta, in ultima analisi, di rispondere gradatamente ai seguenti quesiti:

A) Se esiste un rapporto di similarità fra il prodotto importato (cognac) e quello nazionale (acquavite di vino); in caso affermativo;

stessa aliquota (del 10%, poi aumentata al 12%), stabilita per l'importazione dall'estero;

b) che l'imposta di fabbricazione, per i prodotti nazionali, si liquida in base ai quantitativi di prodotto sottoposto ad invecchiamento, con alcuni correttivi intesi a compensare le perdite ed i cali di lavorazione, mentre per il prodotto importato, la liquidazione avviene con riguardo al prodotto già distillato, come viene presentato in dogana, sicché resta sicuramente esclusa ogni possibilità di applicazione inesatta del tributo ed è, quindi, giustificato che non siano previsti i c.d. « abbuoni » di lire 2.000 e di lire 8.000, cui *ex adverso* pure si fa riferimento.

Ed in definitiva, dunque, e pur senza tener conto di altre incidenze relative ai soli prodotti nazionali, peraltro non trascurabili (si pensi, tra l'altro, alle tasse di licenza relative alle fabbriche soggette a vigilanza, e, in particolare, agli oneri per il pagamento anticipato dell'imposta, sostituibile soltanto con la presentazione di cauzioni, naturalmente comportanti, in ogni caso, un onere, che per i prodotti importati non può nemmeno ipotizzarsi: cfr. art. 10 e 11 del t.u. 8 luglio 1924), è certo che non può accogliersi l'impostazione *ex adverso* proposta del raffronto, e che, peraltro, mentre è sicuro che vi sono oneri riferibili ai soli prodotti nazionali, dei quali deve tenersi conto per la valutazione complessiva, è però impossibile pervenire a risultati matematicamente precisi, idonei a far individuare una ipotetica misura, che debba ritenersi voluta dal Legislatore in difformità delle misure da esso stabilite in generale: con la conseguenza, si ripete, che, non potendosi fare un processo al Legislatore medesimo, per accertare se abbia correttamente usato della discrezionalità che gli è propria nel determinare, per i considerati fini perequativi, le apparentemente diverse misure del tributo, non resta che stare alla legge.

11. - Accertato, dunque, che il diritto erariale deve ritenersi dovuto nella misura di legge anche per le acqueviti importate da Paesi aderenti al GATT, il discorso dovrebbe ritenersi concluso, non sembrando che, in pre-

B) se per il diritto erariale — di cui qui si discute — vi è sperequazione di trattamento in danno del prodotto straniero: nell'affermativa:

C) se tale sperequazione è o meno giustificata, ai fini di stabilire se essa vada esclusa o no dal computo degli oneri fiscali da contrapporre al carico tributario complessivo del prodotto italiano.

Il primo quesito (sub A) va risolto in senso conforme al motivato giudizio espresso dall'impugnata sentenza, la quale, attingendo sia a nozioni di comune esperienza sia e principalmente a fonti legislative (di origine interna e internazionale) ha ritenuto sussistere, tra il cognac importato e l'acquavite nazionale, quel rapporto di similarità che è richiesto dall'art. IV del GATT. In proposito queste S. U. non hanno che da riportarsi alla propria precedente sentenza n. 1773 del 1972 (in causa Isolabella-Finanze, decisa dalla stessa Corte d'appello con motivazione pressoché identica a quella ora denunciata), bastando qui ricor-

senza della negativa pronuncia della Corte di Appello in ordine al problema C.E.E. ed in mancanza di idonea riproposizione della questione da parte delle soc. FERRARETTO, possa la questione medesima essere oggetto di ulteriore indagine.

E per completezza, comunque, si vuole rilevare che, pure con riguardo al trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, la questione non può ricevere soluzione diversa da quella innanzi indicata.

In proposito, anzi, deve in primo luogo ricordarsi che il problema è stato esaminato dall'organo competente a valutarlo ai fini degli stessi rapporti tra gli Stati della Comunità, e cioè dalla Commissione C.E.E., la quale, con la lettera dell'8 maggio 1968 (alleg. 1), e poi con il parere motivato del 28 febbraio 1969, n. 141 (alleg. 2) ebbe testualmente a rilevare:

a) lettera 8 maggio 1968: «...il Governo Italiano ha fatto conoscere alla Commissione il suo parere. Secondo il Governo Italiano, le imposizioni differenziate, in materia di alcool, avrebbero lo scopo di permettere la coesistenza delle diverse sostanze per la fabbricazione di alcool e, per ciò stesso, di assicurare lo smercio di talune materie prime alcooligene agricole. Di conseguenza, l'abolizione di questo regime differenziato potrebbe essere previsto solo quando gli interessi agricoli italiani di questo settore fossero presi in carico nel quadro della politica agricola comune in materia di alcool. D'altra parte, le autorità italiane fanno presente che discriminazioni, come minimo altrettanto rilevanti, esistono negli Stati membri, quali quelle risultanti dall'esistenza dei monopoli in Francia e in Germania. La Commissione non intende affatto negare l'esistenza dei problemi agricoli posti dall'alcool in Italia. Ritiene, pertanto, che le imposizioni differenziate, previste dalla legislazione italiana e dovute all'applicazione del diritto erariale, possono sussistere provvisoriamente, dato che il diritto erariale costituisce, in un certo senso, lo strumento della politica agricola italiana in materia di alcool, permettendo agli alcoli di qualsiasi origine di trovare smercio sul mercato quale che sia il costo della materia prima »;

b) parere motivato del 28 febbraio 1969: «...quanto all'argomento secondo cui l'Italia attua la sua politica agraria in materia di alcool ricorrendo all'imposta e potrà modificare la sua posizione soltanto nel quadro

dare, da un canto, che la legislazione interna annovera il cognac fra le acquaviti di vino e come tale lo qualifica anche agli effetti fiscali (cfr. artt. I, d.l. 1 marzo 1937, n. 226; voce n. 2209, lett. C. della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723), dall'altro, che per prodotto nazionale « simile » deve intendersi, secondo la nota interpretativa al citato art. IV, quello in concorrenza col prodotto importato o « *qui peut être directement substitué* »: condizioni, codeste, che sono entrambe ricorrenti per l'acquavite di vino nazionale o « arzen-te » (v. art. 4 legge 7 dicembre 1951, n. 1559), non potendosi negare il rapporto di fungibilità e di concorrenza col cognac francese (anche se questo, per la migliore qualità dei vini da cui proviene e per la più raffinata tecnica di produzione, è maggiormente accreditato). E lo conferma, del resto, la tutela internazionale della denominazione « cognac », riservata alle acquaviti di una determinata zona per distinguerle dalle altre che, con il cognac, sono in concorrenza.

Quanto al quesito *sub B*), occorre anzitutto premettere — e il rilievo vale anche per completare l'argomento della similarità — che a norma

dell'attuazione di una politica comune in materia di alcoli, la Commissione ha già ammesso, nella succitata lettera dell'8 maggio 1968, che l'Italia poteva effettivamente applicare l'imposta come strumento della sua politica agraria in tale settore e mantenere provvisoriamente, in tale quadro, le tassazioni differenziali sino a concorrenza dell'importo di lire 60.000 per ettanidro d'alcole puro derivante dall'applicazione del diritto erariale. Il ricorso a siffatte differenziazioni consente di smerciare gli alcoli ad un prezzo più o meno uniforme, qualunque sia il loro prezzo di costo ».

La Commissione riteneva, invece, non giustificato il sistema di liquidazione dell'imposta di fabbricazione in base alla forza alcolica minima di 70 gradi, ritenendo che l'applicazione del diritto erariale fosse già sufficiente per salvaguardare gli interessi dell'agricoltura italiana; e di questo aspetto del problema, però, si dirà a suo luogo, qui premendo soltanto di porre in rilievo, per il diritto erariale, che sarebbe davvero assurdo che, attraverso una forzata interpretazione, quale quella *ex adverso* proposta, si pervenisse al risultato di ritenere non dovuto, per pretesa coerenza con le disposizioni del trattato C.E.E., un tributo che l'organo comunitario competente ad avviare un procedimento d'infrazione, ai sensi dell'art. 169 del trattato stesso, ha riconosciuto tale da non determinare alcuna violazione dei patti.

12. - D'altra parte, pur se potesse prescindersi dal riconoscimento di cui innanzi, sarebbe comunque da escludere che, in virtù dell'art. 95 del trattato C.E.E., le disposizioni sul diritto erariale siano rimaste inapplicabili alle acquaviti importate da Paesi della Comunità.

In primo luogo, invero, è ben pacifico che la norma comunitaria non vieta qualsiasi imposizione, ma, soltanto, fissa un principio di parità di trattamento, che presuppone, e la disposizione lo precisa, espressamente, che l'imposizione riguardi prodotti similari.

Orbene, come si è dimostrato nell'esame dell'analoga questione GATT (retro p. 20 ss.), non è vero che le acquaviti nazionali siano sempre esenti.

dell'art. 12 legge 7 dicembre 1951, n. 1559, « le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia »; tali requisiti, in mancanza dei quali non è ammessa l'importazione (art. 9 d.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019), sono attestati da documenti emessi all'estero (per il cognac francese: il certificato della *Regie Française des alcools* e quello del *Bureau national interprofessionnel du cognac*) e riconosciuti idonei dai competenti organi ministeriali italiani (d.p. 19 aprile 1958). Si tratta dei c.d. « certificati di conformità », che, accompagnano il cognac importato in allegato alle bollette doganali, che ad essi fanno riferimento. E poiché, ai sensi delle disposizioni ora riferite, i suddetti certificati sono destinati ad attestare la piena conformità alle corrispondenti acquaviti italiane, non si può condividere l'assunto della ricorrente Finanza, secondo cui essi dimostrerebbero soltanto che il cognac importato possiede i requisiti dell'acquavite in genere, ma non dell'acquavite di vino. Si deve invece ritenere che la conformità e, quindi, la similarità con il corrispondente prodotto nazionale risulta, fino a prova contraria, dalle certificazioni che accompagnano il cognac importato e riconosciuto idoneo dalle autorità italiane (cfr. S.U. n. 1773 del 1972, cit.). Tanto più che, nel sistema della legge,

dal diritto erariale, perché è certo, invece, che vi sono soggette, e nella stessa misura stabilita per le acquaviti di importazione, quelle per le quali non siano accertate le caratteristiche, concernenti sia la fabbricazione che la provenienza della materia prima, in presenza delle quali è ammessa l'assegnazione alla seconda categoria.

Le dette caratteristiche, ed anche di ciò si è discusso, non sono accertabili, come le Sezioni Unite hanno riconosciuto (cit. sent. 8 giugno 1972, n. 1772), se non nel processo di fabbricazione, e, quindi, poiché nemmeno esistono altri sistemi surrogatori, a ciò non potendo sopperire i certificati di conformità, come pur già si è visto, non resta che constatare che i prodotti importati possono essere equiparati, come lo sono, esclusivamente alle acquaviti italiane di prima categoria; il che comporta che, al pari di queste ultime, esse devono essere assoggettate al diritto erariale.

D'altra parte, se si ammettesse il contrario, si determinerebbe l'assurda conseguenza che un *cognac* francese dovrebbe andare esente dal diritto erariale, pur se fabbricato, ad esempio, mediante diluizione di spiriti di maggiore gradazione e con l'aggiunta di fermentati di materie prime distillate da materie diverse dal vino d'uva (e non si tratta di ipotesi teoriche, perché il *bouquet* di alcuni cognac si ottiene, come è noto, proprio con l'adozione di tali procedimenti), mentre un distillato italiano, ottenuto con lo stesso procedimento, ma sotto controllo degli organi di vigilanza fiscale, dovrebbe scontare il tributo previsto per gli alcoli di prima categoria: il che, come è chiaro, si risolverebbe in una grave sperequazione in danno del prodotto nazionale, e tanto più grave perché il produttore nazionale è costretto, essendo soggetto ai controlli, ad astenersi dall'adottare quei procedimenti (che pur potrebbero rendere il prodotto più gradito al consumatore) o, altrimenti, a sobbarcarsi all'onere del diritto erariale, mentre il produttore francese potrebbe immettere sul nostro mercato delle acquaviti prodotte

è fatto espressamente salva la facoltà dell'amministrazione « di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acquaviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento » (art. 9, ultimo comma, d.P.R. n. 1019 del 1956, cit.).

Tutto ciò, peraltro, non basta a far ritenere che, dal punto di vista della legislazione interna (e solo da questo punto di vista), il regime del diritto erariale sia identico per entrambi i prodotti; nazionale e importato. Così non è, perché da un attento esame delle fonti normative di origine interna — in sé considerate e indipendentemente dal rapporto con le norme di origine internazionale (o comunitaria) — risulta che, mentre l'acquavite di vino italiana, siccome classificata fra gli spiriti di seconda categoria (ex art. 2 r.d.l. 27 aprile 1936, n. 635), è in quanto tale esente dal diritto erariale (ex art. 3 d.l. 16 settembre 1955, n. 836), questo tributo invece colpisce le acquaviti di vino importate (e quindi il cognac), poiché il loro regime, che la legislazione dogana-

con quei sistemi (e quindi più gradite) senza incontrare alcun onere addizionale.

Un problema del genere, del resto si è di recente presentato alla Corte di giustizia della C.E.E., a proposito dell'importazione in Germania del vermouth, e la Corte (sentenza 16 dicembre 1970, causa 13/70 ditta CINZANO c. Governo tedesco: *Racc. Giur. Corte* 1970, p. 1089) ha riconosciuto non contrastante con l'art. 37 del trattato (che riguarda i monopoli, ma pone norme analoghe a quelle dell'art. 95 per la parte che qui interessa) un'imposizione, sull'eccedenza di gradazione delle bevande alcoliche rispetto ad un minimo (10,5° per le bevande; 14° per i vini), stabilita allo scopo di colpire, anche in via presuntiva, le bevande prodotte con l'addizione di distillati.

La pronuncia è significativa, perché ammette che il trattato deve ritenersi rispettato, purché l'ipotesi impositiva sia prevista anche in relazione al prodotto nazionale (come accade, e lo si è visto, per le acquaviti italiane, che sono anche esse soggette al diritto erariale, se non aventi le caratteristiche di origine merceologica e di fabbricazione a suo luogo indicate).

Ma interessante, inoltre, è la requisitoria dell'Avvocato Generale (*loc. cit.* p. 1098), perché non soltanto contiene un *excursus* storico sul problema degli alcoli e sulle definizioni di *spirito di vino*, anche con riguardo all'ipotesi degli alcoli ottenuti da distillazione o da un procedimento diverso dalla fermentazione naturale, e sui vari sistemi, in uso nei diversi Stati per la determinazione e la tassazione del tasso alcolico, ma anche perché mette in evidenza che, per i prodotti importati, non vi è alcuna possibilità di distinguere quelli ottenuti naturalmente ad una determinata gradazione e quelli fabbricati, invece, con l'addizione di alcool, sicché si è ritenuto giustificato il sistema impositivo di considerare sempre addizionato il vino o la bevanda alcolica di gradazione superiore ad un certo limite.

Orbene, si tratta di una difficoltà analoga a quella che si presenta per le acquaviti di importazione, per le quali, si ripete, non può accertarsi la ricorrenza delle caratteristiche più volte dette: e non si vede perché, se per la Germania deve ritenersi corretto un sistema impositivo che risolve il

nale considera a parte e non consente perciò di assimilare a quello del corrispondente prodotto nazionale, si richiama al regime fiscale dell'alcool etilico in genere, che tale tributo appunto prevede: senza la possibilità di distinzione per categorie (prima e seconda), che, per i prodotti importati, non risulta mai fatta, mentre, per le acquaviti nazionali, è il riflesso del diverso e specifico trattamento riservato per esse all'interno (cfr. art. 2 d.l. 22 aprile 1937, n. 625; tabella A, punto XXII, all. al d.l. 3 maggio 1948, n. 691; artt. 2 e 3 d.l. 16 settembre 1955, n. 836; sul punto vedi *amplius* la sent. n. 1772 del 1972 di queste S.U., in causa Salengo-Finanze, ove si approfondisce l'esame della questione, ma con esclusivo riferimento « alle norme fiscali e doganali di origine interna »).

È, dunque, nel vero la Finanza quand'afferma che l'acquavite di vino importata non può mai fruire del beneficio di cui invece gode, come alcool di seconda categoria, quella nazionale. Ma, proprio per questo, è in errore quando nega che fra l'un prodotto e l'altro esiste dispa-

problema con l'applicazione della tassa prevista per gli alcoli anche ai vini che siano *naturalmente* di più forte gradazione, e ciò per l'impossibilità di accertare se vi sia stata oppur no l'addizione dello spirito, in Italia, invece, si dovrebbe considerare, all'opposto, sempre fabbricato nelle condizioni, che comporterebbero un più favorevole trattamento, un prodotto che, invece, ben può essere stato fabbricato senza la osservanza delle condizioni medesime, e ciò, per giunta, quando in tal modo deriverebbe una sicura sperequazione in danno della produzione nazionale.

Si dirà che, in tal modo, almeno in alcuni casi, i principi di parità potrebbero risultare non osservati.

Ma è certo, si ripete, che è vera anche la reciproca in danno del prodotto nazionale, e che, comunque, per ovviare all'eventuale inconveniente (che non è tale, poi, almeno fin quando non si dimostri che effettivamente le acquaviti importate siano state fabbricate con l'osservanza delle regole imposte per quelle italiane di seconda categoria) potrebbe soltanto provvedersi con una disciplina comunitaria (come l'Italia ha sempre auspicato, anche per eliminare o, almeno, ridurre gli inconvenienti a suo danno derivanti dalla esistenza dei monopoli dell'alcool in Francia ed in Germania), ovvero con una modifica della disciplina interna, che, ad esempio, elimini le condizioni restrittive per la classificazione degli alcoli nella seconda categoria e consenta ai produttori italiani di seguire, senza la preoccupazione di maggiori oneri fiscali, i procedimenti di fabbricazione e l'impiego di materie prime, che ora la detta classificazione impediscono.

Ed è chiaro, però, che questo è un problema *de jure condendo*, la cui soluzione, come è ovvio, non potrà comunque influire su questa, e sulle molte altre simili controversie, nelle quali, se non si voglia determinare la sperequazione in danno del prodotto nazionale, non potrà giudicarsi, sotto qualsiasi profilo si esamini la questione, che nei sensi innanzi detti.

13. - La constatazione dell'insussistenza di una qualsiasi, anche soltanto apparente, discriminazione, ai sensi dell'art. 95 del trattato C.E.E., esimerebbe dal prendere in esame un ultimo profilo della questione, quello

rità di trattamento in ordine al diritto erariale, di cui per vero è gravato il primo mentre è esentato il secondo. Obiettare che anche il prodotto nazionale può restarvi assoggettato, allorché manchi dei requisiti previsti dalla legge per essere qualificato acquavite di vino (e quindi alcool di seconda categoria), val quanto dire che l'esenzione a questa largita non è applicabile — come del resto è ovvio — a un prodotto che tale in effetti non è. Ma una siffatta ipotesi, a parte il carattere eccezionale e talora fraudolento con cui essa si presenta nella previsione del legislatore (v. l'art. 2 del cit. d.l. 142 del 1950, e l'art. 2, ultimo comma del d.l. 3 dicembre 1953, n. 879), non smentisce ma anzi conferma la regola che l'acquavite di vino italiana, quando è veramente tale, gode sempre del trattamento di favore, mentre l'acquavite di vino estera non può mai beneficiarne pur avendo i medesimi requisiti, quali

relativo al modo di valutare la discriminazione medesima, che si voglia invece ipotizzare, ed all'individuazione delle conseguenze sul piano giuridico.

In proposito, comunque, può appena ricordarsi che le Sezioni Unite, con riguardo all'indicata disposizione, hanno in primo luogo chiarito che, così come per l'analoga clausola GATT, l'eventuale disparità deve accertarsi sulla base del criterio del trattamento *complessivo*.

Veno è, poi, che le stesse Sezioni Unite hanno pure affermato che l'art. 95 contiene norme idonee al diretto recepimento nell'Ordinamento, per effetto dell'ordine di esecuzione.

Ma questa affermazione, all'evidenza resa in termini generali, e dichiaratamente riferita, in particolare, alle sole norme c.d. *self-executing* sul piano sostanziale, e cioè alle norme contenenti un precetto preciso ed idoneo a regolare direttamente determinate situazioni, comporta una opposta conclusione, in conseguenza, nei casi in cui la materia non sia regolata soltanto ed in maniera compiuta dall'art. 95, ma postuli la considerazione congiunta delle disposizioni degli articoli 96 e 97, come accade, appunto, quando si tratti di valutare un trattamento *globale*, in relazione al quale viene in rilievo il concetto di aliquote *medie*, aventi funzioni compensative o di conguaglio, ovvero richieda il coordinamento pure con altre norme, dello stesso trattato o di leggi interne.

L'argomento è stato diffusamente trattato nella più volte richiamata memoria prodotta per la causa TURATI, con riferimento anche alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 24 giugno 1969, nella causa 29/68, *Foro it.*, 1869, IV, 133), e qui, dunque, ci si può limitare ad indicare le soluzioni che se ne sono tratte, secondo cui soltanto al Legislatore è dato di apprezzare la congruità di misure d'imposta sui prodotti importati che siano stabilite in corrispondenza, e quindi in funzione compensativa, per definizione, di analoghe imposizioni interne, mentre ai giudici nazionali non è dato alcun sindacato in merito: sindacato che, come la Corte di giustizia ha riconosciuto, non spetta nemmeno ad essa Corte, alla quale, quindi, non si potrebbe nemmeno rinviare per una soluzione in via pregiudiziale di una inammissibile questione.

Ed in conclusione, dunque, poichè è certo che il prodotto nazionale subisce, nel corso della fabbricazione, oneri fiscali vari, come si è messo in

appunto risultano — fino a prova contraria — dai suddetti certificati di conformità al prodotto nazionale (v. sopra). E, sotto questo profilo, la sperequazione è innegabile.

Resta tuttavia da vedere — e si passa così al quesito *sub C*) — se tale sperequazione fosse già la clausola di riserva limitativa (*stand still*).

Lo nega la Corte milanese, sostenendo che « in quel momento era in vigore la tariffa doganale approvata con r.d. n. 806 del 1921 la quale, alla voce n. 110 — denominazione « acquavite », disponeva che sulle acquaviti importate doveva essere riscosso, oltre il dazio, solo la sopra-tassa di confine », e che, dal canto suo, « il d.l. 22 aprile 1937, n. 625 si è limitato a estendere il diritto erariale (che colpisce all'interno l'alcool etilico) agli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico provenienti dall'estero ma non anche all'acquavite di vino ».

Di opposto avviso, però, è la ricorrente Finanza che critica questa tesi in quanto non rispondente all'esatta interpretazione della disciplina legislativa della materia.

E ben a ragione.

La tariffa doganale del 1921 non poteva prevedere il diritto erariale per il semplice motivo che questo tributo non esisteva ancora,

evidenza quando si è trattato del simile problema GATT, dei quali deve tenersi conto, come le Sezioni Unite hanno avvertito, per esaminare se, nel complesso, l'eventuale apparente maggiore imposizione, nella sola fase dell'importazione, per i prodotti esteri, sia davvero, e per quanta parte, discriminatoria, e poichè è anche vero che ogni indagine al riguardo deve ritenersi definitivamente compiuta dallo stesso legislatore, senza possibilità di un non consentito sindacato giurisdizionale, si può senz'altro ribadire che per le acquaviti importate, di qualsiasi provenienza, il diritto erariale è dovuto nella misura legislativamente prevista.

E' significativo, del resto, si ripete, che la Commissione C.E.E., abbia riconosciuto che l'Italia poteva legittimamente conservare il diritto erariale « come strumento della sua politica agricola »; e di tale rilievo qui può tenersi conto anche sotto altro profilo, e cioè per rilevare l'impossibilità di ritenere regolata la materia soltanto dall'art. 95 del trattato, la cui portata di norma *self-executing* (da valutare, come è ovvio, con riferimento alle singole materie che da essa possano ritenersi influenzate), deve anche per questa ragione sicuramente escludersi.

Infatti, il riconoscimento della C.E.E. non fu affatto una benevola concessione, ma conseguì alla valutazione di altre disposizioni concernenti, in particolare, gli strumenti della politica economica relativa ai singoli settori, che il trattato specificamente considera nell'art. 92, dedicato agli aiuti che gli Stati possono concedere « sotto qualsiasi forma », e che, come risulta dal n. 3 del detto articolo, « possono considerarsi compatibili con il mercato comune », se destinati, tra l'altro, a « favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso », ovvero, ed è certamente il caso che qui interessa, come la Commissione C.E.E. ha ammesso, se destinati « ad agevolare lo sviluppo di

essendo stato introdotto — sostanzialmente come una maggiorazione dell'imposta di fabbricazione — col d.l. 18 gennaio 1937, n. 22 (art. 2), cui seguì il d.l. 22 aprile 1937 n. 625, che, sull'alcool etilico importato, stabilì doversi riscuotere, oltre il dazio e la sovraimposta di confine », ogni altro diritto che sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione ». Ora, poiché l'acquavite di vino è alcool etilico e su questo gravava già il diritto erariale, consegue l'applicabilità di tale tributo alle acquaviti importate. L'assimilazione di queste all'alcool etilico in genere (tassabile) anziché alle acquaviti di vino nazionali (intassabili in base al citato d.l. n. 625 del 1937, e poi dichiarate esenti dall'art. 3 del d.l. 836 del 1955), fu ribadita o comunque disposta col d.l. 3 maggio 1948, n. 691, contenente modificazioni e aggiunte alla precedente tariffa doganale (del 1921), fra cui la sostituzione, al punto XXII della Tab. A del testo originario della nota alla

talune attività o di taluni ragioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ».

La C.E.E., in altri termini, ha riconosciuto che una imposizione tributaria può anche costituire una di quelle qualsiasi forme di intervento, di cui all'art. 92 del trattato, consentite per realizzare scopi *non fiscali*, e l'indagine, allora, in ordine ad eventuali sperequazioni fiscali, che sono invece vietate dall'art. 95, non può essere condotta esclusivamente sulla base di quest'ultima disposizione, dovendo essa mirare, in primo luogo, ad accertare se, ed in quale misura, si sia fuori delle ipotesi strettamente impositive e si ricada, invece, nel sistema di incentivazioni, attuabile anche, come è pacifico, con una minore tassazione, delle produzioni per le quali si sia riconosciuta la necessità di un aiuto.

Ma valutazioni di questo tipo, come è evidente, non possono essere compiute che dal Legislatore, e vano sarebbe, quindi, procedere ad una qualsiasi ulteriore discussione sui più concreti aspetti del problema, la cui soluzione non potrebbe mai essere data dall'Amministrazione o dal Giudice, l'una e l'altro, come già si è detto, tenuti ad applicare la legge e non abilitati ad effettuare quelle valutazioni, anche di politica economica, che sarebbero necessarie per eventuali distinzioni e che, comunque, non potrebbero mai giustificare la *creazione*, ad opera loro, di disposizioni diverse, di un terzo tipo, che dovrebbero, poi, ed anche questo è giuridicamente impossibile, avere il valore di norme di diritto obiettivo.

14. - Il nostro Legislatore, del resto, si è reso conto che le disposizioni in esame del trattato C.E.E. non avrebbero potuto (se non, forse, in alcuni particolari casi) ricevere automatica applicazione nell'interno, e, quindi, con la legge 13 ottobre 1969 n. 740 delegò il Governo ad emanare « con decreti aventi forza di legge e secondo i principi direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie: a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli ... 37, 38... 92, 93, 94, 95, 96 97... del trattato istitutivo della Comunità economica europea... ».

In base a tale delega vennero emanate, ad esempio, le disposizioni sul transito comunitario (d.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1130), quelle per l'applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento (d.P.R. 30 dicem-

voce 110 (acquaviti) con il seguente: « Sulle acqueviti si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine e ogni altro diritto che all'interno sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi ». Dall'esame di tale tariffa risulta che essa prevede separatamente l'alcool etilico e le acqueviti; queste nella voce 110 e quello nella voce 109, la cui nota peraltro è simile al testo, ora trascritto, della nota all'altra voce. È agevole perciò dedurne, confrontando le due norme, che il legislatore, nel richiamarsi alla disciplina interna dell'alcool etilico come unico parametro per le due voci d'importazione, non può aver inteso una cosa diversa per l'una e per l'altra; ma ha espresso chiaramente il concetto che, per le acqueviti importate, si deve tener conto non già del trattamento specifico per esse fatte all'interno, bensì del regime previsto

bre 1969, n. 1132), quelle per l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva (d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053) e numerose altre.

Per gli spiriti, si provvide prima con il d.l. 27 agosto 1970, n. 691 (non convertito per decorso dei termini), e, poi, col d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034) con il quale si dettarono norme tanto per il diritto erariale quanto per la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, e tutto ciò proprio per pervenire all'adeguamento con la normativa comunitaria.

È noto, infatti, che, a seguito del parere motivato C.E.E., a suo luogo esaminato, la Commissione, che aveva in un primo momento contestato una pretesa inadempienza dell'Italia anche per il diritto erariale — che, invece, con lo stesso parere e con la precedente lettera dell'8 maggio 1968 riconobbe, poi, legittimamente applicato — ad la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 169 del trattato per la questione dell'applicazione della sovrimposta di confine in base ad un titolo alcolico non inferiore a 70 gradi, e la Corte, con la sentenza n. 13/69 ritenne di poter riconoscere sussistente l'infrazione.

Orbene, con il suddetto d.l. n. 745/70 l'Italia provvide ad adeguarsi alla pronuncia, disponendo, con l'art. 3, ultimo comma, che il tributo si sarebbe applicato sull'effettiva gradazione alcolica.

Ma con lo stesso d.l. si ribadì (art. 4) che sulle acqueviti importate dall'estero andava riscosso il diritto erariale di lire 60.000, e questa precisazione, in un contesto di norme dichiaratamente inteso a provvedere all'adeguamento alla disciplina comunitaria, sta a confermare che, conformemente del resto al riconoscimento fatto dalla Commissione C.E.E., il diritto restava applicabile anche alle importazioni dai Paesi della Comunità.

E poichè, come le Sezioni Unite hanno avvertito nelle sentenze a suo luogo richiamate, nell'indagine sull'intenzione del Legislatore deve anche presupporre che non si sia voluto venir meno agli impegni internazionali, è chiaro che, quando si ha la certezza che le norme sono state poste proprio con il proposito di rispettare i patti medesimi, nessuna ulteriore distinzione può ritenersi consentita, dovendosi ormai riconoscere che il Legislatore, se ha posto delle norme proprio tenendo presenti quegli impegni, ha già effettuato anche tutte le pertinenti valutazioni, sicché non è dato

per l'alcool etilico in genere. Altrimenti opinando, non si spiegherebbe il perché la legge, pur tenendo distinte le due categorie di prodotti, non abbia disposto che sulle acqueviti estere si riscuote « ogni altro diritto che all'interno sia applicabile alle stesse acqueviti », come sarebbe stato logico ed anche più semplice se effettivamente avesse voluto richiamare la corrispondente regolamentazione. Se poi si considera che lo stesso d.l. 691 del 1948 prevede, per i liquori, una analoga assimilazione all'alcool etilico (punto XXIII della Tab. A, modificativa della nota alla voce doganale n. 111) e che, agli effetti fiscali, le acqueviti sono parificate ai liquori (art. 6 d.l. 2 febbraio 1933, n. 23), si trae da ciò ulteriore conferma che alle acqueviti importate si deve applicare il diritto erariale previsto per l'alcool etilico e non l'esenzione disposta per le acqueviti nazionali (conf. la citata sent. n. 1772 del 1972, con la quale queste S.U., sulla base delle suesposte ragioni, hanno dichiarato infondata la pretesa di rimborso della ditta importatrice, ma — ripetesi — « in via meramente interpretativa della legislazione doganale », a prescindere quindi dal

di procedere ad un qualsiasi sindacato al riguardo per individuare una pretesa intenzione difforme da quella che la chiara lettera della norma evidenzia.

15. - Quanto alle istanze della soc. FERRARETTO, di cui la Corte di Appello di Milano, confermando la decisione dei primi giudici, ha pronunciato il rigetto, deve in primo luogo rilevarsi che nessun ulteriore esame sembra potersi ritenere consentito, essendo l'avverso ricorso incidentale da ritenere inammissibile per la genericità dei motivi.

Detto ricorso, invero, come già si è rilevato con il controricorso, non contiene specifiche censure in rapporto alle distinte statuizioni rese, sui vari capi di domanda, dalla Corte del merito, e non appare nemmeno chiaro se con esso si sia inteso impugnare la sentenza della Corte milanese per avere rigettato le istanze concernenti la sovrimposta di confine (per la commisurazione a 70 gradi anziché a quella effettiva), ovvero, più genericamente, ma allora di certo inammissibilmente, per non avere osservato i principi fissati nell'art. 95 del trattato C.E.E.

Per completezza, comunque, si dirà qui anche dell'accennato problema, osservandosi, intanto, che sicuramente la pronuncia, concernente il tasso alcolico di commisurazione del tributo, non è stata impugnata con riguardo alle norme GATT, in relazione alle quali ci si può limitare, quindi, a rilevare che, come la Corte di Milano ha già osservato, il criterio della tassazione in base alla gradazione presunta minima di 70 gradi era fissato già da disposizioni in vigore alla data di adesione all'accordo (10 ottobre 1949), risultando addirittura dalla tariffa doganale (voce 110) approvata con r.d. 9 giugno 1921, n. 806: sicché nessun dubbio può sussistere circa l'operatività della clausola di riserva limitativa (*stand-still*), già esaminata, in virtù della quale il criterio poteva essere indefinitamente conservato, anche se, in ipotesi, si fosse risolto in una discriminazione.

16. - Quando al problema C.E.E., in ordine alla indicata questione della sovrimposta di confine, si può, in primo luogo, far richiamo a tutto quanto detto innanzi circa l'impossibilità di considerare *self-executing*, per

problema della parità tributaria, e « sempre in quanto nel sistema delle norme di origine interna non interferisca una norma di ordine comunitaria », lasciando così al giudice di rinvio di « accertare se la pretesa di rimborso non trovasse fondamento sotto il diverso profilo della parità del carico fiscale, quale emerge dalla già citata norma comunitaria »).

Una volta accertato — contro l'opposto avviso della Corte d'Appello — che, quando al diritto erariale, la disparità di trattamento in danno del prodotto importato esisteva alla data del 10 ottobre 1949, si pone in essere il presupposto perché operi la clausola di riserva limitativa, in base alla quale la norma sulla parità tributaria di cui all'art. IV del GATT — come ogni altra contenuta nella parte II — potrà essere applicata solo nella misura compatibile con la legislazione già vigente a quell'epoca (v. sopra). Con la conseguenza che, senza dar luogo a violazione dell'accordo ma nel rispetto della preesistente e prevalente normativa interna, quella disparità può continuare a sopravvivere indefinitivamente. Ma ciò — è bene chiarirlo — « nei limiti in cui sussisteva originariamente » (sent. n. 1773 del 1972, cit.). Il che significa che, nel raffronto comparativo degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto importato e sul similare prodotto nazionale, la sperequazione

ciò che riguarda il trattamento degli alcoli, la norma dell'art. 95 del trattato di Roma.

La stessa controparte, del resto, ha impostato la sua generica doglianza sull'esigenza di considerare in unità tutto il regime tributario fatto ai prodotti nazionali ed a quelli importati, essendo chiaro che anche il sistema di determinazione della base imponibile può influire sul trattamento complessivo: ed è certo, allora, che, per le ragioni già ampiamente esaminate quando si è discusso del diritto erariale, deve comunque escludersi che si possa pervenire, in via di interpretazione giurisprudenziale, all'individuazione di un diverso sistema impositivo, idoneo a realizzare, nel complesso, la voluta parità sostanziale di trattamento per le acquievoli nazionali e per quelle importate, restando valida, così, l'altra soluzione, del resto accolta dalla Corte di Giustizia della C.E.E. nelle sentenze ricordate nella memoria prodotta per la causa TURATI, nel senso che si deve ritenere riservata esclusivamente ai singoli Legislatori nazionali la posizione delle norme che si presentino, in ipotesi, necessarie per assicurare — nel rispetto dei coordinati principi fissati negli articoli 95, 96 e 97 del trattato — che la determinazione di aliquote, o di misure di imposta, differenti per i prodotti nazionali e per quelli di importazione, assolva effettivamente ai fini di perequazione e non determini discriminazioni: il che, poi, è tanto più vero per gli alcoolici, per i quali, come pure già si è visto, deve ritenersi possibile anche la combinata applicazione dell'art. 92 del trattato (come riconosciuto dalla Commissione C.E.E.), con la conseguenza che, per la parte per la quale la discriminazione fiscale si risolve in una forma di aiuto ad una produzione nazionale, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 95, che concerne soltanto i prelievi tributari aventi funzione impositiva (*Omissis*).

MARIO FANELLI

derivante dalle leggi vigenti al 10 ottobre 1949, va mantenuta quale era (stand still): sia nel senso che, nel calcolo, non si deve tener conto dell'eccedenza di carico tributario già esistente a quella data — e perciò giustificata — in danno del prodotto straniero; sia *a contrario*, nel senso che si deve tener conto dell'ulteriore aggravio introdotto successivamente — e perciò non giustificato — a danno del medesimo. Si tratta, in altri termini, di non aggravare la preesistente discriminazione, che entro questi limiti fu preservata e va perciò mantenuta, e di attuare per il resto la prescritta parità sostanziale, che oltre quei limiti fu voluta e va perciò osservata.

Pertanto, con riferimento all'onere del diritto erariale, qui in esame, è a dirsi che tale voce non può farsi rientrare nel computo del costo fiscale del prodotto importato, che è tenuto quindi a sopportarlo a parte e fuori conto rispetto all'esente prodotto italiano, ma solo in ragione della incidenza risultante a quella data (10 ottobre 1949), cioè secondo l'aliquota allora fissata e da « commisurare ad una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi »; deve, invece rientrarvi per il *quid* di maggiore incidenza risultante da successivi inasprimenti del tributo, comunque e sotto qualsiasi forma essi siano stati introdotti: ivi compreso l'aumento dell'originaria aliquota (ancorché stabilito in forma fissa invece che percentuale), che bastando a determinare, in confronto con l'ammontare del diritto erariale dovuto in precedenza, un aggravio d'imposta a carico dell'importatore e, in questa misura, un peggioramento della situazione preesistente, ossia un *quid pluris* non coperto dalla clausola di riserva limitativa.

A diverso avviso non può indurre l'infondato assunto che la Finanza prospetta con la censura *a*) del quarto motivo (l'ultima da esaminare), secondo cui l'art. IV del GATT sarebbe stato abrogato (*rectius*: derogato), in virtù delle successive leggi intervenute a regolare la materia del diritto erariale, da esse non potendosi desumere « che il legislatore avesse inteso disporre soltanto per i prodotti non provenienti dai Paesi aderenti all'Accordo generale ».

È vero che l'art. IV del GATT, come in genere ogni altra forma di diritto internazionale pattizio, non essendo in posizione sovraordinata ma pariordinata rispetto alle leggi dello Stato, non limita la sovranità di quest'ultimo e non gli impedisce perciò di legiferare anche in contrasto con le regole del pur recepito Accordo (salva, naturalmente, la responsabilità internazionale di una siffatta condotta). Ma è altrettanto vero che, stante la generica presunzione di conformità alle regole del trattato e l'avvenuta loro ricezione nell'ordinamento interno, dove il principio di parità — come si è visto — coesiste con le altre leggi dello Stato, occorre che tale contrasto risulti in modo certo e univoco dell'interpretazione della singola fattispecie normativa introdotta a modifica del preesistente

regime tributario. Il che può darsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore ha inteso chiaramente derogare al principio del trattamento paritario, per finalità protezionistiche del prodotto nazionale e discriminatorie in danno di quello importato; o più semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una — reale o supposta — sperequazione esistente in danno del prodotto italiano, lo stesso legislatore ha inasprito l'aliquota d'imposta sul prodotto estero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico di quest'ultimo il disposto aggravio. È certo, viceversa, che nessuna delle due ipotesi si attaglia all'aumento di aliquota del diritto erariale, attesa la mancanza di qualsiasi indice interpretativo da cui possa desumersi una volontà legislativa diretta ad escludere tale aumento dal computo degli oneri fiscali da confrontare, a norma dell'art. IV del GATT, e nei sensi innanzi precisati, con quelli gravanti sul simile prodotto nazionale.

5. - Resta ora da esaminare l'unico motivo del ricordo incidentale con cui la società Ferraretto, denunciando la violazione dell'art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e della relativa legge di esecuzione (14 ottobre 1957, n. 1203), censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente disapplicato il principio di parità tributaria enunciato in detto articolo e per avere, di conseguenza, disatteso l'istanza della ditta tendente a far dichiarare illegittima, anche sotto tale profilo, l'imposizione fiscale posta a suo carico: specie con riferimento al diritto erariale (di cui è esente l'acquavite italiana) ed alla sovrimposta di confine (che, sul simile prodotto importato, è commisurata alla gradazione alcolica fittizia di 70° e quindi superiore a quella effettiva di 40°)

Il motivo, sostanzialmente fondato, deve essere accolto nei termini e con le precisazioni di cui appresso.

Il testo del citato art. 95 è il seguente: « Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono ».

Ora la Corte d'Appello, ravvisando in quest'ultimo comma una sorta di condizione sospensiva dell'efficacia del primo, ha disapplicato la norma ivi contenuta, con l'unico argomento — a suo avviso risolutivo — che il trattato della C.E.E., « contrariamente a quanto è avvenuto per l'accordo GATT, presuppone, per la sua applicazione all'interno di ogni

Stato aderente alla Comunità economica, una specifica attività normativa dello Stato medesimo, diretta alla modificazione e abolizione delle molteplici disposizioni interne contrarie alla possibilità di vita e di sviluppo della C.E.E. ».

Ma l'errore di una simile interpretazione appare evidente sotto molteplici profili.

Già in tale tesi è sintomatico che, nel confronto con un semplice trattato multilaterale come il GATT, quello istitutivo di un organismo dalle strutture sopranazionali come la Comunità europea venga posto, quanto ad efficacia vincolante, in un rango persino peggiore, quando invece è certo — siccome innegabile riflesso del trasferimento di competenze insito nell'istituzione comunitaria — che il sistema della C.E.E., ben altrimenti dall'adesione al GATT, limita la sovranità degli Stati membri anche sul piano legislativo: nel duplice senso di una notevole subordinazione degli ordinamenti nazionali alle norme comunitarie e della prevalenza di queste su quelle interne (quanto meno preesistenti) in caso di contrasto. A ciò si aggiunga che se la concreta efficacia della normativa comunitaria, del cui diretto inserimento nell'ordinamento interno non può dubitarsi, dovesse restare subordinata ad una specifica e discrezionale attività normativa del singolo Stato membro, la stessa esistenza della Comunità risulterebbe compromessa, e verrebbe snaturato il trattato che la istituì. Il vero è che questo, entrato in vigore il primo gennaio 1958 (arg. ex art. 247), prevede che « il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni... diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna » (art. 8, n. 1), alla seconda delle quali, per l'appunto, si richiama il citato art. 95 come termine massimo oltre il quale, eliminate o no, le norme interne contrastanti con quelle comunitarie non avrebbero potuto più impedire l'applicazione di queste ultime. E poiché la prima tappa è scaduta il 31 dicembre 1961 e dal giorno successivo ha avuto inizio la seconda, consegue che dal primo gennaio 1962 la norma contenuta nei primi due commi dell'art. 95 è entrata a far parte dell'ordinamento di ciascuno degli Stati membri: dove essa vige ed opera senza bisogno di ulteriore intervento normativo, e con immediata efficacia precettiva (*self-executing*), tale cioè da poter essere invocata come fonte di diritti soggettivi a favore dei singoli, cui le rispettive giurisdizioni nazionali non possono negare tutela. Né, al riguardo, occorre indugiare in una più approfondita motivazione, trattandosi di un punto che, in pieno accordo con la giurisprudenza comunitaria, queste S.U. hanno già ampiamente illustrato (nelle precedenti sent. n. 1771 e 1773 del 1972, *retro cit.*).

È stato anche precisato, e va quindi ribadito, che il principio della parità tributaria sancito dall'art. 95 del trattato C.E.E. va inteso nello stesso significato di parità fiscale complessiva che si è dianzi chiarito a

proposito della analoga norma contenuta nell'art. IV del GATT, ma, a differenza di questo, non è soggetto alla clausola di riserva limitativa (*stand still*), poiché l'art. 95, dal primo gennaio 1962, è direttamente e prioritariamente applicabile, come diritto interno dello Stato italiano, senza alcuna limitazione né condizione di compatibilità con la legislazione preesistente.

Ed è precisamente questa differenza di disciplina che fa sorgere nell'importatore l'interesse pratico ad invocare la norma della C.E.E. a preferenza della corrispondente norma del GATT, rispetto alla quale la prima, a far tempo da quella data, ha efficacia assorbente ed esclusiva.

Infatti, per quanto riguarda il diritto erariale, il discorso innanzi svolto e sfociato nella conclusione che la disparità preesistente in danno del cognac importato va mantenuta nei limiti in cui sussista originariamente (10 ottobre 1949), vale per l'art. IV del GATT ma non vale per l'art. 95 del trattato C.E.E., che non consente, neanche in parte, la sopravvivenza della pregressa sperequazione, di cui, pur nel quadro della parità complessiva e sostanziale, si vuole che non resti traccia.

Uguualmente è a dirsi per la sovrimposta di confine commisurata ad una gradazione alcoolica presunta (e quindi fittizia) di almeno 70°; questa norma — come si è visto — esisteva nella legislazione anteriore al 10 ottobre 1949, e perciò, essendo coperta dalla clausola di riserva limitativa, prevale sull'art. IV del GATT, ma cede invece di fronte all'art. 95 del C.E.E. Al qual riguardo giova ricordare che la Corte di giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 15 ottobre 1969 (16/69) ha statuito che « la Repubblica italiana, continuando a riscuotere, dopo il primo gennaio 1962, sulle acquaviti importate dagli altri Stati membri, la sovrimposta di confine e ogni altro diritto che all'interno va applicato all'alcool, sopra una gradazione alcoolica non inferiore a 70°, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 95 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ». E giova altresì ricordare che con successiva disposizione legislativa, valevole per tutte le acquaviti importate (e pertanto, anche per il prodotto proveniente da Paesi diversi da quelli aderenti al G.A.T.T. e alla C.E.E., per i quali, quanto al resto, torna sempre applicabile il trattamento più favorevole derivante dal principio di parità sostanziale, nel significato e con le differenze innanzi precisate) è stato stabilito che la sovrimposta di confine va calcolata « sulla gradazione effettiva », (art. 2, ultimo comma, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

Orbene, posto — come è pacifico — che nella specie si controverte intorno all'imposizione fiscale di tre partite di cognac, importate e tassate rispettivamente negli anni 1959, 1960 e 1967, è chiaro che, per le prime due, la pretesa di rimborso della ditta può trovare fondamento solo nell'art. IV del GATT (e vale per essa quanto si è detto a proposito del

ricorso principale), mentre per la terza, ma soltanto per questa, il regime giuridico da prendersi in considerazione è quello derivante dall'art. 95 del trattato C.E.E., operante dal primo gennaio 1962 (e vale per essa quanto si è detto a proposito del ricorso incidentale). — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1. - La materia del contendere — tutt'altro che cessata, come eccepisce preliminarmente ma infondatamente la difesa dei resistenti (traendo spunto dalla risposta a un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle finanze, la cui dichiarazione, a parte il suo valore di atto politico, non ha avuto seguito né ripercussioni sul presente giudizio, al quale è rimasta del tutto estranea) — si incentra essenzialmente nel seguente quesito: se è esatta o no la tesi di parte secondo cui l'ige all'importazione del cotone sodo proveniente dai Paesi aderenti al G.A.T.T. dovrebbe scontare la minore aliquota (4%), che la legge 21 marzo 1958, n. 267, prevede all'interno per il cotone di produzione nazionale, in luogo di quella che la legge 12 agosto 1957, n. 752, stabilisce per il prodotto estero.

E poiché tale tesi, in accoglimento della quale la Corte di Milano ha senz'altro disposto la restituzione della maggior aliquota pagata dagli importatori, conduce al risultato di applicare a un prodotto (estero) il tributo che è proprio di un altro prodotto (nazionale), è chiaro che la soluzione affermativa del quesito sopra enunciato postula la graduale verifica dei tre punti che, nell'impugnata sentenza, costituiscono altrettante tappe della *ratio decidendi*. E sono:

A) la regola della parità tributaria, sancita dall'art. III, n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. (poi divenuto art. IV, n. 2, a seguito dei protocolli di emendamento approvati a Ginevra nel 1955), vige nell'ordinamento interno come legge dello Stato e spiega immediata efficacia, stante il suo contenuto precettivo;

B) tale regola va intesa come formale e assoluta parificazione tributaria fra il prodotto nazionale e il similare prodotto importato dai Paesi del G.A.T.T., nel senso che, indipendentemente dal carico fiscale complessivo, qualsiasi beneficio venga disposto dal legislatore a favore del primo vale anche per il secondo;

C) per effetto di ciò, la riduzione di aliquota dell'ige (al 4%), disposta dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 267 del 1958 al cotone di produzione nazionale, si estende automaticamente all'ige all'importazione del corrispondente prodotto proveniente da quei Paesi, mancando in detta legge « una qualsiasi espressione letterale che possa far pensare

all'intento del legislatore di limitare ai prodotti nazionali il trattamento tributario con la stessa norma disposto ».

Sono queste le affermazioni della sentenza contro le quali si appuntano le censure contenute nei primi due motivi del ricorso delle Finanze. E sono questi i tre punti, ma specialmente l'ultimo, su cui le vigili difese dei contendenti hanno approfondito il dibattito nella presente sede.

2. - La prima affermazione (*sub A*) deve ritenersi esatta, non valendo a confutarla la contraria tesi illustrata nel primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il principio della parità tributaria non è stato recepito nell'ordinamento giuridico interno a causa di un incompleto processo di adattamento al diritto internazionale pattizio e che, comunque, non è suscettibile di immediata applicazione a causa del suo contenuto generico e del suo carattere meramente programmatico: sì da escludere, per un verso o per l'altro, che, oltre all'impegno internazionale assunto dallo Stato italiano, di adeguare alle regole dell'Accordo la propria legislazione, questa ne sia stata modificata con effetti rilevanti all'interno e già operanti sulle posizioni giuridiche dei cittadini.

Ma è una tesi, codesta, che già altre volte, e con non minor impegno, la difesa erariale ha invano patrocinato davanti a questa Suprema Corte, dalla cui giurisprudenza, che l'ha sempre respinta, non vi è qui fondata ragione per discostarsi. La questione, invero, è stata trattata a fondo nelle precedenti sentenze (dalla prima, a sez. sempl., n. 2293 del 1968, alle altre emesse dalle S.U., n. 867, 1771, 1773, e 1196 del 1972, richiamate anche dalla n. 1455 del 1973, fino alla sentenza pronunciata da questo stesso collegio, nella causa Finanze Ferraretto, discussa insieme alla presente): di modo che, per disattendere il riproposto ma non nuovo assunto è sufficiente qui coordinare e illustrare gli ormai fermi risultati di tale elaborazione, che possono compiutamente ricapitolarsi nei seguenti punti:

a) l'Italia ha aderito all'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio » (G.A.T.T.: *General Agreement on Tariffs and Trade*) col Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, che impegnava ognuno degli Stati aderenti ad applicare incondizionatamente le parti I e III del trattato e la parte II « in tutta la misura compatibile con la sua legislazione esistente alla data del presente Protocollo ». In questa parte ricade appunto l'art. III, n. 2, così concepito: « I prodotti del territorio di ogni Paese contraente, importati nel territorio di ogni altra Parte contraente, non saranno colpiti direttamente o indirettamente, da tasse o altre imposizioni interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali similari ».

b) Tale accordo è stato recepito nell'ordinamento interno italiano mediante la legge di ratifica e di esecuzione 5 aprile 1950, n. 295, mentre

la successiva legge 7 novembre 1957, n. 1307 ha reso esecutivi i Protocolli di emendamento adottati a Ginevra nel marzo 1955, a seguito dei quali la su trascritta norma, fermo restandone il contenuto, ha assunto la numerazione di art. IV, n. 2. Nessun contrasto esiste fra le due leggi, l'una riguardando l'accordo originario e l'altra i successivi emendamenti, ed ambedue contengono il relativo ordine di esecuzione, pur se con la riserva, implicita nella prima ed esplicita nella seconda, di applicare le norme della parte II « in quanto compatibile con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949 ».

c) È questa la c.d. clausola di riserva limitativa o *stand still*, che costituisce una modalità di accettazione di un trattato multilaterale volta a preservare, ma solo nel caso e nella misura della constatata incompatibilità, la preesistente legislazione dello Stato riservante, che però, salvo questo limite, accetta e recepisce il trattato anche per la parte « riservata ». Cosicché, per stabilire in concreto se la riserva sia o no operante, cioè se esiste e in quale misura l'eventuale incompatibilità, avuto riguardo alla materia controversa, non occorre una ulteriore attività di produzione legislativa trattandosi solo di reperire e confrontare, sulla base dei consueti strumenti esegetici, fonti normative già esistenti.

d) Salvo dunque la prevalenza delle contrarie leggi già vigenti al 10 ottobre 1949 (se e in quanto esistano), ma salvo per quant'altro la efficacia vincolante del recepito accordo (anche in ordine alla normativa della parte II), nulla osta a che il principio della parità tributaria sancito nell'art. IV del G.A.T.T. sia immediatamente applicabile, al pari di ogni altra legge dello Stato, nei confronti dei soggetti interni dell'ordinamento; parti, amministrazione, giudice. Quel principio, infatti, non si esaurisce in una mera e generica enunciazione programmatica, ma contiene un precetto sufficientemente specifico, completo nei suoi elementi essenziali e, come tale, capace di operare senza bisogno di una ulteriore integrazione legislativa.

e) E non esorbita, ma rientra pienamente nei compiti istituzionali dell'amministrazione (in sede applicativa) e del giudice (in sede contenziosa), interpretare le norme del vigente diritto tributario in armonia alla regola, pur essa inserita nel sistema e a questo immanente, che prevede la parità di trattamento fiscale fra i prodotti nazionali e i similari prodotti importati dall'area del G.A.T.T.

Ciò posto, si tratta però di intendere tale regola nel suo corretto significato, al fine di individuarne il preciso contenuto precettivo e di delimitarne così la reale portata.

3. - È chiaro infatti — e si passa così all'affermazione *sub B*) — che solo se il principio di parità dovesse intendersi in senso « atomistico », cioè come formale e automatica parificazione (tributo per tributo, ali-

quota per aliquota, beneficio per beneficio: isolatamente considerati), potrebbe condividersi la tesi dell'impugnata sentenza, secondo la quale, una volta accertato che la legge prevede una aliquota ridotta per l'ige sul cotone nazionale, l'identica riduzione andrebbe per ciò stesso e senza altro estesa al cotone importato.

A tanto invece non può accedersi, una tale decisione rivelandosi errata e comunque affrettata, se quel principio — che oltre tutto, non essendo sovraordinato ma pariordinato rispetto alle leggi dello Stato non limita la sovranità di quest'ultimo e non gli impedisce perciò di introdurre norme abrogative o derogatorie, salvo le eventuali ripercussioni di tale condotta in sede internazionale — si deve intendere in senso « globale »: cioè come parità del carico fiscale complessivo, che, indipendentemente dalla singola imposta o dalla singola aliquota (che possono essere anche differenti), grava nell'insieme sul prodotto nazionale e sul corrispondente prodotto straniero, in tal guisa da realizzare per entrambi, ma solo nel risultato finale, un'uguaglianza « sostanziale » di trattamento tributario.

Ed è proprio questa, in effetti, la tesi accolta dalle S.U. nelle su ricordate sentenze (che, sul punto, hanno ripudiato l'opposto avviso espresso dalla prima sentenza, a Sez. semplice, n. 2293 del 1968, ancora seguita dalla Corte milanese): come non manca di avvertire la ricorrente Finanza con l'altra censura del primo motivo. Censura che è fondata solo per la parte in cui si richiama al principio della parità sostanziale, nei termini testé sintetizzati, mentre non lo è quando se ne vuol trarre l'estrema e inattendibile conseguenza del mancato adattamento del diritto interno alle regole dell'Accordo (v. *retro*).

Nel confermare ora la precedente giurisprudenza, anche sul punto relativo all'interpretazione dell'art. IV del G.A.T.T., è qui opportuno ribadire e precisare che essa trova fondamento così nella lettera come nella *ratio legis*; l'una e l'altra decisamente inconciliabili con l'idea di una parità di trattamento riferita ad ogni singolo atto impositivo, anziché al complessivo carico fiscale. Ciò invero risulta dalla stessa formulazione della norma che, nel porre a confronto i prodotti importati con i similari prodotti nazionali, parla, al plurale, di « tasse o altre imposizioni interne », per le quali usa gli avverbi « direttamente o indirettamente » e specifica, per quelle afferenti ai prodotti importati, « di qualunque natura esse siano », dando chiaramente a intendere che il divieto di colpire questi ultimi in misura superiore ai prodotti nazionali va ragguagliato all'intero carico tributario e non alle singole componenti di esso. Lo conferma poi la *ratio legis*, che, in aderenza al vero e precipuo scopo perseguito dalle Parti contraenti con la normativa pattizia internazionale è diretta: per un verso, ad impedire che all'interno di ogni singolo Stato lo strumento fiscale venga applicato in maniera protezionistica per

posta unica del 6 % gravante sul cotone importato, non ha fatto altro che regolare definitivamente in sede normativa, e con efficacia vincolante per chiunque, il giudizio comparativo in ordine al trattamento dei due prodotti, stabilendo insindacabilmente il rimedio idoneo al conseguimento di tale risultato. Quello, cioè, di lasciar ferma l'imposta del 6 % sui cotonei importati (di qualunque provenienza), considerandola « come aliquota media, comprensiva degli oneri gravanti il prodotto nazionale nelle fasi precedenti e, quindi, stabilire la minore aliquota del 4 % per i cotonei nazionali, con mero intento perequativo », che appunto si è voluto realizzare solo a mezzo di questo differenziato regime di aliquote. Dovrebbe pertanto ritenersi priva di qualsiasi validità, oltre che estranea all'insegnamento delle S.U., « l'ipotesi di una specifica verifica, ad opera del giudice, nei singoli casi, dell'onere complessivo dell'ige dovuta sui prodotti nazionali », per una pretesa inapplicabilità, per la parte eventualmente eccedente, di quella differenza del 2 % ($6\% - 4\% = 2\%$) alla quale invece il legislatore, nel suo sovrano apprezzamento, volle attribuire e attribuir una funzione compensativa e di conguaglio ». Che poi, soggiunge la ricorrente, il legislatore, nel determinare in tal modo (2 %) la differenza costituente il conguaglio tra le due imposizioni, possa, in ipotesi, aver commesso qualche errore di calcolo (ma si tratterebbe semmai di esigenze di arrotondamento, in più o in meno, secondo il concetto di « media », di cui è menzione nella sent. n. 1771 e 1773 delle S.U.), è problema che non può certo riaprirsi in sede giurisdizionale per la ricerca e l'emenda del supposto errore, compito del giudice « essendo quello di giudicare secondo le leggi e quindi anche di verificare l'intenzione del legislatore, e non anche di fare a quest'ultimo un processo, per concludere, in ipotesi, per l'illegittimità parziale delle norme da esso poste ».

Alla tesi testé riassunta, ampiamente dibattuta dalle parti anche nella discussione orale, fa riscontro l'opinione diametralmente opposta dei resistenti. Essi, innanzi tutto, negano che la legge del 1958 abbia perseguito su intento perequativo, ciò — a loro avviso — non risultando dalla formulazione letterale dell'art. 5 (che parla di aliquota « ridotta » e quindi agevolata), né dalla sua *ratio*, riguardo alla quale non sarebbero probanti i lavori preparatori (ancorché indicativi di quell'intento): onde, trattandosi di una misura agevolativa, la riduzione di aliquota (al 4 %) disposta in favore del cotone italiano, dovrebbe senz'altro estendersi, per la regola della parità tributaria, al similare prodotto importato dall'area del G.A.T.T. Ma ciò che, soprattutto, sarebbe decisivo in tal senso — sempre a parere dei resistenti — è che, ammessa la finalità perequativa della legge 1958, questa di fatto, si è tradotta in un risultato fiscale discriminatorio per l'ige sul cotone importato, in quanto la preesistente spe-requazione, erroneamente ritenuta in danno del cotone italiano, in

esteri, di qualunque provenienza essi fossero, non v'è più luogo a distinguere, poiché la ipotizzata estensione sortirebbe l'effetto, ugualmente contrario al comando legislativo, di mantenere l'ingiustificata e non più voluta situazione di privilegio in favore dei (soli) prodotti provenienti dal G.A.T.T.: quasi che essi, in contrasto e al di là della stessa regola di parità tributaria, dovessero fruire di un trattamento addirittura preferenziale rispetto ai prodotti nazionali.

5. - A questo punto, con l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e la conseguente cessazione dell'impugnata pronuncia, la questione potrebbe dirsi virtualmente risolta, se, con riferimento all'indagine che va demandata al giudice di rinvio, il motivo in oggetto non prospettasse un'ulteriore e più penetrante indagine in ordine al principio di diritto da enunciare nella presente sede (ex art. 384 c.p.c.) a precisazione e completamento dei rilievi conclusivi contenuti nelle precedenti sentenze di queste S.U. n. 1771 e n. 1196 del 1972. Al qual proposito giova ricordare che la prima di esse (n. 1171) culmina nell'affermazione secondo cui, non risultando, che, oltre alla finalità perequativa, il legislatore del 1958 « abbia inteso altresì attuare un trattamento differenziato e protezionistico in contrasto con l'impegno internazionale, rimane margine... per il giudice di rinvio, di verificare, ferma l'applicabilità in sé dell'aliquota del 4 % soltanto al prodotto nazionale, l'esistenza della parità complessiva fiscale ». E, quanto alla seconda sentenza (n. 1196), il discorso si chiude con la seguente proposizione: « Dell'indicata finalità (perequativa) dovrà tener conto il giudice di rinvio nell'assolvimento del compito che gli viene affidato, in quanto potrà trarre importanti elementi per la determinazione dell'ammontare complessivo fiscale sui due prodotti (nazionale ed estero) e per la conseguente comparazione che ne dovrà fare allo scopo di accertare se è stato osservato o no il suindicato principio di parità tributaria sancito dalla convenzione G.A.T.T. ».

Orbene, nell'interpretare il significato di codeste enunciazioni, e in ogni modo per sentire qui riconoscere l'esattezza della sua tesi, la ricorrente Finanza sostiene che « una volta ritenuta la funzione semplicemente perequativa della legge in esame, non sarebbe comunque possibile svolgere un ulteriore sindacato, per accertare se, per avventura, la perequazione non sia stata realizzata in misura matematicamente precisione discrezionale del legislatore ».

zione discrezionale del legislatore ».

Questi, invero, avendo fissato la minor aliquota del 4 % per il solo cotone nazionale (legge n. 267 del 1958, art. 5), in modo da compensare gli oneri fiscali a cui esso soggiace nelle fasi economiche anteriori ed all'unico scopo di pareggiarne così il carico tributario rispetto all'im-

b) logica, perché è solo questo l'emendamento sostanziale apportato alla disciplina organica dell'ige contenuta nella legge 12 agosto 1957, n. 757, la quale, pur nell'identità di aliquota, teneva distinti i « prodotti nazionali » dai « prodotti provenienti dall'estero » (art. 2); onde la puntuale modifica normativa, intervenuta ad appena sette mesi di distanza con la legge n. 267 del 1958 ed espressamente limitata all'ige sul « cotone di produzione nazionale » (art. 5), non avrebbe alcuna plausibile spiegazione se, contro la chiara formula della norma modificatrice e contro la distinzione presente nella norma modificata, la disposta riduzione di aliquota (dal 6% al 4%) dovesse ritenersi dettata anche per il « cotone proveniente dall'estero » c) teleologica, perché l'unica ragione per ridurre l'ige sul cotone italiano, astrattamente e alternativamente ravvisabile o in un fine protezionistico di tale prodotto o in un fine perequativo rispetto al più tenue regime fiscale del prodotto estero, fu senza dubbio questa ultima, come risulta ripetutamente e univocamente ribadito durante i lavori preparatori della legge 1958; unanimi, tanto del denunciare la posizione di svantaggio tributario in cui la legge del 1957 aveva finito per porre il cotone italiano con l'aliquota del 6% (v. sopra), quanto sulla esigenza di eliminare questa « assurda » situazione di disparità (v. in particolare, gli atti della Camera dei Deputati, II legislatura, V. Commissione, vol. II, p. 2069 e ss. nonché i corrispondenti atti del Senato, p. 3028, e ss.). Ed è noto che, dei lavori preparatori, deve tenersi conto ai fini ermeneutici, per illuminare il significato di singole disposizioni normative, quando — come nella specie — essi non si sovrappongono ma si armonizzano con la volontà della legge, quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato proprio delle parole, dalla *mens legis*, dalla sua *ratio* e dal suo coordinamento con le altre norme del sistema nel quale viene ad inserirsi.

Se tale, dunque, è la corretta interpretazione del discusso art. 5, che a modifica della legge del 1957 ha ridotto l'aliquota dell'ige (dal 6% al 4%) solo per il cotone nazionale (e in tal senso, del resto, sono già i due puntuali precedenti di queste S.U.: n. 1771 e 1196 del 1972), per certo che, più che inconciliabile, risulterebbe contrastante e contraddittorio, col comando legislativo, l'idea di estendere la stessa riduzione al simile prodotto importato. Ciò infatti, non farebbe che ripristinare, e ad un più basso livello di prelievo fiscale (certamente estraneo alla *mens legis*), proprio quella disparità di trattamento, in danno del prodotto italiano, che il legislatore del 1958 intendeva per l'appunto eliminare. Ed è vano, allora, appellarsi alla clausola di parità tributaria per dire che, fra i prodotti importati, dovrebbero distinguersi quelli provenienti dalla area del G.A.T.T., al fine di estendere solo ad essi la disposta riduzione di aliquota. Posto invero che questa fu introdotta non già per agevolare ma per perequare il cotone italiano al minimo carico fiscale dei cotonei

limitare ai prodotti menzionati (nazionali) il trattamento tributario con la stessa norma disposta ».

In contrario si deve anzitutto rilevare che, ove anche fosse esatta la spiegazione testé riferita, non per questo verrebbe meno l'errore della impugnata pronunzia, la cui illegittimità, determinata da una falsa interpretazione del principio di parità (inteso in senso formale e atomistico, anziché — come è d'uopo — in senso sostanziale e globale), risiede in ogni caso nell'aver disposto il rimborso della somma pagata dagli importatori, in eccedenza all'aliquota del 4%, senza aver prima effettuato il computo e il confronto di tutti gli oneri fiscali (v. sopra).

Ma l'addotta spiegazione non è neanche esatta, perché contrariamente a quanto afferma la Corte di Milano (richiamandosi a Cass. n. 2293 del 1968, su questo punto superata dalla successiva giurisprudenza delle S.U.), l'intento del legislatore fu proprio quello di limitare all'ige sul prodotto italiano la riduzione di aliquota (dal 6% al 4%), disposta con l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, che ha avuto come scopo di realizzare, per tale via, una perequazione del carico fiscale nei confronti dei cotonei greggi importati, di qualunque provenienza essi fossero, e di eliminare così una sperequazione che si era venuta a determinare, a danno del prodotto nazionale, per effetto della legge 12 agosto 1957, n. 757 (recante la disciplina della imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili »). Questa legge infatti, nel fissare l'ige per il cotone in massa, sia all'interno che all'importazione, con la stessa aliquota *una tantum* del 6%, comprensiva degli scambi successivi ma non di quelli relativi alle fasi anteriori (cotone in seme), non aveva tenuto presente il maggior carico fiscale che, a paragone del prodotto estero (tassato con un'aliquota « condensata » del 6%), veniva in tal modo a subire il cotone italiano, che, dovendo invero sottostare ad altri due gravami durante il processo di trasformazione della materia prima (cotone in seme), per il passaggio dell'agricoltura all'industria, era quindi soggetto al pagamento di un tributo di almeno l'8%, in luogo dell'imposta unica del 6% scontata dal cotone estero. E fu appunto per ovviare a tale inconveniente e togliere il prodotto nazionale da una così sfavorevole situazione (qualificata « assurda » in sede parlamentare), che si provvide a mitigare il carico fiscale, in misura pari alla ritenuta eccedenza (2%), mediante la successiva legge del 21 marzo 1958, n. 267, il cui art. 5 (2° c.), fermo lasciando il regime dell'ige all'importazione, statui che « per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota è ridotta al 4% ».

Che questo sia stato il preciso intento del legislatore è un dato che emerge con certezza dal risultato convergente dell'interpretazione letterale, logica e teologica: a) letterale, perché la norma è formulata con specifico ed esclusivo riferimento al « cotone di produzione nazionale;

dei tributi che il prodotto abbia già scontato nel Paese di provenienza, trattandosi di un prelievo fiscale esterno e del tutto estraneo allo Stato importatore; b) né di quelli che qui si riscuotono per il fatto che all'atto dell'importazione, trattandosi di tributi doganali (non contemplati dalla clausola di parità in questione), che, per loro natura, colpiscono solo i prodotti importati e non pure i prodotti nazionali, nei cui confronti, pertanto, vien meno la stessa possibilità di una omogenea comparazione. Se, però, un'imposta applicata sulla merce estera al momento dell'importazione corrisponde a quella che, pur se diversamente congegnata, colpisce la stessa merce all'interno (come per es. l'ige all'importazione rispetto alla normale ige: cfr. l'art. 17 d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, in rapporto al precedente art. 1), ed allora essa imposta deve considerarsi, agli effetti della parità voluta dall'art. IV del G.A.T.T. (secondo il testo della norma e l'allegata nota interpretativa), come una vera e propria « imposizione interna », che, in quanto tale, va tenuta a calcolo nel computo degli oneri tributari da contrapporre a quelli gravanti sul similare prodotto nazionale. Il cui costo fiscale, dal canto suo, risulta dal coacervo delle varie « tasse o altre imposizioni interne » che si scontano lungo l'intero ciclo economico: dalla fase (iniziale) dell'acquisto e lavorazione della materia prima alla fase (finale) dello scambio del prodotto finito, avuto riguardo alla normalità delle operazioni economiche e al concetto di « di media » secondo l'*ide quod plerumque accidit* (sul punto v. *amplius* S.U. n. 1771 e 1773 del 1972, cit.).

È questa, in sintesi, l'indagine comparativa che — salvo diversa indicazione del legislatore — può e deve compiersi in sede amministrativa o giurisdizionale: al fine appunto di accertare, sul confronto del carico tributario complessivo che colpisce rispettivamente il prodotto nazionale e il prodotto importato, l'*an* e il *quantum* dell'asserita disparità in danno di quest'ultimo.

E l'impugnata sentenza, che a tale indagine si è totalmente sottratta, già per ciò stesso appare censurabile.

4. - Di qui l'erroneità — denunciata col successivo motivo di ricorso — della terza e conclusiva affermazione della corte milanese (*sub. C*), secondo cui la riduzione di aliquota dell'ige (al 4%) stabilita dall'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 267 « per il cotone di produzione nazionale », senza nulla disporsi per i prodotti importati in Italia dagli Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T., si dovrebbe intendere *de jure* estesa al cotone proveniente da tali Stati: ciò per effetto della clausola di parità tributaria, cui non sarebbe di ostacolo una contraria indicazione legislativa, poiché nel cit. art. 5, « manca qualsiasi espressione letterale che possa far pensare all'intento del legislatore di

i prodotti nazionali e discriminatoria per quelli importati, per altro verso, e di conseguenza, a far sì che gli uni e gli altri prodotti siano posti, quanto a incidenza fiscale, sul medesimo piano competitivo di mercato. Il che non può realizzarsi se non attraverso una parità di trattamento sostanziale, ossia quantitativamente uguale ancorché qualitativamente disuguale. Infatti quel che importa al suindicato fine, non è già il singolo atto impositivo, poiché, riguardo ad esso, una eventuale differenza fra la merce interna e quella esterna ben potrebbe essere compensata dal diverso regime di altre imposizioni sul medesimo prodotto, onde, a voler operare la parificazione, in modo formale e automatico, per ciascun tributo (o aliquota) a sé stante, si rischierebbe il più delle volte a creare (in danno del prodotto nazionale) piuttosto che di eliminare (a sollievo del prodotto estero) l'asserita disparità di trattamento. Ciò che invece importa, valendo insieme ad evitare questo rischio e a realizzare quel fine, non è altro che il « costo fiscale » del prodotto, questo e soltanto essendo il parametro che consente di istituire, fra i due termini di paragone, un reale e completo confronto giusta il quale è possibile alfine giudicare, in base appunto al trattamento complessivamente riservato ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, se davvero esiste e in che misura una sperequazione in danno di questi ultimi. Sempre che, naturalmente, l'interpretazione della singola fattispecie normativa — nel porre la quale lo Stato esercita la sua sovranità, non compromessa all'interno dalla pur recepita ma non prioritaria norma pattizia internazionale — non indichi una diversa volontà legislativa, che sia con certezza orientata nel senso di escludere dal confronto dei due regimi fiscali (sul prodotto nazionale e su quello importato) una differenza volutamente introdotta sotto forma di alleggerimento del primo o di aggravio del secondo. Il che può verificarsi in due ipotesi: quando consti che il legislatore, così statuendo, ha espresso il deliberato proposito di derogare al principio del trattamento paritario: o più semplicemente quando, al di fuori di un siffatto proposito ma nel preciso intento di eliminare una — reale o supposta — sperequazione in danno della merce italiana, lo stesso legislatore ha diminuito l'imposta sul prodotto nazionale o ha inasprito quella sul prodotto straniero con l'intenzione, altrettanto certa, di lasciare definitivamente a carico di questo ultimo il disposto aggravio.

A parte questa precisazione — che sarà ripresa in seguito — e tornando alla regola generale, giova peraltro soggiungere, a scanso di equivoci, che la norma in esame concepisce la parità tributaria solo con riferimento alle « tasse o altre imposizioni interne » cui i prodotti vengono assoggettati nel territorio dello Stato che li importa. Ciò vuol dire che nel determinare il loro carico fiscale, ai fini del giudizio comparativo con i corrispondenti prodotti nazionali, non si può e non si deve tener conto delle tasse o altre imposizioni che non siano « interne ». E quindi: a) né

realtà non sussisteva. Due sono gli argomenti addotti a sostegno di tale assunto, entrambi diretti a dimostrare l'erroneo presupposto in forza del quale fu emanata la suddetta legge. Col primo argomento, fondato sulla interpretazione della legge precedente (n. 757 del 1957), e della voce n. 662 dell'allegata tabella A (« cotone in massa »), si sostiene che tanto il cotone in seme quanto il cotone depurato dai semi assolvevano l'ige *una tantum* nella misura unica del 6 %, nel senso che l'uno o l'altro tipo di cotone, italiano o straniero, una volta assolta l'ige al primo passaggio (se cotone nazionale) o all'atto dell'importazione (se cotone straniero), gli ulteriori scambi dei prodotti non erano più soggetti a tassazione: non è vero, dunque, che con tale sistema — così affermano i resistenti — « si sarebbe attuato un regime impositivo più gravoso a carico del cotone nazionale », questo essendo soggetto allo stesso carico tributario del prodotto straniero (imposta unica del 6 %); vero è invece che, allorché, nella erronea supposizione del contrario, l'art. 5 della successiva legge (n. 267 del 1958), ridusse l'aliquota a favore del solo cotone italiano (dal 6 % al 4 %), si venne ad alterare, in danno del cotone straniero, un carico fiscale che sperequato non era per il prodotto nazionale, stante la pregressa situazione di parità. La quale infatti — ed è questo il secondo argomento — fu ripristinata mercé l'espressa abrogazione del suddetto art. 5 (comma 2), disposta con l'art. 9 della successiva legge 1° agosto 1969, n. 478 (che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 2 luglio 1969, n. 319), emanata a seguito dei richiami pervenuti dagli organi del G.A.T.T. E dalla ripristinata equiparazione delle aliquote, nella misura unica del 6 %, per entrambi i prodotti (nazionale e estero), traggono i resistenti un duplice corollario: a) il legislatore del 1969, come risulta dall'interpretazione logica dell'emesso provvedimento e come confermano i lavori preparatori, « ha riconosciuto che con la legge del 1958 si era attuata una discriminazione a danno del prodotto estero », non altro significato potendo attribuirsi alla funzione riequilibratrice e quindi riparatrice della legge del 1969; b) pertanto, ai fini di stabilire, se la normativa del 1958 fosse o no conforme alla regola della parità sostanziale (secondo le direttive tracciate dalle S.U.), il problema deve ormai ritenersi legislativamente risolto in senso negativo, sia nell'*an* che nel *quantum*, senza necessità di procedere a quell'ulteriore accertamento di merito, circa l'individuazione e la valutazione del carico complessivo tributario, affidato al giudice di rinvio ». E ciò in quanto « proprio quella valutazione a compiersi dal giudice di rinvio è stata già operata, perché presupposta, dal legislatore del 1969 », il quale, tenendo conto dei vari passaggi di merce e perciò del carico tributario complessivo, ha in definitiva statuito « che il tributo, per essere uguale, doveva rispondere all'aliquota del 6 % per tutti e due i prodotti ». Donde il diritto, ormai certo e incontestabile, degli importatori — è questa la loro conclu-

sione — di ottenere il rimborso della differenza pagata in più rispetto al 4 % fissato nel 1958 per il cotone italiano.

Poste a confronto le due opposte tesi, quella della Finanza e quella dei contribuenti, osservano queste S.U. che la prima deve essere accolta per le stesse ragioni che rendono inaccettabile la seconda.

Con essa invero si tenta, per altra via, la conferma del principio di cui all'isolata e non più seguita sentenza n. 2293 del 1968, che aveva senz'altro esteso al cotone importato dall'area del G.A.T.T. la riduzione d'aliquota disposta dalla legge n. 267 del 1958 per il solo cotone italiano, muovendo i resistenti dalla premessa che tale legge avrebbe perseguito un intento agevolativo e non perequativo. Ma è una premessa, codesta, che è stata già motivatamente disattesa con le sentenze a S.U. n. 1771 e 1196 del 1972, secondo cui « la ricordata riduzione dal 6 al 4 % fu introdotta certamente per fini perequativi nell'intento cioè di eliminare la situazione di sfavore in cui si trovava il cotone italiano rispetto a quello importato »; né occorre ripetere quanto si è qui aggiunto (v. sopra) per confermare l'esattezza di questa giurisprudenza e l'inesattezza di quella premessa. Scartata la quale, dunque, non rimane che prendere atto nella norma giuridica destinata ad attuarlo, vale a dire: secondo il suo contenuto oggettivo, nel senso di applicare l'aliquota ridotta al solo cotone nazionale; secondo la già illustrata *ratio legis*, nel senso di escludere i cotoni importati dalla disposta riduzione, attesa la finalità perequativa di quest'ultima. E si è visto che non vale richiamarsi alla parità tributaria per giustificare un'eccezione a favore dei cotoni importati dal G.A.T.T., poiché questi, al pari di tutti gli altri, versavano in quella situazione di privilegio fiscale che la legge del 1958 mirava precisamente a rimuovere, e volle rimuovere, proprio per ristabilire la parità col più tassato prodotto italiano. Né vale obiettare, negando la preesistente sperequazione in danno di quest'ultimo, che tale legge, ancorché perequativa nelle intenzioni, si rivelò discriminatoria nei risultati. Anche se ciò fosse vero si tratterebbe pur sempre di effetti ineluttabili della volizione normativa, ed ai quali perciò non potrebbe negarsi applicazione, dal momento che il legislatore, col preciso e unico obiettivo di eliminare la accertata disparità — non importa se reale o erroneamente ritenuta, perché è su questo presupposto e per quello scopo che fu emanata la norma — ha comunque voluto e imperativamente statuito di differenziato regime di aliquote fra i due prodotti come misura prequativa e di conguaglio, avente carattere definitivo e non più suscettibile di revisione, in sede applicativa, né per l'an né per il *quantum*.

Tale essendo il contenuto e il fine dell'art. 5 della legge del 1958, che, attesa l'esistenza della sperequazione ed accertatane anche la misura (2 %) ha stabilito lo specifico rimedio atto ad eliminarla, è chiaro che

ogni indagine circa l'esattezza o meno del presupposto del provvedimento legislativo (preesistente disparità a carico del prodotto italiano) e circa l'idoneità o meno del disposto rimedio (aliquota ridotta) rispetto allo scopo perseguito (equiparazione fiscale col prodotto importato) è stata ormai compiuta in sede normativa e non è più possibile riaprirli in sede giurisdizionale, non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma giuridica affermando che essa è sbagliata. A pensarla diversamente, si dovrebbe accreditare l'inammissibile postulato che un precetto normativo quale risulta chiaramente dalla lettera e dalla *ratio legis*, abbia forza vincolante solo se e nella misura in cui il risultato della sua applicazione coincide effettivamente e pienamente con la finalità che fu perseguita dal legislatore sulla base di una certa situazione (di fatto e di diritto) ritenuta esistente e come tale apprezzata: il che è quanto dire che se tale situazione non esisteva o fu male apprezzata, la legge non sarebbe applicabile o lo sarebbe solo per la parte che eventualmente residua dall'espunto errore. Enunciato, codesto, che non richiede una particolare dimostrazione, bastando qui ricordare che poterdovere del giudice è di interpretare ed applicare fedelmente la legge, cui egli è soggetto (art. 101 Cost.) non rientrando fra i suoi compiti quello di completare l'opera del legislatore mediante la verifica, e se del caso, la rettifica delle norme che questi ha posto in essere. Ora il precetto in questione (art. 5, secondo comma, legge n. 267 del 1958), giusto o errato che fosse, è certo che esprimeva l'univoca volontà del legislatore di escludere tutti i cotoni importati (compresi quelli provenienti dal G.A.T.T.), dalla minore aliquota riservata al cotone nazionale (4 invece del 6 %) e di tener ferma questa differenza (2 %) — lo si è già notato — come definitiva e inalterabile misura di conguaglio idonea a realizzare, nella discrezionale e insindacabile valutazione normativa, il pareggiamento dei rispettivi carichi fiscali. Ed è altrettanto certo che se tale è la volontà legislativa, così inverteasi nella norma, questa deve ricevere integrale applicazione: senza possibilità, cioè, che il giudice — in tutto o in parte, direttamente o indirettamente — riconsideri la riduzione di aliquota per farne in qualche modo partecipe il prodotto importato, anche se, per un errato ma incensurabile calcolo del legislatore, la disposta e pur voluta misura dovesse apparire eccedente rispetto alla finalità perequativa.

Il discorso fin qui svolto è già tale da rendere irrilevante il primo argomento dei resistenti, che, peraltro, non è neanche fondato. Senza necessità di addentrarsi in una minuziosa analisi volta a stabilire se è vero — come assumono questi ultimi — che in base alla legge n. 757 del 1957, istitutiva dell'ige *una tantum* del 6 % sui prodotti tessili, quest'imposta colpiva una volta sola il cotone « in massa », volendo intendere per tale (come dicono i resistenti) sia quello in seme sia quello

depurato dai semi, e che pertanto nessun altro onere gravava a questo titolo sul prodotto nazionale come su quello importato (sul che sia lecita ogni riserva), sta di fatto che, accanto alla riduzione di aliquota al 4 %, introdotta dall'art. 5, secondo comma, della successiva legge n. 267 del 1958 « per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi », il primo comma dello stesso art. 5 stabilì espressamente che « per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'ige è dovuta nei modi e nei termini normali con l'aliquota dell'uno per cento ». Il che, per un verso, rilevò l'incidenza di almeno due imposizioni sulla media dei precedenti passaggi (per il processo di trasformazione dall'agricoltura all'industria), quanto nella *mens legis*, chiaramente intesa a raggiungere il livello del 6 %, e quindi la parità complessiva col prodotto importato, mediante il cumulo del duplice tributo sul cotone italiano in seme ($1+1 = 2$ %) con quello *una tantum* sullo stesso cotone depurato dai semi (4 %); per altro verso, e conseguentemente, esclude che tale innovazione legislativa (art. 5 cit.) sia stata introdotta senza aver riguardo al confronto con l'imposta unica del 6 % gravante sul cotone importato: confronto che, viceversa, fu presupposto e calcolato come parametro al quale si ritenne conforme, e in corrispondenza del quale fu appunto introdotta, la riduzione di aliquota (al 4 %), sul « cotone nazionale ».

Resta ancora l'altro argomento dei resistenti, secondo cui lo stesso legislatore avrebbe riconosciuto che, con l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, si era attuata una discriminazione a danno del prodotto importato (anziché una perequazione del prodotto italiano) allorquando, con l'art. 9, del d.l. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modif. nella legge 1 agosto 1969, n. 478, fu abrogato espressamente il suddetto art. 5, ripristinandosi così, per entrambi i prodotti, l'identità di aliquota (del 6 %), di cui alla legge n. 757 del 1957 e riparandosi in tal modo al precedente errore.

Al riguardo è doveroso anzitutto avvertire — a scanso di affrettate illazioni circa una presunta violazione degli impegni internazionali in cui l'Italia sarebbe intenzionalmente incorsa con la legge del 1958 — che nel corso dei lavori preparatori della legge del 1969, citati dagli stessi resistenti, si tenne a chiarire e ribadire da più parti, non esclusi i relatori, che il pur abrogando art. 5 « non era senza una sua spiegazione logica », in quanto la aliquota ridotta (4 %) accordata al cotone nazionale in massa « rifletteva la necessità di compensare in qualche maniera gli altri oneri tributari gravanti sul cotone nazionale e cioè l'ige sul cotone in seme, da cui mediante sgranatura si ottiene il cotone in massa »; si aggiunge, peraltro, che dovendosi, a seguito del richiamo pervenuto dagli organi del G.A.T.T., eliminare la « discriminazione — più apparente che reale — provocata dalla riduzione dell'aliquota dell'ige sul

cotone in massa di produzione nazionale », quest'ultimo andava riassoggettato all'aliquota in vigore per il prodotto estero similare (6 %); ma « con l'importante precisazione, tuttavia, che l'ige assoluta sul cotone in massa assorbe quella dovuta per il cotone in seme. Si raggiunge quindi secondo una tecnica impositiva più appropriata e non contrastante con le regole del G.A.T.T., un equo assetto tributario per il cotone nazionale, al quale vengono evitate le successive imposizioni lungo l'arco del processo di trasformazione della materia prima » (cfr. relazione alla VI commissione della Camera dei deputati, pubblicazione n. 1659 - A, pag. 5; interventi alla Camera, seduta del 22 luglio 1969, Atti parlamentari, pag. 9628; relazione orale al Senato, seduta del 30 luglio 1969, Atti della V legislatura, n. 8805). In ogni modo, quale che possa essere — avuto riguardo al testo definitivo dell'art. 9 (che ha finito con l'abrogare solo il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 267 del 1958, statuendo altresì che « per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'ige è dovuta con le modalità e l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 752 e successive modificazioni ») — l'importanza da attribuire ai su riferiti passi dei lavori parlamentari, sui quali fanno pur assegnamento i resistenti, è certo che la vicenda legislativa del 1969, comunque considerata, non torna a favore della loro tesi (rimborso del 2% di eccedenza), confermandone semmai la già rilevata infondatezza. Si dia infatti per ammesso che, nella ripristinata parità di aliquote (6 %), conseguente all'abrogazione dell'art. 5 della l. 267 del 1958, sia insito il riconoscimento della sperequazione in danno del cotone importato (anziché della perequazione in favore del cotone nazionale), cui l'abrogata norma avrebbe dato luogo per tutto il tempo in cui restò in vigore (marzo 1958-luglio 1969). Ebbene, non altra conseguenza verrebbe a trarsi dalla successione delle due leggi se non questa: che il trattamento fiscale differenziato, disposto e voluto dalla prima (n. 267 del 1958), venne a cessare solo allorché questa fu abrogata dalla seconda legge (n. 478 del 1969); la quale invero, in tanto può dirsi che abbia eliminato l'asserita sperequazione in quanto evidentemente si riconosca che questa già esisteva ed operava con pienezza di effetti che al giudice non era dato di rimuovere o correggere (v. « sopra), poiché altrimenti non sarebbe stato necessario ricorrere all'intervento abrogativo del legislatore. Ma, se è così, non si vede come un'importazione avvenuta sotto l'impero della legge anteriore (1958) e soggetta quindi al (più gravoso) regime fiscale ivi stabilito, possa vantare titolo, ora per allora, a vederselo ridurre dalla legge successiva (1969) senza attribuire a quest'ultima una efficacia retroattiva che certamente essa non ha. Di ciò non tiene conto la difesa dei resistenti quand'afferma che, secondo il legislatore del 1969, « il tributo per essere uguale, doveva rispondere all'aliquota del 6 % per tutti e due i prodotti » (nazionale e

importato), una tale enunciazione, ammesso che sia esatta ed abbia la sostanza di un precetto normativo, potendo valere solo per l'avvenire (art. 11 preleggi) e non pure per il passato, cioè per le situazioni regolate ed esauritesi sotto l'impero della legge precedente (n. 267 del 1958).

Riguardo alla quale, in definitiva, e considerando che con essa si volle la differenza di aliquote ($6\%-4\%=2\%$) al preciso scopo di compensare i maggiori oneri gravanti sul cotone nazionale per i precedenti passaggi, non si sfugge alla seguente alternativa: o il calcolo fatto dal legislatore, sia per l'*an* che per il *quantum* di questa differenza, fu esatto, sì da potersi riscontrare una perfetta armonia fra la disposizione normativa e lo scopo perseguito, e in tal caso *nulla quaestio*; o viceversa non fu esatto, e in tal caso il giudice, che un potere correttivo non ha neanche sugli atti di autonomia privata e a *fortiori* sugli atti di sovranità statale come la legge, non può di certo sovrapporre il suo giudizio a quello del legislatore, al fine di emandare il supposto errore e rendere più congruo il precetto, ma questo deve applicare secondo il comando ivi espresso (nel senso innanzi precisato).

Si deve allora, pervenire alla conclusione esattamente opposta a quella prospettata dai resistenti.

Costoro invero, richiamandosi alla regola della parità tributaria complessiva fra il prodotto nazionale e quello importato dai Paesi del G.A.T.T., da valutare in base al confronto dei rispettivi oneri fiscali, sostengono che, nella specie, tale indagine comparativa, normalmente affidata al giudice di merito, non è più necessaria, in quanto è stata già compiuta dal legislatore del 1969, che ha determinato tale parità nell'eguale aliquota del 6%: con la conseguenza che l'importo del 2% pagato in più dagli importatori dovrebbe essere senz'altro e per intero restituito. Senonché, una volta escluso che la legge n. 478 del 1969, non retroattiva né interpretativa, possa spiegare una qualsiasi efficacia sul rapporto controverso, che è regolato esclusivamente dalla legge n. 267 del 1958, questa e non altra è la normativa applicabile. Questa normativa, però, non solo esclude che, nella presente sede, possa già riconoscersi un diritto al rimborso nella vantata misura (del 2%), ma esclude altresì che un diritto di uguale o anche minor consistenza possa comunque risultare in sede di rinvio. E ciò proprio perché è lo stesso legislatore (ma con la legge del 1958, la sola che qui rilevi) che, nella sua assoluta discrezionalità, ha proceduto al confronto degli oneri fiscali gravanti sui due prodotti (nazionale e importato) e rilevata l'esistenza di un divario di trattamento, mediamente e insindacabilmente calcolato in ragione del 2%, ha diversificato di altrettanto le rispettive aliquote, stabilendo che questa e non altra dovesse essere la misura compensativa idonea a stabilire la parità. Parità quale fu vista e concepita dal legislatore, che, con tale specifico strumento, ossia col differenziato regime

dell'ige, intese attuarla in via definitiva e non subordinatamente all'esito di un'ulteriore verifica da parte dell'interprete.

Ad un sì preciso disegno normativo sarebbe vano, nell'intento di correggerne i risultati in sede applicativa, opporre la generica presunzione di conformità della legge interna alle regole dell'Accordo internazionale (e quindi all'art. IV del G.A.T.T.). Sarebbe vano, non perché il legislatore del 1958 abbia intenzionalmente legiferato in deroga al principio del trattamento paritario, che anzi — come si è visto — fu proprio per raggiungere la parità che la legge fu emanata: ma per l'assorbente ragione che il mezzo all'uopo prescelto, e voluto come rimedio, fu quello predisposto tassativamente con l'art. 5, ossia la differenza di aliquota (dal 6 al 4 %), e perciò fu voluto anche a costo di un risultato insufficiente o eccedente rispetto alla funzione perequativa che comunque si ritenne di assegnare, e per intero, a quella differenza (del 2 %). La quale, pertanto, deve restar ferma e, vuoi per difetto vuoi per eccesso, non è più rivedibile o modificabile dal giudice, neanche sul piano della comparazione degli oneri fiscali complessivi, poiché in punto di ige — il solo su cui si appunti l'accusa di disparità — il confronto tra i due prodotti (nazionale e importato) è stato già compiuto e risolto in sede legislativa.

Nei sensi suesposti, relativamente alla vicenda, dei cotonei importati e limitatamente al periodo di vigenza dell'art. 5 legge 21 marzo 1958 n. 267 (marzo 1958-luglio 1969), deve ritenersi chiarito e completato — o, per quant'ocorra, riveduto — il pensiero espresso da queste S.U. nelle precedenti sentenze n. 1771 e 1196 del 1972 (v. i brani sopra trascritti), in accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa erariale col secondo motivo di ricorso.

5. - Resta da esaminare il terzo ed ultimo motivo, col quale la Finanza, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, deduce:

a) il mancato o insufficiente accertamento, da parte della Corte milanese, dei presupposti per l'applicazione della clausola di parità tributaria, vale a dire: la provenienza dei cotonei da Paesi dell'area del G.A.T.T. e la sussistenza della condizione di reciprocità per ciascuno di tali Paesi;

b) l'inapplicabilità del trattamento paritario alle importazioni dal Sudan, trattandosi di Stato non aderente all'Accordo;

c) gli errori di calcolo in cui l'impugnata sentenza sarebbe incorsa nella determinazione delle somme di cui i singoli importatori hanno chiesto e ottenuto il rimborso.

La censura *sub a)* è infondata, poiché la Corte d'appello non ha mancato di esaminare gli originali delle bolle doganali, da cui appunto

risulta inconfutabilmente il luogo di provenienza della merce, ed ha accertato, con congruo giudizio di fatto, « che il cotone in questione venne importato da Paesi aderenti all'accordo G.A.T.T. ». Né doveva ancora indagarsi se questi avessero o no recepito l'Accordo nei rispettivi ordinamenti interni, perché l'asserita condizione di reciprocità non è richiesta ai fini dell'applicazione del trattato in Italia, una volta che questa, con l'ordine di esecuzione, ha recepito e inserito la convenzione nel proprio sistema normativo, senza subordinarne l'efficacia a ulteriori adempimenti da parte di altri soggetti di diritto internazionale (conf. S.U., sent. 1771 del 1972).

Fondata invece è la censura *sub b)*, poiché il Sudan, originariamente compreso nella sfera dell'Accordo in quanto rappresentato dall'aderente Gran Bretagna, non lo è più da quando, acquisita la propria indipendenza nel 1956, non ha formalmente dichiarato, come prescritto dall'art. XXVI, n. 4, del G.A.T.T., di voler continuare a farne parte (conf. S.U. sent. n. 1196 del 1972).

Quanto poi alla censura *sub c)*, essa, in sé considerata, è inattendibile, poiché la Corte di appello, dopo aver esaminato e risolto con apprezzamento di fatto non censurabile (né censurato) la questione contabile relativa al rimborso chiesto dalla Società Cantoni, ha giustamente osservato che, a parte quest'asserito errore di calcolo, nessun altro risultava specificatamente indicato dalla Finanza, che, ancor oggi, mantiene al riguardo una posizione di assoluta e incontrollabile genericità, da cui non è dato desumere a quale indagine si sarebbero sottratti i giudici del merito.

Deve soggiungersi, peraltro, che a seguito della pronunzia rescindente emessa nella presente sede e del riesame della causa demandato al giudice di rinvio che provvederà anche sulle spese, *ex art. 385 c.p.c.*), la questione oggetto della censura in esame scade di importanza pratica. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, n. 346 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero PP.TT. (avv. dello Stato Zagari) c. Cianfriglia (Avv. Tirone).

Competenza e giurisdizione - Giudizio possessorio: provvedimenti definitivi - Regolamento preventivo di giurisdizione: inammissibilità.
(artt. 41, 703 c.p.c.).

Non è ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dopo l'ordinanza con la quale il Pretore, senza emanare provvedimenti provvisori immediati, abbia deciso in via definitiva il merito della domanda possessoria (1).

(*Omissis*). — Con la proposta istanza per regolamento preventivo, l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni afferma che l'adito Pretore di Roma è carente di giurisdizione riguardo all'azione promossa dalla Cianfriglia in quanto il provvedimento di reintegrazione richiesto verrebbe ad interferire sull'attività della Pubblica Amministrazione diretta ad ottenere, nell'interesse della generalità dei cittadini, la disponibilità di locali destinati a sede di un pubblico ufficio; il che non può ritenersi consentito ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.

Avendo il Procuratore Generale chiesto che l'istanza era dichiarata inammissibile per essere già intervenuta la decisione di merito preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione, si pone, in limite, il problema della qualificazione giuridica del già emanato provvedimento

(1) La decisione in rassegna trova il suo specifico precedente giurisprudenziale in Cass. 30 marzo 1954, n. 952. Anche in quella occasione fu ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla pronunzia pretorile che aveva reintegrato una parte nel possesso, con pronunzia definitiva di merito emessa, anche se in forma di ordinanza, a seguito di istruttoria, di accesso sul luogo, di contraddittorio. Per la proponibilità, dopo l'emissione del provvedimento cautelare immediato nel giudizio di nuova opera, cfr. Cass. 19 gennaio 1954, n. 98.

La sentenza, con ampi richiami di precedenti giurisprudenziali relativi ai vari « tipi » di ipotesi normative speciali, è annotata da L. FLORINO in *Foro it.* 1974, I, 3101.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE.

di reintegra in possesso onde accertare se con esso il Pretore di Roma si sia limitato a dare, ai sensi dell'art. 689, 5° comma, codice di procedura civile, delle misure provvisorie ed urgenti relative alla situazione possessoria, oppure, se il provvedimento stesso, pur emanato con la forma dell'ordinanza, abbia intrinseca natura di sentenza per aver deciso con carattere di definitività sulla controversia relativa al possesso.

È noto essere stato affermato che il giudizio possessorio si svolge sempre e sostanzialmente in unica fase non essendo concepibile — in materia possessoria — all'infuori della ipotesi eccezionale dell'art. 704 c.p.c., altra competenza diversa da quella pretorile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza 43 del 1969; sent. 667 del 1967 ed altre) è possibile, invece, nell'ambito dell'unica procedura innanzi al Pretore, la scissione in due fasi, nella prima delle quali, il Pretore, assunte informazioni e prove, emette, con decreto o ordinanza, i provvedimenti richiesti dall'urgenza del caso, mentre nella seconda fase, che si svolge davanti allo stesso Pretore, si provvede alla regolare istruzione e trattazione della causa che si conclude mediante la decisione definitiva della controversia, diretta ad attuare nella sua pienezza e stabilità, la pretesa possessoria. Tuttavia, anche la accennata distinzione in due fasi non ha carattere rigido, potendo il Pretore unificarle quando ritenga che gli elementi acquisiti al processo siano sufficienti per una pronuncia definitiva e risulti rispettato il principio del contraddittorio.

Nella specie è superfluo insistere sul problema teorico perché lo svolgimento del processo, l'attività in esso esercitata dal Pretore e dalle parti, la sostanza e la portata dell'adottato provvedimento di reintegra forniscono la certezza che con il provvedimento stesso il Pretore ha pronunciato, con piena cognizione, nel merito della controversia, attuando in modo definitivo l'invocata tutela possessoria, senza lasciare, su di essa, alcun margine per un'ulteriore decisione di merito.

Emerge innanzi tutto dalla semplice lettura del provvedimento del 10 dicembre 1970 che il Pretore non si è limitato a dare misure cautelative assimilabili ai provvedimenti immediati previsti in materia di spoglio, ma ha ordinato una vera e propria rimessione in pristino, disponendo la reintegrazione della Cianfriglia nella detenzione dei locali annessi all'ufficio postale, e riservando al prosieguo la pronuncia « sulle altre questioni » e, cioè, la pronuncia sulla richiesta dei danni e delle spese.

Il provvedimento, inoltre, è stato emesso dal Pretore in regolare contraddittorio, dopo aver udite le parti e dopo aver acquisito al processo i numerosi documenti che erano stati esibiti dalle parti stesse.

In esso, infine, il Pretore, dopo avere risolto la sollevata questione di giurisdizione, ha esposto, con ampia motivazione, le ragioni del suo

convincimento sulla ricorrenza degli estremi soggettivi ed oggettivi del lamentato spoglio, rilevando, tra l'altro: 1) che la Cianfriglia, la quale lamentava di essere stata privata del possesso dei locali costituenti la sala di scrittura dell'ufficio postale di Roma 4, esercitava sui locali stessi un potere di fatto, per averne avuto il godimento per uso commerciale in forza di un negozio esclusivamente patrimoniale (sublocazione) concluso dall'amministrazione nell'esercizio della sua attività privatistica 2) che la denunciata alterazione dello stato di fatto si era effettivamente verificata, ma non a seguito, come affermato dall'Amministrazione, dell'intimazione di sfratto di in via amministrativa del 29 marzo 1970, bensì esclusivamente a seguito dell'adesione della stessa Cianfriglia, ad una successiva richiesta dell'Amministrazione di provvisoria e temporanea riconsegna dei locali per eseguirvi dei lavori di riparazione; 3) che tale alterazione dello stato di fatto, imputabile alla Amministrazione integrava uno spoglio tutelabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 codice civile, per essere l'Amministrazione stessa ricorsa, al fine di estromettere la Cianfriglia dai locali, all'espedito della riconsegna provvisoria e temporanea.

Nel provvedimento in questione sono, dunque, ravvisabili tutti gli elementi costitutivi sostanziali della sentenza non definitiva, suscettibile di passare in giudicato, se non tempestivamente impugnata, avendo con esso provvedimento il Pretore deciso con carattere di definitività sulla controversia relativa al possesso, mentre il disposto rinvio della causa « per le altre questioni » non può che significare che il processo doveva proseguire unicamente per la trattazione della questione relativa ai danni richiesti dalla Cianfriglia.

E poichè, come è ormai *ius receptum*, per decisione di merito, preclusiva del regolamento di giurisdizione, si deve intendere quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se concerne alcuni capi della domanda ed anche se risolve soltanto alcune questioni preliminari di merito, il proposto regolamento di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 488 - Pres. Flore - Est. Delfini - P. M. Pedace (conf. - Ministero Trasporti (avv. dello Stato Cerocchi) e. Di Mola (avv. Giugni).

Competenza e giurisdizione - Pubblico impiego: dipendenti da enti pubblici - Carattere privatistico del rapporto: condizioni.
(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29; art. 2093 c.c.).

Il carattere privatistico del rapporto di impiego di dipendenti di enti pubblici — e, tra questi, dello Stato — può essere affermato sol-

tanto in base ad una specifica disposizione di legge, ovvero in base al fatto che il rapporto stesso riguardi l'inserimento del dipendente in una organizzazione particolare, la quale presenti i caratteri propri di una impresa (applicazione in tema di servizi prestati, dopo il riscatto della concessione, presso le ferrovie calabro-lucane con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo). (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la violazione dell'art. 29 del testo unico 26 giugno 1924 n. 1054, nonché l'errata applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1963; n. 1855. L'amministrazione ricorrente sostiene che il rapporto di lavoro in regime commerciale dei dipendenti delle ferrovie calabro-lucane ha le caratteristiche proprie del rapporto di pubblico impiego e, come tale, è compreso nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, onde il giudice ordinario non aveva il potere di decidere sulle domande proposte dal Di Mola.

Con gli altri due motivi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e l'errata applicazione degli artt. 1371 e 2121 del codice civile, affermando che la domanda giudiziale del Di Mola era improponibile, perché non preceduta dal reclamo in via gerarchica, e che, comunque, la decisione impugnata, la quale ha accolto tale domanda, è viziata da una interpretazione del contratto collettivo di lavoro compiuta con violazione dei principi di ermeneutica e delle norme comuni in tema di indennità di anzianità.

La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è stata recentemente decisa da queste sezioni unite (v. sentenza n. 2907 del 7 novembre 1973) nel senso conforme a quello indicato dal ricorrente, e tale orientamento giurisprudenziale deve essere seguito anche in questo caso, non essendo emersi argomenti validi a confutarlo.

Invero il carattere privatistico del rapporto di impiego di dipendenti di enti pubblici (e, tra questi, dello Stato) può essere affermato soltanto in base ad una specifica disposizione di legge (art. 2093, terzo comma, cod. civ.), ovvero in base al fatto che il rapporto stesso riguardi l'inserimento del dipendente in un'organizzazione particolare, la quale presenti i caratteri propri di un'impresa (art. 2093, secondo comma, cod. civile).

(1) Come è noto per effetto della legge 23 dicembre 1963, n. 1885, con la quale è stato disposto il riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane ed è stata autorizzata la gestione diretta delle stesse da parte del Ministero dei Trasporti, il rapporto d'impiego dei dipendenti di tali ferrovie ha assunto carattere pubblicistico, con il conseguente assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi.

In tal senso si è pronunziato il Supremo Collegio già con decisione Cass. SS.UU. 7 novembre 1973, n. 1905.

Né l'una né l'altra di queste ipotesi si possono ravvisare nel caso in esame.

La legge 23 dicembre 1963, n. 1855 e, in particolare, l'art. 6 che prevede la conservazione ai dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane del trattamento goduto prima del riscatto, non ha il significato ad esso attribuito dalla sentenza impugnata, la quale ha affermato che il « trattamento » conservato riguarda anche i rimedi giuridici previsti a garanzia del rapporto. Al contrario, quella disposizione ed il rinvio al r.d. n. 148 del 1931 vogliono soltanto determinare per *relationem* il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle ferrovie riscattate; la legge cioè ha voluto stabilire il contenuto oggettivo dei rapporti d'impiego e di lavoro del personale (i diritti e i doveri dei dipendenti), ma non ha inteso qualificare la natura di questi rapporti. Da essa non può trarsi argomento per ritenere che, con il generico accenno alla conservazione del trattamento, si sia voluto introdurre una deroga singolare al sistema delle garanzie giurisdizionali del rapporto di pubblico impiego, né può ricavarsi indicazione alcuna per negare che il rapporto d'impiego di cui trattasi abbia carattere pubblico.

La distinzione tra impiego privato e impiego pubblico ai fini della giurisdizione è fondata infatti sopra criteri soggettivi (la natura del soggetto titolare dell'organizzazione nella quale si inserisce il dipendente, e la natura dell'organizzazione medesima) e non ha rilievo a tale riguardo il fatto che il contenuto del rapporto sia disciplinato dalle norme di diritto sostanziale dettate per i rapporti di impiego privato. La finalità perseguita dal legislatore del 1963 appare quella di attuare un riscatto di ferrovie concesse all'industria privata, nel quadro della normativa generale costituita dall'art. 194 del t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, e non in contrasto con essa. Ed è noto che il riscatto costituisce lo strumento giuridico normalmente preordinato per il trapasso dal regime di concessione a quello di gestione diretta da parte della pubblica amministrazione; esso ha per oggetto i singoli beni e non l'azienda del concessionario, poiché il regime di gestione diretta è caratterizzato dal fatto che il riscattante provvede al servizio pubblico con un'organizzazione propria, e tale caratteristica essenziale non viene meno quando la gestione viene attuata per mezzo di un commissario, anziché di un organo diversamente denominato.

Né può dirsi che, in seguito al riscatto, le ferrovie calabro-lucane costituiscano un'impresa esercitata dallo Stato. Invero a questo proposito non si può identificare l'impresa con qualunque attività produttiva di beni e di servizi, ma occorre che tratti di un'attività improntata a criteri di economicità, e svolta mediante un'organizzazione distinta dalla organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico; e queste caratteristiche essenziali fanno difetto quando l'organizzazione produttiva non è dotata

della necessaria libertà di azione, ed è priva di autonoma contabile e finanziaria. In queste condizioni si trova la gestione delle ferrovie calabro-lucane, perché — secondo la legge di riscatto — ad essa il Ministro dei Trasporti provvede direttamente, a spese proprie e mediante l'inserzione di apposite voci nel proprio bilancio; si deve perciò riconoscere che la distinzione organizzativa delle calabro-lucane nell'ambito delle ferrovie dipendenti dal Ministero dei Trasporti non vale ad attribuire alla loro gestione la natura di un'impresa nel senso anzidetto.

Devono quindi trovare applicazione riguardo ai dipendenti di queste ferrovie le norme (art. 29 t.u. n. 1054 del 1924 e art. 3 legge n. 1034 del 1971) che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sui rapporti di impiego dei pubblici dipendenti, ed il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri motivi, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 giugno 1974, n. 1912 - Pres. Rossano - Est. Persico - P. M. Pedace (concl. parz. conf.) - Ministero Marina Mercantile (avv. dello Stato Freni) c. Soc. Montedison (avv. Sorrentino).

Competenza e giurisdizione - Servizi portuali: tariffe - Obblighi tariffari e di assunzione: posizione di interesse legittimo - Addizionali - Lesione di un diritto: giurisdizione dell'A.G.O.

(decr. dir. mar. Cagliari 20 maggio 1969, n. 1001; circ. Min. Marina Mercantile n. 42 del 15 aprile 1969, integrata da circolare n. 48 del 27 giugno 1969).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti tariffari e normativi in materia di lavoro e di servizi portuali; appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti concernenti le addizionali tariffarie per le quali la legge prevede la rivalsa verso gli utenti (1).

(1) Analoga alla decisione in rassegna (e ad altre pubblicate quasi contestualmente per fattispecie pressoché uguali) è da considerare Cass. SS.UU. 20 aprile 1974, n. 1094 in *Foro It.*, 1974, I, 2355, con nota di C.M. BARONE, nella quale a parte ogni altra considerazione, esattamente si rileva che il Supremo Collegio, nell'intento di voler precisare la portata della precedente sentenza 20 dicembre 1972, n. 3626, citata in motivazione e richiamata da entrambe le parti (cfr. *Foro it.*, 1973, I, 42 note di richiami), sostanzialmente, da quella si allontana « in quanto restringe l'area della giurisdizione del Consiglio di Stato » prima ritenuta senza alcuna limitazione.

(*Omissis*). — L'istanza di regolamento su riferisce al ricorso con cui l'attuale resistente, quale utente dei servizi di un dato porto marittimo, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato (al pari del resto di altri numerosi industriali e armatori, ciascuno dei quali si afferma utente dei servizi portuali) alcuni provvedimenti in materia di remunerazione del lavoro portuale e di tariffe dei servizi portuali.

La maggior parte dei « motivi » nei quali si articola l'istanza è diretta a porre in discussione, sotto vari profili, la configurabilità in capo agli utenti dei servizi portuali di un interesse legittimo suscettivo di essere leso dai provvedimenti tariffari e di essere quindi tutelato davanti al giudice amministrativo.

Le istanze premettono che i detti utenti non intrattengono rapporti con le compagnie abilitate a fornire le prestazioni lavorative necessarie per il carico e lo scarico delle merci in porto, bensì con le imprese esercenti tali servizi portuali in regime di concessione o con gli enti portuali se questi vi provvedono direttamente. E sostengono che rispetto agli aumenti di tariffa dei servizi portuali, tanto più se strettamente dipendenti da aumenti delle remunerazioni del lavoro portuale, in capo agli utenti dei servizi non sia configurabile altro interesse che quello proprio di ogni utente o consumatore rispetto alle traslazioni o incidenze dei costi di produzione, vale a dire un interesse diffuso (o semplice) la cui tutela giurisdizionale sarebbe possibile solo a condizione di ammettere in tale materia un'azione popolare.

La stessa conclusione sarebbe imposta dal carattere « astratto e generale » dei provvedimenti tariffari, preordinati dalla regolamentazione o alla integrazione di futuri ed eventuali contratti di diritto privato, e pertanto non idonei ad incidere « su un interesse qualificato attuale » e comunque individuale e differenziato riferibile agli armatori e industriali anche se aventi sede in prossimità del porto (premesse e « motivo » *sub a*).

Viene così riproposta una questione già risolta in senso affermativo da queste Sezioni Unite con la sentenza, resa in un caso analogo, n. 3626 del 1972, cui le parti fanno riferimento nelle memorie difensive.

Il riesame del problema, peraltro, induce a ribadire la soluzione adottata, precisando la portata del principio allora espresso.

È opportuno sottolineare che l'interesse legittimo, al quale il nostro diritto appresta tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica Amministrazione consiste in una posizione del soggetto collegata con l'interesse pubblico in vista del quale è dato alla Amministrazione il potere di provvedere. Ed il criterio di collegamento è costituito da speciali *status*, qualità, situazioni del soggetto, che assumono rilevanza nel settore operativo (materia) in cui si spiega il potere o più specificamente nel rapporto in cui si iscrive o cui dà luogo l'esercizio del potere secondo le norme relative al potere stesso. Sono appunto tali *status*, qualità,

situazioni rilevanti ad individuare i portatori degli interessi dei quali (oltre che, ovviamente, di quello pubblico che si tratta di soddisfare) deve tener conto l'autorità che provvede. Ogni provvedimento, in fondo, costituisce atto di gestione di un'area funzionale, individuata dalle finalità di interesse pubblico — perseguite — in cui rientrano gli interessi legittimi, i quali sono essi pure, insieme allo interesse pubblico, regolati dall'atto, mentre al di fuori dell'area stessa non sono concepibili che interessi semplici o diritti soggettivi. Ciò è reso manifesto, ancor prima che dai precetti costituzionali in cui si suol ravvisare la conferma della natura sostanziale dell'interesse legittimo (artt. 24, 103, 113, Cost.), dallo stesso articolo 26 T.U. delle leggi sul consiglio di Stato, che indica nel detto interesse l'« oggetto » del provvedimento amministrativo. Si spiega in tal modo come in relazione alla natura ed ampiezza del settore ed al tipo di intervento spiegato per l'individuazione dell'interesse legittimo possa essere determinante la appartenenza del portatore ad una data categoria e cioè in definitiva come sia configurabile un interesse legittimo tutelabile anche in relazione a provvedimenti generali. E si spiega per converso come sia possibile concepire meri interessi, non tutelati come interessi legittimi ed anzi sforniti di apposita tutela giurisdizionale anche là dove è dato ipotizzare o riscontrare una interferenza degli effetti del provvedimento amministrativo in una utilità sostanziale di un soggetto a meno che si intenda l'utilità sostanziale sia per sé stessa garantita quale diritto soggettivo le norme che si risolvono nella fissazione di limiti esterni al potere amministrativo.

Orbene va esaminata alla stregua dei concetti suesposti la normativa in materia di lavoro e di servizi portuali. L'attività di lavoro occorrente per il compimento delle « operazioni portuali » e cioè delle operazioni di imbarco sbarco e movimento in genere delle merci nel porto è riservata (salvo il caso marginale della « autonomia funzionale ») alle apposite maestranze costituite in compagnie (o gruppi dei lavoratori portuali (art. 110 u.p. c.d. nav.). Fermo restando l'obbligo generale di impiegare le dette maestranze per ogni soggetto che compia operazioni portuali (art. 111 c.p. c.d. nav.), queste sono eseguite, per conto di terzi, da apposite « imprese portuali » o dalle stesse compagnie portuali in virtù di un provvedimento di concessione (art. 111 comma 1° e 3° c.d. nav.) ovvero « per proprio conto », occasionalmente o abitualmente, (nel primo caso su autorizzazione e nel secondo su licenza recante le condizioni di esercizio) dagli stessi operatori economici i quali assumono in tal caso rispetto ai servizi portuali, la veste di esercenti, sia pure per l'impiego dei servizi stessi ai fini della propria ulteriore attività economica exportuale (articolo 201 reg. nav. mar.). È stabilito, infine (artt. 112 c.d. nav., 203 reg. nav. mar.) che le tariffe della mano d'opera impiegata per i servizi portuali e quelle dei servizi stessi siano formate dalla autorità preposta alla

disciplina del lavoro portuale (art. 140 reg. nav. mar. in relazione all'art. 109 c.d. nav.) e che sia sentito al riguardo il consiglio del lavoro portuale (art. 203 nav. mar.), di cui fanno parte rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalla Camera di Commercio per le categorie dei commercianti, degli industriali e degli armatori (art. 143 reg. nav. mar.). Ad analoghi criteri si ispira, almeno nelle sue linee generali, la normativa concernente gli enti portuali, ai quali di regola, là dove sono istituiti, è affidato il potere di determinazione delle tariffe sia del lavoro che dei servizi portuali (cfr. art. 1 c.p.v. n. 6, art. 82 r.d. 16 gennaio 1936, n. 801 sul consorzio del porto di Genova; l. 12 agosto 1957, n. 797 sul provveditorato al porto di Venezia ecc.).

Se la legge vuole che i detti operatori economici siano rappresentati in seno ad organi aventi attribuzioni consultive in materia di determinazione di tariffe e se è previsto che essi possano farsi gestori, sia pure nel proprio interesse e per proprio conto, dei servizi portuali, con l'obbligo anche in tal caso di impiegare le maestranze portuali e di corrispondere a queste le remunerazioni tariffarie, è chiaro che la categoria assume rilevanza secondo la disciplina regolatrice della materia e che gli appartenenti alla categoria stessa sono portatori di interessi dei quali deve tener conto l'autorità che provvede a determinare le tariffe sia del lavoro che dei servizi portuali. Già lo stesso collegamento stabilito, sia quanto alla competenza che quanto alle forme procedimentali, fra tariffe del lavoro e tariffe dei servizi portuali impedisce di per sé, anche a prescindere dalla ipotesi di assunzione diretta dei servizi di cui all'art. 201 reg. nav. mar., di ritenere che rispetto ad un aumento delle tariffe del lavoro portuale, e tanto meno rispetto ad un aumento delle tariffe dei servizi che dipenda dal primo, il cosiddetto utente dei servizi portuali versi in posizione di estraneità, al pari di qualsiasi utente o consumatore esposto a subire per traslazione l'incidenza delle tariffe del lavoro come costo di produzione. Ma soprattutto si evince dalla cennata normativa che l'intervento della pubblica amministrazione in questa materia non si esaurisce nella predisposizione di misure eventuali volte ad assicurare, mediante strumenti limitativi dell'autonomia privata, l'equilibrio del mercato ed a garantire in tal senso utenti o consumatori che siano estranei alle attività dei cui risultati si avvalgano. La determinazione autoritativa delle tariffe si inquadra al pari della riserva del lavoro portuale a maestranze di lavoratori reclutate secondo un certo procedimento affidato al consiglio del lavoro portuale (art. 153 e segg. reg. nav. mar.) e costituite in compagnie assoggettate a vigilanza da parte dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale (art. 110 c.d. nav.); al pari della stessa istituzione di tale autorità con l'attribuzione dei relativi compiti (artt. 140 e 193 reg. nav. mar.); al pari dell'assoggettamento dell'attività di esecuzione delle operazioni portuali per conto terzi a

regime di concessione; al pari, infine, dell'assoggettamento della attività di esecuzione di tali operazioni per conto proprio a regime di autorizzazione o di licenza — in un sistema di controlli cospiranti al fine specifico di assicurare l'efficienza dei servizi portuali e la funzionalità del porto. È ovvio che ciò si spiega in considerazione della necessità di impiego dei servizi stessi in dati settori economici; ma quel che importa è il carattere di organicità e di penetrazione dell'intervento pubblico, in relazione al quale l'ordinamento del porto finisce per comprendere nella propria disciplina i detti settori economici, per la parte di attività che consiste nell'uso del porto e dei relativi servizi. Per tale parte i relativi operatori, cioè coloro nei cui processi produttivi si inserisce l'impiego del porto e dei servizi portuali, non sono considerati alla stregua di meri utenti, estranei al servizio di cui si avvalgono, ma sono al contrario, così come lo sono le maestranze portuali e le imprese portuali, inclusi in una area funzionale della Pubblica Amministrazione. Ciò può assumere particolare evidenza rispetto a quegli operatori che si avvalgono dei servizi portuali per esigenze attinenti alla produzione di un altro servizio pubblico o di pubblico interesse, i quali anzi sono in uso addirittura in due aree funzionali — come nel caso degli armatori di traghetto esercenti servizi di linea — ma non è men vero per gli operatori che se ne avvalgono per i fini della propria attività economica, anche se questa non sia regolata nella sua fase ulteriore.

Disattese le osservazioni volte a negare la configurabilità di una tutela giurisdizionale concernente interessi legittimi degli operatori economici che si avvalgono normalmente dei servizi portuali, vanno rapidamente esaminate quelle dirette a prospettare l'invocata tutela come un sindacato per altro verso inammissibile.

Obiettano gli istanti al riguardo che un sindacato giurisdizionale sulle « determinazioni tariffarie » dipendenti delle remunerazioni del lavoro portuale — sempre che non volesse estendersi inammissibilmente addirittura agli accordi sindacali concernenti tali aumenti salariali ed ai negozi applicativi tra imprese e maestranze portuali avrebbe necessariamente per oggetto la valutazione discrezionale della loro incidenza, per traslazione, sulle tariffe dei servizi portuali e cioè si risolverebbe in un sindacato di merito, non consentito da alcuna norma e pertanto precluso al giudice amministrativo (« motivo » *sub b* e *c*). Ma la confutazione di codesta prospettazione discende pienamente dalle considerazioni sopra svolte a proposito della natura della posizione degli utenti rispetto alle tariffe sia del lavoro che dei servizi portuali e del reciproco collegamento procedimentale tra i detti due tipi di tariffe. È poi inconsistente l'osservazione del ricorrente, secondo la quale, dove si tratti di censure formulate contro provvedimenti tariffari di enti portuali per essersi questi uniformati a direttive ministeriali, si farebbe questione di

autonomia degli enti portuali e quindi di diritti soggettivi (motivo *sub d*). Invero le censure in parola sono dirette a far valere la illegittimità dei provvedimenti in quanto avrebbero determinato le tariffe non in aderenza alle esigenze proprie del singolo porto, e quindi senza la doverosa valutazione della situazione locale. E non c'è dubbio che con siffatta censura viene denunciata la lesione di un interesse degli operatori economici e non la lesione della autonomia degli enti portuali.

In base ad un « motivo » che è diverso da quelli finora esaminati, e del quale non può non riconoscersi la fondatezza, il Ministero della Marina Mercantile contesta la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente a quella parte della controversia che concerne l'aumento delle addizionali tariffarie destinate al Fondo per l'assistenza ai lavoratori.

In effetti, allorché si lamenti, come nella specie, la imposizione di addizionali ai fini di copertura di oneri previdenziali diversi da quelli previsti dalle leggi in materia, (cfr. l. n. 1124 del 1965 e l. n. 161 del 1967) si fa questione di lesione del diritto, di cui gli utenti sono titolari in virtù del principio, costituzionalmente garantito (Cost. art. 23) di non subire l'imposizione di prestazioni da parte dell'autorità amministrativa se non in base alla legge.

Pertanto, relativamente al punto in discussione, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 luglio 1974, n. 1944 - Pres. Laporta - Est. Lazzaro - P. M. Pedace (conf.) Campari (avv. Marchi) c. Min. Finanze (avv. Stato Del Greco).

Procedimento civile - Notifica a mezzo posta - Attestazione dell'avvenuta consegna con sottoscrizione della ricevuta di ritorno - Necessità.

(cod. proc. civ. art. 149; r.d. 18 aprile 1940, n. 689, artt. 174 e 175; r.d. 21 ottobre 1973, n. 2393, art. 8).

La notificazione degli atti giudiziari per mezzo del servizio postale si perfeziona, non con la spedizione da parte dell'Ufficiale giudiziario del plico raccolto contenente l'atto da notificare, ma con la consegna al destinatario (o chi per lui) effettuata dall'agente postale e certificata dalla sottoscrizione della ricevuta di ritorno (1).

(1) Giurisprudenza costante: Cfr. da ultimo Cass. 17 agosto 1973, n. 2353; Cass. 9 aprile 1973, n. 1011; Cass. 13 marzo 1972, n. 721, *Giur. it.*, 1973, I, 1, 721; Cass. 13 luglio 1971, n. 2253; Cass. 13 febbraio 1970, n. 355, *Giust. Civ.*, 1970, I, 8790. Per ulteriori riferimenti v. PUNZI, in *Commentario al cod. proc. civ.* a cura di ALLORIO, Torino 1973, p. 1525.

E' invece oggetto di decisioni contrastanti la questione se la mancata esibizione in giudizio della ricevuta di ritorno determini la semplice nullità (e quindi sia sanabile) oppure determini l'inesistenza della notifica. Nel primo senso Cass. 10 ottobre 1972, n. 2979, *Foro it.*, 1973, I, 733 con nota di SALMÈ.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 luglio 1974, n. 2060 - Pres. Maccarone - Est. Miele - P. M. Antoci (conf.) Rizzuti ed altri (avv. ti Pomarici, Pannuccio) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Mataloni).

Espropriazione per p.u. - Sostituzione del Ministero dei LL.PP. al Comune di Reggio Calabria nell'espropriazione - Responsabilità del Ministero per le indennità per l'occupazione d'urgenza realizzata dal Comune - Esclusione.

(l. 4 aprile 1935, n. 454, art. 11).

La sostituzione al Comune di Reggio Calabria, a mente dell'art. 11, l. 4 aprile 1935, n. 454 del Ministero dei LL.PP. per l'attuazione di opere previste dal piano regolatore di quella città non rende obbligata l'Ammi-

nistrazione statale per l'attività svolta dal Comune prima della sostituzione (nella specie è stato escluso l'obbligo della p.a. di corrispondere ai proprietari dell'area espropriata oltre l'indennità di esproprio anche quella per l'occupazione eseguita in precedenza dal Comune) (1).

(1) La decisione rappresenta l'esatta applicazione al caso di specie (sostituzione dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici al Comune di Reggio Calabria per la realizzazione di opere previste dal piano regolatore di quella città) dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza in tema di cooperazioni tra enti pubblici per l'esecuzione di opere di interesse collettivo.

Risale alla decisione 31 gennaio 1968, n. 313 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 419) la più organica puntualizzazione delle diverse situazioni che può assumere la cooperazione fra enti pubblici e tali principi sono ormai consolidati (v. da ultimo Cass. 21 giugno 1974, n. 1834, in questa *Rassegna* 1974, I, 1410; Cass. 8 febbraio 1973, n. 382, *ivi*, 1973, I, 379 ove ulteriori richiami).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2088 - Pres. Icardi - Est. Falletti - P. M. Albanese (diff.) - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Tarin) c. Miceli.

Espropriazione per p.u. - Indennizzo - Criteri fissati nella legge richiamata nel decreto di esproprio - Applicabilità esclusiva.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; l. 28 aprile 1936, n. 1165, art. 46).

Le norme che fissano i criteri di indennizzo sono connesse strettamente a quelle che giustificano le diverse espropriazioni e non consentono possibilità di sostituzione o commistione; ne segue che, indicata nel decreto di espropriazione la norma che la giustifica, esclusivamente a quest'ultima deve farsi riferimento per determinare l'indennità (1).

(1) Questa decisione conferma, con breve motivazione, l'indennizzo giurisprudenziale contenuto nella quasi coeva decisione 5 giugno 1974, n. 1651 in questa *Rassegna* 1974, I, 1405.

Si devono confermare le perplessità suscitate dalla decisione n. 1651/74. Anzi nella sentenza in rassegna il richiamo anche alla decisione delle SS.UU. 26 gennaio 1968, n. 245 (In *Giust. Civ.*, 1968, I, 621) che, confermando i principi contenuti nella decisione n. 431/1967, ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo perfetto azionabile avanti al Giudice ordinario alla domanda rivolta all'applicazione dell'indennità *legale*, rende pienamente giustificata una richiesta di riesame da parte dello stesso S.C. della importante questione.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 13 luglio 1974, n. 2117 - Pres. Ferrati - Est Pieri - P. M. Serio (diff.) Teruzzi (avv. Marasco) c. F.S. (avv. De Francisci).

Trasporto - Trasporto di persone sulle F.S. - Responsabilità per danni - Anormalità del servizio - Onere della prova.

(l. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13).

Secondo l'art. 13, par. 4° cond. e tariffe spetta al viaggiatore, che ha subito un danno alla persona e ne pretende il risarcimento provare la anormalità del servizio ferroviario al fine della dimostrazione del nesso di causalità tra trasporto e danno, dalla quale deriva la presunzione di responsabilità a carico dell'Azienda vettrice; mentre incombe all'Azienda che resiste alla pretesa l'onere di dimostrare che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore (nella specie è stato ritenuto che non costituisce anormalità la presenza sul marciapiede di una stazione di una chiazza di bagnato sulla quale il viaggiatore è caduto) (1).

(Omissis). — La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13, par. 4° del r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. nella l. 4 aprile 1935, n. 911, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte di Milano erroneamente ha fatto riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c., vertendosi nella specie in una ipotesi di responsabilità contrattuale regolata da norme speciali. Più precisamente, in base al decreto del 1934, l'Amministrazione delle Ferrovie deve rispondere di ogni danno alle persone conseguente all'anormalità del servizio, salvo che provi che l'evento dannoso è dipeso da caso fortuito o forza maggiore; ciò posto, secondo la ricorrente, l'anormalità degli impianti della stazione era consistita nella scivolosità della

(1) La decisione merita segnalazione non per il principio di diritto affermato, ormai consolidato nella giurisprudenza del S.C. (v. Cass. 28 marzo 1972, 1005 in questa *Rassegna*, 1972, I, 246; Cass. 15 ottobre 1971, n. 2912, *ivi*, 1971, I, 1053; Cass. 29 dicembre 1970, n. 2760, *Foro it.*, 1971, I, 628; Cass. 6 ottobre 1970, n. 1798, in questa *Rassegna*, 1970, I, 816 e per ulteriori richiami FRENI, *Sulla responsabilità dell'Amm.ne FF.SS. per i danni alla persona del viaggiatore*, *ivi*, 1967, I, 67), quanto per l'esatta applicazione che ne ha fatto nel caso di specie, escludendo, con analitica motivazione, che ricorra anormalità del servizio ferroviario, nell'ipotesi di caduta di un viaggiatore che nello scendere dal treno nella stazione, abbia poggiato i piedi sul marciapiede che, per qualsiasi ragione, risulta bagnato a chiazze.

banchina (provata dal fatto stesso della caduta con conseguente frattura), e quindi nel mancato assolvimento da parte delle Ferrovie del compito di eliminare pozze di liquido dai marciapiedi. Né poteva dirsi che l'anormalità era esclusa dalle limitate dimensioni della pozza di liquido, ben potendo una chiazza di bagnato di 80 cm di diametro provocare lo slittamento di un piede. Osserva ancora la ricorrente che a torto la sentenza impugnata ha affermato che l'appuntato Boilani della Polfer si recò sul luogo dell'incidente senza esser accompagnato da nessuno, giacché, invece, era pacifico che fosse stato condotto sul posto dalla sorella della Teruzzi, che il Boilani, non aveva rinvenuto sul posto frammenti di vetro perché essi erano già stati rimossi dagli addetti alla pulizia; che al momento dell'intervento della polizia l'entità della chiazza di bagnato era diminuita per l'evaporazione provocata dal sole, e che il vestito della Teruzzi non era unto perché aveva toccato terra in un punto diverso da quello in cui la donna era scivolata.

La ricorrente si duole, infine, delle argomentazioni della Corte di Milano in ordine alla mancata indicazione di prove sul *quantum* del danno, osservando trattarsi di argomentazioni inutili, stante il rigetto della domanda, sull'*an* ed erronee, dal momento che l'Amministrazione ferroviaria non aveva mai contestato l'entità della richiesta, neppure in via di subordine.

Rileva la Corte che è indubbiamente esatto il rilievo della Teruzzi circa l'erroneità del richiamo della sentenza impugnata agli artt. 2043 e 2051 c.c.; nella specie, infatti, si verte in una ipotesi di responsabilità contrattuale, e non aquiliana.

Il che comporta, in linea di massima, l'inversione dell'onere della prova, non dovendo il danneggiato darsi carico di provare la colpa od il dolo della controparte, ma dovendo invece la parte che non ha compiutamente od esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali dimostrare che tale fatto non è dovuto a sua colpa o dolo, ma a caso fortuito o forza maggiore. Ma non va dimenticato che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una particolare ipotesi di responsabilità contrattuale, regolata da norme speciali. Più precisamente, è applicabile nella fattispecie il par. 4° dell'art. 13 della l. 4 aprile 1935, n. 911, che testualmente dispone che « se il viaggiatore subisce un danno alla persona in conseguenza di anormalità nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che non provi che l'anormalità non è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore ». Orbene, come questa Corte Suprema ha già avuto modo ripetutamente di affermare, (cfr. sent. n. 408 del 1958 e n. 2760 del 1970), in base a tale norma spetta al viaggiatore che ha subito il danno provare l'anormalità del servizio, ai fini della dimostrazione del nesso di causalità tra trasporto e danno, dalla quale deriva la presunzione di responsabilità a carico dell'azienda vettrice; mentre in-

combe all'Azienda l'onere di dimostrare che il sinistro è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, in conformità del principio generale vigente in materia di responsabilità contrattuale.

Ciò premesso, può rilevarsi che la Corte di appello di Milano ha, in virtù di un accertamento di fatto (non sindacabile in questa sede se sorretto da congrua motivazione) accertato: a) che il marciapiede della Stazione su cui la Teruzzi è scivolata era, in quel punto, bagnato, per una chiazza d'acqua avente un diametro di circa 80 cm.; b) che la presenza della suddetta piccola pozza d'acqua non costituiva di per sé anormalità del servizio; c) che sul posto non erano presenti cocci di vetro; d) che la pozzanghera non era costituita da liquido di natura oleosa, che potesse in qualche modo facilitare lo scivolamento del piede, costituendo un particolare pericolo per i viaggiatori in transito. Da ciò deriva logicamente che la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto della responsabilità dell'Amministrazione Ferroviaria, onde diventa irrilevante accertare se l'Amministrazione stessa abbia o no fornito la prova liberatoria circa il fatto che il sinistro sia stato addebitabile a caso fortuito o forza maggiore.

Occorre, a questo punto, controllare (avendo la ricorrente invocato anche il n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) se i suddetti accertamenti di fatto siano o meno sorretti da una motivazione immune da vizi logici. Ed a questo proposito si può rilevare:

— in primo luogo, esattamente ha rilevato la Corte del merito che il solo fatto che un marciapiede sia bagnato non costituisce sempre e di per sé solo una causa di anormalità del servizio. Un marciapiede di una stazione ferroviaria può esser bagnato per innumerevoli motivi, tutti ugualmente normali e prevedibili; la pioggia; esigenza di pulizia e lavatura; situazioni connesse con la pulizia dei vagoni (in particolare, lavatura dei vetri); rifornimento d'acqua ai serbatoi delle ritirate dai vagoni; casi accidentali. Tutte queste situazioni sono normali e prevedibili, in linea di massima, salvo che l'eccezionalità sia costituita dalla anormale quantità di liquido che sia sparsa sul marciapiede, o dalla presenza di avvallamenti o buche che provochino pozzanghere di particolare profondità. Né può dirsi che sia normale e prevedibile una bagnatura completa del marciapiede, e che invece sia anormale e imprevedibile una bagnatura a chiazza; in ogni caso, infatti, di bagnatura completa, durante la fase dell'asciugatura si formano inevitabilmente zone in cui l'asciugamento interviene più rapidamente, e zone in cui il bagnato permane un po' più a lungo. Di conseguenza, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la presenza di una chiazza di bagnato (oltre a tutto, di modeste dimensioni) non constitui nel caso di specie una ragione di anormalità del servizio, appare sorretta da motivazione ineccepibile. Del tutto

irrilevante poi ogni eventuale inesattezza della sentenza impugnata circa le effettive misure della pozzanghera, e circa il fatto che il relativo accertamento sia stato compiuto da un agente della polizia ferroviaria, recatosi sul posto da solo ovvero accompagnato da altra persona che aveva assistito all'incidente;

— in secondo luogo, la Corte del merito ha affermato che dal verbale della polizia ferroviaria risulta che non furono reperiti sul posto frammenti di vetro. Ed in effetti, nel rapporto dell'appuntato Boilani si legge che lo stesso non trovò tracce di pezzi di vetro.

È vero che nello stesso rapporto si precisa che il luogo dell'incidente era stato spazzato degli addetti alla pulizia; ma da questa affermazione non risulta affatto che in realtà, prima della ripulitura, i frammenti di vetro ci fossero, e che siano stati asportati in quella occasione. Circa la sussistenza dei lamentati frammenti di vetro, quindi, manca ogni prova in atti come esattamente ha affermato la Corte milanese. Del resto, se la detta Corte avesse mal interpretato o falsato il significato del rapporto di polizia, ci si troverebbe di fronte ad un travisamento di fatti, non censurabile in questa sede;

— del pari ineccepibile è la motivazione della sentenza impugnata circa la mancanza di ogni prova in atti sulla pretesa natura oleosa del liquido sparso sul marciapiedi. Sul punto, le risultanze del rapporto di polizia sono assolutamente chiare. Non è affatto agevole ipotizzare — come vorrebbe la ricorrente — che il vestito della Teruzzi potrebbe non essersi macchiato d'unto, perché il corpo della donna sarebbe caduto in un sito diverso da quello ove era avvenuto lo scivolamento del piede, di norma avviene proprio il contrario, né va dimenticato che, proprio secondo gli assunti della ricorrente, al momento dell'incidente la chiazza di bagnato era in realtà più ampia di quanto riscontrato dalla polizia.

Non si deve poi trascurare il fatto che un liquido oleoso avrebbe lasciato sul marciapiede una traccia del tutto diversa da quella propria dell'acqua; e l'appuntato Boilani non avrebbe certo mancato di rilevare quella differenza;

— per finire, occorre ancora tener presente che la Teruzzi non ha fornito la minima prova sul fatto che la sua caduta sia stata cagionata proprio ed esclusivamente dalla presenza della chiazza di bagnato, e non da altre cause. Mentre non è certo difficile ipotizzare che una caduta possa esser dovuta, oltreché a scivolamento, ad altre cause o concause (inciampamento; piede messo male; capogiro, ecc.).

In definitiva, quindi, deve concludersi che ci si trova di fronte ad una sentenza erroneamente motivata in diritto, ma il cui dispositivo è invece conforme al diritto; in questo caso, a norma dell'art. 384, 2° c., c.p.c., la Corte Suprema deve limitarsi a correggere la motivazione, come appunto, si è fatto. Il ricorso deve invece esser rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 luglio 1974, n. 2141 - Pres. Icardi - Est Milano - P. M. Albanese (conf.) - De Matthaeis ed altri (avv. Doria) c. Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise (Avv. Stato Giorgio Azzariti).

Riforma fondiaria - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di provvedimento legislativo di espropriazione - Diritto del proprietario alla restituzione del bene o al pagamento del suo valore - Natura - Prescrizione decennale.

(Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2037, 2038 e 2946).

Prescrizione e decadenza - Norma incostituzionale che impedisce l'esercizio del diritto - Decorrenza della prescrizione dalla data del fatto generatore.

(Cost., art. 136; cod. civ., artt. 2934 e 2935).

L'azione promossa dal proprietario, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento legislativo di esproprio, con cui chiede la restituzione dei beni occupati o il pagamento del loro valore deve essere qualificata come indebito oggettivo e si prescrive nel termine ordinario decennale dalla data dell'esproprio (1).

Il vizio di illegittimità costituzionale non determina un impedimento legale all'esercizio del diritto dalla norma incostituzionale disconosciuto, ma pone in essere una mera difficoltà di fatto, che non incide sulla decorrenza della prescrizione il cui corso ha inizio dal giorno in cui il diritto è sorto e non dalla data della declaratoria di illegittimità costituzionale (2).

(1-2) Con l'affermazione contenuta nella prima massima si consolida l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ha natura di azione per ripetizione di indebito (oggettivo) quella promossa dal proprietario di un immobile contro l'ente, a cui favore l'immobile stesso è stato espropriato con provvedimento legislativo poi dichiarato incostituzionale (v. conf. da ultimo Cass. 16 aprile 1973, n. 1071; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1973, n. 394 che peraltro definisce genericamente l'azione come « personale a contenuto restitutorio ». Per ulteriori riferimenti oltre le altre decisioni richiamate nel testo della sentenza v. Cass. 12 gennaio 1967, n. 126, in questa *Rassegna*, 1967, I, 86 con ampia nota di richiami).

Come è noto, invece, è stata riconosciuta natura risarcitoria all'azione promossa dal proprietario il cui terreno sia stato occupato con provvedimento d'urgenza, se dopo la scadenza del biennio non venga pronunciata l'espropriazione (cfr. da ultimo Cass. 3 ottobre 1973, n. 2479, in questa *Rassegna*, 1974, I, 166 ove richiami).

Il principio contenuto nella seconda massima è del tutto esatto ed è conforme all'insegnamento costante del S.C.; v. sent. 18 settembre 1970, n. 1568, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1533; sent. 4 giugno 1969, n. 1959, in questa *Rassegna*, 1969, I, 653 con nota di COLETTA, *Incostituzionalità e prescrizione*.

(*Omissis*). — Il ricorso è fondato anche se per ragioni diverse da quelle indicate dalle ricorrenti.

Come è noto la questione in esso prospettata non è nuova, ma ha già formato oggetto di precedenti giudizi di questa Corte Suprema (Cass. Sez. Un. 22 giugno 1963, n. 1706, 9 ottobre 1963, n. 2603, 12 gennaio 1967, n. 126, 27 maggio 1971, n. 1576, 23 novembre 1971, n. 3391 e 10 febbraio 1973, n. 394), ed è stata costantemente risolta in senso contrario a quello indicato dalle ricorrenti, nel senso cioè che l'azione promossa nei confronti degli Enti di riforma al fine di ottenere, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto delegato di esproprio emanato in attuazione della riforma fondiaria, la restituzione del bene ha natura personale e non reale perché la situazione attuale è collegata a quella precedente all'esproprio da un rapporto giuridicamente qualificato, il quale costituisce il titolo dello spossessamento, titolo che viene posto nel nulla dalla declaratoria di illegittimità ed in base al quale debbono essere qualificati i soggetti, originari e permanenti, della relativa controversia.

Questi principi sono stati sostanzialmente ribaditi con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 1071 del 16 aprile 1973, la quale, modificando alcune contrastanti precedenti affermazioni, ha qualificato la detta azione personale come azione di ripetizione di indebito oggettivo, disciplinata dagli artt. 2037 e segg. c.c. pur precisando che tali norme vanno coordinate con i principi che presiedono ai rapporti pubblici su cui incidono, coordinamento che, da un lato, conduce ad escludere l'obbligo, previsto dall'art. 2037 di restituire i terreni espropriati in eccesso che abbiano ricevuto destinazione pubblicistica e, dall'altro, diversamente da quanto disposto dall'art. 2038, a mantenere il rapporto nei confronti esclusivi di una relazione tra espropriato ed Ente di riforma, senza alcun riflesso sull'assegnatario.

Non vi sono valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale.

Contrariamente, infatti, a quanto si afferma dalle ricorrenti, allorché il trasferimento della proprietà sia avvenuto in esecuzione di un atto, non importa se di natura convenzionale, amministrativo o normativo, e la domanda di restituzione sia fondata sull'accertamento della invalidità o dello scioglimento del precedente vincolo in attuazione del quale la consegna ebbe luogo e non già sull'affermazione del diritto di proprietà, difettono gli elementi caratteristici dell'azione reale in quanto in tale ipotesi l'azione è diretta ad attuare il diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la restituzione della cosa oggetto della precedente consegna, come conseguenza della invalidità o dello scioglimento del rapporto giuridico. D'altra parte, come si è accennato, se il bene di cui si chiede la restituzione è stato permanentemente destinato a soddisfare

un pubblico interesse, il diritto del privato non è suscettibile di reintegrazione in forma specifica, giacché, per il divieto sancito dall'art. 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, non è consentito al giudice di disporre la restituzione del bene, importando una tale pronuncia la revoca dell'atto amministrativo di destinazione del bene stesso.

Ma se si deve escludere che possa qualificarsi come azione reale la domanda di restituzione dei terreni illegittimamente espropriati, domanda del resto mai proposta dalla De Matthaeis, deve del pari escludere che la responsabilità degli Enti di riforma conseguente alla declaratoria di illegittimità del decreto delegato di esproprio trovi fondamento in un fatto illecito, come ritenuto dalla sentenza impugnata. Come, infatti, è stato rilevato nelle menzionate sentenze n. 1705 e 2683 del 1963, e n. 126 del 1967, fonte della responsabilità degli Enti di riforma non può essere il comportamento colposo o doloso degli Enti stessi per avere preparato gli atti necessari all'emanazione del decreto presidenziale di esproprio, in quanto dovendo tale provvedimento ricondursi esclusivamente alla volontà dell'organo che lo emanò ed alla valutazione compiuta dallo stesso sulla sussistenza dei requisiti di legittimità dell'espropriazione, quel comportamento non è in nesso di causalità con la illegittimità del provvedimento stesso e con il conseguente danno subito dall'espropriato, mentre gli atti emessi dagli Enti di riforma, in esecuzione del decreto di esproprio, prima della declaratoria di illegittimità, non possono considerarsi illeciti perché gli Enti, nel compierli, hanno adempiuto ad un obbligo imposto da una norma al momento efficace. Deve, pertanto, riconoscersi che inesattamente la sentenza denunciata ha qualificato come azione di risarcimento del danno, soggetta al termine di prescrizione quinquennale quella promossa da chi, a seguito della declaratoria di illegittimità del provvedimento di esproprio, chiede la restituzione dei beni illegittimamente espropriati o il pagamento del valore dei beni stessi, dovendo invece l'azione stessa essere qualificata come azione di indebito oggettivo, per la quale, trova applicazione il termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.

Che, poi, la De Matthaeis abbia in effetti proposta quest'ultima azione costituisce affermazione sulla cui esattezza non è lecito dubitare, se si considera che, con l'atto introduttivo del giudizio, la De Matthaeis, non soltanto ha agito per il risarcimento dei danni a lei derivati dalla illegittima espropriazione, ma anche ha chiesto la condanna dell'Ente di Sviluppo al pagamento del « controvalore » dei terreni espropriati in eccesso e già assegnati ai contadini, domanda quest'ultima che è ben possibile interpretare come domanda di ripetizione di indebito oggettivo perché, come dianzi detto, avendo i terreni ricevuto la destinazione pub-

blicistica, l'oggetto del diritto dell'espropriata era costituito dal valore del bene perduto.

Del pari non è contestato che, al momento della proposizione di tale domanda, il termine decennale di prescrizione, almeno per quanto riguarda la De Matthaëis, non era ancora decorso.

• Vero è che la Corte di appello ha ritenuto, se si è ben compreso il suo pensiero, la irrilevanza della pronuncia di illegittimità del provvedimento di esproprio per essere ormai la situazione consolidata, a seguito dell'intervenuta prescrizione, ma anche a seguito dell'assegnazione dei terreni ai contadini ed al pagamento dell'indennità di esproprio, ma tale ulteriore argomentazione è certamente erronea in quanto, una volta esclusa l'estinzione del diritto dell'espropriata all'equivalente pecuniario dei beni illegittimamente espropriati, i dedotti eventi non sono certamente idonei al consolidamento del rapporto giuridico che quel diritto concerneva. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2285 - Pres. Giannattasio - Est. Pajardi - P.M. Valente (diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato De Francisci) c. Fallimento C.E.A.M. di Mintolfi A. e G.

Fallimento - Decreto di chiusura in pendenza di termine per ricorrere contro il piano di riparto - Legittimità.

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 118 e 119).

Legittimamente è dichiarato chiuso il fallimento anche se è pendente il termine (annuale) per ricorrere ex art. 111 della Costituzione avverso il piano di riparto finale (1).

(1) Secondo l'art. 118, n. 3 L.F. il fallimento si chiude quando sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Può pertanto condividersi l'affermazione della sentenza, la quale dichiara che la pendenza del termine per proporre l'impugnativa contro il piano di riparto non esclude la legittimità del decreto che dichiara la chiusura del fallimento, sempre che naturalmente siano esaurite le operazioni relative alla ripartizione dell'attivo (cfr. *Provinciali, Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, vol. III, p. 1761; FERRARA, *Il fallimento*, Milano, 1974, p. 555).

Un primo motivo di perplessità, tuttavia, nasce dal principio, peraltro presupposto più che affermato, secondo cui il termine per proporre il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso il decreto

emesso ex art. 26 L.F. dal tribunale fallimentare a seguito di ricorso avverso il piano di riparto approvato dal giudice delegato, sarebbe annuale.

Invero, con sentenza 8 novembre 1973, n. 2930 (in questa *Rassegna*, 1974, I, 406) lo stesso S.C. ha affermato che detto termine è di sessanta giorni a decorrere dal deposito in cancelleria del decreto.

Altro motivo di perplessità sorge leggendo la sentenza là dove afferma che « l'unico punto di resistenza della situazione giuridica processuale dell'Amministrazione delle Finanze può identificarsi nel fatto che al momento della presentazione della istanza di insinuazione tardiva, cioè al 19 settembre 1970, il piano di riparto non era stato ancora redatto, venendo, infatti, depositato il 19 ottobre 1970 ». Ma, si aggiunge subito, che « non è sotto tale profilo difensivo che il ricorso in esame è stato prospettato ».

Con il primo motivo di ricorso, così come risulta riassunto nella stessa decisione, la p.a. lamentava che « erroneamente (fosse) stato chiuso il fallimento dal momento che alla data del decreto impugnato non si conosceva ancora quale esito avrebbe avuto una richiesta di ammissione al passivo *ritualmente* introdotta ».

Ora sembra che con tale motivo la p.a. intendesse sottoporre all'esame della Corte proprio il « punto di resistenza della situazione giuridica processuale ».

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 giugno 1974, n. 426 - Pres. De Capua - Est. Rizzo - Torraca ed altri (avv. De Ferrari) c. Prefetto di La Spezia (avv. Stato Ferri), Comune di La Spezia (avv. ti Nigro e Galeotti) e Coop. edil. « Trieste » (n.c.).

Edilizia popolare ed economica - Piani ex l. n. 167 del 1962 - Domanda di edificazione diretta - Commissione ex art. 11 - Parere - Impugnativa diretta della deliberazione - Inammissibilità.

Edilizia popolare ed economica - Piani ex l. n. 167 del 1962 - Impugnazione del decreto di esproprio - Ammissibilità di censure contro il parere della Commissione.

Edilizia popolare ed economica - Piani ex l. n. 167 del 1962 - Procedimento derogatorio ex art. 1, l. n. 217 del 1965 - Rapporti con la l. 167 - Effetti.

Edilizia popolare ed economica - Piani ex l. n. 167 del 1962 - Commissione ex art. 11 - Legittimità della delega del sindaco ad un assessore.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità di motivi concernenti atto diverso.

Il parere della Commissione prevista dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, pronunciato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, di detta legge, in ordine alla domanda di edificazione diretta presentata dai proprietari dei terreni compresi nel piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica, si inserisce nel procedimento contemplato dall'art. 16; detto procedimento inizia con le domande dei proprietari delle aree comprese nei piani approvati, da presentarsi entro il mese di novembre di ogni anno, e si conclude con il provvedimento del Sindaco per la concessione (o il diniego) della licenza di costruzione, su parere conforme della Commissione, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati dall'art. 10 della legge citata; tale procedimento si differenzia nettamente rispetto a quello di espropriazione — che inizia con la domanda degli enti indicati all'art. 10 e si conclude col decreto del Prefetto — e pertanto la censura relativa alla asserita illegittimità

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato l'avv. RAFFAELE TAMIOZZO.

della deliberazione della Commissione non può essere proposta in sede di impugnativa del decreto di esproprio (1).

In sede di ricorso avverso il decreto prefettizio di esproprio, proposto dagli enti previsti dall'art. 10, legge 167/1962 è ammissibile la censura relativa alla illegittimità della deliberazione della Commissione di cui all'art. 11, con la quale si esprime parere favorevole ad includere i terreni dei ricorrenti nell'elenco annuale delle aree da espropriare, considerata la sua natura di atto presupposto rispetto al provvedimento di esproprio e considerato inoltre che per essa non viene prevista dalla legge nessuna forma di pubblicazione o di notificazione (2).

Poiché l'art. 1 della l. 29 marzo 1965, n. 217 contempla, in via temporanea, un procedimento che deroga a quello ordinario di cui alla l. 167/1962, stabilendo che per tre anni dalla data della sua entrata in

(1-5) Sulla Commissione prevista dall'art. 11, secondo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con decisione 16 febbraio 1971, n. 139 (in *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 212 e R.A.S., 1971, I, 588) la Sez. IV qualificò il provvedimento di assegnazione dell'area ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, per la sua configurazione oggettiva e soggettiva, nonché per i suoi caratteri formali e sostanziali, un « atto dotato di elevata intensità giuridica » che si riflette conseguentemente sul piano della tutela giurisdizionale, postulando l'immediata e autonoma proponibilità del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo a pena di decadenza.

In quell'occasione la Sezione ebbe a sviluppare particolarmente la natura dei compiti attribuiti alla Commissione prevista dall'art. 11 della legge 167, precisando che essa non effettua solo un apprezzamento limitato alle specifiche esigenze costruttive di ciascun soggetto, ma viene investita della valutazione di tutti i problemi che concernono l'utilizzazione delle aree, in rapporto alla globale espansione dell'attività amministrativa, collegata all'attuazione del piano di zona; le sue deliberazioni, pertanto, sono determinanti ed esplicano una elevata forza di penetrazione nelle attività volte al raggiungimento degli scopi edilizi.

Con successiva e più recente decisione 26 ottobre 1973, n. 885 la Sez. IV (in *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 1283) ha fissato il principio che il proprietario di un'area destinata alla costruzione di fabbricati popolari ed economici, che abbia fatto domanda per l'assegnazione in suo favore dell'intera area ai fini della costruzione diretta ex art. 16, legge 167/1962, è interessato a ricorrere avverso il provvedimento con il quale viene disposta l'assegnazione nei suoi confronti solo di parte dell'area, sia sotto il profilo del mancato accoglimento integrale della sua istanza, sia perché egli diventa soggetto ad espropriazione per la restante parte del terreno.

Nella stessa decisione 885/1973 vengono chiariti alcuni aspetti procedurali inerenti all'operato della Commissione e più particolarmente alle modalità di svolgimento dei lavori in seno alla medesima:

a) anzitutto, in relazione all'art. 67 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, recante il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale (secondo il quale il Sindaco oltre ad una delega generale ad un Asses-

vigore le aree fabbricabili necessarie per attuare il programma della Ges.Ca.L. e degli altri Enti indicati dall'art. 10 della l. 167 sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dai relativi piani, anche se questi siano stati adottati solo con delibera del Consiglio Comunale, approvata dall'autorità tutoria, va ritenuto legittimo l'operato della Commissione prevista dall'art. 11, l. 167/1962, costituita in epoca anteriore alla approvazione ministeriale del piano di zona, con conseguenziale legittimità anche del decreto prefettizio di esproprio (3).

Anche se nulla dispone al riguardo l'art. 11, l. 176/1962, deve considerarsi legittima la delega del Sindaco, in persona di un assessore, per la presidenza della Commissione prevista da detto articolo (4).

Va pronunciata la inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti un atto diverso da quello impugnato (5).

sore effettivo a supplirlo in caso di bisogno, può fare anche speciali delegazioni ai singoli assessori), ben può il Sindaco rilasciare apposita delega all'Assessore all'edilizia il quale — in tal caso — legittimamente presiede la Commissione comunale per la scelta delle aree nell'ambito del piano comunale per l'edilizia popolare ed economica (principio che trova esplicita conferma anche nella decisione che si annota);

b) altrettanto legittima deve essere ritenuta — in assenza di norme in contrario — la delega da parte del Capo dell'Ufficio Tecnico comunale nei confronti di un funzionario di detto Ufficio, che ne abbia la necessaria capacità professionale, a partecipare ai lavori della Commissione in parola;

c) poiché le sedute della Commissione non sono segrete, legittimamente può ad esse assistere, senza voto, un funzionario della Amministrazione comunale incaricato della verbalizzazione delle delibere.

Non risultano altri precedenti in materia.

E' da tener presente, comunque, che l'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha modificato radicalmente la disciplina contenuta nell'art. 11 della l. 167/1962; in particolare, per effetto di dette modifiche, la Commissione prevista dall'originario secondo comma dell'articolo medesimo è stata soppressa (cfr. in dottrina ANNUNZIATA, *La legge sulla riforma della casa*, Napoli Jovene 1972, pag. 161 e seg.).

Sulla inammissibilità dei motivi concernenti atti diversi da quello impugnato, principio da tempo consolidato, segnaliamo le più recenti decisioni: Sez. IV, 13 novembre 1973, n. 1000, *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 1569; Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1144, *ivi*, 1973, I, 1633; Sez. V, 11 febbraio 1974, n. 88, *ivi*, 1974, I, 235; Sez. IV, 12 febbraio 1974, n. 181, *ivi*, 1974, I, 211; Sez. V 1 marzo 1974, n. 211, *ivi*, 1974, I, 429; Sez. V 19 aprile 1974, n. 295, *ivi*, 1974, I, 592; Sez. IV, 28 maggio 1974, n. 386, *ivi*, 1974, I, 728 (con riferimento specifico alla inammissibilità di motivi aggiunti concernenti atti nuovi o diversi da quelli impugnati con il ricorso principale); Sez. IV, 27 settembre 1974, n. 626, *ivi*, 1974, I, 1034.

R. TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 giugno 1974, n. 431 - Pres. (ff.)
Benvenuto - Est. Iannotta - Picone ed altri (avv. Sorrentino e
Lupoli) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Bruno).

Pubblico impiego - Stipendi e assegni - Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni - Funzioni di qualifica superiore - Conferimento - Provvedimento formale - Necessità.

Pubblico impiego - Dipendenti Ministero Poste e Telecomunicazioni - Funzioni superiori - Istanza per il conferimento - Silenzio della P.A. - Illegittimità.

Giustizia amministrativa - Termine per ricorrere in materia di pretese patrimoniali - Termine di prescrizione.

Ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, l. 27 febbraio 1958, n. 119 (con le modifiche apportate dall'art. 15, secondo comma, l. 31 dicembre 1961, n. 1406), nell'amministrazione delle poste per ottenere il conferimento dell'incarico di svolgimento di funzioni della qualifica superiore è previsto un procedimento al termine del quale viene emesso il provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico; pertanto non è sufficiente a tali fini il semplice fatto di reggere un ufficio (1).

(1-3) Impiego pubblico. Conferimento delle funzioni di qualifica superiore e relativo trattamento economico.

Questa decisione ha anzitutto ribadito la imprescindibile necessità, per il dipendente pubblico, ai fini di poter conseguire il trattamento economico di servizio previsto per la qualifica superiore, del formale provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

Il caso di specie riguardava 28 ricorsi di dipendenti delle Poste, che fondavano la loro richiesta sul testo dell'art. 51 della l. 27 febbraio 1958, n. 119, modificato dall'art. 15 della l. 31 dicembre 1961, n. 1406.

In tale normativa costante è il riferimento alla qualifica di « funzionario incaricato » e al « conferimento di incarico »; conseguentemente non basta il semplice affidamento temporaneo della reggenza dell'ufficio, né può essere confuso l'incarico con la semplice preposizione all'ufficio, poiché può effettivamente parlarsi di incarico solo qualora sia stato preventivamente svolto tutto il *procedimento per il suo conferimento*, procedimento che la citata normativa disciplina in modo puntuale fino al *provvedimento ministeriale finale*, in assenza del quale e in difetto del procedimento che lo precede non è possibile identificare alcun incarico rilevante ai fini del riconoscimento del trattamento economico più favorevole.

Una deroga al rispetto scrupoloso di tale procedura comporterebbe la violazione non solo delle norme sopra citate ma anche degli artt. 81 e 97 della Costituzione, sotto il duplice profilo della lesione del principio di legalità della spesa pubblica e del mancato rispetto delle esigenze di ponderazione e imparzialità dell'azione amministrativa al cui soddisfacimento sono per l'appunto preordinati i provvedimenti amministrativi.

Al riguardo di particolare interesse circa il trattamento economico di impiegati di un ente pubblico sono le due decisioni 6 febbraio 1973,

È censurabile il silenzio tenuto dall'amministrazione sulle istanze presentate per ottenere un provvedimento autoritativo in tema di conferimento di incarico di funzioni superiori, e ciò in forza dell'art. 51, ultimo comma, l. 119/1958 nel testo modificato dall'art. 15, secondo comma, l. 1406/1961 (2).

n. 77 e 16 novembre 1973, n. 874 della Sez. V del Consiglio di Stato, concernenti alcuni ricorsi proposti da dipendenti del Comune di Roma, appartenenti alla categoria esecutiva, per ottenere il trattamento economico della carriera di concetto in relazione alle mansioni esercitate (in *Il Consiglio di Stato*, 1974, II, rispettivamente 575 e 577 con nota di TODARO); con esse viene riconosciuto che l'Ente pubblico che utilizzi i propri dipendenti in mansioni superiori a quelle previste dalla categoria di appartenenza pone per l'appunto in essere un comportamento viziato da eccesso di potere e viola i principi di una retta organizzazione degli uffici, indipendentemente dalle eventuali situazioni di necessità transitorie ed eccezionali che abbiano determinato detta utilizzazione.

Precisa ancora la Sezione che la giurisprudenza del Consiglio di Stato — secondo la quale, per individuare lo stato giuridico e il trattamento economico del pubblico dipendente, occorre fare riferimento non già alle funzioni effettivamente esercitate ma unicamente agli atti di nomina e promozione — conserva la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della l. 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori); tale principio va peraltro coordinato con il combinato disposto degli artt. 13 e 37 di tale statuto, nel senso cioè che, qualora l'impiegato di un ente pubblico venga eccezionalmente adibito a mansioni di categoria superiore a quella di appartenenza, gli spetterà il trattamento economico proprio della categoria nella quale espleta le mansioni, qualora beninteso l'Ente pubblico non abbia diversamente disciplinato tale situazione.

A questo punto occorre tener presente che proprio con la citata decisione n. 77/1973 anche il Consiglio di Stato ha riconfermato che le norme sullo statuto dei lavoratori non trovano applicazione nel rapporto di impiego statale: ragion per cui, mentre è possibile il richiamo agli artt. 13 e 37 dello statuto ove si verta in tema di rapporto di impiego con enti pubblici, analogo richiamo non è consentito quando si tratti di impiego statale: il Consiglio di Stato ha cioè condiviso pienamente la interpretazione restrittiva della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 6 maggio 1972, n. 1380 in *Giust. Civ. Mass.*, 1972, 748).

Orbene, se per i settori dell'impiego statale, nei quali — come per l'Amministrazione delle Poste — esiste una espressa disciplina, ben può essere riconosciuto il trattamento più favorevole, appare evidente che, nei casi in cui una tale disciplina non esista e a maggior ragione in quelli in cui esistano espresse norme, anche regolamentari, che vietino l'affidamento di incarichi propri della qualifica superiore, non potrà mai trovare applicazione il detto trattamento di favore, in relazione al particolare rigore che disciplina la materia, anche sotto il profilo della necessità del rispetto di norme costituzionali.

Né varrebbe il richiamo all'art. 36 della Costituzione, poiché proprio a tale proposito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con decisione 18 maggio 1972, n. 362 (in *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 1248) ha chiaramente precisato che il precetto di cui alla citata norma costituzionale (secondo cui « il lavoratore ha diritto ad una retri-

In materia di pretese patrimoniali di impiegati pubblici, il giudizio amministrativo può essere instaurato nei termini di prescrizione anziché nel termine di decadenza (3).

buzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...») non è invocabile nell'ambito del pubblico impiego per fondare una pretesa alla retribuzione inerente alla qualifica superiore, della quale si assumano svolte le funzioni relative.

L'interpretazione suddetta, anch'essa evidentemente restrittiva, dell'art. 36 trova ulteriore conferma, con riguardo a dipendenti di enti pubblici (Opera Sila) nella decisione della VI Sez., 20 settembre 1972, n. 481 (in *Il Consiglio di Stato* 1972, I, 1543) che esclude la legittimità della pretesa alla retribuzione della qualifica superiore anche nel particolare caso di esercizio di fatto delle mansioni di detta qualifica da parte di un dipendente che agisca in situazione di carenza di potere e la cui investitura manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in una decisione del 1971 (22 ottobre, n. 410, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 1996) escluse esplicitamente l'applicabilità al rapporto di pubblico impiego anche dell'art. 2103 c.c., secondo il quale il lavoratore adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente svolta (in termini cfr. anche Sez. V, 20 marzo 1965, n. 254, *ivi*, 1965, I, 474; Sez. V, 26 gennaio 1963, n. 16, *ivi*, 1963, I, 35).

Si segnala, infine la decisione della Sez. VI, n. 275 del 14 aprile 1970 (in *Foro Amm.vo* 1970, I, 2, 509), che si affianca alla decisione che si annota, della quale costituisce espressa e rigorosa conferma.

In merito al consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui per le pretese patrimoniali in materia di pubblico impiego il giudizio amministrativo si può instaurare nei termini di prescrizione e non di decadenza, ricordiamo le seguenti decisioni: Sez. VI, 3 febbraio 1970, n. 79 in *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 268; Sez. V, 30 marzo 1971, n. 328, *ivi*, 1971, I, 525; Sez. IV 2 luglio 1971, n. 646, *ivi*, 1971, I, 1314; Sez. IV 13 luglio 1971, n. 711, *ivi*, 1971, I, 1343; Sez. V, 7 marzo 1972, n. 162, *ivi*, 1972, I, 386; Sez. VI, 30 maggio 1972, n. 279, *ivi*, 1972, I, 1148; Sez. IV, 16 novembre 1973, n. 1057, *ivi*, 1973, I, 1582; Sez. VI, 29 gennaio 1974, n. 67, *ivi*, 1974, I, 152; Sez. V, 8 febbraio 1974, n. 109, *ivi*, 1974, I, 250.

R. TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 giugno 1974, n. 452 - Pres. Uccellatore - Est. Iannotta - Graziani (avv. Martignetti) c. Ministero Interno (avv. Stato Carafa).

Giustizia amministrativa - Provvedimento impugnabile - Scioglimento di associazione politica e confisca di beni - Art. 3 L. n. 645 del 20 giugno 1952 - Natura - Impugnabilità - Sussiste.

Competenza e giurisdizione - Scioglimento di associazione politica ex l. n. 645/1952 - Rapporto tra la XII disp. trans. Cost. e l'art. 18 della Costituzione - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste.

Partiti politici - Associazione politica - Ricostituzione del partito fascista - Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 - Necessità del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna - Non sussiste.

Partiti politici - Associazione politica - Ricostituzione del partito fascista - Presupposti per lo scioglimento ex l. 645/1952 - Pendenza di appello avverso la sentenza penale di accertamento della natura del Movimento - Irrilevanza.

Costituzione della Repubblica - Questione di costituzionalità - Ricostituzione del partito fascista - Art. 3 l. 645/1952 - Contrasto con l'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza.

Giustizia amministrativa - Responsabilità civile di associazione politica - Difetto di partecipazione al procedimento penale - Irrilevanza.

Costituzione della Repubblica - Questione di costituzionalità - Ricostituzione del partito fascista - Art. 3, primo comma, l. 645/1952 - Contrasto con gli artt. 3, 18 e 49 Cost. - Manifesta infondatezza.

Il provvedimento di scioglimento di una associazione politica e di confisca dei beni, previsto dall'art. 3, legge 20 giugno 1952, n. 645, è privo del contenuto tipico degli atti politici — i quali sono attinenti alla suprema direzione dello Stato nel suo complesso — e pertanto, data la sua natura vincolata di tipico provvedimento amministrativo, è ammissibile nei suoi confronti il ricorso giurisdizionale (1).

(1-7) **Sentenza e provvedimento amministrativo: rapporto effetti e limiti in relazione all'art. 3 l. 20 giugno 1952, n. 645.**

L'art. 3, primo comma, l. 20 giugno 1952, n. 645 recita testualmente: « Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento ».

Il provvedimento di scioglimento — secondo la decisione che si annota — è di natura vincolata attesa la connessione assoluta tra sentenza e adozione del provvedimento medesimo: « il Ministro ordina » va interpretata come formula impositiva del dovere di scioglimento e confisca, ciò in relazione alla natura imperativa delle disposizioni giuridiche di cui alle norme della l. 645/1952, caratterizzate da una fonte di rango costituzionale rappresentata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione.

Presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento amministrativo di scioglimento e confisca è la sentenza.

Nel caso di specie alla data del giorno di emanazione del provvedimento impugnato (23 novembre 1973) non era stata ancora depositata la motivazione della sentenza 21 novembre 1973 emessa dalla Sez. I penale del Tribunale di Roma; la motivazione venne infatti depositata in Cancelleria il 9 febbraio 1974.

Peraltro la assenza di motivazione relativamente al periodo intercorrente fra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione non importa in alcun modo l'inesistenza giuridica o la nullità della

Dato il carattere speciale della disposizione XII transitoria della Costituzione rispetto all'art. 18 della stessa Carta Costituzionale, rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato la controversia relativa al provvedimento di scioglimento di una associazione politica avente per fine la riorganizzazione del Partito fascista, di confisca dei beni del medesimo (2).

Nel giudizio penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 472 e 151 c.p.p., l'intervallo di tempo fra la lettura del dispositivo in udienza

sentenza penale; infatti nel giudizio penale l'emissione della sentenza non coincide sempre e comunque con il deposito della motivazione.

Dalla decisione che si annota, la cui motivazione — ci sia consentito — è di una particolare ed estremamente rigorosa chiarezza espositiva, possiamo fissare i seguenti punti:

a) l'art. 472, secondo comma, c.p.p. dispone che la sentenza è deliberata subito dopo il dibattimento e che il dispositivo è letto nella stessa udienza;

b) l'art. 151 primo comma c.p.p. dispone che gli originali delle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento sono depositati in Cancelleria non oltre il decimoquinto giorno da quello della pronuncia;

c) la scissione temporale tra l'emanazione della sentenza e il deposito della motivazione è prevista testualmente dall'ordinamento processuale vigente, che, infatti, non prevede alcuna nullità per tale scissione;

d) l'art. 184 c.p.p. precisa che « l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge »;

e) il dispositivo della sentenza priva di motivazione non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall'art. 185 c.p.p. (nullità generali);

f) poiché la scissione è prevista dall'ordinamento processuale penale, è da escludere comunque la inesistenza della sentenza penale;

g) del resto, il dispositivo letto all'udienza penale ha inequivocabile rilevanza perché:

x) l'art. 199, primo e terzo comma, c.p.p. dispone nel senso della decorrenza dei termini per impugnare dalla lettura del dispositivo in udienza;

y) la circostanza di cui alla lett. x) trova conferma anche nell'art. 151, terzo comma c.p.p. nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, nel quale è prevista l'ipotesi del difensore che abbia proposto impugnazione prima del deposito in Cancelleria della sentenza;

h) l'impugnazione proponibile anteriormente al deposito della sentenza emessa dopo il dibattimento ha effetto sospensivo dell'efficacia della stessa sentenza (art. 205 c.p.p.);

i) non ha rilievo l'art. 475, n. 3 c.p.p. (nullità della sentenza penale qualora difetti di motivazione) perché tale nullità è comminata in rapporto alla sentenza quale risulta posteriormente al deposito e non in relazione al dispositivo della sentenza letto in udienza;

l) neppure la proposizione dell'appello importa la irrilevanza giuridica della sentenza penale; altrimenti riuscirebbe incomprendibile l'art. 205 c.p.p. in base al quale l'impugnazione medesima ha efficacia

e il deposito della motivazione non comporta né inesistenza né nullità della sentenza penale; pertanto, qualora lo scioglimento di una associazione politica e la confisca dei beni risultino disposti prima del deposito della motivazione della sentenza penale di condanna, l'adozione di detto provvedimento non può essere ritenuta priva di presupposto (3).

Poiché la sospensione della esecuzione della sentenza penale, peraltro non assoluta, attiene solo alla attuazione delle disposizioni emanate dal giudice penale, non rientrano fra dette disposizioni lo scioglimento

sospensiva (in tanto è possibile disciplinare la esecuzione della sentenza in quanto questa abbia rilevanza giuridica);

m) non è possibile dedurre dalla norma generale dell'art. 205 c.p.p. la conseguenza della illegittimità del provvedimento di scioglimento e confisca adottato in pendenza di impugnazione della sentenza penale. La sospensione della esecuzione, infatti, che fra l'altro non è assoluta, si dirige solo alla attuazione delle disposizioni emanate dal giudice penale, secondo le norme vigenti in materia di esecuzione (cfr. artt. 581 e segg. c.p.p.);

n) lo scioglimento e la confisca previsti dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952 non rientrano fra le disposizioni emanate dal giudice penale, le cui sentenze non possono affatto statuire in merito, esulando tali materie dalla sua competenza;

o) conseguenza del punto n) è che non si può porre per tali provvedimenti un problema di sospensione dell'efficacia di eventuali precetti posti dal giudice penale con una sentenza impugnata;

p) la sentenza, ancorché impugnata, non è priva di rilevanza essendo un atto giuridicamente esistente e qualificato;

q) quindi essa legittimamente costituisce presupposto per l'attuazione del potere previsto dall'art. 3, primo comma, legge 645/1952, la quale norma, secondo la sua formulazione letterale, non richiede, a differenza di altre, che la sentenza penale sia anche passata in giudicato o sia comunque irrevocabile;

r) l'art. 3, primo comma, legge 645/1952 non postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una sentenza dalla quale risulti l'accertamento della fattispecie prevista dallo stesso art. 3; tale accertamento pertanto potrebbe anche discendere da una sentenza di tipo diverso da quella di condanna;

s) più precisamente, l'adozione del provvedimento di scioglimento e confisca non è collegato sempre e comunque alla dichiarazione di responsabilità penale, ma all'accertamento della esistenza di un particolare tipo di organizzazione oggetto del divieto fissato con norma costituzionale (XII disp. trans.), indipendentemente dalla effettiva applicazione di una sanzione penale. Pertanto l'art. 3 l. 645/1952 è estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 27 della Costituzione;

t) infine, non spetta all'autorità amministrativa sindacare la legittimità del procedimento penale a conclusione del quale sia stata emessa una sentenza rilevante ai fini di permettere la competenza per la p.a. prevista dall'art. 3, primo comma, l. 645/1952.

Si è visto dunque che per la legge 645 del 1952 lo scioglimento della associazione o movimento non viene deciso dal magistrato, ma ha luogo

di associazioni politiche tendenti alla ricostituzione del Partito fascista e quello di confisca dei beni delle medesime; è pertanto legittimo il provvedimento di scioglimento e di confisca di una di dette associazioni (nella specie « Ordine Nuovo ») adottato in forza di sentenza penale, anche se tale decisione risulti gravata di appello (4).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 3 legge 645/1952 in relazione all'art. 27 della Costituzione, poiché il provvedimento di scioglimento di associazioni politiche tendenti alla

per ordine — cioè con provvedimento — del Ministro per l'Interno sentito il Consiglio dei Ministri; con tale provvedimento viene anche ordinata la confisca del patrimonio della associazione.

È stato sollevato in dottrina il dubbio circa la natura del decreto e cioè se esso sia atto dovuto oppure discrezionale: da un lato, infatti, la formulazione dell'art. 3 potrebbe far pensare ad una conseguenza inevitabile; dall'altro la necessità della consultazione del Consiglio dei Ministri e la circostanza che comunque la decisione resta sottratta al magistrato inducono a ritenerlo un atto discrezionale (sulla problematica relativa cfr. l'ampia e analitica trattazione del PERTA, *Le Associazioni anticostituzionali nell'ordinamento italiano*, *Giurisprudenza Costituzionale* 1973, 667).

La legge 1546 del 1947, abrogata dall'art. 10, secondo comma, della l. 645/1952, invece dell'atto governativo condizionato dalla sentenza, affidava lo scioglimento alla stessa sentenza di condanna (art. 10, l. 1546/1947: « Nei casi previsti dall'art. 1 con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento della organizzazione »).

Nel disegno di legge governativo della 645 era stato conservato il principio di demandare i compiti inerenti allo scioglimento e alla confisca alla magistratura, che vi doveva provvedere nella stessa sentenza dalla quale risultasse accertata la riorganizzazione del partito fascista; prevalse poi l'avviso che non fosse consono alle funzioni tradizionali della magistratura affidare ad essa l'atto di scioglimento; peraltro fu deciso di mantenere la esigenza, quale presupposto del provvedimento amministrativo, della pronuncia giurisdizionale in quanto costituente una garanzia sicura contro eventuali arbitri del potere esecutivo, data la indipendenza conferita dalla Costituzione alla Autorità Giudiziaria (cfr. VINCIGUERRA, *Sanzioni contro il fascismo*, *Enc. del Diritto*, voce *Fascismo*, XVI, 924).

Dall'analisi dell'art. 3 l. 645/1952 emerge che esso non considera affatto l'ipotesi dello scioglimento come *sanzione penale*, ma unicamente come atto consequenziale, la cui attuazione è affidata al potere esecutivo nella ipotesi che la sentenza abbia accertato la *riorganizzazione*.

Sia il VINCIGUERRA (*op. cit.*) sia il Tribunale di Roma (ordinanza 16-6-1973, procedimento contro Graziani e altri, in *Giurisprudenza Costituzionale* 1973, 2561) condizionano la emanazione del provvedimento di scioglimento alla sentenza di accertamento della riorganizzazione che sia *passata in giudicato* (il Vinciguerra specifica: « ... sentenza divenuta irrevocabile dall'autorità della cosa giudicata »).

Tale soluzione non sembra da condividere poiché, prescindendo dal tenore letterale della norma, che non richiede affatto il passaggio in giudicato della sentenza, decisivo appare il rilievo che la decisione di scioglimento e di confisca va vista in relazione non tanto alle sue finalità programmatiche, quanto a valutazioni contingenti in cui assume particolare

ricostituzione del Partito fascista e di confisca dei beni delle stesse non postula necessariamente una sentenza penale di condanna, essendo sufficiente la presenza di una sentenza dalla quale risulti comunque l'accertamento della fattispecie prevista dall'art. 3 sopracitato (5).

Non spetta all'autorità amministrativa sindacare la legittimità del procedimento penale, a conclusione del quale sia stata emessa una decisione rilevante ex art. 3 legge 645/1952, e in particolare l'eventuale difetto di partecipazione al procedimento penale — quale responsabile ci-

rilievo la situazione di pericolo concreto determinata dalla attività della associazione, con la conseguenza che quello che si pone sempre è soprattutto un problema di urgenza o quantomeno di speditezza della procedura.

È da tener inoltre presente che la sentenza, che costituisce il presupposto del provvedimento amministrativo, può essere emanata in un processo contro qualsiasi membro della associazione, con la conseguente possibilità, o meglio probabilità, della pendenza di più procedimenti presso organi giurisdizionali diversi, perché instaurati nei confronti di membri diversi della associazione: sussiste cioè in detta ipotesi la possibilità di sentenze contrastanti, ad eliminare le quali si dovrebbe evidentemente attendere l'esito degli inevitabili ricorsi alla Cassazione.

Di fronte a sentenze di condanna e a sentenze di assoluzione pare evidente che il provvedimento di scioglimento debba essere emanato comunque e tempestivamente, proprio in relazione a quegli aspetti di necessità e di urgenza in relazione al pericolo, cui si è fatto cenno sopra; così come altrettanto evidente deve essere la soluzione affermativa in ordine alla possibilità della revoca del provvedimento medesimo ove intervenga, successivamente, una sentenza di assoluzione dalla quale risultino erronei i precedenti accertamenti in ordine alla supposta riorganizzazione, della quale per l'appunto venga invece accertata e comprovata la inesistenza.

In relazione alle esigenze sopra segnalate, che normalmente stanno alla base del provvedimento, la Sez. IV del Consiglio di Stato con la decisione che si annota ha ritenuto infatti pienamente legittimo il provvedimento, anche se emanato nelle more fra la lettura del dispositivo e la motivazione della sentenza.

Nè sembrano fondati i dubbi circa la effettiva esistenza della sentenza in detto periodo che precede il deposito della motivazione.

Al riguardo, ad integrazione della approfondita disamina fatta dalla Sezione, ci sembra sufficiente rilevare che la motivazione della sentenza penale — che costituisce il « momento del maggior impegno del magistrato penale » (cfr. LEONE, *Manuale di Procedura Penale*, Napoli Jovene 1962) — ha come scopo esclusivo quello di esteriorizzare il procedimento logico seguito dal giudice nell'adozione della decisione e, in particolare, le ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento al fine di rendere ragione della logicità e congruenza del dispositivo (cfr. Cass. Sez. III, 18 ottobre 1965, MELI, *Giust. Pen.* 1966, III, 317).

La particolare rilevanza del solo dispositivo, già segnalata in relazione all'art. 199, primo e terzo comma c.p.p. e all'art. 151, terzo comma c.p.p. dalla Sez. IV, trova ulteriore, sia pure indiretta, conferma nell'art. 90 c.p.p., a norma del quale — per costante insegnamento giurisprudenziale — il giudicato si forma limitatamente al dispositivo della sentenza, il quale, in relazione alla statuizione del giudice, costituisce la sola parte che attui la

vile dei danni attribuiti ai suoi componenti — dell'associazione politica disciolta ex art. 3 sopracitato si risolve in una censura inammissibile in sede di giudizio amministrativo (6).

Poiché il divieto di riorganizzazione del Partito fascista deriva direttamente da una fonte di livello costituzionale quale è la XII disp. trans. della Costituzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 645/1952 per violazione degli artt. 3, 18, e 49 della Costituzione (7).

volontà della legge nel caso concreto, laddove la motivazione è volta solo a fornire le ragioni giustificatrici del dispositivo, sicché ogni punto della motivazione stessa, in qualunque affermazione si concreti, non è di per sé soltanto, ove non trovi la sua conclusione nel dispositivo, suscettibile di conseguenze giuridiche (cfr. Cass. Sez. III 7 febbraio 1966, GASBARRE in *Giust. Pen.* 1966, III, 419; Cass. Sez. I, 13 ottobre 1967, PANIZZA, *Cass. Pen. Mass. Ann.* 1968, 780).

Ulteriore conferma di tale assunto si rinviene in sede di interpretazione dell'art. 545 c.p.p.: insegna infatti la Cassazione che, poiché il giudicato si forma solo sulle statuizioni contenute nel dispositivo, va esclusa la possibilità di violazione del giudicato in relazione a considerazioni contenute nella motivazione (cfr. Cass. Sez. I, 23 novembre 1959, ARENE, *Giust. Pen.*, 1960, III, 354).

È ancora il Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. I 4 maggio 1965, PASTORE, *Cass. Pen. Mass. ann.* 1966, 329) a chiarire che, poiché nel giudizio è il dispositivo a fare stato, tutti i punti contenuti nella motivazione della sentenza, che non trovino rispondenza nel dispositivo, non hanno alcuna influenza sul giudicato; infatti, solo il dispositivo costituisce la parte della sentenza che per mezzo del comando del giudice attua la volontà della legge, laddove la motivazione adempie ad una finalità meramente strumentale e quindi non è suscettibile di conseguenze giuridiche (cfr. anche Cass. Sez. I 20 marzo 1967, BURIANI, in *Giust. Pen.* 1968, III, 391).

Si segnala, infine, la decisione della Sez. I, 16 ottobre 1961 (p.m. in c. SERRITTO e altro, *Cass. pen. Mass. ann.* 1962, 85; *Giust. pen.* 1962, 514), con la quale la Cassazione ha ritenuto che non sia viziata da nullità di alcun genere la sentenza il cui originale risulti depositato dal suo estensore dopo il collocamento a riposo del medesimo, e ciò in quanto la dichiarazione di volontà del giudice è contenuta nel dispositivo della sentenza che viene letta in udienza; di tal che, per stabilire se la pronunzia, che afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva fatta valere con l'azione penale, emana da persona legittimamente investita delle funzioni proprie dell'organo di giurisdizione penale, occorre aver riguardo unicamente alla data in cui il dispositivo è stato scritto e pubblicato, mediante la lettura di esso all'udienza a norma dell'art. 472 c.p.p. La successiva estensione della motivazione e la sottoscrizione e il deposito del testo integrale della decisione sono *attività complementari*, in relazione alle quali non hanno rilevanza neppure le eventuali modificazioni verificatesi nell'organo giurisdizionale rispetto al momento nel quale la sentenza venne deliberata e pubblicata.

R. TAMIOZZO

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 luglio 1974, n. 548 - Pres. Uccellatore - Est. Caianello - Comune di Merate (avv. Locati e Bonaiti) c. Ministero Interno (avv. Stato Ferri) e De Campo (avv. Sanbiagio).

Atto amministrativo - Parere - Necessità della menzione nel testo della avvenuta osservanza delle norme del procedimento - Non sussiste.

Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Parere della Commissione ministeriale - Prova del rispetto delle norme procedurali - Sottoscrizione del Presidente e del Segretario - È sufficiente.

Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Legittimità della revisione per variazione intervenuta successivamente alla aggiudicazione - Irrilevanza della stipulazione del contratto collettivo di determinazione dei nuovi prezzi in epoca anteriore alla aggiudicazione.

Ai fini della legittimità del parere della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche non sussiste la necessità di far menzione nel testo di esso della avvenuta osservanza delle formalità procedurali (1).

(1-3) Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche.

L'immediata applicabilità della norma più favorevole all'appaltatore trova conferma nella decisione della Sez. IV, n. 174, del 6 marzo 1973 (in *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 361), secondo la quale, qualora nel contratto di appalto la clausola sulla revisione dei prezzi si richiami non ad una legge o ad un sistema revisionale nominativamente individuati, ma al principio di carattere generale e cioè alla legislazione in vigore al momento in cui alla revisione si debba procedere, legittimamente l'Amministrazione applica la norma più favorevole all'appaltatore, essendo privo di rilevanza il fatto che all'atto della stipula del contratto fosse in vigore una diversa normativa meno favorevole, anche se in ipotesi richiamata nel contratto stesso.

La decisione 174/1973 è importante perchè fissa altri due principi di carattere generale:

a) la disciplina concernente la revisione degli appalti pubblici non costituisce materia contrattualmente disponibile, come quella dei contratti privati, ma è ristretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimenti tassativamente contemplati dalla legge, cosicchè in sede contrattuale non può non essere prescelta la normativa cui assoggettare la revisione, né comunque modificata o derogata;

b) in tema di revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico l'Amministrazione non dispone di discrezionalità di apprezzamento e di scelta fra diverse discipline revisionali, ciò in forza della assoluta inderogabilità della relativa legislazione in materia.

L'irrelevanza della data di stipulazione del contratto sussiste anche nel caso di atti aggiuntivi.

La sottoscrizione del Presidente e del Segretario, che fa fede dell'avvenuto rispetto delle regole relative al procedimento, è condizione sufficiente per la legittimità del parere della Commissione ministeriale di revisione (2).

Infatti, qualora intervengano atti di tale natura, successivi al contratto di appalto e concernenti lavori di importo eccedente il cosiddetto « sesto quinto d'obbligo », cioè l'aumento o diminuzione del quinto cui l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi qualora ne intervenga la necessità in corso di esecuzione del contratto (cfr. BENNATI, *Manuale di Contabilità dello Stato*, Napoli Jovene 1973, 150), sussiste una autonomia vera e propria tra il contratto principale e tali atti, in quanto l'appaltatore accetta di compiere lavori che non avrebbe l'obbligo di compiere: anche in tale ipotesi la revisione dei prezzi relativi agli atti aggiuntivi va riferita alla data in cui gli stessi sono stati convenuti, non già a quella di stipulazione dell'originario contratto di appalto (cfr. Sez. IV, 24 maggio 1967, n. 189, *Foro amm.*, 1967, I, 2, 656).

Storicamente, la materia all'esame ha avuto una radicale sistemazione con il d. lgt. c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha capovolto il precedente sistema contrattuale: infatti, mentre in epoca anteriore a detto provvedimento legislativo occorreva una apposita clausola affinché la p.a. potesse procedere alla revisione dei prezzi, ora è invece richiesta una apposita clausola per escluderla; pertanto l'eventuale patto di esclusione della revisione, a seguito della entrata in vigore del citato decreto legislativo, dovrà sempre essere univoco, non potendosi considerare tale la clausola di stile che sancisce semplicemente la invariabilità dei prezzi salvo i casi esplicitamente previsti dalle disposizioni legislative in vigore (cfr. Sez. IV, 30 novembre 1973, n. 1140, *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 1628).

Attualmente si può considerare consolidato il principio secondo il quale la posizione del privato contraente in relazione alla revisione dei prezzi dei contratti di appalto di opere pubbliche, preveduta e disciplinata dal citato d. lgt. 1501/1947, ha la consistenza di un interesse legittimo, non già di un diritto soggettivo (cfr. al riguardo oltre alla ricordata dec. 1140/1973, Cass. Sez. Un., 12 luglio 1961, n. 1679 in *Giust. Civ. Mass.*, 1961, 736; Cass. Sez. Un., 26 marzo 1968, n. 933 *ivi*, 1968, 469; Consiglio di Stato Sez. IV, 6 marzo 1973, n. 174 già cit.; Corte dei Conti - Sez. Contr. 17 novembre 1965, n. 335).

Il particolare meccanismo di cui al citato Decreto legislativo in ordine alla revisione risponde ad un pubblico interesse in quanto evita — con la sua automatica inclusione nel contratto — che le gare di appalto vadano deserte ovvero — il che sarebbe ben più grave pregiudizio — che esse vengano seguite solo da imprese di scarso affidamento, con conseguente interruzione o sospensione dei lavori, effetti questi destinati a frustare inevitabilmente la realizzazione dei programmi elaborati con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche.

Sulla inapplicabilità del d. lgt. 1501/1947, rispetto ai contratti di appalto per servizi e di pubblica fornitura si segnalano, rispettivamente Consiglio di Stato, parere 26 febbraio 1969 della Sez. III, n. 171 (in *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 2443) e decisione Sez. IV, 2 marzo 1971, n. 190 (*ivi*, 1971, I, 370): quest'ultima, in particolare, precisa che le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi contrattuali rientrano nella giurisdizione del

Qualora sia intervenuta una variazione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche successivamente alla data di aggiudicazione, la revisione dei prezzi è comunque legittima, anche se il contratto

Consiglio di Stato nella sola ipotesi in cui detta revisione sia prevista dalla legge.

Un caso di specie è dato rinvenire nella dec. n. 565, 18 maggio 1971 della Sez. IV (in *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 959), che disciplina l'ipotesi di un contratto di appalto rispetto al quale il Ministero dei LL.PP. sia rimasto del tutto estraneo, essendosi limitato in sede di concessione dei lavori ad erogare un contributo forfettario, cioè un contributo che è per sua stessa natura fisso e invariabile; in tale ipotesi legittimamente va respinta la domanda di revisione dei prezzi presentata dal concessionario, non essendo il beneficiario del contributo *una tantum* legittimato a chiedere ed ottenere un compenso revisionale ex d. lgt. 1501/1947 sul contratto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori.

La fattispecie in cui venga stabilito consensualmente fra l'appaltatore sia dovuta una determinata somma a titolo di revisione del prezzo ha un altro sostanziale effetto: dal negozio di accertamento così concluso discende direttamente un diritto soggettivo perfetto dell'appaltatore al pagamento da parte dell'Amministrazione della somma riconosciuta dovuta a titolo di revisione e la relativa controversia apparterrà alla cognizione dell'A.G.O., non essendovi motivo perché debba aver luogo il procedimento amministrativo predisposto con d. lgt. 1501/1947 per le pretese di revisione dell'appalto che non fossero accolte dall'Amministrazione committente (cfr. Cass. SS.UU. 4 maggio 1963, n. 1103, in *Giust. Civ. Mass.*, 1963, 518; Cass. 12 luglio 1961, n. 1679 in *Foro Amministrativo*, 1961, II, 425).

Chiarito dunque che solo la controversia avente per oggetto la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche afferisce a posizioni giuridiche di interesse legittimo che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, va precisato altresì che, verificandosi i presupposti per la revisione dei prezzi contrattuali e cioè variazioni di prezzi tali da superare una certa alea connessa al contratto di appalto (alea che normalmente è calcolata nel 10 % dell'importo del contratto, ex d. lgt. 1501/1947 ratificato con l. 9 maggio 1950, n. 329; peraltro in casi particolari non si è mancato di modificare la misura stessa, come ad esempio nelle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76) la legge non riconosce all'appaltatore un vero e proprio diritto all'aumento del prezzo, ma, salvo il caso di patti diversi, subordina la revisione alla facoltà dell'Amministrazione: a tutela dell'interesse dell'appaltatore è prevista una speciale procedura di gravame, consistente in un ricorso al Ministro, il quale decide previo parere di una apposita Commissione.

Il parere di detta Commissione ministeriale, anche se sia pervenuto a conoscenza dell'interessato, costituisce pur sempre atto interno e come tale esso non può concretarsi in un atto lesivo della sfera dei diritti o interessi dell'interessato medesimo, tale da legittimare una impugnativa.

Tale principio, che si trova affermato nella decisione n. 565/1971, già citata, è stato confermato nella Dec. 29 maggio 1971, n. 583, della Sez. IV (in *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 982), che specifica come il provvedimento con cui l'Amministrazione comunica il parere interlocutorio emesso dalla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere

collettivo che ha determinato i nuovi prezzi risulta stipulato in epoca anteriore alla aggiudicazione; né assume rilievo la circostanza che la stipulazione del contratto di appalto sia avvenuta successivamente alla effettiva entrata in vigore dei nuovi prezzi (3).

pubbliche non è atto definitivo, ma interlocutorio anch'esso, con la conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto direttamente contro tale atto.

In dottrina, per l'ampiezza della trattazione si segnala ROEHRSEN « *I Lavori Pubblici* », UTET, 1971, 474 e sgg.; in particolare, sulla natura della revisione in materia di appalto di opere pubbliche, quale rituazione giuridica attiva nella quale la p.a. esplica sempre una funzione amministrativa e più propriamente un potere-dovere, il cui esercizio è vincolato nell'*an*, nel *quid* e nel *quomodo*, cfr. CIANFLONE, *L'Appalto di Opere Pubbliche*, Giuffrè 1971, 686 e sgg.

RAFFAELE TAMIOZZO

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 ottobre 1974, n. 3208 - Pres. Pece - Est. Boselli - P. M. De Marco conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Beltracchini.

Imposta di successione - Competenza e giurisdizione - Pagamento con dilazione - Quote di partecipazione in società di persone - Sono considerate beni mobili o immobili secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale - Discrezionalità della Amministrazione nel concedere la dilazione - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 29 e 65).

Poiché la particolare definizione di beni mobili o immobili data dall'art. 29 della legge sulle successioni ha valore a tutti i fini della legge e quindi anche ai fini del pagamento con dilazione, quando l'imposta riguarda quote di partecipazione in società di persone aventi nel patrimonio beni immobili, il contribuente ha, agli effetti del primo comma dell'art. 65, il diritto soggettivo, azionabile innanzi all'a.g.o., ad ottenere di eseguire il pagamento dell'imposta a rate (1).

(1) Non constano precedenti specifici.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 ottobre 1974, n. 3254 - Pres. Pece - Est. Montanari Visco - P. M. De Marco (diff. in parte) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Montagnini.

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Norme sul procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo - Sono norme di relazione - Giurisdizione del giudice ordinario.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingunzione - Ingunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente - Nullità - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144; l. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3).

Le norme che disciplinano il rapporto tributario tutelano direttamente ed immediatamente l'interesse del singolo che assume consistenza di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario. Ciò vale sia

per le norme che regolano il contenuto dell'atto di tassazione sia per quelle che disciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo (1).

Organo esterno legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale è il Cassiere e non più il solo capo dell'Ufficio del registro, il quale deve solo controfirmare gli atti del procedimento esecutivo (2).

(Omissis). — Col primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E¹ (in relazione agli artt. 44 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 144 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 2 e 3 l. 15 maggio 1954, n. 270 e corrispondente regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054), nonché il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Essa assume che è possibile dedurre davanti al giudice ordinario non ogni illegittimità dell'atto amministrativo, ma solo quella che si concreti in un'indebita invasione della sfera giuridica del privato o si identifichi in un sacrificio patrimoniale dello stesso. Le norme che concernono l'organizzazione, il procedimento di emanazione e la forma degli atti amministrativi presenterebbero carattere meramente strumentale, in quanto dirette unicamente a regolare l'attività che l'Amministrazione pone in essere per l'attuazione e lo svolgimento dei rapporti sostanziali regolati dalle norme di relazione. La loro violazione non potrebbe produrre lesioni di diritto subiettivo alcuno e conseguentemente la riparazione dell'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo ad esse non conforme non potrebbe essere attuata che dalla stessa autorità amministrativa o dagli organi di giustizia amministrativa.

La ricorrente deduce che, in particolare, avrebbero natura di norme di azione le disposizioni di cui agli artt. 144 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 2 e 3 l. 15 maggio 1954, n. 270, nelle parti in cui sono intese a regolare la competenza degli organi dell'Amministrazione del registro con riguardo alle operazioni di accertamento e di riscossione dei tributi.

(1-2) Viene confermata la affermazione di cui alla sent. 13 ottobre 1973, n. 2579 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 1173). Sulla prima massima non si può consentire pienamente (v. nota alla sent. citata); non tutte le norme sono intese a tutelare l'interesse del contribuente e non tutte le irregolarità formali si risolvono in una violazione del diritto a non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge; applicando il principio troppo generalizzato della massima si dovrebbe dire che sono denunciabili innanzi all'A.G.O. gli errori *in procedendo*, mentre è noto che il giudizio ordinario ha per oggetto la retta applicazione della norma sostanziale di imposizione, come le Sez. Un. riconfermano con la decisione 30 ottobre 1974, n. 3314, in questo fascicolo pag. 187.

La seconda massima può ritenersi ormai consolidata.

In conseguenza di quanto sopra l'irregolarità dedotta dagli opposenti non avrebbe potuto essere denunciata all'autorità giudiziaria ed essere conosciuta da questa, alla cui cognizione era demandato soltanto di indagare se l'ingiunzione fiscale fosse suscettiva di violare, nella specie, il diritto sostantivo degli opposenti a non subire un'ingiusta imposizione.

Le censure sono infondate.

Non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Come già questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 891/72, 2579/73, 631/74), le norme che disciplinano il rapporto tributario non tutelano un interesse pubblico in via principale e soltanto occasionalmente un interesse del singolo, ma tutelano direttamente ed immediatamente anche quest'ultimo interesse che assume pertanto consistenza di diritto soggettivo (diritto, anche costituzionalmente garantito, di non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge). Né è possibile distinguere tra le predette norme, giacché non solo quelle che regolano il contenuto dell'atto di tassazione, ma altresì quelle disciplinanti il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo sono dettate tutte per la protezione specifica e diretta anche dell'interesse del contribuente.

Col terzo mezzo — che per ragioni di priorità logica deve esaminarsi prima del secondo motivo — la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 44 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 2 e 3 della l. 15 maggio 1954, n. 270 e dei principi che presiedono all'accertamento tributario, nonché la contraddittoria motivazione su punti decisivi.

Essa afferma che la Corte d'Appello ha omesso di considerare l'articolo 144 del r.d. n. 3269 del 1923, il quale dispone che l'ingiunzione di pagamento è emessa dal competente ufficio del registro: l'attribuzione del potere di emettere l'atto non sarebbe, cioè, effettuata specificatamente alla persona fisica del titolare o del reggente dell'ufficio, ma genericamente all'ufficio stesso. Né potrebbe dubitarsi dell'appartenenza del cassiere titolare all'Ufficio del Registro e della capacità del medesimo cassiere di agire all'esterno, in quanto abilitato a porre in essere gli atti esecutivi per la riscossione dei crediti di imposta.

L'Amministrazione aggiunge che l'art. 144 del r.d. n. 3269 del 1923 definisce espressamente l'ingiunzione fiscale come il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse di registro e che l'art. 44 del r.d. n. 2440 del 1923, nello stabilire che i direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali, aventi gestioni di entrate, debbano curare che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente, non ha

inteso riferirsi alla diretta esplicazione degli atti di accertamento ma ad una generale azione di sorveglianza, propria degli uffici direttivi.

La ricorrente deduce infine — quanto alla disposizione dell'art. 3, terzo comma della l. 270 del 1954, secondo cui gli atti del procedimento esecutivo debbono essere controfirmati dal capo d'Ufficio, il quale è solidalmente responsabile col Cassiere della loro regolarità e tempestività — che la Corte del merito ha erroneamente negato ogni rilevanza a tale controfirma sul presupposto che essa assolverebbe soltanto a criteri e garanzie di regolarità interna. Al contrario, sarebbe impossibile concepire come interna un'attività che deve estrinsecarsi per legge su atti destinati ad incidere nella sfera giuridica del contribuente.

Il motivo è fondato, come già questa Suprema Corte ha affermato in casi identici (cfr. sent. nn. 2579/73 e 3155/73).

A norma degli artt. 1 e 2 della l. 15 maggio 1954, n. 270 il Ministro per le Finanze è autorizzato ad affidare, negli Uffici del Registro di maggiore importanza, determinati servizi espressamente elencati ad appositi funzionari, denominati cassieri, e tra tali compiti affidati ai cassieri sono compresi (art. 2 lettera F) tutti gli atti del procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il recupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del Registro.

Non può dubitarsi che nell'ambito di quest'ultimi atti debba ricomprendersi anche quello che dalla legge del Registro (approvata con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269) è definito espressamente (art. 144) come primo atto del procedimento coattivo di riscossione e cioè l'ingiunzione fiscale, la quale — nella particolare materia — non deve essere preceduta da un distinto ed autonomo avviso di accertamento.

In virtù della nuova normativa, organo esterno legittimato all'emissione dell'ingiunzione è quindi anche il Cassiere e non più il solo Capo dell'Ufficio del Registro, il quale deve soltanto controfirmare — come impone la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 3 della l. n. 270 del 1954 e come è avvenuto nella specie — gli atti del procedimento esecutivo. Tale controfirma non sta soltanto a certificare la provenienza dell'atto dall'Ufficio del Registro, ma ha altresì il valore (erroneamente negato dalla sentenza impugnata) di un'attestazione della regolarità dell'atto controfirmato. All'attestazione medesima non possono attribuirsi effetti meramente interni e cioè limitati all'ambito organizzativo dell'Ufficio fiscale. Gli atti del procedimento coattivo di riscossione dell'imposta sono infatti atti destinati, per loro natura, ad incidere nell'altrui sfera giuridica e cioè in quella del contribuente e quindi la controfirma richiesta dalla legge non può non assumere una rilevanza esterna. Nel caso dell'ingiunzione di pagamento la controfirma medesima implica perciò il riconoscimento e l'attestazione della regolarità dell'operazione di accertamento condotta dall'Ufficio del Registro. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 ottobre 1974, n. 3314 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Bentivoglio.

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Rapporti tra giudizio dinanzi alle Commissioni e giudizio dinanzi all'A.G.O. - Vizio del procedimento che lede un diritto soggettivo - Quando ricorre - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nonostante l'autonomia del giudizio dinanzi all'A.G.O. rispetto a quello dinanzi alle Commissioni, il giudice ordinario ha il potere di dichiarare l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario affinché esso possa essere rinnovato e sia rispettata l'esigenza che la giurisdizione del giudice ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari, quando cioè si verifica una lesione del diritto soggettivo del contribuente. Tuttavia il diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.O. deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa anteriore al procedimento contenzioso; non lede invece un diritto soggettivo la violazione di una norma processuale intesa a garantire il diritto di difesa e non può pertanto denunciarsi in sede ordinaria l'errore della Commissione provinciale di valutazione che abbia riformato in peius l'accertamento in mancanza di una valida impugnazione. Quando invece l'accertamento sia divenuto definitivo nella fase amministrativa può essere denunciata innanzi all'A.G.O. la decisione della commissione che lo abbia modificato (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia la violazione degli artt. 4 e 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 22 e 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 23, 37, 45 e 46

(1) Decisione di molto interesse. L'azione proponibile innanzi all'A.G.O. è soltanto quella che attiene alla contestazione del potere di imposizione, cioè alla violazione di una norma sostanziale; ne consegue l'incensurabilità degli errori del procedimento contenzioso (anche di eccezionale gravità come la *rformatio in peius* senza impugnazione: Cass. 20 marzo 1971, n. 806, in questa *Rassegna* 1971, I, 679) a meno che non si traducano nella inesistenza della decisione (Cass. 1° marzo 1971, n. 515, *ivi* 643). Sono invece denunciabili i vizi del procedimento amministrativo che si risolvono in un difetto sostanziale del potere di imposizione quali i vizi dell'accertamento che costituisce il presupposto per l'attuazione della potestà impositiva, il cui esercizio è soggetto a termine di decadenza o quei vizi dai quali deriva l'inesistenza del procedimento amministrativo necessariamente preliminarmente a quello contenzioso. Quando l'accertamento è divenuto definitivo nella fase amministrativa e si è in tal modo irreversibilmente determinato il concreto oggetto della obbligazione, violerebbe il diritto soggettivo sostanziale la decisione che modificasse l'accertamento sì che potrebbe essere de-

r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c. per aver la Corte di appello affermato la giurisdizione del giudice ordinario, erroneamente ritenendo deducibili innanzi al detto giudice i vizi del procedimento contenzioso tributario. In particolare deduce che, essendo distinte ed autonome la tutela giurisdizionale dinanzi alle Commissioni tributarie e quella dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, quest'ultima non può conoscere le questioni di legittimità formale del processo tributario, salvo che dall'inosservanza delle norme che regolano il processo tributario sia derivata l'inesistenza del processo stesso o la lesione di un diritto soggettivo. Di conseguenza, poiché nella specie non ricorreva né l'una, né l'altra di tali ipotesi, gli eventuali vizi della decisione della Commissione provinciale delle imposte avrebbero dovuto essere fatti valere, nei limiti consentiti, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non con azione giudiziaria.

La censura è fondata.

Questa Corte Suprema ha chiarito da tempo, che, data l'autonomia funzionale tra la giurisdizione delle Commissioni tributarie e quella successivamente esplicata *ex novo* dall'autorità giudiziaria ordinaria, le decisioni delle Commissioni non sono impugnabili presso il giudice ordinario. La cennata autonomia caratterizza non soltanto il contenzioso sulle imposte dirette che esige una concatenazione meramente cronologica tra i due giudizi, ma anche ed in modo più manifesto quello sulle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, riguardo al quale il terzo comma dell'art. 29 del citato decreto 7 agosto 1936, n. 1639 stabilisce un tipo tutto particolare di controllo da parte del giudice ordinario sulle decisioni della Commissione provinciale che, in grado di appello, abbia risolto una questione di valutazione; controllo, cioè di

nunciata innanzi all'A.G.O. (ovviamente anche su istanza della Finanza) l'illegittima nuova attività di accertamento. Bisogna però precisare che quest'ultimo rilievo valeva per le imposte indirette per le quali vigeva il sistema della separazione delle competenze fra questioni di valutazione, da far valere entro un termine di decadenza, e questioni di diritto deducibili nei limiti del termine di prescrizione; la questione sostanziale relativa alla immutabilità dell'accertamento definitivo poteva cioè essere fatta valere innanzi alla Commissione di diritto o innanzi all'A.G.O., indipendentemente da una decisione pronunciata, al di fuori di ogni potere, dalla Commissione di valutazione. Ma ciò non valeva per le imposte dirette (ed il problema non può nemmeno porsi nel nuovo sistema del contenzioso) soggette alla decisione dell'unica commissione da adire nel termine: la pronuncia della commissione su un ricorso proposto contro un accertamento definitivo è pur sempre suscettibile di passare in giudicato e non può essere rimossa con l'autonoma azione innanzi all'A.G.O. Nell'uno e nell'altro caso, poi, bisogna distinguere tra effettiva modifica di un accertamento definitivo da parte della Commissione e erronea pronuncia sulla ritualità e tempestività del ricorso proposto; quest'ultima attiene ad un errore *in procedendo*, an-

mera legittimità, diretto ad accertare se la Commissione medesima, nell'esplicazione delle attività ad essa riservate, sia o meno incorsa in un vizio di valutazione sotto il profilo del grave ed evidente errore di apprezzamento o della mancanza od insufficienza di calcolo; qualora, invece, si deduca un errore in procedendo della suddetta Commissione o, comunque, un vizio diverso da quello espressamente previsto dalla richiamata disposizione, tale vizio non può formare oggetto di ricorso al giudice ordinario di prima istanza, ma, essendo la decisione della Commissione provinciale definitiva nell'ambito del processo tributario, è deducibile, direttamente in Cassazione con il ricorso di legittimità per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; e soltanto in tali ipotesi il giudizio presso la Corte di Cassazione è diretta prosecuzione di quello svoltosi innanzi alla commissione provinciale.

Tuttavia questa Corte Suprema ha ripetutamente avuto occasione di affermare che, nonostante la cennata autonomia funzionale delle due giurisdizioni, il giudice ordinario ha il potere di rilevare l'inesistenza giuridica del pregresso procedimento tributario, affinché questo possa essere ritualmente rinnovato e sia rispettata l'esigenza del sistema processuale tributario che la giurisdizione del giudice ordinario sia preceduta da quella degli organi tributari. E, come è stato ricordato dalla sentenza impugnata, tale potere del giudice ordinario è stato riconosciuto, oltre che nel caso di inesistenza giuridica del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, anche nelle ipotesi che i vizi del detto procedimento importino lesione di un diritto soggettivo del contribuente.

Ma, riguardo a quest'ultima ipotesi, è stato precisato da questa Corte Suprema (Cass. 15 luglio 1963, n. 1941, 25 novembre 1963, n. 3042,

che se l'aver deciso un ricorso che non poteva essere deciso comporta una modifica dell'accertamento definitivo.

Bisogna ancora rilevare che se oggetto dell'azione in sede ordinaria può essere soltanto un vizio sostanziale dell'esercizio del potere di imposizione riferito al procedimento amministrativo, ciò non significa che qualunque irregolarità del procedimento amministrativo leda un diritto soggettivo tutelabile in sede ordinaria; deve trattarsi di un vizio sostanziale quale quello che compromette la validità dell'accertamento o comporta la inesistenza del procedimento, ossia della violazione di una norma che condiziona l'esercizio del potere impositivo (Cass. 17 settembre 1970, n. 1573, *ivi* 1970, I, 906); non sono infatti censurabili, oltre ai vizi di forma non essenziali, le norme interne di organizzazione che stabiliscono la ripartizione delle attribuzioni e le competenze dei funzionari (Cass. 14 dicembre 1970, n. 2658, *ivi* 1971, I, 172). Sotto questo profilo non sembra potersi condividere l'affermazione (Cass. 29 ottobre 1974, n. 3254, in questo fascicolo, pag. 183) che tutte le norme del rapporto tributario, sia quelle che regolano il contenuto dell'atto di tassazione sia quelle che disciplinano il procedimento, la forma dell'atto e la competenza dell'organo tutelano direttamente e immediatamente il diritto del singolo a non subire imposizioni fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

2 novembre 1969, n. 3130 e 20 marzo 1971, n. 806), che il diritto soggettivo per la cui tutela può essere adita la giurisdizione ordinaria deve essere di natura sostanziale e deve essere sorto nella fase amministrativa anteriore al procedimento contenzioso, come nel caso in cui le Commissioni tributarie abbiano modificato un accertamento già divenuto definitivo nella fase amministrativa per mancata impugnazione, e come nel caso in cui si deduca innanzi al giudice ordinario l'inesistenza del diritto dell'Amministrazione di percepire il tributo (perché il tributo non trova corrispondenza nella previsione astratta della norma) o la mancanza del potere della stessa Amministrazione di imporre quel determinato tributo (perché il fatto contributivo dell'imposta non esiste).

Se così non fosse, ma, si ritenesse che qualsiasi norma processuale, intesa a garanzia del diritto di difesa, salvaguarda un diritto soggettivo, bisognerebbe ammettere che in ogni caso sia data azione innanzi al giudice ordinario per qualunque violazione di legge processuale, anche nei procedimenti, come quelli aventi per oggetto la estimazione semplice del valore imponibile, inerenti a materie sottratte alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò non ha considerato la Corte del merito là dove, rilevato che la Commissione provinciale aveva accolto l'appello dell'Ufficio pur essendo l'appello stesso inammissibile, ha ritenuto che vi era stata lesione del diritto soggettivo del contribuente, per essere stato modificato in suo danno l'accertamento irrevocabile della Commissione di prima istanza.

Quando, infatti, l'accertamento tributario sia portato, in sede di impugnazione, al giudizio dell'apposita Commissione perchè non ancora definitivo, la circostanza che la Commissione adita ritenga, sia pure errando, ritualmente proposto l'appello dell'Ufficio e proceda alla riforma in peius dell'accertamento, non può essere considerata fatto illecito, violatore del diritto del contribuente alla tassazione in conformità dei criteri stabiliti dalla legge istitutiva del tributo, secondo l'accertamento all'uopo compiuto. In tale caso sussiste solo un *error in procedendo*, un vizio, cioè, di regolarità formale del procedimento, riparabile con l'impiego dell'apposito mezzo di impugnazione, cioè, quanto alle decisioni della Commissione provinciale su questioni di estimazione semplice, con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non con l'azione dinanzi al giudice ordinario, quale giudice dei diritti soggettivi. Diverso è il caso dell'accertamento, già divenuto definitivo nella fase amministrativa, che sia stato riformato dalle Commissioni tributarie: in tale caso la conseguita determinazione del concreto oggetto della obbligazione tributaria dà preciso contenuto all'obbligo del contribuente e gli dà diritto a che la situazione giuridica così determinata non sia modificata con ulteriore attività di accertamento delle Commissioni Tributarie. Ed in relazione a tali casi è stata

affermata, come dinanzi si è detto, la proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario, diretta a far valere l'illegittimità della nuova attività di accertamento.

Ma la cennata ragione di tutela non sussiste quando, come nella specie, la Commissione tributaria ha provveduto, nell'esercizio di un potere non contestabile, in ordine ad un accertamento non ancora definitivo, anche se nel decidere essa ha violato norme di diritto processuale che era tenuta ad osservare.

Consegue che, nella specie, non essendo ravvisabile la violazione di un diritto soggettivo del Bentivoglio, non poteva proporsi domanda al giudice ordinario per far valere presunte irregolarità del procedimento svoltosi dinanzi alle Commissioni tributarie in tema di determinazione del valore imponibile di beni oggetto di trasferimento *inter vivos*, determinazione dalla legge riservata alla giurisdizione delle predette Commissioni. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1974, n. 3324 - Pres. Giannattasio - Est. Boselli - P. M. Sbrocca conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Salto) c. Giuffrida.

Imposta di registro - Mutuo fondiario in cartelle - Acconto in contanti - Connessione con il mutuo ammesso al regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - Tassazione autonoma - Esclusione.

(r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27, r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, tabella B, art. 46).

La pattuizione di un acconto in danaro contante al momento della stipulazione del contratto condizionato di mutuo fondiario in cartelle, trovandosi in connessione strumentale con questo, è ricompresa nel regime di abbonamento dell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 e non è soggetta a tassazione autonoma (1).

(1) Ancora un episodio del tormentato problema della connessione strumentale tra anticipazione in contanti e mutuo fondiario in cartelle. Sull'argomento si possono confrontare le due sentenze in contrasto 10 maggio 1974, n. 1345 e 29 maggio 1974, n. 1536, in questa *Rassegna*, 1974, I, 997 con nota di richiami. Mentre si sta tentando di dare una definizione razionale della connessione strumentale, la sentenza ora intervenuta in modo assai generico ritorna alla affermazione che un rapporto di strumentalità non necessaria giustifica la comprensione nella agevolazione di negozi non previsti nella norma.

Ma si deve ancora una volta rilevare che la connessione deve almeno rispondere ad un criterio di strumentalità in senso giuridico, non potendosi allargare la previsione di legge a tutto ciò che può indirettamente contribuire al fine pratico ed economico della norma. E' peraltro una evidente

(*Omissis*). — Con contratto « condizionato » del 24 aprile 1962 a rogito Not. Polizzi, la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia concedeva a Carmelo e Francesco Giuffrida un mutuo in cartelle fondiarie per l'importo di lire 65.000.000 (nominali), subordinandolo allo adempimento di talune condizioni e con riserva di stipulare il contratto definitivo dopo la dimostrazione documentale dell'adempimento delle stesse.

Sulla somma mutuata la medesima Sezione dava poi un acconto in contanti di L. 48.100.000, che i Giuffrida depositavano, contestualmente al contratto, in un conto corrente intestato ad essi presso l'Istituto mutuante.

L'atto veniva registrato con l'agevolazione prevista dalla legge per i contratti di mutuo fondiario. Ma il 15 febbraio 1965 l'Ufficio del Registro di Catania notificava ai Giuffrida ingiunzione di pagamento della somma di lire 806.060 per imposta suppletiva ed accessori, rilevando che l'atto conteneva due convenzioni autonome ed indipendenti, soggette come tali al rispettivo trattamento tributario: l'una riguardando il mutuo fondiario condizionato, suscettiva della agevolazione tributaria di cui all'art. 46 della Tariffa all. B alla Legge di Registro; e l'altra concernendo, invece, una anticipazione di denaro contante ad un tasso di interesse (il 7%) maggiore di quello (il 5%) previsto per i mutui fondiari e soggetta — siccome estranea alla operazione di mutuo fondiario (ex art. 27, 6° comma del testo unico 16 luglio 1905, n. 646) — alla aliquota normale dell'1,50% prevista dall'art. 28 lett. a) della Tariffa all. A alla Legge di Registro.

Avverso l'ingiunzione i Giuffrida, con atto 11 marzo 1965, proponevano opposizione davanti al Tribunale di Catania deducendo: 1°) che l'anticipazione costituiva una operazione preliminare rispetto a quella definitiva di mutuo fondiario e non poteva quindi considerarsi autonoma ed indipendente dalla stessa ai fini del suo trattamento tributario; 2°) che, peraltro, tanto il mutuo che l'acconto erano stati concessi per la costruzione di un edificio di civile abitazione non avente carattere di lusso, ragion per cui l'atto avrebbe dovuto fruire, in ogni caso, della agevolazione della registrazione a tassa fissa (di cui allo art. 7 della legge reg. 28 aprile 1954, n. 11).

Con altra ingiunzione notificata il 7 novembre 1966, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania intimava agli stessi Giuffrida

contraddizione parlare di connessione teleologica fra due negozi e identificarla poi nella « identica finalità »; se un negozio, quale l'anticipazione in contanti, persegue lo stesso fine (facilitare con il finanziamento la realizzazione di una opera) del mutuo fondiario, ciò significa che i due negozi sono perfettamente autonomi, anche se ciascuno è rivolto allo stesso scopo, il che è una nettissima negazione della connessione di mezzo al fine fra due negozi.

il pagamento della ulteriore somma di L. 367.450 per interessi moratori liquidati (per ogni semestre compiuto) sulla imposta ipotecaria (di lire 1.527.965) per la quale aveva notificato ingiunzione sempre in relazione all'atto suddetto.

Anche avverso questa ingiunzione i Giuffrida proponevano opposizione per gli stessi motivi dedotti a sostegno della precedente.

L'Amministrazione convenuta si costituiva in entrambi i procedimenti e chiedeva il rigetto delle opposizioni.

Il Tribunale, riuniti i procedimenti, con sentenza 23 settembre 1969, respingeva le due opposizioni.

Su gravame principale dei Giuffrida ed incidentale della Amministrazione finanziaria (relativamente agli interessi maturati e maturandi sulle imposte dovute), la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 30 giugno 1972, accoglieva le opposizioni dei Giuffrida e respingeva l'appello incidentale della Finanza, osservando, fra l'altro:

— che la corresponsione dell'acconto in questione, quantunque non prevista dal t.u. del 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario, bene poteva farsi rientrare nella struttura della operazione di credito fondiario, considerando che essa costituiva sostanzialmente una anticipata, parziale esecuzione del contratto definitivo di mutuo fondiario;

— che, a prescindere da ciò, opportunamente era stato invocato nella specie, a favore della non tassabilità di quella pattuizione con il sistema ordinario, il principio della sua « connessione » col contratto di mutuo, sancito dallo art. 27 del citato t.u. e ribadito dallo art. 46 della Tariffa all. B alla Legge di Registro;

— che non poteva invocarsi, in contrario, la disposizione di cui al secondo comma dello art. 9 della Legge di Registro, in quanto la norma speciale contenuta nella Tariffa doveva prevalere su quella di carattere generale della legge organica di registro;

— che, pertanto, le pretese fatte valere dalla Amministrazione Finanziaria erano illegittime e tale conclusione assorbiva non solo le altre censure mosse dagli appellanti principali ma anche l'appello incidentale della Finanza.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto not. il 28 giugno 1973 sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso i Giuffrida.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del t.u. 16 luglio 1905, n. 646, 46 della Tariffa all. B alla Legge organica di Registro, 4 e 5 della legge 29 luglio 1949, n. 474 e dell'articolo unico della legge

3 febbraio 1961, n. 39, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia: il tutto a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Lamenta la ricorrente che la Corte del merito, con la sentenza impugnata, si è posta contro la costante giurisprudenza di questa S.C., la quale — relativamente alle anticipazioni in denaro che gli Istituti di credito concedono talora al mutuatario all'atto della stipulazione di un mutuo fondiario in cartelle — ha ritenuto che, quand'anche codeste anticipazioni siano concesse con l'intesa che le stesse debbano poi essere conteggiate sul valore delle cartelle che saranno consegnate al mutuatario all'atto della stipulazione del contratto definitivo, ciò non è sufficiente perché una simile disposizione contrattuale fruisca della stessa agevolazione tributaria che le leggi sul credito fondiario accordano direttamente alla operazione di mutuo: necessario essendo perchè alla anticipazione sia esteso lo stesso trattamento di favore che le due disposizioni contrattuali siano collegate ad un nesso di mezzo a fine (Cass., 15 aprile 1971, n. 1050).

Ora, della sussistenza in concreto di un simile nesso fra anticipazione e mutuo di cui si tratta, la Corte del merito — a giudizio sempre della ricorrente — non avrebbe fornito alcuna motivazione o ne avrebbe fornito una, quanto meno, inadeguata:

a) sia perché è da escludersi che, in casi del genere, l'acconto (*in denaro contante* ed all'interesse del 7%) possa essere concepito come un parziale od anticipato adempimento della obbligazione, assunta dalla Banca, di consegnare *cartelle*, in relazione ad un mutuo fruttante alla Banca medesima un interesse del 5%;

b) sia perchè il nesso in parola neppure potrebbe essere ravvisato nella considerazione che con l'atto in questione si tende in definitiva a soddisfare un bisogno di denaro da parte dei proprietari fondiari: dal momento che, per consentire il conseguimento di una simile finalità, le citate disposizioni di legge sul credito fondiario prevedono tutta una serie di operazioni (versamenti rateali durante il corso dei lavori in base agli stati di avanzamento e dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo; emissione delle cartelle anche prima della stipulazione del contratto definitivo mercè vincolo del contratto condizionato e previa iscrizione ipotecaria), fuorché la concessione di acconti del genere di quello attribuito nella specie dal Banco di Sicilia ai Giuffrida.

Il motivo è infondato.

Questa Suprema Corte, interpretando fedelmente la disposizione dell'art. 46 della Tariffa all. B alla legge organica di Registro del 1923 — secondo cui lo speciale trattamento tributario (compenso annuale nella misura di 15 cm. per ogni 100 lire, da pagarsi in abbonamento)

già concesso ai contratti di mutuo stipulati con istituti di credito fondiario dall'art. 27 del t.u. 16 luglio 1905, n. 646, si applica, oltre che ai contratti condizionati e definitivi di mutuo stipulati come innanzi (n. 1), anche, e in generale, a tutti gli atti *connessi* col contratto di mutuo o da esso necessariamente dipendenti (n. 6) — ha ritenuto che, a giustificare la estensione del trattamento agevolato in parola a disposizioni diverse da quelle del mutuo — ancorchè contenute nello stesso atto — fosse sufficiente la mera *connessione* fra le disposizioni medesime, dovendo la norma speciale contenuta nella predetta disposizione della Tariffa considerarsi prevalente rispetto a quella, di carattere generale, dell'art. 9 della legge di Registro che — com'è noto — in ipotesi del genere, consente l'applicazione all'atto di una sola tassa (quella più grave) alla più rigorosa condizione che le varie disposizioni contenute nell'atto siano *necessariamente connesse e derivanti, per intrinseca loro natura, le une dalle altre*. (Cass. 3 aprile 1971, n. 744).

Ancor più in particolare, poi, questa stessa S.C. ha stabilito che ai fini della estensione della agevolazione in parola, fra gli atti *connessi* col contratto di mutuo rientrano tutti quelli che si presentino obiettivamente (ossia, indipendentemente dall'intento delle parti), come necessari e sufficienti per l'attuazione della operazione di mutuo fondiario (Cass., 20 marzo 1972, n. 842).

Ora, non pare che, nel ravvisare la sussistenza della predetta connessione — fra le operazioni qui considerate (anticipazione in contanti e mutuo in cartelle) — la Corte del merito si sia discostata dalla accezione in cui codesto nesso di connessione deve essere inteso, secondo la legge e secondo la interpretazione che ne ha dato — come dianzi si è riferito — questa Suprema Corte: avendo i giudici d'appello avuto cura di precisare — nel porre appunto in rilievo la differenza fra il collegamento richiesto dall'art. 46 della Tariffa all. B e quello richiesto in genere dall'art. 9 della legge di Registro — come, nella prima normativa, la connessione, pur conservando il carattere della obiettività, non richieda, al fine che interessa, anche quello della necessità; avendo in detta norma il legislatore considerato separatamente il rapporto di connessione e quello di derivazione necessaria (dell'una disposizione dall'altra) di cui nella normativa dell'art. 9 ha invece richiesto il concorso simultaneo.

E poichè nel concetto della connessione (obiettiva) fra stipulazioni o negozi, rientrano sicuramente, oltre alla ipotesi in cui fra i negozi sussista un rapporto di continenza od un rapporto di accessorietà, anche quelli in cui, più in genere, possa ravvisarsi un rapporto di coordinazione o di strumentalità (mezzo a fine) *ancorchè non necessaria*, non

pare dubbio che la Corte del merito, anche se abbia errato nel qualificare l'acconto in questione alla stregua di una esecuzione anticipata o parziale dell'atto (definitivo) di mutuo — non ha tuttavia errato nello individuare la richiesta connessione fra i due negozi sotto il profilo appunto della loro intima coordinazione, e più precisamente della strumentalità, del primo rispetto al secondo, in ordine alla identica finalità cui quest'ultimo era destinato ad assolvere.

Ciò chiarito, e poichè l'apprezzamento del giudice di merito che ravvisi l'esistenza dell'accennato rapporto di connessione fra contratto condizionato di mutuo in cartelle e contratto di anticipazione in contanti (contestualmente conclusi dalle parti) è insindacabile in sede di legittimità se sorretto — come nella specie — da congrua e corretta motivazione (Cass., 12 maggio 1973, n. 1286), tanto basta a giustificare il rigetto del ricorso in esame. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3384 - Pres. Rossi - Est. Leone - P. M. Serio (conf.). - Soc. Ari c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Galleani).

Imposta di ricchezza mobile - Accertamento - Soggetti tassabili in base a bilancio - Bilancio incompleto o inesatto - Integrazione e correzione - Ricorso al metodo induttivo - Legittimità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 119 e 120).

Mentre l'accertamento induttivo a norma dell'art. 120 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, è un mezzo estremo ed eccezionale che presuppone irregolarità formali e sostanziali del bilancio presentato di tale entità da far ritenere il documento totalmente inattendibile, meno drastica è la correzione o integrazione del bilancio (art. 119) consentita quando, anche induttivamente, può riscontrarsi che il bilancio non rispetta la situazione reale (1).

(1) Decisione esattissima. Il potere di correzione e integrazione del bilancio anche con il ricorso a valutazioni induttive è espressamente ammesso dall'art. 119 del t.u.; è questa del resto una applicazione del principio della corrispondenza tra dichiarazione analitica e accertamento analitico in forza del quale l'Amministrazione non è tenuta a dare una motivazione analitica quando la dichiarazione non lo è (Cass. 3 maggio 1971, n. 1271, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1076); un bilancio che indica spese e perdite inesistenti, che omette entrate o altera i fatti è solo apparentemente una dichiarazione analitica.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1974, n. 3389 - Pres. Maccarone - Est. Giuliano - P. M. Pedace (conf.) - Curatela eredità Asbornò c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Ingiunzione - Rilevanza come solo atto di accertamento - Intimazione contro curatela di eredità giacente - Legittimità.

L'ingiunzione, che solitamente ha la duplice natura di atto di liquidazione del tributo e di atto iniziale del procedimento esecutivo, può anche avere contenuto di mero atto di accertamento del tributo e può quindi essere intimata anche in situazione di divieto di azioni esecutive individuali (nella specie curatela di eredità giacente) (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 530 comma 2° e 498 e seguenti c.c. e dell'art. 100 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata gli ha negato, per difetto di interesse, la possibilità di eccepire, contro l'ingiunzione fiscale, il divieto di azioni esecutive individuali durante la liquidazione dell'eredità. A suo avviso, l'ingiunzione, essendo stata preceduta da una generica richiesta di collocazione del credito nello stato di graduazione, fatta l'11 febbraio 1970, « non poteva avere altra finalità che quella di imporre effettivamente il pagamento entro i limiti di tempo all'uopo stabiliti, secondo il rigore proprio del procedimento monitorio ».

La doglianza è infondata. L'ingiunzione, invero, secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, ha la duplice natura di atto di liquidazione del tributo e di precetto che prelude all'esecuzione forzata.

Nella specie, per altro, come sancì la Corte del merito, l'ingiunzione non aveva il carattere di precetto, perchè conteneva l'avviso che, per

(1) Decisione esatta ed importante. L'ingiunzione è un atto di accertamento e come tale può e deve essere notificata prima di procedere alla riscossione coattiva in qualunque forma. Ciò vale evidentemente anche nei confronti del fallimento (contra Cass. 27 luglio 1972, n. 2573, in questa *Rassegna*, 1973, I, 905); la notifica dell'ingiunzione al curatore non ha valore di atto iniziale di una evidentemente impossibile esecuzione individuale, ma di atto di accertamento e liquidazione dell'imposta in sede amministrativa che deve sempre precedere la domanda innanzi al giudice ordinario e quindi anche la domanda di insinuazione. Sulla necessità del preventivo accertamento dell'imposta da parte della autorità amministrativa v. Cass. 13 ottobre 1973, n. 2579 (*ivi*, 1973, I, 1173 con richiami); è stato anzi recentemente affermato che la mancanza dell'accertamento in sede amministrativa costituisce una violazione del diritto soggettivo del contribuente che può essere sempre dedotto innanzi all'A.G.O. (Cass. 30 ottobre 1974, n. 3314 in questo fascicolo, pag. 187). Questa regola non soffre eccezioni, nemmeno in caso di fallimento.

il soddisfacimento del credito, l'Amministrazione avrebbe chiesto la collocazione nello stato di graduazione, a norma dell'art. 498 c.c. L'ingiunzione aveva, invece, il carattere di atto di liquidazione del tributo complementare. Nè, per tale aspetto, era superflua.

Infatti, prima della decisione della Commissione Provinciale, la base imponibile era ancora incerta e il tributo complementare era illiquido, talchè, l'11 febbraio 1970 l'Ufficio aveva potuto soltanto fare una generica richiesta di collocazione, mentre, dopo quella decisione, avendo liquidato il tributo, ben poteva, da un lato, comunicare, con un'ingiunzione di cui limitava espressamente l'efficacia, la misura del proprio credito e, d'altro lato, farlo valere nei modi di legge nel procedimento di liquidazione dell'eredità giacente.

All'ingiunzione di cui trattasi il curatore avrebbe potuto fare opposizione o contestando, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, l'accertamento del valore o contestando la liquidazione del tributo; ma l'opposizione, come proposta, non aveva ragion d'essere. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3561. - Pres. Rossi - Est. Spadaro - P. M. Valente (conf.). - Rigo c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposte doganali - Ingiunzione - Opposizione - Termine - Ingiunzione intimata dall'Ufficio del Registro - Si applica - Indicazione nella ingiunzione del termine di trenta giorni - Irrilevanza.

(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3).

Il termine perentorio di quindici giorni per proporre l'opposizione alla ingiunzione stabilito nell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 trova applicazione tutte le volte che con l'ingiunzione venga richiesto il pagamento di diritti doganali ed accessori, e quindi anche nel caso che il credito sia stato trasportato sul campione demaniale e la relativa ingiunzione sia emessa dallo Ufficio del registro anziché dal contabile doganale. Né ha rilevanza il fatto che nel modulo impiegato per l'ingiunzione dall'Ufficio del registro sia indicato come termine per l'opposizione quello di trenta giorni di cui all'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 (1).

(1) Decisione esattissima. Sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia doganale la giurisprudenza è pacifica (Cass. 20 gennaio 1972, n. 143, in questa *Rassegna*, 1972, I, 288); importante è la precisazione che la perentorietà del termine va stabilita in relazione alla natura del tributo preteso, indipendentemente dall'ufficio che ha in carico il credito; corollario di ciò è la ulteriore esatta precisazione che l'indicazione nel modulo di un termine diverso non influisce sulla perentorietà del termine stabilito *ratione materiae*. Si ritiene invece necessaria a pena di nullità l'esatta indicazione nell'avviso di accertamento del termine per l'impugnazione (Cass. 6 novembre 1968, n. 3663, *ivi*, 1968, I, 1024).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1974, n. 3567 - Pres. Icardi - Est. Pascasio - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Ente Comunale di consumo di Carpi (avv. Capaccioli).

Imposte e tasse in genere - Stato soggetto passivo di imposta - Enti equiparati allo Stato - Imposta sulle società - Non vi sono soggetti.

(d.l. 13 settembre 1946, n. 90, art. 8).

Lo Stato non può essere soggetto passivo di imposte e le norme che in particolari situazioni prevedono la soggezione dello Stato a determinati tributi o l'esenzione da essi non attengono ad una effettiva imposizione tributaria ma hanno carattere strumentale per raggiungere diverse finalità pratiche. Conseguentemente anche gli enti equiparati allo Stato agli effetti tributari (nella specie Ente Comunale di Consumo) non possono essere soggetti passivi d'imposta (nel caso imposta sulle società) (1).

(1) La decisione riconferma quella 9 giugno 1972, n. 1804 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 1141). Sulla questione generale dello Stato contribuente, la giurisprudenza è alquanto incerta (v. nota alla sentenza citata nonché *Relazione Avv. Stato 1966-70*, II, 548). E' certo però che tutte le considerazioni fatte nella motivazione della decisione (unica personalità ed unità patrimoniale dello Stato anche quando si diversifica in rapporti interorganici, finzione contabile della imputazione di somme a titolo di imposta nei bilanci delle amministrazioni statali, impossibilità della costituzione di un rapporto di imposta che si estinguerebbe sul nascere per confusione) non possono trasportarsi agevolmente nel rapporto tra un ente pubblico e lo Stato; del resto diverso diventa il rigore della giurisprudenza quando lo Stato si trova ad essere soggetto ai tributi degli enti locali. Il problema specifico dell'imposta sulle società per gli enti equiparati allo Stato è indubbiamente delicato, ma non si possono fare eccessive generalizzazioni.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 novembre 1974, n. 3594 - Pres. Icardi - Est. Saya - P. M. Serio (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Marucci.

Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Decadenza - Percezione della imposta ordinaria - Prescrizione - Normativa di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 35.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; l. 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4; l. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2).

L'imposta ordinaria dovuta a seguito della decadenza dalle agevolazioni della legge 2 luglio 1949, n. 408 è soggetta, per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e ante-

riore all'entrata in vigore del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, alla prescrizione quinquennale (legge 2 febbraio 1960, n. 35, art. 4) o settennale (legge 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 2) decorrente dalla registrazione dell'atto, ma ciò solo se la decadenza si sia in questo periodo verificata; ove la decadenza non si sia ancora verificata, la prescrizione sarà soggetta alla diversa disciplina stabilita nella norma sopravvenuta del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (prescrizione triennale decorrente dalla data della denuncia della decadenza) (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo dedotto l'Amministrazione finanziaria dello Stato, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 13 e 14 legge 2 luglio 1949, n. 408, 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 2 legge 6 ottobre 1962, n. 1493, sostiene che erroneamente l'impugnata sentenza ha ritenuto prescritto il suo diritto al recupero delle imposte nella misura ordinaria sul suindicato atto di vendita, il quale era stato registrato con l'agevolazione prevista dalla cit. legge n. 408 del 1949 (c.d. legge Tupini).

Giova premettere, per ben chiarire la situazione, che la ricorrente Amministrazione ha riconosciuto sin dal giudizio di appello che l'opposta ingiunzione è stata notificata per equivoco, in quanto non si era ancora verificata alcuna decadenza da parte dei contribuenti, i quali erano ancora in termine, in base alle varie leggi di proroga, per iniziare la costruzione sul terreno acquistato: conseguentemente, l'Amministrazione ha riconosciuto l'illegittimità dell'ingiunzione, ammettendo di non aver diritto essa allo stato di pretendere le ordinarie imposte di registro e di trascrizione sul predetto atto di vendita, in quanto ancora non si era verificato alcun fatto idoneo a fare venire meno l'agevolazione tributaria goduta al momento della registrazione dell'atto ai sensi della citata legge n. 408 del 1949.

A ciò si ricollega appunto la censura dell'Amministrazione, la quale, con il motivo sopra riportato, sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza della prescrizione relativamente a un diritto (quello concernente il recupero delle imposte nella misura ordinaria) ancora non sorto perchè non si era verificata alcuna decadenza dalla agevolazione fruita al momento della registrazione.

La censura è fondata.

Invero, la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione sul rilievo che il termine settennale previsto dall'art. 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato con l'art. 2 legge 6 ottobre 1962, n. 1493 decorre, secondo

(1) Decisione da condividere pienamente, che chiarisce alcuni dubbi sul regime della prescrizione nel tempo intermedio tra 1960 e 1967. Per i periodi anteriori e posteriori v. Cass. 7 novembre 1970, n. 2271, in questa *Rassegna*, 1971, I, 358.

il testuale disposto di tali norme, dalla data della registrazione dell'atto: e, poichè questa è avvenuta il 26 settembre 1960, la prescrizione si è compiuta il 27 settembre 1967, anteriormente, cioè, alla notifica della ingiunzione, avvenuta il 9 ottobre 1967, e all'entrata in vigore del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che ha regolato diversamente il termine di prescrizione e la sua decorrenza, sicchè la notifica suddetta e la nuova normativa risultano irrilevanti.

Così decidendo, però, la Corte predetta non ha avvertito che il ricordato disposto dell'art. 4 legge 2 febbraio 1960, n. 35 modificato dall'art. 2 legge 6 ottobre 1962, n. 1493 si riferisce esclusivamente al caso in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione e, invece, non riguarda — nè poteva logicamente riguardare — l'ipotesi in cui la decadenza non si è verificata. Ciò è fatto palese dal tenore letterale della norma, la quale dispone che « l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria... per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate... dalla legge 2 luglio 1949, n. 409... si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti e discende non meno palesemente da inderogabili esigenze logiche perchè la legge non poteva prevedere il verificarsi della prescrizione rispetto a un diritto, che, in assenza di qualsiasi causa di decadenza dall'agevolazione, non era ancora nato.

Certo, il congegno accolto da tale normativa, per cui il termine della prescrizione decorreva dalla data di registrazione dell'atto, era incongruo ed appunto per ciò venne modificato con l'art. 6 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, il quale ridusse il termine a tre anni, facendolo però decorrere dalla data della denuncia che il contribuente è tenuto in ogni caso a presentare e cioè anche in quello di inosservanza degli oneri dalla quale scaturisce la decadenza dall'agevolazione; ma non è possibile esasperare la rilevata incongruità e addirittura ritenere, come ha fatto la Corte di merito, che il legislatore ha voluto stabilire che la prescrizione in esame avrebbe potuto compiersi indipendentemente dalla nascita di diritto a cui si riferiva. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1974, n. 3673 - Pres. Maccarone - Est. Longo - P. M. Mililotti (conf.) - Pasquirolo c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Commissione Centrale - Pronunzia in grado di appello - Riforma della decisione di prima istanza - Esame di domande e questioni precedentemente ritenute assorbite - Impugnazione incidentale - Non è necessaria.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Commissioni delle imposte - Cassazione di decisione della Commissione Centrale pronunciata in grado di appello - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Rinvio alla commissione di secondo grado competente per territorio.
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 43).

Quando la Commissione Centrale, pronunciando in grado di appello (in materia di questioni di diritto sulle imposte indirette), riforma la decisione impugnata, deve prendere in esame domande, questioni e profili dedotti e ritenuti assorbiti nella decisione di primo grado, anche se non riproposti dalla parte con la forma della impugnazione incidentale (1).

A seguito dell'attuazione del nuovo ordinamento del contenzioso tributario, dopo la Cassazione della decisione della Commissione Centrale pronunciata in grado di appello (questioni di diritto in materia di imposte indirette) il giudizio va rinviato, in analogia a quanto dispone l'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla commissione di secondo grado competente per territorio (2).

(1-2) La prima massima è evidentemente esatta. La seconda massima, cominciando ad affrontare i primi problemi che presenta il nuovo ordinamento del contenzioso, afferma che giudice di rinvio deve essere la commissione di secondo grado, quando pure in secondo grado era stata pronunciata la decisione cassata.

E' invero singolare che la decisione del giudice di rinvio sia soggetta ad una ulteriore impugnazione (sembra infatti indubitabile che la decisione in sede di rinvio della commissione di secondo grado sia suscettibile di impugnazione alla commissione centrale o alla corte di appello), ma questa è una conseguenza necessaria della introduzione del terzo grado di giudizio. Interessante è poi l'affermazione che l'identificazione del giudice di rinvio va fatta secondo la competenza per territorio. Per altra ipotesi di rinvio v. la sent. 22 novembre 1974, n. 3761, in questo fasc. pag. 204.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1974 n. 3719 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Imponente) c. Fallimento De Rossi.

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale fallimentare - Assorbe la competenza del fisco erariale - Azione proposta dalla curatela nelle forme ordinarie - Segue la competenza fallimentare.

(r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23).

Sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento contro il decreto ministeriale che accerta un credito dell'Amministrazione per im-

posta sull'entrata, è competente il tribunale fallimentare, benchè la domanda debba essere proposta nelle forme ordinarie dalla curatela in veste di attore (1).

(1) Viene confermato, in modo da ritenere ormai definitivo, l'orientamento già seguito altre volte (Cass. 27 luglio 1972, n. 2573, in questa *Rassegna*, 1973, I, 905); per tutte le controversie inerenti all'accertamento dei crediti tributari la competenza del Tribunale fallimentare prevale su quella del foro erariale sia quando diligente sia l'amministrazione creditrice, che deve sempre esperire il procedimento della domanda di insinuazione anche quando voglia impugnare la decisione di una commissione (Cass. 22 marzo 1972, n. 879, *Riv. leg. fisc.* 1972, 1762), sia quando la curatela, prima della insinuazione, agisca nelle forme ordinarie per far dichiarare la illegittimità di una pretesa fiscale. Restano peraltro fermi i limiti della giurisdizione (estimazione semplice) ed anche quelli della giurisdizione condizionata alla preventiva pronuncia di una commissione.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 novembre 1974, n. 3738 - Pres. Maccarone - Est. Arienzo - P. M. Silocchi (conf.) - Regione Sardegna (avv. Cotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

Imposta di registro - Atti stipulati dallo Stato - Registrazione gratuita - E' limitata agli atti nei quali interviene lo Stato come parte - Atti stipulati da altri enti delegati nell'interesse dello Stato - Sono soggetti al regime normale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94 e tabella C art. 1).

La registrazione gratuita degli atti stipulati dallo Stato (e da altri enti ad esso equiparati) per la parte di imposta a suo carico, presuppone non solo che l'atto sia stipulato nell'interesse dello Stato, ma anche che lo Stato intervenga nell'atto come parte; si resta pertanto al di fuori di questa previsione nell'ipotesi che l'atto sia stipulato da un ente pubblico (nella specie Regione Sardegna) nell'interesse dello Stato e da esso delegato (1).

(1) Decisione di evidente esattezza, v. Cass. 26 aprile 1968, n. 1271, *Riv. leg. fisc.*, 1971, 1936.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1974, n. 3761 - Pres. Icardi - Est. Alibrandi - P. M. Caccioppoli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Fallimento La Provinciale.

Imposta di registro - Valutazione dei beni trasferiti - Riferimento al valore in comune commercio alla data del trasferimento - Vendita agli incanti successiva - Irrilevanza.

(r.d. 7 agosto 1926, n. 1639, art. 15; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Commissioni tributarie - Cassazione di decisione di commissione provinciale - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Rinvio alla commissione di secondo grado.

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

La valutazione dei beni trasferiti va sempre eseguita, a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, con riferimento al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, senza nessun riferimento al prezzo determinato in un trasferimento successivo, anche se questo si è attuato agli incanti, dato che l'art. 50 della legge di registro è applicabile per l'atto cui l'incanto si riferisce non per i trasferimenti anteriori (1).

A seguito dell'attuazione del nuovo ordinamento del contenzioso tributario (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636), dopo la cassazione della decisione della commissione provinciale di valutazione, il giudizio va rinviato alla Commissione di secondo grado (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione delle Finanze, nel denunciare la violazione degli art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 62 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché falsa applicazione del medesimo art. 62, censura la decisione impugnata sotto due convergenti, ma distinti motivi.

Dopo aver premesso che l'atto da registrare è l'enunciazione della società di fatto, mentre oggetto del tributo sono i beni conferiti nella società, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la Commissione provinciale, accogliendo quale criterio di stima il prezzo dei beni realizzato

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. Con la seconda massima si esamina una questione connessa all'attuazione del nuovo contenzioso tributario. Giudice di rinvio non può essere che una commissione dell'ordinamento vigente; e nel caso di specie la corrispondenza tra commissione provinciale (di appello) di valutazione e commissione di secondo grado è di tutta evidenza; non sempre però l'individuazione del giudice di rinvio è così semplice, specie in relazione all'abolita distinzione tra commissioni di valutazione e di diritto. Implicitamente dalla sentenza si ricava il principio che, essendo totalmente cambiata la struttura delle commissioni, il rinvio può essere commesso alla nuova commissione della stessa sede. Per un'altra simile questione v. la sent. 18 novembre 1974, n. 3673, in questo fascicolo pag. 201.

dal fallimento con la vendita all'incanto, ha violato la disposizione di legge secondo cui l'imponibile va commisurato al valore venale dei beni all'atto del trasferimento, mentre, nella specie, è stato riferito a momento posteriore anche alla dichiarazione di fallimento. Lamenta, in secondo luogo, che la Commissione provinciale ha inesattamente applicato l'art. 50 della legge di registro che opera solo nell'ambito del rapporto impositivo relativo all'applicazione del tributo sulla vendita coatta, mentre, nella specie, l'imposta si riferiva al del tutto diverso negozio di conferimento di beni in società.

Il motivo si ravvisa fondato in entrambe le censure nelle quali si articola.

La Commissione provinciale di Terni, nel confermare la decisione resa in primo grado dalla Commissione distrettuale, ha ritenuto di prendere a base della valutazione dei beni il prezzo realizzato dal fallimento in sede di liquidazione dell'attivo (L. 156.743.548), in applicazione di quanto prevede l'art. 50, della legge di registro. Di tale procedimento estimativo a ragione si duole la ricorrente. Infatti, a norma dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, l'imposta di registro — al pari delle altre imposte che colpiscono i trasferimenti di ricchezza — deve essere commisurata al valore venale che i beni hanno in comune commercio al giorno dell'avvenuto trasferimento. Tale disposizione non è stata osservata dalla Commissione provinciale che, prendendo a base della valutazione il prezzo realizzato a seguito delle vendite fallimentari, si è riferita a momento largamente posteriore a quello del trasferimento colpito con il tributo « *de quo* ».

Nè la mancata applicazione del citato precetto di legge può, nella specie, ritenersi giustificata con il criterio che la Commissione provinciale ha ritenuto di trarre dall'art. 50 della legge di registro. Infatti, se è vero che le formalità e le garanzie proprie delle vendite ai pubblici incanti fanno presumere che si sia realizzato il prezzo corrispondente al valore di mercato dei beni che ne sono oggetto, è anche vero che il citato art. 50 opera solo nell'ambito del rapporto impositivo che concerne l'applicazione del tributo sulla vendita coatta, mentre, nella specie, l'imposta si riferisce, come si è detto, a negozio diverso, cioè al conferimento dei beni in società, verificatosi peraltro in epoca di gran lunga precedente a quella della vendita dei beni disposta dagli organi del fallimento della Società di fatto.

Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della controversia alla Commissione tributaria di secondo grado di Terni (istituita — *medio tempore* — con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). La predetta Commissione, tenute presenti le considerazioni dianzi svolte, procederà alla valutazione dei beni dell'enunciata società di fatto in relazione all'epoca del loro conferimento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974 n. 3876 - Pres. Icardi - Est. Granata - P. M. Mililotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Ospedali Civili di Genova (avv. Lucifredi e Romanelli).

Imposta di successione - Rinuncia all'eredità - Soggetto che ne profitta - Obbligo di pagare l'imposta dovuta dal rinunziante - Sussiste anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente da imposta.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 15; r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, art. 1).

La norma dell'art. 15 della legge sulle successioni è applicabile in ogni caso di rinuncia all'eredità o al legato ed anche nel caso che il soggetto che ne profitta sia esente dell'imposta di successione; pertanto quando il soggetto che profitta della rinuncia sia un ospedale per il quale sono esenti da imposta gli atti di liberalità a norma dell'art. 1 del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, è sempre dovuta l'imposta alla quale sarebbe stato obbligato il rinunciante (1).

(1) Decisione da condividere pienamente. La norma dell'art. 15 della legge sulle successioni non ammette eccezioni; la improbabilità in concreto di una frode non esclude l'operatività di un principio che d'un canto è diretto a reprimere la mera astratta possibilità di una azione fraudolenta, dall'altro è inteso ad impedire che, in conseguenza di un negozio operato da persona diversa dall'autore della successione, l'imposta risulti diminuita rispetto a quella che sarebbe stata dovuta in base alla disposizione testamentaria.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 novembre 1974, n. 3880 - Pres. Rossi - Est. Milano - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Fallimento Anselmo (avv. Benzi).

Imposte e tasse in genere - Violazione di norme finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Iscrizione di ipoteca - Condebitori solidali del trasgressore - Socio accomandatario - Inammissibilità.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12 e 26; c.c. art. 2113, 2318, 2319).

L'iscrizione della ipoteca prevista dall'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 a carico del trasgressore e delle persone ed enti civilmente responsabili non può essere estesa ad altri condebitori solidali diversi da quelli nella norma previsti e quindi a carico del socio accomandatario di società non avente personalità giuridica (1).

(1) La prima parte della sentenza può dirsi esatta. Il potere di iscrivere ipoteca è limitato al trasgressore e ai soggetti civilmente responsabili a norma degli artt. 9, 10 e 12; se vi sono altri soggetti obbligati solidalmente contro di essi deve provvedersi ad eventuale iscrizione di ipoteca nei modi ordinari.

(*Omissis*). — Con il primo motivo del suo ricorso l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione dell'art. 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e degli artt. 2318 e 2291 c.c., lamenta che la Corte di appello, ritenendo che l'Anselmo non poteva essere soggetto, come socio accomandatario, all'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 26 della citata legge per una contravvenzione contestata solo alla società, non abbia considerato che la pena pecuniaria prevista dalla suindicata legge ha carattere civile ed ad essa sono, quindi, applicabili i principi civilistici sulle obbligazioni solidali e, in particolare, quello sulla trasmissibilità delle garanzie dall'uno all'altro obbligato solidale.

Il motivo è infondato.

È certamente esatto, e, come tale, più volte è stato affermato da questa Corte Suprema (Cass. sentenze nn. 241 del 1964, 1399 del 1967, 34 del 1968, 1962 e 1186 del 1969, 207 del 1971) il principio secondo cui l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, in applicazione della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e del r.d.l. 5 dicembre 1968, n. 1928, è di natura schiettamente civilistica ed è, quindi, regolata dalle norme di diritto civile. La pena pecuniaria, invero, pur essendo una vera e propria sanzione, non ha alcun carattere penale, come, del resto, è espressamente detto dall'art. 3, capov., della citata legge n. 4 del 1929 (« l'obbligazione ha carattere civile »).

È, di conseguenza, esatto che all'istituto debbono essere applicate le norme di diritto civile sulle obbligazioni solidali, come risulta chiaramente dall'art. 11 della stessa legge, relativo alla solidarietà passiva tra più responsabili della medesima violazione.

Senonché è certamente erronea l'ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui, il tema di obbligazioni solidali, vige la regola che « la solidarietà si estende, non soltanto al debito dell'adempimento, ma anche alla soggezione alla garanzia ».

Secondo il vigente codice civile la responsabilità solidale, derivi essa da espressa disposizione di legge o da specifico patto, implica l'obbligo dei coobbligati alla stessa presentazione in modo che ciascuno di essi può essere costretto per la totalità e l'adempimento da parte di uno degli

Nella seconda parte però si fa una inversione di termini: non è possibile che come trasgressore sia stata individuata la società priva di personalità giuridica e come responsabile sussidiario l'accomandatario, perché la pena pecuniaria, pur costituendo una sanzione civile, è una sanzione personale che è inflitta, al pari della ammenda, direttamente a chi ha la rappresentanza della società o dell'ente, abbia o no personalità giuridica (art. 10 e 12), mentre la società e l'ente ne rispondono in solido; quindi lo amministratore è il trasgressore, la società il coobbligato e verso ambedue è possibile l'iscrizione di ipoteca. Se poi, in presenza di una società di persone, vi sono altri soci, non amministratori, illimitatamente responsabili, vi sarà anche responsabilità sussidiaria di costoro, ma senza possibilità di iscrivere contro di essi l'ipoteca speciale.

obbligati libera gli altri, ma non importa certo la comunicabilità e la estensione dall'uno all'altro obbligato della garanzia che, in base a titolo distinto da quello costitutivo del titolo di credito, sia stata costituita sui beni del debitore principale o di uno dei coobbligati. Ciascuno, infatti, dei debitori solidali risponde con il proprio patrimonio ed in relazione alle cause di prelazione possibili nel patrimonio stesso, senza interferenze tra le une e le altre.

Se non si può negare che il creditore abbia facoltà di avvalersi di tutti i mezzi consentitigli dalla legge, a garanzia del proprio credito, nei confronti dei vari obbligati solidali e può quindi, sulla base di titolo idoneo, iscrivere e mantenere accesa ipoteca sui beni di uno qualunque di essi, deve però senz'altro escludere che, costituita una garanzia reale sul patrimonio di uno dei condebitori, questa possa essere attuata anche nei confronti del patrimonio di qualsiasi coobbligato e, in particolare, per quanto riguarda il caso concreto, deve escludere la possibilità che l'art. 26 della legge n. 4 del 1929, che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale nei confronti di certi soggetti, tassativamente indicati, responsabili diretti e indiretti dell'illecito fiscale, valga anche come titolo legale per l'iscrizione ipotecaria contro altri coobbligati al pagamento del debito tributario. Non merita, pertanto, censura l'impugnata sentenza per aver affermato che l'Anselmo, pur dovendo ritenersi, come socio accomandatario, illimitatamente e solidamente responsabile con la società per i debiti sociali ai sensi dell'art. 2313 c.c. e, quindi, pur dovendo rispondere solidalmente, anche se sussidiariamente, della pena pecuniaria inflitta alla società, non poteva essere soggetto, come socio accomandatario, alla iscrizione dell'ipoteca legale di cui trattasi, essendo la misura cautelare prevista dalla legge speciale solo nei confronti di determinati soggetti, tra i quali, non rientra senz'altro, come ora implicitamente si riconosce dalla stessa ricorrente, il socio accomandatario della società, dichiarata responsabile dell'illecito fiscale.

Il primo motivo del ricorso deve essere, quindi, rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 12 e 26 della legge n. 4 del 1929 e 2318 c.c., e lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che l'Anselmo, in quanto socio accomandatario, era, ai sensi dell'art. 2318 c.c., amministratore della società e, come tale, non soltanto responsabile indiretto dell'illecito fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 4 del 1929, quale incaricato della « direzione » della società, ma addirittura, non essendo quest'ultima fornita di personalità giuridica, autore dell'illecito stesso.

Il motivo è inammissibile perché la tesi con esso prospettata, pur sostanziandosi in un nuovo profilo giuridico della controversia, presuppone tuttavia l'accertamento di fatto che all'Anselmo fosse stata affi-

data l'amministrazione della società, circostanza mai dedotta dall'Amministrazione finanziaria nelle fasi di merito e non risultante dalla sentenza impugnata, la quale al contrario ha accertato in fatto che l'Amministrazione stessa, mentre individuò il « trasgressore » unicamente nella società Pompe Anselmo, procedette, poi, all'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni di proprietà dell'Anselmo, non per la sua qualità di rappresentante legale della società e diretto responsabile dell'illecito, ma solo ed in quanto socio accomandatario.

Vero è che, per il disposto del secondo comma dell'art. 2318 c.c., l'amministrazione della società in accomandita semplice non può essere affidata che agli accomandatari; ma, come si evince dal successivo articolo 2319, essa non è necessariamente connessa alla qualità di accomandatario, potendo la società essere amministrata da tutti gli accomandatari o anche solo da alcuni di essi. Ne segue che per la legale rappresentanza dell'accomandita semplice è sempre necessario ricercare quali dei soci accomandatari ne sono stati investiti in base al contratto sociale o ad una successiva deliberazione dei soci secondo le norme dettate per tutte le società di persone, e tale accertamento, non compiuto in sede di merito, non è possibile in questa sede di legittimità. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 dicembre 1974, n. 3944 - Pres. Maccarone - Est. Mazzacane - P. M. De Marco (conf.) - Comune di Verona (avv. Rosati) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Onufrio).

Imposta di ricchezza mobile - Reddito soggetto all'imposta - Gestione di Musei e Monumenti soggetti al regime del demanio pubblico - Entrata di diritto pubblico - Non imponibilità.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81; c.c. art. 822 e 824).

Il prezzo pagato per l'uso o il godimento di opere d'arte e monumenti soggetti al regime del demanio pubblico, pur non costituendo un tributo, è un'entrata di diritto pubblico come tale non soggetta all'imposta di ricchezza mobile; di conseguenza non può essere ammesso in detrazione dalla imposta medesima il passivo della gestione di musei e monumenti (1).

(1) Decisione di evidente esattezza sul punto specifico.

La inconciliabilità tra entrata di diritto pubblico e reddito soggetto ad imposta di ricchezza mobile è stata altre volte affermata (Cass. 11 giugno 1971, n. 1745 e 28 luglio 1972, n. 2578, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1157 e 1972, I, 1175), ma l'affermazione non può essere generalizzata. Si ammette infatti pacificamente che la percezione di un reddito patrimoniale produttivo di ricchezza nuova possa dar luogo all'applicazione dell'imposta anche se realizzato da enti pubblici non aventi scopo di lucro (Cass. 27 luglio 1972, n. 2566, *ivi*, 1972, I, 1166; 4 marzo 1974, n. 594, *ivi*, 1974, I, 986).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4032 - Pres. Giannattasio - Est. Valore - P. M. Minetti (conf.) - Soc. Casaria Industriale Sarda (avv. D'Audino) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Abignente).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Primo acquisto di terreni e fabbricati - Trasferimento di stabilimento industriale già attivato e in dissesto - Esclusione dell'agevolazione.

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2 e 5 e 11; l. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2 e 5; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 29 e 37; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109).

Il fine dell'agevolazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 (primo acquisto di terreni o fabbricati per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia Meridionale) è quello di incrementare la formazione del patrimonio industriale e non solo quello di riattivare industrie già esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non può essere applicata per l'acquisto di opifici industriali esistenti anche se inattivi e destinati a ampliamento, ricostruzione o riattivazione (1).

(Omissis). — I ricorrenti — denunciando la violazione dell'art. 5 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598, degli artt. 2 e 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 e degli artt. 29 e 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 — si dolgono che la Corte del merito abbia escluso l'applicabilità del beneficio tributario in questione alla compravendita di cui trattasi sul presupposto che le disposizioni di legge sopra menzionate non contemplerebbero l'ipotesi del trasferimento di proprietà di uno stabilimento industriale a scopo di riattivazione, mentre dal complesso di dette disposizioni si evince che il beneficio spetta anche nel caso di trasferi-

(1) Con correttissima motivazione si ripudia l'indirizzo recentemente seguito (sent. 8 luglio 1971, n. 2144, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1232; 17 maggio 1973, n. 1410, *ivi*, 1973, I, 1161). Esattissimo è il rilievo che l'espressione « trasferimento di stabilimenti » contenuta nell'art. 5 lett. b) della legge n. 1482 del 1948, va posta in relazione con l'art. 11 del d.l. n. 1598 del 1947 e può quindi riguardare soltanto lo spostamento di stabilimenti esistenti in altre provincie nel territorio del Mezzogiorno. Del pari ineccepibile l'affermazione che l'impianto di stabilimenti industriali, realizzante un incremento del patrimonio industriale, è un elemento inscindibile della fattispecie legale sì che d'un canto il trasferimento non seguito dall'attuazione del fine industriale è irrilevante agli effetti della norma di agevolazione, d'altro canto è inverificabile il presupposto della agevolazione me-

mento di stabilimenti già esistenti, nei quali, come nella specie, la riattivazione venga realizzata mediante l'apporto di nuovi capitali di esercizio. A suffragio di siffatta interpretazione i ricorrenti indicano la sentenza di questa Suprema Corte n. 2144 dell'8 luglio 1971.

La censura è priva di fondamento.

Per una migliore intelligenza della questione appare opportuno riportare le disposizioni vigenti, all'epoca del contratto *de quo*, in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali circa l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.

Il d.l.c.p.s. n. 1958 del 1947 dispone come appresso:

Art. 2: « I materiali di costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse che... sorgeranno... nei territori di cui al precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza ».

« Parimenti sono esenti da tale pagamento le macchine ed i materiali di ogni specie che saranno destinati all'ampliamento, alla trasformazione ed alla ricostruzione degli stabilimenti già esistenti nei territori stessi ».

Art. 5: « Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 200 ».

Art. 11: « Le disposizioni del presente decreto si applicano al trasferimento di stabilimenti industriali da altre provincie nei territori indicati nell'art. 1 ».

Condizioni per godere delle agevolazioni erano: l'attuazione delle dette iniziative entro 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento legislativo e successive proroghe e la dimostrazione (mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero per l'Industria ed il Commercio) che il fine dell'acquisto era stato conseguito, dal primo acquirente, entro il termine di tre anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento.

decima quando l'iniziativa industriale sia stata già realizzata. Infine con la precisazione che la norma istitutiva dell'agevolazione contenuta nel d.l. del 1947 è rimasta sostanzialmente immutata e che il beneficio della legge di registro (art. 5) è del tutto distinto dalle agevolazioni per dazi doganali e diritti di licenza (art. 2), resta ben chiaro che non può sottrarsi alla imposta ordinaria il trasferimento di uno stabilimento industriale già attivato, non ostante l'intento di apportare ampliamenti, trasformazioni, riattivazioni, ammodernamenti ecc. Questi interventi di miglioramento possono dar luogo all'agevolazione per l'acquisto di *ulteriori* parti di terreni o fabbricati da inserire nel complesso dell'opificio, ma non per il trasferimento dell'opificio già esistente ed attivato. E ciò deve significare che l'agevolazione in parola può essere accordata una volta soltanto sul trasferimento di un bene determinato.

Con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482 il suddetto decreto venne ratificato con le seguenti modifiche:

Art. 2: « Al secondo comma, dopo le parole: " alla ricostruzione " aggiungere: " ed alla riattivazione " ».

Art. 5: « Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, anche:

- a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina;
- b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti ed alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera A del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944 ».

Pertanto, come correttamente ha rilevato la sentenza impugnata, la legge del 1948, nel ratificare, modificandolo, il decreto del 1947, si è limitata (oltre ad includere nell'art. 2 l'ipotesi della « riattivazione ») ad estendere le agevolazioni, precedentemente previste, anche ad altri territori non contemplati nel primo provvedimento ed a tutti i contratti sulla materia, purché posteriori al primo gennaio 1944, ma nulla ha innovato relativamente al contenuto dell'art. 5 del decreto del 1947, e cioè all'oggetto dell'agevolazione tributaria che, per quanto attiene alle imposte di registro e trascrizione, rimaneva circoscritta al « primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali citate (primo impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati, trasformazione, ampliamento, ricostruzione, riattivazione di stabilimenti preesistenti).

Dall'interpretazione delle norme suddette secondo il significato letterale e logico delle espressioni adoperate, consegue la esclusione del beneficio per i trasferimenti di stabilimenti preesistenti, cioè di complessi industriali già dotati di una individualità, oltre che materiale, tecnica ed organizzativa, ancorché bisognevoli di trasferimento, ampliamento, ricostruzione e riattivazione.

Né alcun suffragio alla tesi dei ricorrenti può trarsi dalla locuzione « trasferimento di stabilimenti », di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge del 1948, in quanto è evidente che, tenuto presente l'art. 11 del decreto del 1947, l'ipotesi prevista con tale locuzione concerne lo spostamento di stabilimenti da altre provincie in quelle indicate nel decreto e nella legge citate.

Peraltro, che l'interpretazione corretta sia quella accolta dalla sentenza impugnata, si evince anche dalle disposizioni legislative successive, e cioè dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 (emanata allorché era prossima la scadenza del termine decennale previsto dal decreto del '47, per

prorogare le agevolazioni), sia dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523: con la prima si stabilì che « il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 200 delle tasse di registro e ipotecarie previste dall'art. 5... si applica oltretutto agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute... »; col secondo si dispose che « il trasferimento in proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati... e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti è soggetto alle imposte di registro e di trasferimento nella misura fissa di L. 2.000 ».

La questione che ne occupa è stata peraltro già in precedenza sottoposta all'esame di questo Supremo Collegio che ha ripetutamente affermato (Cass. 7 maggio 1963, n. 1111; 15 luglio 1965, n. 1548; Sez. Un. 26 giugno 1966, n. 1674) che il fine dell'agevolazione è quello di incrementare la formazione del patrimonio industriale nel Mezzogiorno e non semplicemente quello di riattivare industrie esistenti ferme o in dissesto; conseguentemente l'agevolazione non può essere concessa per l'acquisto di opifici industriali già esistenti essendo la norma limitata al primo acquisto di terreni e fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimento tecnicamente organizzato o per gli altri fini sopra indicati. Solo in questo modo, infatti, si ottiene il voluto incremento nell'attività industriale nel Mezzogiorno.

Lo stesso Supremo Collegio, in occasione dell'esame della questione relativa alla identificazione del « primo acquisto » nel caso di ripetuti trasferimenti dello stesso bene, ha affermato (Cass. 6 novembre 1968, n. 3662) che il trasferimento di beni e la realizzazione delle iniziative industriali mediante la loro utilizzazione sono due elementi inscindibili della fattispecie legale per cui il trasferimento che non abbia dato luogo all'attuazione del fine industriale è irrilevante ai fini dell'applicazione della norma di favore. Il che implica, per converso, l'esclusione della agevolazione quando l'iniziativa industriale sia stata già realizzata.

L'interpretazione propugnata dalla ricorrente poggia su un erroneo collegamento tra le norme dell'art. 5 e dell'art. 2 del decreto n. 1598 del 1947, trascurando che l'art. 2 sancisce una agevolazione di carattere generalizzato per i dazi doganali e i diritti di licenza, mentre l'art. 5 introduce una agevolazione specifica e limitata per l'imposta di registro. Relativamente a quest'ultima, come hanno posto in evidenza le Sezioni Unite nella ricordata sentenza n. 1664 del 1966, i terreni ed i fabbricati, oggetto del trasferimento, sono stati presi in considerazione dal legislatore come base per la creazione di nuovi impianti nel Mezzogiorno e nelle isole ed anche per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione e la riattivazione di impianti esistenti.

Alla luce di tali considerazioni non può essere condivisa, pertanto, la isolata decisione di questa Suprema Corte dell'8 luglio 1971, n. 2144 — che ha ritenuto che il beneficio in questione compete anche nel caso di vendita di un immobile già destinato a stabilimento industriale, eseguita al fine di riattivare lo stabilimento stesso — ma, rimeditata ed approfondita la questione, deve essere ribadito il precedente orientamento giurisprudenziale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1974, n. 4041 - Pres. Rossi - Est. Falletti - P. M. Pedace conf.) - Chiaramonte (avv. Nicolò e Restivo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Graziano).

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Avviso di accertamento - Natura.

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Intestazione a persona defunta - Notifica all'erede - Nullità - Limiti - Sanatoria.

Imposte e tasse in genere - Indisponibilità del credito di imposta - Acquiescenza della Amministrazione - Impossibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 13; r.d. 23 maggio 1924, n. 824, art. 49; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; l. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 35).

L'accertamento tributario rappresenta nello schema tipico delle imposte dirette, un momento essenziale imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico di imposta attuando esso l'esigenza che sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che ne siano valutati gli elementi di fatto e sia determinata in somma liquida la prestazione dovuta dal contribuente. L'avviso di accertamento assume poi aspetti processuali in quanto con esso l'Amministrazione afferma la sua pretesa determinata in concreto perché il contribuente possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se la ritenga illegittima (1).

L'accertamento, nel suo contenuto sostanziale, non è condizionato, quanto alla sua legittimità, dalla sussistenza in vita del soggetto passivo

(1-3) Decisione esattissima e di molto interesse. La prima massima, riconfermando la definizione più corretta e più diffusa (Cass. 15 gennaio 1972, n. 1888, in questa *Rassegna*, 1972, I, 1152) dell'accertamento tributario, pone in luce la duplice natura sostanziale (e prevalente) dell'atto di accertamento e processuale del relativo avviso e riferisce solo a quest'ultimo la funzione di *provocatio ad opponendum*. La determinazione sostanziale del rapporto è cioè operata dall'atto amministrativo di accertamento (che è sicuramente impugnabile come tutti gli atti amministrativi) ma non dalla volontà del contribuente (acquiescenza o concordato) o in mancanza di

per tutto il corso del procedimento; pertanto l'intestazione dell'avviso a persona defunta implica una nullità formale, che riguarda solo la direzione di esso quale atto ricettizio, nullità che è soggetta alle regole dell'atto processuale. Non può essere pertanto pronunciata la nullità dell'avviso di accertamento intestato a persona defunta quando l'atto abbia raggiunto lo scopo (quando l'accertamento sia stato impugnato dall'erede) specie se il rapporto originariamente costituito sia stato fatto proseguire dall'erede a nome della persona defunta (2).

Il credito tributario è indisponibile ed irrinunciabile e non ammette quindi acquiescenza né espressa né tacita da parte dell'Amministrazione. Pertanto l'Amministrazione se dopo la pronuncia di una commissione favorevole al contribuente abbia disposto lo sgravio di una imposta, ben può entro i termini di decadenza, impugnare la decisione e procedere alla reinscrizione dell'imposta sgravata (3).

(Omissis). — Con l'unico motivo del suo ricorso principale l'Amministrazione delle finanze, denunciando la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., lamenta che la corte d'appello ha erroneamente ritenuto insanabile la nullità dell'atto con cui l'accertamento in oggetto fu notificato *post mortem* a Gabriele Chiaramonte Bordonaro anziché ai suoi eredi, benché contro l'atto medesimo il resistente avesse proposto tempestivo ricorso alla commissione distrettuale senza contestare il vizio anzidetto e contestando invece nel merito l'entità dell'accertamento, e sostiene che,

questa dalla decisione giurisdizionale, come talvolta è stato pure affermato (Cass. 5 febbraio 1971, n. 273, *ivi*, 1971, I, 429).

Su questa premessa la seconda massima con molta precisione definisce il diverso effetto che produce la morte del contribuente sul rapporto sostanziale e su quello processuale e, modificando un precedente rigoristico orientamento (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3068, e 12 marzo 1969, n. 781, *ivi*, 1968, I, 1023 e 1969, I, 306) ritiene che la nullità meramente processuale dell'intestazione dell'avviso di accertamento a persona defunta è sanata, secondo le regole proprie degli atti processuali, dal raggiungimento dello scopo (in senso conforme Cass. 20 ottobre 1973, n. 2665, *ivi*, 1974, I, 233). Ma ancor più importante è a questo proposito il rilievo dato all'esistenza di un procedimento nel quale l'atto notificato si inserisce: sviluppando questo concetto (v. in proposito per l'altro aspetto del problema concernente i cambiamenti di residenza del contribuente Cass. 5 luglio 1973, n. 1889, *ivi*, 1973, I, 948 con richiami) si dovrebbe ritenere che quando un rapporto si è costituito, è a carico del contribuente l'onere di denunciare tutte le variazioni soggettive.

L'ultima massima, sviluppando un principio pacifico (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 453) specifica che non è consentito all'amministrazione prestare acquiescenza ad una decisione, si che è sempre modificabile l'atto (rinuncia, rimborso, sgravio) con il quale essa, manifestamente o tacitamente, riconosce non fondata la sua pretesa, salve beninteso le preclusioni processuali di decadenza e limiti della prescrizione.

non essendo la legittimità dell'accertamento condizionata all'esistenza in vita dell'originario soggetto passivo, l'intestazione dell'avviso al defunto anziché agli eredi comportava una nullità soltanto formale e quindi non rilevabile, perché l'atto, nonostante quel vizio, aveva tuttavia conseguito il proprio scopo.

Il motivo è fondato e il suo accoglimento ripete le ragioni da un principio già introdotto e confermato nella giurisprudenza di questa Corte, più o meno recente. Nei termini, appunto, della presente controversia le sentenze Cass. 11 e 12 aprile 1938, nn. 1229 e 1271, la sentenza Cass. 16 aprile 1941, e la sentenza Cass. 3 ottobre 1968, n. 3068 stabiliscono che l'avviso per rettifica di accertamento tributario intestato a persona defunta è nullo, ma la nullità è sanabile se l'erede a cui l'avviso sia pervenuto per notificazione fattane al suo domicilio, reclama alla commissione di prima istanza, assumendo la qualità ereditaria e difendendo nel merito; principio ribadito poi nella sentenza Cass. 16 aprile 1941, n. 1474. Deve considerarsi invero che, quando la morte del soggetto passivo non faccia venir meno il fatto economico che dell'imposizione è causa e limite, la funzione amministrativa di accertamento non è condizionata, quanto alla sua legittimità, dalla sussistenza in vita dello originario soggetto passivo per tutto il corso del processo di accertamento. L'intestazione dell'avviso alla persona defunta invece che all'erede implica una nullità che soltanto riguarda la direzione dell'avviso, quale atto ricettizio; ma nella considerazione giuridica, contribuente defunto ed erede del medesimo non sono soggetti infungibili, quali destinatari di atti recettizi, poiché l'erede è il continuatore della personalità del defunto nei rapporti patrimoniali a lui trasmessi *jure haereditario*: la detta nullità assume quindi carattere formale e, in applicazione del principio generale relativo a siffatte nullità, non è pronunciabile se, nonostante il vizio, l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. È indubbio che l'accertamento tributario rappresenta, nello schema tipico delle imposte dirette, un momento essenziale e imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico d'imposta, attuando esso l'esigenza che sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che ne siano valutati gli elementi di fatto, che sia determinata in somma liquida la prestazione dovuta dal contribuente. Ma per la sua definitività, o dovuta al mancato esercizio dei mezzi di annullamento o seguita al rigetto dell'impugnazione, l'avviso di accertamento assume aspetti processuali del pari evidenti: con esso cioè la pubblica amministrazione afferma la sua pretesa tributaria come determinata in concreto ed espressa nell'avviso relativo, perché il contribuente possa accettarla (anche tacitamente) o possa impugnarla se la ritenga illegittima. E i due aspetti, quello sostanziale e quello processuale, dell'avviso di accertamento sono interdipendenti, poiché la *provocatio ad opponendum* rap-

presenta il mezzo necessario, legislativamente predisposto, perché l'accertamento, con la definitività, acquisti l'efficacia sostanziale sua propria. Conseguentemente, quanto attiene all'aspetto processuale dell'avviso di accertamento, compresa la direzione dell'avviso ad una persona determinata, è soggetto alla disciplina degli atti processuali, quali forme della *provocatio ad opponendum* sul tema della legittimità dell'atto, il quale, proprio per questa funzione, deve essere notificato con le forme stabilite dal codice di procedura civile, senza che siano ammissibili equipollenti della notificazione.

Nella specie vengono in considerazione proprio gli aspetti dell'avviso di accertamento riguardanti la funzione enunciativa della pretesa tributaria ai fini della sua eventuale impugnazione, e quindi tali aspetti vanno disciplinati dalle norme processuali.

E deve inoltre considerarsi, come la Corte di Appello ha pure dovuto rilevare elevando l'obbligazione tributaria del resistente dall'imponibile di L. 36.934.000 dichiarato dal suo dante causa a quello di L. 210.000.000 da lui medesimo dichiarato ad integrazione della denuncia originaria, che in tal modo, già prima dell'avviso ancora intestato al nome del defunto, un rapporto si era direttamente instaurato fra l'ufficio e Gabriele Chiaramonte Bordonaro, il quale, assumendo un'iniziativa non altrimenti consentitagli se non dalla propria legittimazione ereditaria, aveva non solo mantenuto fermo a proprio riguardo ma aveva anche fatto progredire il medesimo procedimento già pendente in capo al padre suo.

Accolto il ricorso principale, occorre quindi esaminare il ricorso incidentale condizionato *ex adverso* proposto, con cui il resistente lamenta che la Corte d'Appello non abbia ritenuto preclusa ex art. 329 c.p.c. l'azione giudiziaria della finanza, pur dopo che questa, dando acquiescente esecuzione alla pronuncia di annullamento della commissione centrale, ebbe disposto lo sgravio ed il rimborso dell'imposta pretesa.

Il motivo non ha fondamento. Come la Corte d'Appello ha correttamente osservato, il credito tributario, essendo indisponibile, non è neppure rinunciabile, né in forma espressa né in forma tacita: perciò è anche esclusa a suo pregiudizio l'efficacia negativa ed assoluta della acquiescenza. L'Amministrazione finanziaria è bensì libera di valutare la fondatezza della sua pretesa e se la riconosca illegittima può (anzi deve) in qualunque momento, ed anche nel corso di un giudizio, rinunciare alla medesima; ma la rinuncia non potrà impedirle di rivedere la propria valutazione e sarà essa pure revocabile fin quando non siasi altrimenti verificata una preclusione d'ordine oggettivo, o per prescrizione o per decadenza o per giudicato.

Oltre che nei limiti, nei divieti e nei doveri istituzionalmente imposti all'attività dell'amministrazione finanziaria dalle disposizioni citate

nella sentenza impugnata (art. 13 legge di registro; art. 49 regolamento di contabilità dello Stato), il principio dell'indisponibilità anzidetta trova particolare conferma, in materia di imposte dirette e proprio con riguardo al tema degli sgravi relativi, nell'art. 198 del d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui « l'ufficio può procedere mediante reiscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente sgravate ».

Né vale l'obiezione che il resistente ritiene di poter desumere dall'art. 35 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 (« nel caso di ricorso alla autorità giudiziaria da parte dell'amministrazione finanziaria contro i deliberati della commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo a sgravio o rimborso della imposta se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato »). L'obiezione si rivolge anzi in argomento precisamente contrario: anche l'art. 35 cit. con puntuale attinenza alla fattispecie, ribadisce il principio dell'indisponibilità, vietando assolutamente lo sgravio e il rimborso dell'imposta pur in presenza di una pronuncia sfavorevole della commissione centrale, finché resti aperto il ricorso al giudice ordinario e finché non intervenga in tal sede l'autorità del giudicato. Né evidentemente il divieto potrebbe essere eluso, con inversione logica di lettura, che nella specie l'ufficio « considerò » passata in giudicato la pronuncia della commissione centrale ed espresse così la propria rinuncia all'ulteriore ricorso. La legge esclude appunto la disponibilità soggettiva di codesti atteggiamenti ed esige viceversa l'effetto « oggettivo » del provvedimento non più ricorribile o del giudicato. Dunque, anche ammesso che nella specie l'amministrazione, disponendo lo sgravio dell'imposta, intendesse fare acquiescenza alla pronuncia della commissione centrale, non le era tuttavia preclusa la possibilità di riesaminare il suo comportamento e di revocare la supposta rinuncia, promuovendo l'azione giudiziaria prima che scadesse il termine relativo. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4227 - Pres. Giannattasio - Est. Miele - P. M. Albanese (conf.) - Giotta c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota).

Imposta di successione - Presupposto - Accettazione dell'eredità - Non è necessaria - Chiamato all'eredità - E' obbligato a presentare la denuncia ed a pagare l'imposta.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 55, 66, 69).

In difformità dalle norme del codice civile, il chiamato all'eredità è considerato dalla legge tributaria erede, sia ai fini dell'obbligo della denuncia che del pagamento della imposta, indipendentemente dalla

accettazione; non spetta quindi alla Finanza dimostrare che l'eredità sia stata accettata, mentre il chiamato alla eredità per sottrarsi agli obblighi tributari non può limitarsi ad affermare di non aver accettato, ma deve dimostrare di non essere erede, legittimo o testamentario, o di aver rinunciato alla eredità. Prima che sia intervenuta la rinuncia il chiamato, pur non accettante, non può sottrarsi agli obblighi tributari, salvo il suo diritto di rivalersi nei confronti dell'effettivo erede (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo le ricorrenti, denunziando violazione degli articoli 457, 459, 475, 476 c.c., 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, affermano che la Corte ha erroneamente ritenuto che fosse sufficiente per il sorgere all'obbligo del pagamento dell'imposta di successione la sola chiamata all'eredità, occorrendo, invece, anche per l'obbligazione tributaria, che l'erede abbia accettato l'eredità, solo così determinandosi il trasferimento dei beni per successione, trasferimento che costituisce il presupposto dell'imposta stessa.

La censura è infondata. Nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede. A tal riguardo il codice civile stabilisce che l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459) onde prima di questo momento (sia l'accettazione espressa o tacita oppure si sia verificata la fattispecie dell'art. 485) l'erede ha solo i poteri indicati nell'art. 460 e non si è ancora verificata la trasmissione dei diritti e correlativamente non sono ancora sorti in capo al chiamato all'eredità gli obblighi derivanti della successione. La legge tributaria delle successioni non si attiene a tale sistema, ma considera il chiamato all'eredità come erede in relazione al rapporto giuridico tributario nascente dalla successione testamentaria o legale. Ciò si ricava chiaramente dall'art. 55 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 il quale pone a carico, dell'erede e delle altre persone ivi indicate, l'obbligo di produrre la denuncia di suc-

(1) Decisione esattissima. Poiché la legge tributaria, salvo il caso dell'accettazione con beneficio di inventario, non ammette sospensione dei termini per la presentazione della denuncia e il pagamento dell'imposta, il chiamato alla eredità che non abbia già rinunciato, deve adempiere agli obblighi dell'erede nei termini improrogabili stabiliti. La legge tributaria non considera cioè rilevante la condizione dell'erede che non ha ancora accettato l'eredità, ma non vi ha nemmeno rinunciato, e non richiede quindi che per la nascita dell'obbligazione sia necessaria l'accettazione. Solo la rinuncia è rilevante per l'esclusione dell'obbligo tributario, ma se questa non è ancora intervenuta prima della scadenza dei termini per la denuncia e il pagamento, il chiamato all'eredità è considerato erede, indipendentemente dalla accettazione.

cessione, stabilendo per l'adempimento il termine fisso nei mesi sei o quattro a decorrere, in ogni caso, dalla morte del *de cuius*, prescindendo del tutto dalla esistenza di accettazione dell'eredità. Solo nel caso in cui vi sia stata accettazione con beneficio d'inventario il termine per la denuncia decorre dalla scadenza del termine per il compimento dell'inventario (e non già dalla accettazione) a condizione però che, entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 55, sia stata effettuata l'accettazione con beneficio d'inventario. Ciò sembra volere significare che anche in questa ipotesi non ha tanto rilievo l'accettazione quanto piuttosto che si siano verificati gli adempimenti ivi prescritti allo scopo di ritardare la denuncia. Il che conferma che, quando non vi sia accettazione con beneficio d'inventario, il termine decorre a carico del chiamato alla eredità in ogni caso dalla morte del *cuius*, abbia o non abbia accettato. E non solo ai fini della denuncia tale legge prescinde dalla accettazione, ma anche per l'obbligo del pagamento dell'imposta di successione il quale è posto a carico dell'erede, art. 66, senza alcun riferimento alla avvenuta accettazione dell'eredità, ciò in quanto l'art. 64 stabilisce l'obbligo di pagare imposta (sospesa o complementare) nel termine di due mesi dalla scadenza del termine per la denuncia. Non richiedendosi pertanto, nell'un caso e nell'altro, che si tratti di erede accettante, il chiamato alla eredità è considerato dalla legge tributaria in questione erede a tutti gli effetti. Solo così si spiega come lo Stato possa pretendere da un erede, ancorché non accettante, il pagamento del tributo il quale è dovuto (art. 1 e 64) solo in relazione ad un trasferimento di diritti per causa di morte, cioè tale presupposto deve essersi verificato per la legge tributaria delle successioni per il solo fatto della apertura della successione e della esistenza di un erede, legittimo o testamentario che sia. In tal modo la legge tributaria delle successioni, per le esigenze di tale tassazione, adotta il principio che la delazione determina per se stessa l'acquisto dell'eredità, principio proprio del diritto civile francese e non accolto, almeno secondo la migliore dottrina dell'epoca, dal precedente codice civile del 1865, e espressamente negato dall'attuale codice all'art. 459.

In tale sistema pertanto il chiamato all'eredità il quale intenda sottrarsi agli obblighi sanciti dalla legge tributaria della successione non deve limitarsi ad affermare o anche a provare che non ha accettata l'eredità di cui si tratta, ma dovrà provare o di non aver titolo di erede legittimo o testamentario in quanto altri è tale o in quanto nessun bene è a lui pervenuto oppure che ha rinunciato alla eredità. Quindi, mentre è legittimo l'accertamento o la richiesta di pagamento dell'imposta rivolta a chi risulta erede testamentario o legittimo in base alle menzionate norme senza che occorra che l'amministrazione finanziaria si dia carico di dimostrare che si tratta di erede accettante, il contribuente, a

sua volta, non può limitarsi ad affermare di non avere ancora accettata la eredità ma deve contestare la qualifica di erede legittimo o testamentaria attribuitagli dalla finanza oppure deve dimostrare di avere rinunciato alla eredità. Ciò è tanto più vero in quanto l'accertamento esplicandosi quale atto amministrativo questo è assistito dalla presunzione di legittimità onde il contribuente ha l'onere di provare l'illegittimità dell'accertamento sulla base delle considerazioni esposte.

Con ciò la legge non crea una situazione dannosa ed irreversibile per l'erede che non ha accettato, in quanto egli può sottrarsi al pagamento provando i fatti sopra esposti o se costretto a pagare ha diritto di regresso nei confronti di chi sia l'effettivo erede alla stregua delle norme del codice civile (art. 69 r.d. n. 3270 del 1923). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 dicembre 1974, n. 4231 - Pres.

Rossi - Est. Borruso - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Soc. La Borsa ed altri.

Imposta di registro - Costruzione di edificio su suolo comune - Precostituzione di condominio - Costituzione reciproca di diritti di superficie - Divisione di cosa futura - Natura - Effetti tributari - Applicazione dei benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408 - Esclusione.

(c.c. art. 934 e 952; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 1 e 89; l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

La precostituzione di condominio di edificio futuro da costruire su suolo di comproprietà, può essere attuata attraverso la costituzione reciproca di diritti di superficie nella previsione che il fabbricato costruito sarà soggetto alle regole del condominio, ovvero mediante la divisione di cosa futura. Nel primo caso si neutralizzano gli effetti normali della accessione e le singole parti dell'edificio sorgono come proprietà divisa di ciascun condomino; nel secondo caso l'edificio sorge per effetto di accessione come cosa comune ma viene automaticamente diviso non appena ultimato per effetto dell'atto di divisione che in questo momento produce effetto. Di conseguenza ai fini della imposta di registro, nell'ipotesi della costituzione del diritto di superficie, che deve risultare espressamente convenuta nell'atto, sarà dovuta l'imposta di trasferimento (art. 1 tariffa A); nell'ipotesi di divisione di cosa futura, che può essere desunta ogni volta che l'intento delle parti sia quello di attribuire le distinte parti del fabbricato in proprietà singolare senza costituire diritti reali sul suolo, sarà dovuta l'imposta graduale dell'art. 89 tariffa A. In ogni caso l'una o l'altra imposta è autonoma e si aggiunge a quella dovuta per

l'acquisto del suolo in comune e non può fruire della agevolazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 (1).

(*Omissis*). — La Finanza — denunciando la violazione degli articoli 4 e 8 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 1 della tariffa all. A alla predetta legge in relazione agli artt. 934, 952, 1114 c.c. e all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostiene che nel rogito Bronzin di cui trattasi va ravvisata non la divisione del futuro edificio in condominio, ma la costituzione di reciproci diritti di superficie, posta in essere dai comproprietari dell'area edificatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 952 c.c. in quanto indispensabile per far sì che predeterminate porzioni dell'edificio, da ciascuno di essi costruite, risultassero automaticamente (e cioè senza necessità di ulteriori atti) di proprietà singola esclusiva, in conformità del loro preciso intento palesato nell'atto sottoposto a registrazione. Conseguentemente tale atto avrebbe dovuto essere assoggettato non ad imposta graduale, bensì ad imposta proporzionale.

L'esame del ricorso della Finanza comporta preliminarmente la esatta qualificazione civilistica (presupposto del trattamento tributario di registro) di quella particolare convenzione atipica, quantunque molto in uso da alcuni anni a questa parte nella prassi notarile, cui si dà comunemente il nome di « atto di precostituzione di condominio » (o *pactum de ineundo condominio*), con la quale i comproprietari di un'area edificatoria, acquistata con il medesimo atto o con un atto precedente « pro-indiviso » da un terzo, stabiliscono di costruirsi un edificio condominiale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e segg. del c.c., determinando dettagliatamente le porzioni concrete di tale edificio (individuate, di solito, con riferimenti precisi e definitivi ad una planimetria particolareggiata della futura costruzione allegata all'atto) destinate ad essere di proprietà esclusiva di ciascun condominio, in modo che esse risultino automaticamente tali non appena venute ad esistenza, senza bisogno di ulteriori atti traslativi o dichiarativi della proprietà, porzioni che, il più delle volte, si obbligano a costruire a proprie cure e spese.

(1) La sentenza è una vera monografia sul problema della precostituzione di condominio.

Per i precedenti si vedano le sent. 23 ottobre 1973, n. 2707 e 26 ottobre 1973, n. 2767 (in questa *Rassegna*, 1973, I, 1178) e 14 novembre 1973, n. 3027 (*ivi*, 1974, I, 437), con note di richiami. La questione è presumibilmente curata a definitiva soluzione. Si deve però precisare, sulla base di quanto ora statuito, che mentre l'imposta di trasferimento sulle concessioni *ad aedificandum* va commisurata al valore del suolo, l'imposta graduale di divisione va commisurata al valore dell'edificio che, come esattamente precisato, sorge comune e si divide dopo ultimato; agli effetti tributari, cioè, la precostituzione di condominio mediante divisione di cosa futura non è diversa dalla comune divisione di edificio già costruito.

Tale qualificazione, che può essere compiuta d'ufficio in sede di legittimità (Cass. sent. n. 2794/73 e 2091/71) e risultare eventualmente anche diversa da quella prospettata dalle parti (Cass. sent. n. 1632/69), si rende nella specie indispensabile per verificare se sia più attendibile la tesi dell'amministrazione ricorrente, secondo cui, in sostanza, la preconstituzione del condominio di edificio comporta ineluttabilmente tra i condomini concessioni reciproche *ad aedificandum* ai sensi e per gli effetti degli artt. 952 e segg. c.c., da assoggettare ad imposta proporzionale di registro, anche quando nella convenzione registrata di tali concessioni non si faccia alcun cenno o, addirittura, esse siano espressamente escluse, ovvero se non sia da preferire l'opposta tesi secondo cui tale convenzione andrebbe assoggettata ad imposta graduale (prevista per le divisioni, come sostenuto nell'impugnata sentenza) o magari ad una semplice tassa fissa, non comportando alcuno di tutti i predetti effetti.

Tesi queste assolutamente inconciliabili rispetto ad una stessa convenzione, non soltanto per le conseguenze di carattere fiscale, ma anche per l'incompatibilità dei rispettivi presupposti in fatto e in diritto: se si ammette, infatti, l'esistenza di reciproche concessioni *ad aedificandum* tra i comproprietari dell'area, si esclude con ciò stesso la configurabilità della divisione, in quanto l'area edificatoria, acquistata è comune *pro indiviso* e tale è destinata a rimanere (art. 1117 c.c.) anche dopo la costruzione dell'edificio, mentre, per effetto della costituzione dei diritti di superficie, ogni piano nasce fin dall'origine di proprietà esclusiva di ogni singolo superficiario, sicché manca un qualsiasi oggetto passibile di divisione.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte al riguardo della suaccennata qualificazione giuridica non si presenta affatto uniforme; va osservato, peraltro, che molte delle affermazioni contenute nelle sue sentenze avevano lo scopo non di giustificare il tipo di imposta di registro (proporzionale, graduale o fissa) con cui colpire la preconstituzione del condominio, ma di porre in evidenza la distinzione tra questa e l'atto d'acquisto in comproprietà indivisa del terreno edificatorio per dedurne due principi che ormai devono ritenersi non più seriamente discutibili e cioè che:

1) all'atto di preconstituzione del condominio non possono spettare i benefici previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non rientrando nella categoria di acquisti necessari per costruire come l'acquisto dell'area;

2) qualora l'atto registrato contenga contestualmente e il predetto acquisto dell'area e la preconstituzione del condominio, tale atto è soggetto a due distinte imposte di registro, trattandosi di negozi indipendenti e non derivanti necessariamente gli uni dagli altri.

Ciò premesso è utile ricordare che la Corte Suprema ha accolto le seguenti diverse tesi, ritenendo che la precostituzione del condominio:

a) comporta la costituzione di diritti di superficie sotto forma di reciproche concessioni « ad aedificandum » tra i comproprietari dell'area (Cass. sent. n. 1203/74; 2767/73; 121/73; 844/72; 3643/71; 2988/71; 2503/71; 1978/71; 1674/71; 639/70; 608/70; 255/70; 3056/68; 2501/68; 2297/68; 1516/68; 2339/67; 2643/60; 399/60; 2515/56), con attribuzione di un diritto reale sul suolo comune a favore di ciascun comproprietario di quest'ultimo (in particolare: Cass. sent. n. 2767/73; 2503/71; 1674/71; 2297/68); non comporta mai una divisione (Cass. sent. n. 3244/72; 1674/71; 3056/68; 2501/68; 1516/68; 2339/67); deve quindi essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro come atto costitutivo di diritti reali (Cass. sent. n. 1203/74);

b) è un atto assimilabile per analogia (art. 8 della legge organica di registro) alla divisione tassabile ai sensi dell'art. 89 della tariffa allegata alla legge medesima (Cass. sent. n. 2707/73), non essendovi alcun trasferimento ma solo attribuzioni di diritti;

c) pur comportando la concessione reciproca di diritti « ad aedificandum », poiché tale concessione avviene tra comproprietari e non a favore di terzi, si ha nei confronti di ciascun condomino non un trasferimento di un diritto reale che prima non avesse, ma la semplice trasformazione in un determinato o quantificato diritto di superficie del suo diritto di costruire precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa: in altri termini, sostituzione di una quota ideale con altra quota ideale, sebbene delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali (Cass. sent. n. 121/73; 2988/71; 1978/71; 1674/71; 608/70; 255/70; 2297/68);

d) qualora non contenga un atto in base al quale possa rimanere escluso il verificarsi dell'accessione del fabbricato al suolo comune (Cass. sent. n. 601/74; 3274/73; queste ultime due con riferimento alla necessità dell'intavolazione nelle province altoatesine; 3125/73) ovvero venga espressamente esclusa dalle parti la costituzione di singoli diritti di superficie (Cass. sent. n. 996/74), il relativo rapporto viene a rivestire natura obbligatoria e non reale, con la conseguente necessità di un successivo atto di divisione. Tale necessità si presenta anche nel caso in cui, pur essendovi state tra i comproprietari del suolo reciproche concessioni « ad aedificandum », sia mancata una concreta determinazione sufficientemente dettagliata delle singole porzioni attribuite in proprietà esclusiva (Cass. sent. n. 1516/68; 4006/68);

e) pur comportando la concessione reciproca di diritti « ad aedificandum » essa non serve a rendere possibile lo « ius aedificandi » (che i comproprietari del suolo, in quanto tali, hanno già), ma a modificare il

regime giuridico della futura costruzione (Cass. sent. n. 844/72; 3643/71; 639/70);

f) non comporta né un trasferimento di diritti reali né una divisione, perché i comproprietari nel preconstituire il condominio, si limitano a disciplinare l'esercizio di un diritto che, per quote ideali, già esisteva nel patrimonio di ciascuno di essi: si ha, cioè, soltanto un « regolamento » del modo in cui ciascuno dei comproprietari del suolo godrà del suo diritto di comproprietà sul suolo e sulla colonna d'area sovrastante e tale « regolamento » è il titolo idoneo ad evitare l'accessione dell'edificio al terreno come comproprietà « pro indiviso » (Cass. sent. n. 1845/70);

g) pur comportando giuridicamente la costituzione di diritti di superficie, ha, nell'intenzione dei contraenti, lo scopo effettivo di porre in essere una divisione dell'erigendo edificio (Cass. sent. n. 2988/71; 608/70; 255/70; 2297/68).

La radicale divergenza delle soluzioni di volta in volta adottate dalla giurisprudenza e le critiche, invero persuasive, mosse dalla dottrina contro ciascuna di esse, hanno indotto questo Collegio ad un ripensamento di tutta la problematica che la tassazione dell'atto di preconstituzione del condominio solleva.

Innanzitutto si è posto il problema del rapporto intercorrente tra l'istituto della superficie (nella sua duplice possibilità d'essere di proprietà separata ovvero di concessione « ad aedificandum ») e quello dell'edificio in condominio di cui agli artt. 1117 e segg. c.c., essendo evidente che, se quest'ultima fattispecie ricomprendesse sempre la prima e non ne fosse, quindi, che una figura particolare, la preconstituzione del condominio comporterebbe necessariamente tra i condomini concessioni reciproche « ad aedificandum ».

Questo collegio ha ritenuto, in conformità della più recente dottrina, trattarsi di due istituti nettamente distinti perché:

1) mentre l'istituto della superficie è sorto come eccezione al principio dell'accessione, il condominio dell'edificio si è sviluppato con più vasta portata: si tratta di uno sviluppo del diritto di comunione e del diritto di proprietà sotto la spinta di esigenze economico-sociali del mondo moderno;

2) il rapporto superficiario ha una struttura bilaterale basata sulla contrapposizione di interessi permanente fra il proprietario dell'area e il terzo; il rapporto condominiale ha, invece, una struttura plurilaterale nel senso tecnico della parola perché in esso confluiscono, fondendosi in un unico fascio, i diversi interessi o scopi particolari dei singoli;

3) mentre nel diritto di superficie il proprietario del suolo è gravato da un onere che lo comprime, nel rapporto di condominio la

comproprietà del suolo costituisce una integrazione delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva;

4) se ciascun condomino fosse, in ogni caso titolare di un diritto di superficie, egli potrebbe sempre vantarlo anche dopo il perimento della costruzione (art. 954 c.c.) e l'acquisto dell'area da parte di terzi; mentre la distruzione totale dell'edificio (o per una parte che rappresenti i 3/4 del suo valore) non consente più al singolo condomino la ricostruzione della sua parte di fabbricato, se altri condomini abbiano chiesto e ottenuto la vendita all'asta del suolo, giusta quanto consente l'articolo 1128 c.c.;

5) l'ipoteca iscritta contro un comproprietario di un'area si estende alla porzione di fabbricato in condominio da questi costruita sull'area stessa (art. 2811 c.c.); viceversa, quando si tratta di superficie l'ipoteca iscritta contro il proprietario del suolo non si estende alla costruzione (art. 2816 c.c.);

6) la concessione « ad aedificandum », come gli altri diritti su cosa altrui, si estingue per prescrizione (art. 954 c.c.); al contrario il diritto del comproprietario del suolo, che, costruendo esercita una facoltà insita nel suo diritto dominicale, è — come tale — imprescrittibile;

7) il diritto di superficie presuppone non solo proprietà distinta, ma proprietà autonoma, mentre nel condominio l'edificio conserva una unità strutturale e organica. In forza di questa differenza è estranea all'istituto della superficie la proprietà comune di tutte le parti del fabbricato previste nell'art. 1117 c.c. (suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, scale, etc.);

8) si può supporre un edificio in condominio in cui le singole proprietà esclusive non siano sovrapposte ma semplicemente affiancate, pur essendo in comunione « pro indiviso » tra i condomini talune parti e servizi dell'edificio stesso;

9) il superficiario — se l'oggetto del suo diritto è stato convenzionalmente limitato in altezza — non ha il diritto di sopraelevare che, invece, gli spetta senza limitazioni se queste non gli sono state poste e, in ogni caso, senza mai dover corrispondere alcuna indennità al « dominus soli »; al contrario, al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio in condominio il diritto di sopraelevare spetta normalmente, ma sempre a determinate condizioni e previa corresponsione di una indennità agli altri condomini (art. 1127 c.c.).

Dalla totale diversità intercorrente tra l'Istituto della superficie e quello del condominio di edificio consegue che nei rapporti tra condomini non si deve ricorrere alla disciplina legale della superficie. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, in particolare, esplicitamente escluso l'applicazione delle norme che regolano l'accessione (reciproco, sia pure opposto, della superficie), fra i condomini ritenendo che,

non essendo essi (terzi) fra loro, i loro rapporti vadano regolati soltanto dalle norme dettate in tema di comunione (Cass. sent. n. 1092/66; 413/66; 1959/65; 181/61). Infine la riprova della diversità dei due istituti qui esaminati è data dalla constatazione che, quando — mediante divisione — la proprietà di un edificio si trasforma da solitaria in condominiale, in tale mutamento non si ravvisa mai, né agli effetti civilistici né, conseguentemente, a quelli fiscali, la costituzione di distinto rapporto di superficie e, quindi, di un diritto reale di godimento sul suolo altrui.

Riconosciuta la distinzione tra superficie e condominio di edificio, occorre precisare i modi attraverso i quali si costituisce il condominio predetto.

Quando l'edificio è già costruito, la costituzione del condominio non presenta problemi, in quanto essa avviene mediante atti coi quali:

a) il proprietario (o i comproprietari « pro indiviso ») di tutto l'edificio trasferisce a terzi la proprietà esclusiva di parte dello stabile, rimanendo in comunione talune parti di esso (precisamente quelle previste nell'art. 1117 c.c.);

b) i comproprietari « pro indiviso » di tutto l'edificio se ne attribuiscono, mediante divisione, singole parti in proprietà esclusiva, rimanendo sempre in comunione quelle indicate nel citato art. 1117.

Non così incontrovertito è, invece, il miglior modo di procedere quando l'edificio non è ancora costruito e si vuole raggiungere il risultato che, quando il fabbricato sarà eretto, esso si trovi già automaticamente costituito da parti comuni « pro indiviso » e da parti oggetto di proprietà esclusiva e, quindi, assoggettato alla disciplina prevista dalla legge per il condominio di edifici (precostituzione del condominio). L'ostacolo giuridico al conseguimento di tale scopo sta nel diritto di accessione di cui all'art. 934 c.c., per effetto del quale quanto viene costruito sopra il suolo è del medesimo proprietario di questo, con la conseguenza che, se l'area edificatoria è in comproprietà (« pro indiviso ») tra più persone, in comproprietà (« pro indiviso ») risulterà anche l'edificio sorto su quell'area, sicché è necessario accertare di quali strumenti giuridici ci si possa servire perché dalla comunione « pro indiviso » dell'area nasca quella particolare comunione impropria prevista dalla legge per gli edifici, nella quale coesistono parti comuni e parti in proprietà solitaria (comunione « pro indiviso »).

Questo Collegio è dell'avviso che il condominio possa essere precostituito in più modi. All'uopo si ritiene utile distinguere i seguenti casi:

a) il proprietario (o i comproprietari « pro indiviso ») della erigenda costruzione ne vende a terzi porzioni determinate in proprietà esclusiva e altre in comproprietà per quote millesimali come vendita di cose future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 c.c. stabilendo che

il futuro edificio sarà da considerarsi in condominio come previsto negli artt. 1117 e segg. c.c.;

b) i comproprietari del suolo convengono di costruire in comune le strutture portanti dell'edificio e quant'altro possa servire all'utilità di tutti, concedendosi contemporaneamente reciproci diritti di superficie su ogni singolo piano del futuro edificio (piano che ogni superficiario sistemerà a proprie cure e spese), con l'intesa che, a costruzione finita, la disciplina del fabbricato sia quella dettata dalla legge per il condominio degli edifici;

c) i comproprietari del suolo dividono anticipatamente l'edificio che su di esso si impegnano di costruire ponendo, così, in essere una divisione di cosa futura.

Mentre la prima ipotesi non sembra necessitare di particolari giustificazioni (essa costituisce la via normale di precostituzione del condominio ogni qual volta il proprietario — costruttore vende « sulla pianta », rispettivamente ad acquirenti diversi, appartamenti, negozi o altre porzioni del fabbricato da costruire), ne occorrono, invece, per la seconda e per la terza.

L'ammissibilità della costituzione di reciproci diritti di superficie tra comproprietari di un suolo non sembra dar luogo a insuperabili difficoltà logico-giuridiche, nonostante le vivaci critiche mosse contro di essa dalla dottrina.

Invero, dal fatto che l'art. 952 c.c. stabilisce che il diritto di superficie può essere costituito dal proprietario del suolo in favore di « altri », si desume soltanto che lo stesso soggetto non può essere al contempo « dominus soli » e superficiario, ma non anche che al comproprietario del suolo non possa essere concesso il diritto di superficie (Cass. sent. n. 399/60 e 2516/56). Tale negozio, invero, si configura perfettamente in tutti i suoi elementi essenziali, in quanto ha due soggetti distinti con interessi contrapposti (da un lato il singolo comproprietario e dall'altro tutti gli altri) ed ha per oggetto l'acquisto a titolo derivativo — costitutivo di un diritto reale, che il singolo comproprietario altrimenti non avrebbe (quello cioè di costruire un piano determinato in proprietà esclusiva sul suolo comune o sulla sua proiezione), in cambio del consenso che egli dà, quale comproprietario, a che un consimile diritto reale (avente ovviamente per oggetto un piano diverso) sia costituito a favore di ciascuno degli altri comproprietari.

A questo proposito sono da porre in rilievo tre considerazioni:

1) ai sensi dell'art. 1102 c.c. il singolo comproprietario di un'area edificatoria ha sì il diritto di costruirvi anche senza il concorso e neppure il consenso degli altri comproprietari che non vogliano costruire: poiché, infatti, la destinazione della cosa comune è la costruzione, il rea-

lizzarla non comporta alcun mutamento di destinazione, né significa impedire agli altri partecipanti — stante la loro volontà di non costruire di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ma a ciò non consegue affatto che la costruzione eretta da un singolo comproprietario a proprie spese per il miglior godimento della cosa muti di proprietà: essa — per effetto dell'accessione — rimane di proprietà comune « pro indiviso » tra tutti i comproprietari alla stessa stregua del suolo sul quale è stata innalzata;

2) tutto ciò che il superficiario costruisce diventa immediatamente di sua proprietà esclusiva; il suo diritto di costruire è completamente autonomo, cioè svincolato da ogni regime comunitario e l'edificio risultante dalla sovrapposizione dei singoli piani costruiti da ciascun superficiario risulterà poi disciplinato dalle norme sugli edifici in condominio (e non da quelle relative al diritto di superficie) solo perché nel senso di tale mutamento di regime della proprietà è la volontà delle parti e non vi è alcun ostacolo di carattere giuridico a che tale diverso regolamento della proprietà si operi, non dovendosi fare alcun trapasso di proprietà, in quanto le parti comuni dell'edificio previste nell'art. 1117 c.c. sono già tali inizialmente ed estranee alla concessione « ad aedificandum »;

3) se invece, non lo fossero, se, cioè, ciascun superficiario si fosse impegnato non solo a costruire a proprie cure e spese la parte dell'edificio afferente al suo piano ma a farlo nell'esercizio del suo diritto di superficie, si avrebbero, a costruzione ultimata, proprietà orizzontalmente separate anche per quanto riguarda le strutture portanti dell'edificio, cioè una configurazione diversa da quella prevista per gli edifici in condominio, con la conseguenza che, per passare dal regime della superficie (e delle servitù relesi eventualmente necessarie) a quello del condominio di edificio, occorrerebbe un separato atto (comportante trasferimento di diritti reali) di messa in comune di determinate parti dell'edificio. Tale soluzione può essere preferita quando le parti non intendano avere alcunché in comunione, oltre il suolo edificario, nel periodo intermedio tra l'acquisto di esso e l'ultimazione dell'edificio. In tal caso — nonostante ogni espressione contraria usata dalle parti — il condominio dell'edificio si costituisce soltanto al momento di tale messa in comunione, mentre, subito, non si ha che una costituzione di diritti di superficie, e al più, un obbligo di consentire in futuro la costituzione del condominio.

Se, al fine di precostituire il condominio di edificio è ammissibile l'atto di concessioni reciproche « ad aedificandum », esso, però, non deve essere considerato il solo mezzo possibile per il raggiungimento di tale scopo: ammissibile appare anche — come alternativa che si offre alla

libertà contrattuale delle parti — un atto di divisione dell'edificio prima ancora che esso sia sorto e, quindi, come divisione di cosa futura.

La configurabilità di tale contratto parrebbe, a tutta prima, essere ostacolata dalla constatazione che un atto di divisione non possa avere per oggetto una comunione inesistente al momento in cui l'atto stesso è stipulato (cioè diritti inesistenti in modo assoluto per l'inesistenza « in rerum natura » della cosa oggetto di comunione; oggetto della divisione è, infatti, non l'area edificatoria destinata a rimanere in comune, ma il futuro edificio) e che non si possa compiere un negozio dichiarativo (quale è la divisione) su situazione giuridica di là da venire. Ma in contrario può opporsi che la divisione di cosa futura è bene ammissibile perché:

1) la figura del negozio avente ad oggetto cosa futura è recepita nel nostro ordinamento con carattere di generalità (art. 1348 c.c.), salvo particolari divieti legislativi (come nel caso di patti successori o anche di donazione di cosa futura) che qui non ricorrono;

2) se si ammette che si possa verificare un effetto traslativo in virtù di atto preesistente al diritto da costituire o da trasferire (come nel senso di vendita di cosa futura di cui all'art. 1472 c.c.), « a fortiori » si può ammettere un effetto minore qual'è quello della dichiaratività;

3) neppure la retroattività della divisione, sancita dall'art. 757 c.c., può rappresentare un ulteriore ostacolo all'ammissione della divisione su cosa futura; è ben vero, infatti, che i negozi su tale tipo di cosa hanno effetto « ex nunc », ma è anche vero che la divisione, nonostante la sua retroattività, non può che risalire al momento in cui nasce la cosa e, cioè, il diritto di comunione;

4) per spiegare come una comunione possa sciogliersi nel momento stesso in cui nasce, può affermarsi che è ben concepibile nel nostro ordinamento il mutare o il cessare di una situazione nel momento stesso in cui si costituisce, bastando, a tal fine la priorità logica e non occorrendo necessariamente quella cronologica. Invero la sufficienza dell'una e la mancanza della seconda trovano puntuale riscontro: a) nella vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) in cui si ha l'effetto che — nato nel patrimonio dell'alienante il diritto di proprietà sulla cosa non appena essa viene ad esistere (presupposto questo logicamente indispensabile per trasferire ad altri la proprietà) — il venditore lo perde nello stesso momento in favore dell'acquirente; b) nella vendita di cosa altrui in cui « il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa », come espressamente recita l'art. 1478 c.c.

A differenza della precostituzione del condominio ottenuta mediante concessioni reciproche « ad aedificandum », nel caso in cui i compro-

prietari del suolo preferiscano dividersi anticipatamente l'erigendo fabbricato, si hanno i seguenti effetti:

1) l'edificio, nel periodo di tempo intercorrente tra il suo inizio e la sua ultimazione è di comproprietà « pro indiviso » tra tutti i comproprietari del suolo: la divisione di cosa futura è, infatti, sì retroattiva, ma — come è stato poc'anzi precisato — non può, nonostante la sua retroattività che risalire al momento in cui viene ad esistere la cosa oggetto del diritto di comunione, costituita nella fattispecie dell'edificio ultimato;

2) il fatto che ciascun condomino assuma l'impegno di costruire una parte dell'edificio a proprie cure e spese non rappresenta che una modalità della costruzione in comunione;

3) le deliberazioni della maggioranza dei comproprietari del suolo di costruire e sul modo di costruire sono obbligatorie per la minoranza dissenziente;

4) non vi è alcuna trasmissione di diritti reali né a titolo derivativo né a titolo derivativo-costitutivo, ma soltanto dichiarazione e attribuzione di valori e di diritti con efficacia reale.

La configurabilità della vendita di cosa futura applicata alla specie e l'analisi di tutti i suoi effetti consentono di dare una veste giuridica perfettamente aderente allo scopo — che si rivela serio e meritevole di tutela — perseguito dalle parti quando esse, nella libera esplicazione della loro autonomia contrattuale, vogliono, precostituendo il condominio, non già impedire gli effetti dell'accessione mediante la costituzione di diritti di superficie e acquisire, così, ciascuno un diritto reale sul suolo comune che prima non aveva, bensì, più semplicemente, anticipare la divisione dell'edificio da costruire, in modo che esso sia realizzato sì in comune (almeno per quanto attiene alle strutture portanti e agli impianti dei servizi centralizzati), ma con la sicurezza che, a costruzione ultimata, non sorga alcuna contestazione circa l'attribuzione delle porzioni dell'edificio destinate ad essere di proprietà solitaria (delle quali, pertanto, ciascun assegnatario, preconsoscendole, può realizzare all'interno le proprie, come meglio preferisce) e circa il regolamento condominiale.

Ammessa la configurabilità del contratto di divisione di cosa futura, deve ritenersi che si tratti di contratto definitivo e non di contratto preliminare (pure astrattamente concepibile) tutte le volte che risulti, dalla chiara intenzione delle parti palesata nell'atto di precostituzione del condominio, doversi la divisione attuare in forza dell'atto stesso, senza bisogno di altra dichiarazione negoziale di volontà, sì che gli effetti di esso debbano prodursi automaticamente non appena la cosa viene ad esistenza.

Nel caso concreto la definitività dell'atto costituisce un fatto pacifico, sia perché essa — come è stato già detto — appare una caratte-

ristica dello stesso atto di precostituzione del condominio, sia perché è stata ritenuta implicitamente nella sentenza della Corte d'Appello, che non è stata su tale punto impugnata. E la definitiva dell'atto — quando con esso non si siano costituiti diritti di superficie — rende più evidente il suo carattere di divisione. Non può, infatti, ritenersi che si abbia « semplice sostituzione di una quota ideale con altra quota ideale sebbene è stata su tale punto impugnata. E la definitività dell'atto — quando invece, le parti tramutano la quota ideale in una porzione concreta (sia pure individuata su una planimetria allegata all'atto non esistendo ancora la cosa in natura) perfettamente delimitata senza necessità di ulteriori specificazioni, essendo tale tramutamento la causa tipica del contratto di divisione. In tal caso ogni ulteriore atto di precisazione delle rispettive proprietà — come ad esempio quello c.d. di « identificazione catastale » non può che avere, un carattere ripetitivo di quanto già stabilito nell'atto di precostituzione del condominio e, quindi, finalità diverse dall'attribuzione delle singole proprietà.

Stabilito che vi sono modi diversi per preconstituire un condominio di edificio con diversità di effetti intermedi pur nel raggiungimento del medesimo scopo finale, preme qui mettere in rilievo che la comproprietà pro indiviso non può trasformarsi in frazioni di proprietà solitaria se non per effetto di un atto avente efficacia reale. Tale trasformazione non può mai, invece, essere effetto di un semplice regolamento convenzionale dell'uso dell'area comune da parte dei comproprietari di essa. È vero, infatti, che nell'ambito della comunione può essere disciplinato con regolamento l'uso comune della cosa per il miglior godimento di essa e così — in ipotesi di area fabbricabile — può essere disciplinata ed eventualmente ripartita fra i partecipanti la facoltà di edificazione (espressione tipica del godimento di un'area fabbricabile), ma ciò, tuttavia, non potrà mai consentire la trasformazione del diritto di proprietà « pro indiviso » sul bene comune e su quanto ad esso acceda per legge in diritto di proprietà singola esclusiva, su parte di esso. In altri termini non può costituire « disciplina dell'uso comune » l'attribuzione in proprietà esclusiva a ciascuno dei partecipanti di una parte del bene, posto che la disciplina dell'uso (e quindi il regolamento della comunione) non può che riguardare il godimento e non già la proprietà del bene medesimo. Se si considera che: a) il regolamento per l'uso è deliberato a maggioranza (artt. 1105 e 1106 cod. civ.); b) è necessario, invece, il consenso di tutti i comunisti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune (art. 1108 cod. civ.); c) ciascuno dei partecipanti, d'altra parte, può sempre domandare lo scioglimento della comunione, deve dedurre che dal diverso modo con cui la legge regola le tre suddette ipotesi oltretutto dalla loro intrinseca diversità, risulta l'impossibilità di confondere l'una con l'altra: quando

i comproprietari attribuiscono a ciascuno di essi una porzione del bene comune, essi pongono in essere una divisione (se il valore delle singole porzioni corrisponde a quello delle quote ideali) ovvero un parziale trasferimento (se vi è corresponsione di conguagli a saldo delle differenze tra i predetti valori), ma non un regolamento della comunione. La situazione sostanzialmente non muta se, rimanendo comune il suolo, i comproprietari di esso si attribuiscono in proprietà esclusiva singole porzioni dell'erigendo edificio: anche in tal caso si avrà o costituzione di reciproci diritti *ad aedificandum* o divisione della cosa futura, ma non un regolamento dello « ius aedificandi » spettante ai comproprietari sul suolo comune perché con tale regolamento si potrà stabilire un certo modo di costruire, ma non invertire il titolo della proprietà: da comproprietà « pro indiviso » (per effetto dell'accessione) in proprietà singola parziaria.

Per ottenere tale effetto non è neppure produttore che i comproprietari del suolo rinunzino agli effetti dell'accessione previsti dall'art. 934 cod. civ. perché, in tal caso, verrebbe meno anche la possibilità del costituirsi a titolo originario della proprietà singola parziaria, ovvero che regolino in maniera particolare gli effetti dell'accessione stessa, essendo chiaro che un regolamento di tal fatta (destinato a convertire la comproprietà « pro indiviso » in comproprietà « pro diviso ») maschererebbe, in sostanza, o una divisione o un atto traslativo. Lo stesso può dirsi per la tesi che considera oggetto della divisione lo « ius aedificandi » contenuto nel comune « ius proprietatis »: la divisione del primo, infatti, per produrre l'effetto della conversione della comproprietà da « pro indiviso » a « pro diviso », dovrebbe pur sempre risolversi nella costituzione di reciproci diritti « ad aedificandum ».

L'alternatività qui configurata tra divisione di cosa futura e concessione « ad aedificandum » è basata sul presupposto che solo questa ultima sia efficace a impedire l'accessione, che, altrimenti, rende comune (« pro indiviso »), anche l'edificio costruito su suolo comune e quindi ne fa oggetto possibile di divisione. E, infatti, l'art. 934 cod. civ., stabilendo che qualunque costruzione esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, fa salve sì le disposizioni contenute nella legge o nel titolo, ma con le prime ha inteso riferirsi in primo luogo alle disposizioni concernenti la superficie (art. 952 e segg.), in secondo luogo alle norme relative alle addizioni dell'enfiteuta (art. 975, comma 3), dell'usufruttuario (art. 986 comma 2°), del possessore (art. 1150 comma 5) e del locatore (art. 1593), per le quali lo « ius tollendi » è quasi sempre la regola se non ne venga nocumento alla cosa, (Cass. sent. n. 2946/66).

Quanto poi alle eccezioni contenute nel titolo, l'art. 934 ha inteso riferirsi alla costituzione di diritti reali, perché solo questi hanno la

capacità di mutare, con effetti « erga omnes », la condizione giuridica di un bene.

Se ciò è vero, l'eccezione contenuta nel titolo deve risolversi necessariamente in un rapporto superficiario, perché i diritti reali costituiscono un numero chiuso e la superficie, tra di essi, è l'unico che abbia l'effetto di impedire l'accessione.

Al riguardo va aggiunto che la disciplina del condominio di edificio — pur prevedendo una diversa proprietà per il suolo su cui l'edificio sorge (comproprietà « pro indiviso ») e per determinate porzioni del fabbricato sovrastante (proprietà esclusiva dei singoli condomini) — non può integrare nella specie alcuna deroga, né legale né convenzionale al verificarsi dell'accessione, perché tale disciplina non può operare prima che sia venuto ad esistenza il suo oggetto, cioè prima della costruzione dell'edificio. La constatazione che dell'esistenza dell'edificio in condominio la legge tenga conto anche dopo il perimento totale della costruzione — dispone, infatti l'art. 1128 cod. civ. che in tal caso ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo — non è idonea a far ritenere che un diritto condominiale di edificio possa preesistere all'edificio stesso: e ciò perché il citato art. 1128 costituisce una norma eccezionale, non passibile di applicazione oltre il caso per il quale è stata prevista.

Per quanto concerne i criteri coi quali procedere alla qualificazione giuridica dell'atto concretamente posto in essere dalle parti nel precostituire il condominio, deve precisare che, qualora esse abbiano escluso espressamente in tale atto la costituzione di qualsiasi diritto di cui agli art. 952 e segg. cod. civ., tale costituzione non potrà essere ritenuta sussistente dall'interprete: e ciò in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale che regola il nostro diritto privato (art. 1322 cod. civ.) e per il quale non può mai considerarsi voluta dalle parti una disposizione che esse hanno « apertis verbis » escluso e che non costituisca un effetto legale ineliminabile di quanto hanno sicuramente inteso volere. Qualora si scarti l'ipotesi della proprietà superficiaria perché non voluta dalle parti e non ricompresa necessariamente nel rapporto di condominio, non può invece egualmente scartarsi anche l'altra ipotesi della alternativa (divisione di cosa futura) sol perché le parti appaiono chiaramente indirizzarsi alla diretta, se pur futura attribuzione di proprietà senza passare per la comunione dell'edificio. Tale comunione, infatti, nasce per volontà di legge per effetto dell'accessione in quanto il suolo, su cui l'edificio è stato costruito, era ed è rimasto — in comunione. Tenuto conto che nella specie il diritto di accessione non può — come è stato in precedenza spiegato — essere oggetto di rinuncia e che il titolo idoneo, ai sensi dell'art. 934 cod. civ. ad impedire l'accessione può essere costituito solo dal sorgere di un rapporto superficiario, ne

conseguenze che, qualora le parti lo abbiano escluso, l'accessione produrrà, nei rapporti esterni, « ope legis » tutti i suoi effetti, nonostante ogni dichiarazione contraria contenuta nell'atto, in quanto l'autonomia contrattuale consente sì la libera determinazione del contenuto del contratto, ma non la libera determinazione degli effetti del contratto che si è posto in essere.

Qualora sia accertato, dunque, che nell'atto di precostituzione del condominio non vi sia stato ricorso all'istituto della superficie pur volendo le parti conseguire automaticamente, per effetto dell'atto stesso, la proprietà esclusiva di determinate porzioni dell'edificio, non resta che configurare l'atto medesimo come divisione di cosa futura.

Le conseguenze, in ordine all'imposta di registro, di tutto quanto sopra premesso si delineano ben chiare:

a) se le parti intendono dar vita al condominio passando attraverso la fase dei diritti di superficie da attribuirsi a ciascun condomino, l'atto di precostituzione del condominio sconterà, l'imposta proporzionale per l'acquisto a titolo derivativo — costitutivo dei rispettivi diritti di superficie (art. 1 della tariffa all. A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269);

b) se, invece, le parti intendono dar vita al condominio mediante semplice divisione, del futuro edificio, l'atto di precostituzione del condominio sconterà, l'imposta graduale di cui all'art. 89 della citata tariffa;

c) qualora la precostituzione del condominio sia contestuale all'acquisto dell'area in comproprietà, non vi è modo di evitare una duplice imposizione, quale che sia lo strumento giuridico preferito dalle parti e in concreto posto in essere; una prima per l'acquisto del suolo e una seconda o sulla divisione dell'edificio o sulla costituzione del diritto di superficie.

Quanto alla tassazione della divisione di cosa futura è bensì vero che essa non è specificatamente prevista nella citata tariffa, ma è anche vero che in base all'art. 4 della legge organica di registro, un atto che contenga semplice dichiarazione o attribuzione di valori o diritti senza che ne operi la trasmissione va assoggettato ad imposta graduale e che, in base al successivo art. 8 della medesima legge, tale atto, ancorché non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, è soggetto al tributo in essa stabilito per l'atto col quale, per la sua natura e per i suoi effetti, ha maggiore analogia. Orbene, non può negarsi né che l'atto di precostituzione del condominio non contenga dichiarazione o attribuzione di valori o diritti, né che la divisione di cosa futura non presenti la massima analogia possibile con la divisione di cosa esistente cui fa riferimento il citato art. 89: entrambe, infatti, hanno natura dichiarativa, hanno lo scopo di tramutare il diritto di proprietà su una quota ideale di un bene in una porzione concreta del bene stesso

di pari valore della quota ideale, producono effetti reali (sia pure proposti nella divisione di cosa futura al momento in cui la cosa stessa è venuta ad esistenza), sono definitive non necessitando di alcun successivo atto di volontà o di accertamento per produrre l'effetto loro proprio. Né può accogliersi la tesi secondo cui la divisione di cosa futura costituirebbe, ai fini della legge di registro, una fattispecie riconducibile sotto lo schema del negozio condizionato e, perciò, regolato dall'art. 17 della legge di registro. Quale che sia, infatti, la qualificazione giuridica dell'atto di precostituzione del condominio, esso non può essere in nessun caso subsumto nella categoria del negozio sottoposto a condizione di cui al citato art. 17. Da tale contratto, infatti, sorge immediatamente l'obbligo dei condomini di adoperarsi perché il futuro fabbricato venga ad esistenza e l'effetto reale di tale contratto si attua automaticamente non appena la cosa viene ad esistere.

Nella specie, dunque, la costruzione dell'immobile costituisce l'oggetto dell'atto e non la condizione che è, viceversa, un elemento estrinseco e accidentale del negozio. Non è, pertanto, possibile ricondurre nell'ambito del negozio sottoposto a condizione sospensiva la divisione di un immobile che i medesimi dividendi si obbligano di costruire. Può certamente avvenire che l'edificio non sia costruito, cioè che la cosa non venga ad esistenza; in tal caso la divisione di cosa futura è inoperante ma ciò non esonera i contraenti dal pagamento della imposta di registro (art. 11 della legge organica di registro). La soluzione qui adottata appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale ha sempre ritenuto, per ragioni analoghe a quelle qui esposte, che la compravendita di cosa futura quale quella di un edificio che il venditore si obbliga di costruire, non sia un contratto sottoposto a condizione, ma un atto puro e semplice, soggetto, in quanto tale, all'imposta proporzionale di registro (Cass. sent. n. 2459/69; 459/67; 910/66; 1524/62; 516/55; 2446/54).

Concludendo, può affermarsi che:

1) a norma dell'art. 934 cod. civ. se un suolo è in comproprietà, in comproprietà (« pro indiviso ») sarà anche l'edificio sovra di esso costruito, sicché i comproprietari, per ottenerne il frazionamento in proprietà esclusive, debbono procedere ad un atto di divisione. Tale atto può essere stipulato anticipatamente, cioè prima ancora che il fabbricato sia sorto, mediante divisione di cosa futura, che avrà effetto reale dal momento in cui la cosa oggetto di divisione sarà venuta ad esistenza. Altrimenti, al fine di preconstituire, il condominio, occorre un atto costitutivo di diritti reali in base al quale possa rimanere escluso il verificarsi dell'accessione del fabbricato al suolo comune; tale atto non può che essere una concessione « ad aedificandum » ai sensi e per gli effetti dell'art. 952 cod. civ.;

2) l'alternativa che, in ordine alla qualificazione civilistica e al conseguente trattamento tributario, l'atto di precostituzione del condominio in tal modo presenta non può essere risolta senza una completa ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, da eseguirsi caso per caso, sulla base del peculiare contenuto dell'atto medesimo, ed intesa a stabilire se esse vollero la costituzione di diritti di superficie (da assoggettare a imposta proporzionale di registro come preteso dall'Amministrazione ricorrente) ovvero conseguire egualmente il fine di ottenere in modo automatico la proprietà singola delle diverse porzioni dell'erigendo fabbricato senza far ricorso all'istituto della superficie; nel qual caso l'atto non può non assumere la figura di divisione di cosa futura e scontare l'imposta graduale di cui all'art. 89 della tariffa all. A della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Ora nell'impugnata sentenza, la questione relativa alla qualificazione del negozio controverso è stata discussa e risolta in via meramente astratta, senza prospettarsi la giuridica possibilità della predetta alternativa; e risulta quindi del tutto omessa la indagine di fatto poc'anzi indicata. E poiché l'accertamento della volontà contrattuale è compito del giudice di merito, non resta che cassare la decisione impugnata e rinviare la causa ad altra Corte d'Appello perché — espletata l'indagine sopramenzionata — ne tragga le debite conseguenze tributarie. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*)

I

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 7 febbraio 1974, n. 334 - *Pres. Giannattasio - Rel. Falletti - P. M. Secco (conf.) - Soc. a. s. CO.G.E. (avv. Romita) c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (avv. Stato Del Greco).*

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto - Efficacia normativa.

(d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Edifici costruiti per l'Amministrazione postale - Normativa applicabile.

(legge 29 luglio 1949, n. 585; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Controversie - Competenza arbitrare - Derogabilità - Capitolato del 1895 e capitolato del 1962 - Differenze.

(d.m. 28 maggio 1895, art. 50; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale del 1962 - Norme di carattere processuale - Immediata applicabilità.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47).

Nei rapporti di appalto che interessano lo Stato il capitolato generale di appalto (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sia quello anteriore, approvato con d.m. 28 maggio 1895) ha natura normativa, ed il privato contraente, di fronte all'imperatività della sua disciplina, deve sottostare alle disposizioni in esso contenute (1).

La legge 29 luglio 1949, n. 585, disponendo che per la costruzione di edifici riguardanti l'Amministrazione postale devono osservarsi « le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del ministero dei lavori pubblici », ha evidentemente compreso

(1 e 5) Sulla efficacia normativa dei capitolati generali d'appalto cfr., da ultimo, Cass., 12 ottobre 1973, n. 2571, in questa *Rassegna*, 1973, I, 1189, ed *ivi* richiamo in nota ai precedenti. Sulla natura contrattuale, invece, dei capitolati speciali di appalto, cfr., da ultimo, Cass., 12 luglio 1974, n. 2082, in questa *Rassegna*, 1974, I, con nota di richiamo ai precedenti.

(*) Le decisioni in materia di acque pubbliche sono massimate ed annotate dall'avv. PAOLO VITTORIA.

in tale richiamo le norme del Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici (2).

Mentre sotto il vigore del capitolato generale d'appalto del 1895 l'obbligatorietà della competenza arbitrale, disposta dall'art. 50, rendeva inapplicabile il patto con cui le parti avessero invece convenuto la competenza del giudice ordinario, tale deroga è stata consentita, salva l'osservanza del termine di decadenza sia per l'istanza di arbitrato sia per la domanda in sede ordinaria, dal capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (3).

Gli artt. 46 e 47 del Capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si applicano immediatamente, per il loro carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del precedente capitolato generale d'appalto (4).

II

LODO ARBITRALE (Roma), 5 novembre 1974, n. 67 - Pres. Montarolo - Est. Pagliei - Altorio (avv. Gavino Soddu) c. Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (avv. Stato Albisinni).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto - Efficacia normativa.

(d.m. 28 maggio 1895; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Opere eseguite per l'Amministrazione postale - Capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici - Applicabilità.

(l. 29 luglio 1949, n. 585, art. 2; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale del 1962 - Norme di carattere processuale - Immediata applicabilità.

(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46 e 47).

Il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 28 maggio 1895 e quello, ora vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, hanno natura normativa (5).

Alle opere dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applica, per qualsiasi tipo di lavoro, al di sopra e al di

(2 e 6) Rilevante affermazione di principio, di cui non constano precedenti. Il criterio al quale sono ispirate le varie disposizioni che rendono applicabili le norme sugli appalti di competenza del Ministero dei lavori pubblici alle opere da eseguire per conto o con il contributo dello Stato convalida del resto, anche indipendentemente da specifici richiami normativi, l'applicabilità del capitolato generale del 1962 ai rapporti di appalto

fuori di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente concordata tra le parti, il capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (6).

Poichè gli artt. 46 e 47 del capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, si applicano immediatamente, per il loro carattere processuale, anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del precedente capitolato generale d'appalto, il collegio arbitrale competente a decidere su domanda di arbitrato proposta prima dell'entrata in vigore del vigente capitolato generale d'appalto, relativamente alla quale la nomina degli arbitri sia stata chiesta peraltro successivamente alla data di entrata in vigore di tale capitolato, deve essere costituito secondo le norme del vigente capitolato generale d'appalto; e deve quindi dichiararsi incompetente il collegio arbitrale costituito invece secondo le norme del capitolato generale d'appalto del 1895 (7).

I

(Omissis). — Nei tre motivi del ricorso, che per connessione d'oggetto possono esaminarsi insieme, la soc. Coge svolge le seguenti censure:

1) La Corte d'appello ha erroneamente ritenuta la natura regolamentare del capitolato generale per le opere pubbliche.

2) La legge 29 luglio 1949, n. 585, devolvendo all'amministrazione delle Poste la realizzazione dei propri programmi edilizi, ha mi-

concernenti altre amministrazioni statali per le quali, come per l'Amministrazione postale, non siano dettati autonomi capitolati generali.

(3-4 e 7) Il principio sull'applicabilità delle norme di carattere processuale contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del capitolato generale del 1895 costituisce *jus receptum*. Della singolare vicenda decisa con il lodo arbitrale, relativa a domanda di arbitrato proposta nel 1956, con istanza per la nomina degli arbitri presentata circa quindici anni dopo, non constano precedenti. Gli arbitri hanno peraltro esattamente ritenuta pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (e quindi anche a quella della eccezione, e risolutiva, prescrizione), la questione di competenza dedotta in ragione della irregolare nomina e costituzione del collegio; ed hanno con ineccepibile motivazione escluso che la composizione e la nomina del collegio arbitrale possano essere regolate, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, dalle norme del capitolato generale d'appalto del 1895, dichiarando, di conseguenza, la propria incompetenza a decidere sulla domanda di arbitrato.

La sentenza 21 giugno 1974, n. 1845 della Corte di cassazione, richiamata nell'ultima parte della motivazione del lodo, è pubblicata anche in questa *Rassegna*, 1974, I, 1475.

chiamato le norme del capitolato generale per le opere pubbliche solo per quanto riguarda la compilazione dei progetti e l'esecuzione dei lavori, non anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie.

3) Non essendo, dunque, applicabili nella specie gli artt. 46 e 47 del capitolato, doveva ritenersi che la competenza a conoscere della controversia spettava al giudice ordinario per effetto autonomo del contratto d'appalto.

Le censure non sono fondate.

Secondo consolidata giurisprudenza, relativamente agli appalti che interessano lo Stato, il capitolato generale per le opere pubbliche (sia quello vigente, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, sia quello anteriore, approvato con d.m. 28 maggio 1895) ha natura normativa, ed il privato contraente, di fronte all'imperatività della sua disciplina, deve sottostare alle disposizioni in esso contenute (Cass. 1967, n. 1486; 1970, n. 814 e n. 836; 1972, n. 1813; Sez. Un. 1967, n. 2928).

La legge 585/1949, disponendo che per la costruzione di edifici riguardanti l'amministrazione delle poste (una competenza attribuita prima all'amministrazione delle ferrovie) devono osservarsi « le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del ministero dei lavori pubblici », ha evidentemente compreso in tale richiamo, entro la radice stessa e la generale implicazione della disciplina richiamata, le norme del « capitolato generale d'appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavoro pubblici » (d.m. 28 maggio 1895, cit.). È invero facile rilevare, da un lato, che « la progettazione e l'esecuzione dei lavori » significano, dall'inizio alla fine, tutto il corso oggettivo e tutto l'ambito giuridico dei rapporti inerenti; e basta considerare, dall'altro, che il capitolato generale d'appalto costituisce appunto il corrispondente sistema delle norme in cui tutti quei medesimi rapporti e quelle complesse attività trovano il proprio regolamento.

Ed è pertanto una disciplina uniforme e inderogabile, imposta a tutti i rapporti riguardanti opere pubbliche dello Stato.

Quindi, mentre sotto il vigore del precedente capitolato l'obbligatorietà *ex lege* della competenza arbitrale (art. 50) rendeva inapplicabile il patto con cui le parti avevano invece convenuto la competenza del magistrato ordinario, tale deroga diveniva bensì possibile sotto il nuovo regolamento, ma questo, sia per l'istanza di arbitrato sia per la domanda in sede ordinaria, apponeva un termine che nella specie non venne osservato.

Le nuove norme (artt. 46 e 47 citt.), dato il loro carattere processuale, sono immediatamente applicabili anche al rapporto *de quo*, sia pure costituito sotto il vigore del precedente capitolato (Cass. 1966, nn. 324 e 2176). — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Che il nuovo Capitolato Generale abbia valore normativo e debba essere posto come regolamento nelle contrattazioni di appalto nelle costruende opere pubbliche e debba funzionare come supporto di queste essenzialmente a tutti i fini, lo si desume dal mezzo adottato nella sua emanazione, cioè un Decreto Presidenziale, dal suo contenuto, nonchè dalle ragioni storiche ed esigenze plurime ricorrenti nell'edilizia pubblica e al fine di esaurire le insorgenti controversie con celerità e giustizia.

Una analoga chiara qualificazione non risulta affatto per quanto riguarda l'antecedente Capitolato Generale, anzi per esso la valutazione è duplice, nel senso che due teorie si sono affermate entrambe con argomenti validi: l'una sostenente la natura contrattuale; l'altra il carattere normativo.

E proprio sulla natura contrattualistica del Capitolato Generale del 1895, su cui l'appalto concluso dal loro dante causa si basa e a cui fa riferimento, in tutto e per tutto, ivi compresa la clausola compromissoria stipulata, i predetti eredi incentrano la questione e ritengono che l'entrata in vigore del nuovo capitolato per le opere pubbliche non li può riguardare e non produce per essi nessun effetto, neppure per quanto concerne la disciplina processuale dell'arbitrato, e in particolare sulla diversa composizione del Collegio arbitrale, costituito con le formalità del Capitolato Generale 1895, appunto perché si tratta di una contrattazione conclusa sotto la vigenza di questo ultimo decreto ministeriale e che ha recepito la normativa prevista con valore meramente negoziale.

In buona sostanza, per essi istanti, una volta prevista dalle parti l'osservanza delle norme del Capitolato Generale OO.PP. del 1895, non si dovrebbe, nè si potrebbe considerare irregolarmente costituito il Collegio Arbitrale, quale da loro determinato sulla base della prescritta normativa di tale Capitolato anzichè di quella prevista dal Capitolato Generale del 1962, sopravvenuto, perchè la loro istanza, sia pure tardiva, di comporre il Collegio Arbitrale, si riconduce alla domanda paterna di arbitrato ed è pur sempre atto di mera esecuzione della clausola compromissoria di già stabilita e, quindi, il procedimento da seguire in tale operazione è quello che la stessa clausola prevede, non potendosi sostituire un diverso procedimento di nomina degli arbitri rispetto a quello previsto nel contratto.

Ma tale ragionamento postulerebbe pur sempre la natura contrattuale del Capitolato Generale 1895 e, quindi, dell'annessa clausola compromissoria. Solo su tale univoco presupposto si sostanzierebbe la bontà del loro ragionamento, nel senso che il nuovo capitolato, emanato con la forma prevista del regolamento non potrebbe avere l'attitudine di

modificare i contratti anteriori nella parte in cui l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore abbiano concordato negozialmente di deferire le loro eventuali controversie a quel tipo di giudice arbitrale e non altri; ma una siffatta qualificazione, in tali contratti di appalto di oo.pp. cui è parte lo Stato, è soltanto soggettiva, ripudiata dalla Cassazione, che ha statuito da tempo il valore di norma regolamentare anche del Capitolato Generale 1895.

Il Supremo Collegio, specie nella sentenza del 7 febbraio 1974, n. 334, soprarichiamata, ha reiterato che negli appalti interessati lo Stato, il Capitolato Generale per le oo.pp., sia quello di cui al d.m. 28 maggio 1895, sia quello di cui al d.P.R. 25 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo, e il privato contraente di fronte alla imperatività della loro disciplina deve sottostare alle disposizioni in esse contenute; che le nuove norme previste dal recente decreto presidenziale (artt. 46 e 47) dato il loro carattere processuale sono immediatamente applicabili anche ai rapporti contrattuali costituiti sotto il vigore del precedente capitolato.

La fattispecie, regolata e definita dal Supremo Collegio con tale sentenza, *mutatis rebus mutandis*, è analoga al presente caso, in quanto i contendenti sono un'impresa edilizia e il Ministero Poste e Telecomunicazioni, entrambi astretti in una contrattazione di appalto pubblico di un edificio per conto di quest'ultimo.

In tale controversia il Supremo Collegio ha, tra l'altro, statuito che la legge 29 luglio 1949, n. 585, con l'art. 2, disponendo che per la costruzione riguardante l'Amministrazione delle Poste debbono osservarsi le norme regolanti la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei LL.PP., ha evidentemente compreso in tale richiamo entro la radice stessa e la generale implicazione della disciplina, la norma del Capitolato Generale d'appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, di cui al d.m. 28 maggio 1895, e ciò per una disciplina uniforme e inderogabile, imposta a tutti i rapporti riguardanti opere pubbliche dello Stato.

Il che, in una interpretazione aderente, significa che il Capitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. è ormai applicabile alle opere dipendenti dal Ministero PP.TT. e per qualsiasi tipo di lavoro, per legge, al di sopra e al di fuori di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente stipulata.

È evidente il riferimento al Capitolato Generale del 1895.

Orbene, ciò posto, essendo sopravvenuto il nuovo Capitolato Generale per le OO.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, a parte la funzionalità e applicazione pratica delle norme sostanziali, che astringono le parti in simili contrattazioni, le norme di carattere processuale debbono essere applicate *sie et immediate*.

Ne può ipotizzarsi che nella fattispecie il giudizio arbitrale sia stato instaurato ancora prima della emanazione del nuovo Capitolato Gen.le delle OO.PP. e, quindi, incardinato e da risolversi sulla base e alla stregua della clausola compromissoria, della normativa contrattuale e del Capitolato Generale OO.PP. del 1895, per il solo fatto che la proposizione dell'arbitrato è del 1956, perché, a prescindere dalla circostanza che la domanda non fu integrata, se non dopo un quindicennio, dalla pur necessaria istanza della scelta degli arbitri, è *jus receptum* che il rapporto processuale di arbitrato si perfeziona con l'accettazione scritta da parte degli arbitri nominati.

Cosicché, la fattispecie non può sfuggire alla normativa del nuovo regolamento, almeno quanto a quella processuale, cioè al *modus procedenti* che risulta non essere stata osservata dagli Altorio, neanche con la proposizione della istanza della scelta degli arbitri; il che comporta che il Collegio arbitrale, instaurato sulla base della normativa del Capitolato antecedente è irregolarmente costituito e quindi non abilitato a conoscere e decidere la controversia, dato che quello previsto dal nuovo capitolato è ben diverso, ha altra configurazione numerica e qualificante, nonché ben diversi poteri.

Ma gli Altorio, nell'ultima memoria di replica, contestano la bontà e giustizia della sentenza della Cassazione n. 334, e onde fare accettare il loro conclamato punto di vista nella vicenda e cioè la ortodossia della instaurazione del Collegio arbitrale *de quo* e la competenza di questo alla definizione dell'annosa controversia, puntualizzano che tale sentenza è soltanto loro apparentemente contraria, che essa riguarda ben altre ipotesi e che, comunque, la presente controversia riguarda in concreto una questione di esecuzione dei lavori e non affatto una compilazione o redazione di progetti o applicazione di questi, dato che essa Impresa non vi ha comunque partecipato e non vi è interessata.

Gli istanti adducono che la decisione della Corte Suprema, nel punto in cui ritiene che la legge 29 luglio 1949, n. 585 ha compreso « evidentemente » nel suo richiamo anche le norme del Capitolato Generale 1895, è apodittica, non avendo considerato che tale legge, parlando di progettazione, avrebbe richiamato soltanto o alluso al d.m. 29 maggio 1895, limitatamente alla progettazione dei ll.pp. e dal momento che tale Capitolato Generale non tratta affatto il ramo progettazione, e, per di più, parlando di esecuzione, si è riferita alla legislazione dei ll.pp. in massima parte e, ove abbia fatto un richiamo implicito a tale capitolato, quest'ultimo riguarderebbe la esecuzione dei lavori, disciplinato nel cap. II e partitamente negli artt. 14, 37, ma non la definizione delle controversie.

Concludono che ogni qualsiasi richiamo, esplicito o tacito, della predetta legge al prefato Capitolato non altera la natura contrattuale

della clausola arbitrale che li riguarda ovvero che impegnava il loro dante causa.

Ma codeste constatazioni e argomentazioni sono del tutto metagiuridiche, data la chiara dizione dell'articolo 2 della stessa legge, con riferimenti specifici anche all'attività di esecuzione dei lavori, perché progettazione ed esecuzione dei lavori sono fenomeni riguardanti tutto il processo di ideazione e di conclusione, talvolta interdipendenti e talvolta autonomi nella realizzazione pratica dell'opera pubblica. Il richiamo, quindi, della legge alla clausola arbitrale di tali contrattazioni, in cui è da catalogarsi anche il contratto di appalto con il relativo Capitolato Generale e relativa clausola compromissoria è normativa e sostituisce la clausola arbitrale, senza o contro la volontà degli interessati.

In base a queste argomentazioni, poiché è un fatto che l'instaurazione e, in specie, la scelta dei componenti, nonché la costituzione del Collegio arbitrale sono state operate sulla base del Capitolato Generale del 1895, anziché sulla base della normativa processuale del Capitolato Generale d'Appalto 1962, applicabile anche al caso in esame per *jus superveniens*; in considerazione altresì della diversa composizione e configurazione del Collegio instaurato rispetto a quello instaurando per legge, che incide e non poco sui diritti e doveri delle parti in controversia; deve concludere che l'adito Collegio Arbitrale non ha il potere-dovere di cognizione e di definizione della complessa controversia ad esso deferita, in quanto incompetente, appunto perché invalidamente costituito. La qual decisione comporta la preclusione dell'esame delle altre eccezioni formali residue nonché del merito della controversia.

Il che, peraltro, non impedisce agli istanti l'esercizio del diritto di riproporre la controversia nella giusta sede (Sent. Cass., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1835, *Sett. Giur.*, 22 settembre 1974, n. 38).

Riassumendo da questo diffuso *discursus* alquanto concorde-discorde, si evidenzia il seguente quadro:

a) le spese pubbliche del Ministero Poste e Telegrafi eseguite dallo stesso Ministero fruiscono della stessa salvaguardia e tutela delle o.p.p. eseguite dal Ministero dei Lavori Pubblici, sia quanto alla progettazione, sia quanto all'esecuzione pratica di essi; l'una indipendentemente dall'altra o viceversa; in modo autonomo;

b) anche il Capitolato Generale di Appalto del 1895 con l'annessa clausola compromissoria assume valore regolamentare nell'applicazione pratica di esso per tutte le questioni, specie quanto alle modalità di procedura;

c) il Capitolato Generale di Appalto del 1962 con la annessa clausola compromissoria è normativo per legge, nella identica materia;

d) i due Capitolati Generali in riferimento differiscono, specie in punto della processura instauranda nelle insorte controversie, in quanto

disciplinano difformemente le scelte degli arbitri, la loro nomina, la costituzione e funzionalità del Collegio Arbitrale e i rimedi contro il lodo emesso;

e) la controversia in esame, anche se insorta sotto la vigenza del Capitolato 1895 e, peraltro, sottoposta ad arbitrato nel 1956, con la scelta tardiva degli arbitri, secondo le regole di tale richiamato decreto, soltanto nel 1972, va disciplinata regolata e risolta in linea con l'ultima processura;

f) norme processuali, in vigore al momento della scelta degli arbitri, nella fattispecie, erano e sono quelle del Capitolato Generale 1962 e non le clausole del Capitolato Generale 1895, ora modificate e innovate anche per la subietta controversia, appunto perché trattasi di norme regolamentari nella loro successione temporale e come tali solo le ultime debbono regolare le situazioni giuridiche non ancora esaurite e le nuove. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3142 - *Pres. Salerni - Rel. Caleca - P. M. Martinelli (conf.) - Carignani (avv. Ventrella e D'Alessandro) c. Adolgisio Anna e Di Natale (avv. Jevoli), Roselli (avv. Buccini) e Adolgisio Armando (n.c.)*.

Appalto - Cessione di appalto e subappalto - Differenza.

(cod. civ., art. 1656).

Appalto - Subappalto - Autorizzazione del committente - Mancanza - Effetti - Annullabilità relativa.

(cod. civ., art. 1656).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Subappalto - Approvazione dell'amministrazione committente - Mancanza - Effetti - Facoltà di rescissione del contratto di appalto.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339).

Procedimento civile - Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Mancato esercizio del potere - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Richiesta della parte - Efficacia sostitutiva dell'osservanza dell'onere della prova - Esclusione.

(cod. proc. civ., art. 213).

Mentre la cessione di appalto trasferisce direttamente l'originario rapporto contrattuale d'appalto, di guisa che il cessionario subentra nella identica posizione giuridica del cedente e, come nuovo appaltatore, viene in diretto rapporto con il committente, il subappalto è invece un contratto derivato, che crea solo un nuovo rapporto tra subappaltante e

subappaltatore e, quindi, rimane estraneo al committente, il quale non acquista diritti e non assume obblighi verso il subappaltatore (1).

L'art. 1656 del codice civile, nell'esigere, per il subappalto, l'assenso del committente, intende tutelare solo l'interesse di quest'ultimo, con riguardo, appunto, all'intuitus personae. Pertanto, se è vero che la mancanza di autorizzazione rende tale contratto invalido, trattasi tuttavia di una annullabilità relativa, che può essere fatta valere soltanto dal committente (2).

L'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, nel vietare all'appaltatore di « cedere o subappaltare tutta o in parte l'opera assunta, senza l'approvazione dell'autorità competente », si limita a stabilire, per il caso di trasgressione, la « comminatoria della (immediata) rescissione del contratto e di una multa... ». L'indicata disposizione quindi, secondo il criterio adottato poi anche dal codice civile, non ha sanzionato, per i subappalti non autorizzati, la nullità del contratto, ma ha solo ribadito la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscendogli la facoltà di chiedere la rescissione (3).

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 213 del codice di procedura civile, costituisce non già un'obbligo, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato in cassazione. La sollecitazione dell'esercizio di tale potere non può quindi considerarsi come sostitutiva dell'onere che alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente, e che non può pretendere di ricercare attraverso l'attività del giudice (4).

(Omissis). — Con il primo mezzo di ricorso la Carignani sostiene: 1) che la Corte di merito, qualificando come subappalto il rapporto intercorso tra le parti, avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 1656 c.c., in quanto l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione della opera se non è autorizzato dal committente; 2) che, comunque, nel caso di specie, trattandosi di subappalto di opere pubbliche, o non potendosi l'assenso della pubblica amministrazione presumere, il contratto sarebbe

(1-3) La sentenza in rassegna discrimina esattamente la ipotesi del subappalto da quella, del tutto diversa, della cessione dell'appalto, ma non sembra aver individuato con altrettanta precisione gli effetti della mancanza di autorizzazione del committente. La estraneità del committente al rapporto di subappalto, pur efficacemente evidenziata nel principio di cui alla prima massima, induce, infatti ad escludere la possibilità di discutere in termini di annullabilità relativa, o anche di nullità relativa (secondo la differente formula adottata nella sentenza 18 maggio 1955, n. 1566, pubblicata, parzialmente, in *Sett. Cass.*, 1955, 298), sembrando più pertinente, invero, la nozione di inopponibilità (al committente), con l'ulteriore precisazione, quanto ai contratti di appalto di opere pubbliche, che la man-

insanabilmente nullo, perché contrario a norme imperative; 3) che non sussistendo, quindi, un subappalto, non avrebbe potuto ritenersi verificata, tra le parti, l'asserita cessione di crediti, dato che l'Auriola, essendo stato, nell'appalto, un semplice prestanome a favore dell'Adolghiso e del Roselli, non poteva vantare, nei confronti del Comune, tali crediti, dei quali, invece, diretta titolare sarebbe stata soltanto la società Lambo.

Le censure sono prive di fondamento.

La Corte d'appello ha, invero, rilevato che, « in base all'ammissione delle parti ed al contenuto della scrittura del 27 giugno 1955 da entrambe invocata », erano circostanze certe che l'Auriola aveva concesso in subappalto a Lambo, Roselli e Adolghiso i lavori di manutenzione stradale del « secondo tratto delle vie inghiaiate », nonché la rimozione dei manifesti murali affissi in occasione delle elezioni; che il predetto, inoltre, aveva ceduto ai subappaltatori le somme di denaro che il Comune gli doveva a titolo di corrispettivo per i lavori appaltati. È stato, dunque, incensurabilmente accertato che l'Auriola si limitò a conferire alla società di fatto « Lambo » l'incarico di eseguire i lavori da lui assunti, e che il medesimo, quindi, rimase direttamente obbligato, quale appaltatore, nei confronti del Comune. Ne deriva che la qualificazione di subappalto data al rapporto costituisce un'esatta applicazione della legge; e che, pertanto, è inconsistente la tesi difensiva con la quale, per la prima volta in questa sede, sembra voglia sostenersi che, nella specie, il contratto posto in essere sarebbe stato, invece, quello di « cessione di appalto », con la conseguenza che la parte direttamente obbligata con il Comune sarebbe stata la soc. Lambo e non l'Auriola.

Al riguardo, è da tenere presente che la differenza tra i detti due tipi di contratto è netta, dato che la cessione trasferisce direttamente tutto l'originario rapporto contrattuale d'appalto, di guisa che il cessionario subentra nell'identica posizione giuridica del cedente e, come nuovo appaltatore, viene in diretto rapporto col committente. Il subappalto, invece, è un contratto derivato, che crea solo un nuovo rapporto tra

canza di autorizzazione costituisce motivo di risoluzione del rapporto di appalto.

La ribadita estraneità dell'Amministrazione al rapporto di subappalto, e la conseguenziale impossibilità di attribuire a tale rapporto una funzione strumentale rispetto al fine pubblico perseguito convalidano, evidentemente, il noto orientamento sulla inapplicabilità, ai contratti di subappalto, delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729; cfr., da ultimo Cass., 5 settembre 1974, n. 2419, in questa *Rassegna*, 1974, I, 1264, con osservazioni in nota.

(4) Conf., da ultime, Cass., 6 novembre 1974, n. 3381; 29 luglio 1974, n. 2289; 29 novembre 1973, n. 3295; 22 ottobre 1973, n. 2695; 7 agosto 1973, n. 2264; 17 luglio 1973, n. 2091; 25 maggio 1973, n. 1542; 15 maggio 1973, n. 1381.

subappaltante e subappaltatore e, quindi, rimane estraneo al committente, il quale non acquista diritti e non assume obblighi verso il subappaltatore.

Né alcuna fondatezza può riconoscersi all'eccezione di « nullità insanabile » del contratto in oggetto a causa della asserita mancata autorizzazione, da parte del Comune, alla relativa stipulazione. È decisivo, in proposito, il rilievo che l'art. 1656 cod. civ. nell'esigere, per il subappalto, l'assenso del committente intende tutelare solo l'interesse di quest'ultimo, con riguardo, appunto, allo *intuitus personae*. Pertanto, se è vero che la mancanza di autorizzazione rende tale contratto invalido, tuttavia trattasi, come questa Suprema Corte ha avuto già occasione di precisare (sent. 18 maggio 1955, n. 1466), di una annullabilità relativa, che può essere fatta valere soltanto dal committente. Con le conseguenze che, ovè l'interessato non si avvalga tempestivamente della detta facoltà, il contratto spiega intera la sua efficacia.

Ad uguali affermazioni deve pervenirsi, per quel che, in particolare, attiene alla ipotesi (ricorrente nella specie) del subappalto di opere pubbliche. Infatti, l'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, nel vietare all'appaltatore di « cedere o subappaltare tutta o in parte l'opera assunta, senza l'approvazione dell'autorità competente », si limita a stabilire, per il caso di trasgressione, la « comminatoria della rescissione del contratto e di una multa... ». Dal che chiaramente si evince che la detta legge, così come poi ha fatto il codice civile vigente, non ha sanzionato, per i subappalti non autorizzati, la nullità del contratto, ma ha solo ribadito la tutela dell'interesse dell'ente committente, riconoscendogli la facoltà di chiedere la rescissione. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Rispetto alla censura attinente alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., è da tenere presente che questa riflette, non già un obbligo, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato in Cassazione; e che, peraltro, la sollecitazione dell'esercizio di tale potere non può considerarsi come sostitutiva dell'onere che alla parte incombe di fornire quelle prove che essa stessa sia in grado di procurarsi direttamente, e che non può pretendere di ricercare attraverso l'attività del giudice.

Per quel che, infine, attiene alla mancata ammissione della consulenza tecnica, è noto che il potere del giudice di merito di ricorrere allo ausilio di un consulente è assolutamente discrezionale, in rapporto alle specifiche circostanze di causa. Il suo esercizio in senso positivo o negativo si sottrae, quindi, a censura in sede di legittimità, potendo la relativa motivazione risultare, come nella specie, anche per implicito, dalle considerazioni svolte in ordine alla sufficienza degli elementi probatori già acquisiti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un., 30 ottobre 1974, n. 3306 - Pres. La-porta - Est. Vela - P. M. (conf.) - S.p.A. Cartiere Antonio Sterzi (avv. Ghia, Todaro e Comba) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Imponente) e S.p.A. Bresi Cartiera Ponte Strona (avv. Marucchi e Carones).

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali e Tribunale superiore delle acque pubbliche - Conflitto fra diritti di utenza - Giurisdizione ordinaria - Ricorrente attualmente privo di un diritto di utenza - Giurisdizione amministrativa.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 2, 3, 28 e 140).

Il principio secondo cui spetta al Tribunale regionale delle acque pubbliche la cognizione delle controversie promosse da antichi utenti, i quali si dolgono del pregiudizio arrecato ai loro diritti da una concessione di nuova derivazione, presuppone un conflitto fra diritti di utenza. Un tale conflitto non è ipotizzabile, e la cognizione spetta al Tribunale superiore delle acque, quando il diritto riconosciuto all'antico utente sia scaduto e la rinnovazione della concessione sia stata negata; né, ai fini della giurisdizione, rileva la pendenza del giudizio promosso per l'annullamento del diniego, perché la giurisdizione si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della domanda (1).

(Omissis). — Il dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è sorto, nel giudizio di merito, a seguito del rilievo della soc. Bresi, secondo cui l'impugnazione del d.m. 22 giugno 1968, n. 767, recante la concessione a tale società, involgeva « un tipico caso di controversia circa il diritto di derivazione della acqua pubblica che ai sensi dell'art. 140 lett. c, t.u. 21 dicembre 1933, n. 1775, è di competenza in primo grado del Tribunale Regionale e in grado di appello del Tribunale superiore ».

Questo dubbio non ha ragione d'essere.

(1) Le sentenze richiamate in motivazione sono pubblicate: Cass. 10 marzo 1971, n. 671, in *Foro It.* 1971, I, 1229 e *Rass. giur. Enel* 1971, 670; Cass. 19 luglio 1965, n. 1628, in *Foro amm.* 1965, I, 1, 526 ed in questa *Rassegna* 1965, I, 828; Trib. sup. acque 9 giugno 1939, in *Foro it. Rep.* 1939, *acque pubb. priv.*, 33, n. 145 e *Dir. beni pubb.* 1939, 614; Cass. 19 ottobre 1954, n. 3863, in *Giur. agr.* 1955, II, 395; Trib. sup. acque 20 luglio 1960, n. 28, in *Acque bonif. costruz.* 1960, 394.

Sulla prima parte della massima, cfr., altresì, Trib. sup. acque 17 aprile 1973, n. 18, *Cons. Stato* 1973, II, 485; Trib. sup. acque 17 ottobre 1968, n. 27, *Giust. civ. Rep.* 1969, *acque pubb. priv.*, 42; Trib. sup. acque 1 giugno 1966, n. 17, *Rass. giur. Enel* 1966, 677; Cass. 13 maggio 1965, n. 918, *Giust. civ.* 1965, I, 192.

Esso presuppone che sia da applicare, nel caso di specie, il principio secondo cui spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche la cognizione delle controversie promosse da antichi utenti i quali si dolgono del pregiudizio arrecato ai loro diritti da una concessione di nuova derivazione (S.U. 10 marzo 1971, n. 671; 19 luglio 1965, n. 1628; Trib. Sup. Acque 9 giugno 1939). E così non considera che allo stato non è neppure ipotizzabile un conflitto fra diritti di utenza, perché la soc. Sterzi non risulta titolare di alcuna concessione.

L'antico diritto che le fu riconosciuto nel 1923 è scaduto; e la domanda di rinnovazione, presentata a norma dell'art. 30 del citato testo unico, è stata respinta con il decreto n. 1089 del 1967.

Vero è che tale provvedimento forma oggetto di altra impugnazione presso il Tribunale Superiore delle acque, e pertanto non è definitivo. Ma ciò significa soltanto che è tuttora in discussione la pretesa della Società alla concessione, non già che essa esista.

Ed è solo dalla concessione che trae origine il diritto di utenza, ancorché si tratti di rinnovo di antico diritto, a suo tempo riconosciuto (Trib. Sup. Acque 14 ottobre 1965, n. 23). Nel periodo intermedio tra la scadenza ed il rinnovo della concessione, l'utente si trova in una situazione di fatto, che se talvolta è apparsa meritevole di tutela nei confronti di chi non abbia alcuna pretesa sull'acqua (S.U. 19 ottobre 1954, n. 3863), non può comunque attribuirgli diritti né verso l'amministrazione, né verso chi abbia ottenuto a sua volta una concessione.

Dall'amministrazione non gli spetta senz'altro il provvedimento di rinnovo, perché questo è condizionato alla duplice verifica che persistano i fini della derivazione e che non ostino ragioni di pubblico interesse, e comunque può contenere anche quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie (articolo 28 testo unico n. 1775 del 1933, nonché Trib. Sup. Acque 20 luglio 1960, n. 28).

Dal concessionario di altra derivazione neppure può esigere alcunché posto che costui, almeno fino a quando la sua concessione non venga annullata, ripete appunto da essa il titolo necessario e sufficiente per usare dell'acqua.

Se ne deduce che la soc. Sterzi non versa in alcuna situazione di diritto soggettivo, come del resto essa stessa finisce per ammettere, quando, pur affermando di essere titolare di un diritto di antica utenza, rivela di insorgere contro il provvedimento emesso in favore della Cartiera Sisini perché esso provoca un ulteriore impoverimento della portata di acqua « dell'emananda concessione ».

Né ha rilevanza che se fosse accolto il suo ricorso contro tale decreto, la detta società avrebbe un diritto di utenza da opporre a quello della soc. Bresi. La giurisdizione si determina con riferimento allo stato di

fatto esistente al momento della domanda, onde non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo (art. 5 c.p.c.).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 143 del testo unico più volte citato. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 11 - Pres. Giannattasio - Est. Leone - Apostoliti (avv. Lombardi Comite) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche ed elettricità - Natura di acqua pubblica - Attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

Acque pubbliche ed elettricità - Antica utenza e uso di fatto - Diritto al riconoscimento o alla concessione - Decadenza - Effetti - Diritto all'uso in confronto di successivi concessionari - Esclusione.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3, 4, 8 e 18).

La circostanza che l'acqua di una sorgente concorre con altre a costituire una portata di acqua utilizzabile per uso potabile dimostra una attitudine ad uso di pubblico generale interesse ed è sufficiente a stabilire la natura pubblica dell'acqua (1).

L'utente di fatto, che si trovi nelle condizioni per poter ottenere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o la concessione del quantitativo effettivamente utilizzato con esclusione di qualunque concorrente, se non fa valere tale suo diritto verso l'Amministrazione demaniale, non può addurre una situazione di diritto soggettivo costituita in suo favore ed opponibile ad altro concessionario: anzi, contro di lui operano le decadenze stabilite per le opposizioni alla richiesta di concessione avanzate dai terzi e per i ricorsi aventi per oggetto i diritti che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione (2).

(*Omissis*). — L'appellante critica l'affermazione del Tribunale regionale che esso Apostoliti non avrebbe provato la sussistenza di un proprio diritto soggettivo all'uso dell'acqua della sorgente Faggio Grande con l'esibizione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro

(1) Sulla attitudine ad usi di pubblico generale interesse come requisito per stabilire la demanialità dell'acqua, cfr. Trib. sup. acque 18 gennaio 1973, n. 2, in questa *Rassegna* 1973, I, 466; Cass. 25 maggio 1971, n. 1534, *ivi*, 1971, I, 1252; Trib. sup. acque 21 marzo 1969, n. 9, *Cons. Stato* 1969, II, 342; Trib. sup. acque 23 maggio 1967, n. 14, *Cons. Stato* 1967, II, 407; Trib. sup. acque 11 maggio 1965, n. 10, in questa *Rassegna* 1965, I, 1335.

(2) Sulla seconda parte della massima, vedi, in senso conforme, Trib. sup. acque 18 aprile 1968, n. 9, in questa *Rassegna* 1968, I, 646; sulla inter-

relativa alla reintegrazione nel possesso di una presa d'acqua sul fiume Spartà, dato che un eventuale diritto dell'Apostoliti di prelevare acqua dal fiume, non comporterebbe il diritto all'uso dell'acqua della sorgente, che è uno dei capi di acqua che si riversano nel fiume. Osserva il ricorrente che la diminuzione della portata del fiume Spartà a causa della captazione dell'acqua della sorgente suindicata può costituire fattore di danno per gli utenti delle acque del fiume.

L'appellante contesta che egli sia decaduto dal chiedere il riconoscimento dell'antica utenza e che non si sia opposto alla domanda di concessione proposta dalla Cassa per la acque della sorgente Faggio Grande.

Rilevata poi l'insufficienza della motivazione circa la natura pubblica dell'acqua di detta sorgente e circa l'esistenza della stessa concessione di tale acqua, l'Apostoliti sostiene che la concessione sarebbe illegittima, perché lesiva del diritto di esso appellante alla concessione ex art. 4 del T.U. n. 1775 del 1933: comunque le concessioni sono disposte sempre « salvo diritti dei terzi ».

Dalla semplice elencazione dei motivi della impugnazione innanzi riassunti, appare chiaro che l'appellante non affronta e di conseguenza non risolve l'interrogativo circa la sussistenza di un suo diritto soggettivo all'uso dell'acqua della sorgente, che il Tribunale regionale ha qualificato pubblica sia per l'attuale suo impiego a scopi di alimentazione idrica della popolazione, sia perché sgorga su terreno demaniale.

E la natura pubblica della sorgente Faggio Grande dev'essere ribadita, nonostante la persistente contestazione dell'appellante, non tanto per il fatto che detta acqua è stata oggetto di concessione da parte della amministrazione statale, quanto per il fatto che dal decreto di concessione esibito dalla Cassa per il Mezzogiorno risulta che la sorgente Faggio Grande concorre con altre sorgenti della zona a costituire la portata di l/s 37,50, utilizzabile per uso potabile (e di fatto utilizzata per detto uso con le opere fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno); sicché risulta provata l'attitudine della cennata sorgente, in considerazione anche del sistema idrografico di appartenenza, ad usi di pubblico generale interesse, attitudine rivelatasi fin dal 1954, quando la Cassa per il Mezzogiorno, a fondamento della domanda di concessione, poi accolta, prospettò all'Amministrazione competente la possibilità di impiegare per

pretazione dell'art. 18 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, cfr., altresì, in questa *Rassegna* 1968, I, 278, l'ossevazione di ALBISINNI a Trib. sup. acque 8 marzo 1968, n. 5.

Il Tribunale superiore, che nella decisione 8 marzo 1968, n. 5 aveva ritenuto non soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 18 l'azionabilità delle pretese traenti fondamento da una situazione di diritto soggettivo, con le successive decisioni ha ritenuto operante la norma, ma dopo aver escluso che la situazione soggettiva azionata dai ricorrenti avesse consistenza di diritto soggettivo.

uso potabile le varie sorgenti della zona, compresa quella detta Faggio Grande. Quest'attitudine dell'acqua della sorgente ad uso di pubblico generale interesse è sufficiente a stabilire la natura pubblica dell'acqua, che del resto, secondo quanto ha comunicato l'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro, ricade nel bacino idrografico del torrente « Tre ceci », che è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro: il che porta a ritenere che, già con questa iscrizione, l'acqua della sorgente, in quanto confluyente nel torrente, era stata dichiarata acqua pubblica.

Ciò posto, la disciplina della concreta fattispecie per cui la causa è regolata direttamente dalla normativa relativa alle acque pubbliche. Alla stregua della quale disciplina l'Apostoliti si presenta quale utente di fatto, sia pure (come pretende) di antica data. Ma l'utente di fatto di acqua pubblica, anche se si trova nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, se non ha proposto domanda per ottenere tale riconoscimento, non si presenta come titolare di un diritto soggettivo (in fase di accertamento); e quale semplice possessore dell'uso dell'acqua, egli deve cedere nel contrasto con il diritto del concessionario della medesima acqua.

Analogamente l'utente di fatto che si trovi nelle condizioni per ottenere, con esclusione di qualsiasi concorrente, la concessione d'acqua pubblica per il quantitativo effettivamente utilizzato, se non fa valere tale suo diritto verso l'Amministrazione demaniale non può addurre una situazione di diritto soggettivo costituita a suo favore ed opponibile ad altro concessionario: anzi contro di lui operano le decadenze stabilite per le opposizioni alla richiesta di concessione avanzate da terzi e per i ricorsi aventi per oggetto i diritti che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione (art. 8 e 18 T.U.).

Nella specie l'Apostoliti non allega di aver proposto domanda per il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua pubblica e di aver fatto valere il diritto alla concessione esclusiva dell'acqua utilizzata in via di fatto. Adduce solo di aver presentato nel luglio del 1964 opposizione alla concessione chiesta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Ma di questa opposizione nulla si conosce, anzi nel decreto di concessione a favore della Cassa è dato atto che nell'istruttoria espletata a norma di legge non sono state presentate opposizioni o reclami.

Consegue che effettivamente l'Apostoliti non è titolare di un diritto soggettivo all'uso dell'acqua pubblica della sorgente Faggio Grande sicché non può fondatamente addurre di essere stato leso dall'uso concesso alla Cassa dell'acqua ora detta.

L'appello, perciò, si presenta totalmente infondato e dev'essere rigettato, con la conseguenziale responsabilità dell'appellante per le spese del giudizio di impugnazione. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 12 - Pres. Giannattasio - Rel. Leone - Società Acque Carcaci del Fasano S.p.A. (avv. Conte) c. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Ricci) e Consorzio delle acque di irrigazione dei fondi in S. Giovanni Galermo e Gravina di Catania (avv. Selvaggi e Indelicato).

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Uso di fatto - Diritto alla concessione - Domanda di accertamento - Giurisdizione ordinaria - Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 4 e 140).

Acque pubbliche ed elettricità - Acque sotterranee - Autorizzazione alla ricerca - Uso delle acque rinvenute anteriore all'inserzione in elenchi suppletivi - Diritto alla concessione - Non sussiste.
(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 4 e 103).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche la domanda, proposta in confronto dell'Amministrazione e del concessionario, da chi chieda il riconoscimento del diritto alla concessione del quantitativo d'acqua, effettivamente utilizzato anteriormente alla inserzione dell'acqua in elenchi suppletivi (1).

La ricerca di nuove acque sotterranee condotta in base ad autorizzazione amministrativa comporta che le acque, sin dal loro rinvenimento, siano soggette a verifica della demanialità e ad iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche. Ne deriva che l'uso dell'acqua da parte dello scopritore non può essere equiparato all'uso di fatto di un'acqua che, non compresa in precedenti elenchi, sia poi inclusa in elenchi suppletivi; dall'uso non deriva perciò un diritto alla concessione del quantitativo effettivamente utilizzato dallo scopritore il quale, per effetto del rinvenimento, acquista solo un titolo di preferenza alla concessione (2).

(Omissis). — Risulta dalle deduzioni delle parti che questo Tribunale Superiore, provvedendo in sede di legittimità su domanda della soc. acque Carcaci del Fasano, ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla pretesa della società di essere riconosciuta esclusiva avente diritto alla concessione dell'acqua a norma dell'art. 4 del t.u., in quanto la pretesa stessa era basata sulla sussistenza di un diritto soggettivo. In

(1-2) Sulla prima massima, cfr., *supra*, Cass. 30 ottobre 1974, n. 3306 e la giurisprudenza ivi richiamata; sulla seconda massima, Trib. sup. acque 12 dicembre 1963, n. 33, *Foro amm.* 1964, I, 448, che ha escluso che l'autorizzazione allo scavo di un pozzo autorizzi altresì all'uso dell'acqua rinvenuta.

effetti, come s'è detto, la società appellante insiste su questo fondamento giuridico della sua domanda e chiede l'affermazione del proprio diritto soggettivo alla concessione, con esclusione di qualunque concorrente: *petitum e causa petendi* che comportano la competenza a provvedere del Tribunale regionale in primo grado, del Tribunale Superiore in grado di appello, mentre attiene al merito l'indagine se in concreto sussistono i presupposti specifici necessari perché possa ritenersi costituito il diritto soggettivo pel quale è chiesta tutela.

Il Tribunale regionale ha stabilito che detti presupposti nella specie non sussistono ed il giudizio dev'essere confermato, anche se con qualche precisazione dei concetti svolti dal primo giudice. La ricerca di nuove acque sotterranee condotta in base ad autorizzazione dell'autorità amministrativa comporta che il regime delle acque rinvenute nasce con la impronta dell'assoggettamento alla verifica di demanialità da parte della competente autorità. Ove la verifica giunga a risultato affermativo, è disposta l'iscrizione dell'acqua nell'elenco delle acque pubbliche e lo scopritore ha solo titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione alla ricerca: ma tale preferenza non costituisce una situazione giuridica direttamente ed assolutamente tutelata e può accadere che, per interessi poziori, lo scopritore non ottenga la concessione. In tale caso, come in quello che l'acqua scoperta non rivesta i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, lo scopritore ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed eventualmente a compensi (artt. 103, 104 t.u. cit.). Egli quindi non è portatore di un diritto soggettivo alla concessione per l'utilizzazione dell'acqua.

La società appellante cerca di riportare la fattispecie nella disciplina dell'art. 4 del t.u. n. 1775 del 1933: ma rettamente il Tribunale regionale ha respinto la tesi, perché quest'ultima norma regola la posizione dell'utente di fatto di acque che, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi di acque pubbliche: occorre cioè che il soggetto abbia utilizzato l'acqua prima dell'accertamento dichiarativo della natura di acqua pubblica, cioè di bene demaniale e perciò *extra commercium*. Tale accertamento non può certo cancellare retroattivamente le situazioni pregresse di mero fatto, qual è quella dell'utenza senza titolo: anzi la legge dà modo a quest'ultimo di ottenere un titolo di legittimazione alla continuazione dell'uso dell'acqua dichiarata pubblica, sempre però che l'uso di fatto abbia preceduto l'accertamento dell'applicabilità della disciplina normativa sui beni pubblici; e ciò più che per l'esigenza di un requisito soggettivo di buona fede dell'utente, per la razionalità del sistema giuridico, che non può affermare la compatibilità di una situazione privatistica di uso su un bene che sia stato già riconosciuto pubblico in virtù dello stesso ordinamento.

Ora la sperata attitudine ad usi di pubblico generale interesse delle acque sotterranee oggetto dell'autorizzazione di ricerca, attitudine che è la ragione del regime amministrativo della ricerca medesima, e la disciplina conseguente al rinvenimento, che comporta l'obbligo per lo scopritore di avvisare l'ufficio del Genio Civile per gli accertamenti circa la demanialità della acqua, che, se pubblica, dovrà essere oggetto di concessione, se privata spetta al proprietario del suolo, sono fattori univoci per escludere che l'ordinamento dia rilievo giuridico positivo all'uso che lo scopritore faccia dell'acqua per sua privata speculazione, sottraendola alla disposizione del legittimo titolare del diritto dominicale.

L'inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 4 del t.u., affermata dal Tribunale regionale, poggia, quindi, su un'indagine sistematica più ampia di quella svolta dal primo giudice, che, peraltro, i profili del sistema ha implicitamente presupposto.

Consegue che perdono consistenza le argomentazioni dell'appellante volte a dimostrare come le ragioni addotte dal Tribunale per negare la buona fede della società utente non siano concludenti. Giova tuttavia osservare, per i riflessi che presenta anche in ordine alla motivazione svolta innanzi, che la società appellante non può validamente sostenere di aver utilizzato la (nuova) portata di l/s 102 già prima che la società presentasse la domanda di ricerca. Dal decreto di concessione 23 marzo 1970 risulta che la società chiese la concessione dell'uso dell'ulteriore portata di l/s 108 sulla premessa che l'acqua era stata rinvenuta a seguito delle ricerche autorizzate dal Genio Civile il 2 gennaio 1951: e su questa premessa che si trattasse di acqua di nuovo reperimento è stata impostata e svolta l'istruttoria per le concessioni ed è stato provveduto dall'autorità amministrativa all'attribuzione delle utenze. Sicché i documenti che si riferiscono alle forniture fatte, fin dal 1936, dalla società al Consorzio, debbono essere riferiti all'utilizzazione dell'originaria portata di l/s 92 di cui al decreto di concessione per il periodo 1924-47, non all'acqua di nuovo reperimento. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 5 giugno 1974, n. 13 - Pres. Giannatasio - Rel. Salvatore - Moncada (avv. Carbone) c. Assessorato ai lavori pubblici per la Regione siciliana (avv. Stato Albisinni) e Magri (avv. Conte).

Acque pubbliche ed elettricità - Acque sotterranee - Autorizzazione alla ricerca mediante scavo di pozzi - Pericolo di interferenza con pozzi preesistenti - Rifiuto di autorizzazione - Legittimità.

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 95).

È legittimo il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione a spingere ad ulteriore profondità lo scavo di un pozzo per la ricerca di acque sot-

terranee, ove l'Amministrazione inquadri l'opera nel contesto ambientale della zona interessata, traendone il convincimento che la realizzazione di una nuova derivazione dalla medesima falda darebbe luogo, con estrema probabilità se non con certezza, a fenomeni di interferenza con un pozzo preesistente (1).

(*Omissis*). — La ricorrente, con il primo motivo di doglianza, assume che il provvedimento impugnato è viziato da violazione dell'art. 95 del t.u. e da eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di motivazione per aver posto a fondamento dell'opposto diniego presupposti inerenti ad altra situazione, oggetto di altro provvedimento, senza, altresì, considerare il risultato degli accertamenti eseguiti specificamente per la domanda della Signora Moncada.

Tale censura deve essere disattesa.

Invero il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, nel parere posto a fondamento e motivazione del decreto impugnato, ha ritenuto di dover inquadrare la situazione specifica della derivazione in atto e di quella da realizzare in quello che era il contesto ambientale, nel profilo rilevante, della zona interessata dalla escavanda opera, quale emergeva dalle risultanze della relazione idrologica del 25 gennaio 1968 del servizio idrografico in ordine all'andamento e l'ubicazione della falda sotterranea, traendone il convincimento, immune da vizi logici e giuridici sindacabili in questa sede, che la realizzazione di una nuova derivazione della stessa falda avrebbe dato luogo, con estrema probabilità se non con certezza, a fenomeni di interferenza tra i due pozzi. Convincimento questo, già manifestato in altre occasioni e che aveva dato luogo ad analoghi dinieghi, alla cui base vi è in fondo l'esigenza, che proprio la norma di cui viene lamentata la violazione è preordinata a soddisfare, di inquadrare è valutare le singole richieste in un contesto che trascende la specie e che si ricollega alla necessità di evitare, in una zona geologicamente delicata e complessa, i pregiudizi all'interesse pubblico di un razionale sfruttamento delle acque sotterranee della zona *de qua* derivanti da una proliferazione disorganica degli emungimenti.

L'esiguità, se non addirittura la rilevanza, degli accertamenti relativi al pozzo Moncada, richiamati nella relazione istruttoria n. 2398 del 30 giugno 1971, proprio per la inidoneità degli stessi anche ad adombrare le possibili ipotesi di interferenza tra i pozzi in questione esclude di per sé stessa la configurabilità dei presupposti di un obbligo di considerazione da parte del Comitato, prima, e dell'Assessorato, poi, ai fini di una

(1) Sull'argomento può utilmente confrontarsi Trib. sup. acque 15 ottobre 1973, n. 29, in questa *Rassegna* 1974, I, 494 con nota di richiami.

valutazione autonoma della possibilità di influenza dell'autorizzanda ricerca sulle utilizzazioni in atto.

Né miglior pregio presenta il secondo motivo di gravame, in ordine al quale, per quei profili che non costituiscono ripetizione delle censure dedotte col primo mezzo già disatteso, va rilevato che il provvedimento impugnato contiene una adeguata esternazione delle ragioni che hanno indotto a negare l'autorizzazione per un'opera che avrebbe pregiudicato proprio quell'organico e razionale sviluppo delle ricerche delle acque sotterranee che il citato art. 85 tende, per l'appunto, a garantire.

È appena poi il caso di soggiungere come le determinazioni dell'Amministrazione prese con il provvedimento *de quo*, non potevano essere influenzate, né tanto meno vincolate, sotto un profilo logico-giuridico, dalla precedente autorizzazione che riguardava un'opera di caratteristiche diverse e, comunque, tali da non ingenerare quelle preoccupazioni di reperimento della stessa falda, già utilizzata da altri concessionari, ricollegabili all'opera *de qua*.

Da quanto sopra consegue che il ricorso deve essere respinto. —
(*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dicembre 1973, n. 1346 - Pres. Grieco - Rel. Manfra - P.M. De Sanctis (conf.) ric. Campanile ed altri.

Imposta di fabbricazione - Oli minerali - Olio greggio - Soggezione.

(l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23 sostituito dall'art. 5, quarto comma D.L. 3 dicembre 1953, n. 878 e dall'art. 9 D.L. 5 maggio 1957, n. 271).

Gli oli minerali greggi sono soggetti ad imposta di fabbricazione (1).

(*Omissis*). — Il 5 ottobre 1967, i militari della G.F. di Bari, sorpredevano i prevenuti, intenti ad inettare acqua in una autocisterna con rimorchio.

Veniva così accertato che da detta autocisterna, diretta allo stabilimento STANIC di Bari, erano stati sottratti q.li 52.72 di prodotto, travasato in una autobotte di proprietà del Campanile e guidata dal Barbara.

I due venivano, successivamente, trovati in possesso di forti quantitativi di olio combustibile e di benzina, in depositi non denunciati.

Tutti gl'imputati venivano rinviati a giudizio del Tribunale di Bari, per rispondere di sottrazione di prodotti petroliferi, alle imposte di fabbricazione, di furto pluriaggravato di tali prodotti, di violazione di sigilli, tentato trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, ed il Campanile ed il Barbara, inoltre, di esercizio di deposito di oli minerali alla multa in L. 2.000.000 ciascuno, per i reati di tentata sottrazione continuata di q.li 120 di oli combustibili e di q.li 30 di benzina.

Con sentenza 16 dicembre 1970, il Tribunale condannava i prevenuti alla multa di L. 2.000.000 ciascuno, per i reati di tentata sottrazione all'imposta di q.li 90 di olio greggio, ed a pene varie per il tentato trasporto di olio, senza certificati, per esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e per irregolare tenuta dei registri di carico e scarico. Il Tribunale assolveva gl'imputati, per amnistia, dai reati di furto, vio-

(1) La vertenza ha correttamente risolto la questione alla luce delle norme che disciplinano la materia.

Le altre affermazioni che si leggono nella sentenza (impossibilità di configurare l'autocisterna come un deposito, natura di reato di pericolo del reato di trasporto abusivo di oli minerali) corrispondono a principi giurisprudenziali costantemente affermati.

lazione di sigilli e ricettazione, concedendo a tutti l'attenuante del danno di particolare tenuità.

Avverso la sentenza, proponevano tempestivo appello il P.M. e tutti gl'imputati.

Il P.M. osservava che, per il reato di tentata sottrazione al pagamento dell'imposta, l'art. 9 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che aveva modificato l'art. 23 del d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, comminava, insieme alla pena pecuniaria, anche quella detentiva, e chiedeva che in tali sensi fosse modificata la sentenza.

Il Campanile ed il Barbara censuravano la sentenza, sostenendo la inapplicabilità dell'imposta di fabbricazione al minerale greggio, l'insistenza dei reati loro ascritti e l'inesatta qualificazione delle trasgressioni relative all'esercizio dei depositi ed alla tenuta dei registri, nonché l'erronea applicazione delle norme sulla continuazione.

Il Nenna sosteneva l'inesistenza dell'elemento soggettivo ed il Capiello l'erronea valutazione delle risultanze processuali.

Tutti instavano, in subordine, per la riduzione della pena.

Con sentenza 15 marzo 1972, la Corte di Bari, in accoglimento del gravame del P.M., e concedendo le attenuanti generiche, come richiesto dagli imputati, condannava costoro come segue: Campanile, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, L. 3.700.000 di multa e L. 35.000 di ammenda; Barbara, anni 1 e mesi 4 di reclusione, L. 3.200.000 di multa; Nenna e Capiello a mesi 8 di reclusione e L. 1.400.000 di multa.

Ricorrono, per Cassazione, tutti gl'imputati.

Campanile Giuseppe deduce l'erronea applicazione della legge art. 23, 2° e 3° comma d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, poiché l'imposta colpisce il prodotto finito, mentre il minerale e da esso trasportato, era greggio. L'imposta di fabbricazione andava versata solo sul prodotto raffinato, secondo l'art. 12 del citato decreto e secondo il n. 3, capv. A della tabella A, allegata al citato decreto.

Deduca ancora violazione dell'art. 56 della legge 2 luglio 1957, n. 474, perché l'olio greggio, dirottato, non era destinato al consumo, né era sottoposto alla legge richiamata, in quanto l'autocisterna era utilizzata come deposito, e non poteva ipotizzare il tentativo di trasporto, né poteva essere richiesto il certificato di provenienza, che riguarda il prodotto finito (art. 15 legge citata).

Censurava, infine, la sentenza, per violazione dell'art. 13, 1° e 4° comma della medesima legge, perché i depositi clandestini non potevano esser dotati di registri di carico e scarico, rilasciati solo dall'UTIF.

Barbara Cesare censura la sentenza per violazione degli art. 524 n. 1 - 475 n. 3 e 479 c.p.p. e 23 legge 28 febbraio 1939 n. 334 e art. 15 legge 2 luglio 1957 n. 474, perché l'olio in questione era diretto alla

raffineria per esser lavorato e non venduto, e la Corte non aveva spiegato perché avesse ritenuto che la mera possibilità di uso immediato dell'olio, si fosse concretata in una vendita. Né si poteva parlare di tentato trasporto, perché l'olio sottratto era stato trasferito in una autocisterna, usata come deposito. Nel caso, non era richiesto il certificato di provenienza (art. 15 legge 1957), ma solo una bolletta di cauzione, che non era protetta da sanzione penale.

Cappiello Giovanni lamenta che la Corte ha ommesso di motivare sulle doglianze d'appello tendenti ad escludere la sua correttezza nell'attività criminosa dei coimputati. La Corte aveva rinvenuto il dolo specifico nella sola presenza del Cappiello alla spiombatura della cisterna, e non aveva considerato la possibilità della mera presenza passiva, non punibile.

Nenna Donato deduce erronea applicazione della legge penale, perché, come semplice autista, non doveva esser tenuto al pagamento dell'imposta. Inoltre, dalla sostituzione dell'olio, con altrettanta acqua, non sarebbe derivato danno per la P. Amm.ne, in quanto la imposta sarebbe stata applicata alla quantità di olio realmente pervenuta, quantità che sarebbe risultata uguale a quella spedita.

La sentenza aveva poi affermato che l'elemento soggettivo del reato era costituito dal solo dolo generico, e non aveva considerato che proprio tale elemento esulava dalla condotta del Nenna che, con l'immissione dell'acqua, al posto del greggio sottratto, si era preoccupato di far coincidere il peso del carico con quello effettivamente spedito.

Tutti i ricorrenti instavano per l'annullamento della sentenza, con le conseguenze di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il 1° motivo del ricorso Campanile è infondato.

Per i prodotti che non hanno ancora assolto l'imposta all'origine, vige tuttora la legge 28 febbraio 1939, n. 334, art. 23, sostituito dall'articolo 5, comma 4°, del d.l. 3 dicembre 1953, n. 878, e dall'art. 9 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore, in ogni caso a L. 2.000.000, chiunque sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi all'accertamento od al pagamento dell'imposta di fabbricazione, e ciò, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa.

L'art. 1 della legge 1939, n. 334, istituisce una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione; l'art. 8 capov. assoggettata a trattamento fiscale i residui greggi non lavorati; gli art. 22 e 23 si riferiscono ai prodotti di cui all'art. 1, e cioè agli oli mine-

rali in genere ed ai prodotti di lavorazione; le tabelle A e B, allegate a detta legge, prevedono alcune categorie di greggi da esentare da imposta, ferma restando la tassazione per quegli oli greggi non rientranti nelle categorie considerate.

Ciò che la legge non ha voluto disporre, è cosa ben diversa da quanto sostenuto dal ricorrente: la legge non ha voluto assoggettare ad imposta il grezzo all'atto dell'entrata nel territorio nazionale, oppure all'atto dell'uscita dai pozzi petroliferi esistenti in territorio nazionale.

Ma, allo stato della legislazione vigente, l'intero contesto della legge citata, disciplinando il regime delle materie prime e quello dei prodotti finiti, e stabilendo particolari casi d'abbuono, art. 16 e 17, dimostra l'intenzione del legislatore, di disciplinare il trattamento dei prodotti petroliferi, seguendoli dalla loro origine, sino all'uscita dalle raffinerie, ed all'immissione al consumo.

La legge 2 luglio 1957, n. 474, è poi informata alla chiara finalità di coprire un settore più vasto, rispetto a quello disciplinato dalla legge 1939 e per tale motivo, essa non ha più distinto tra prodotti finiti e materie prime, o prodotti semilavorati ed altre sottoclassi: detta legge parla solo dei prodotti petroliferi, ossia di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti. Fermo restando l'obbligo generico della tassazione, variano invece le aliquote dell'imposta, minore sugli oli grezzi, maggiore sui prodotti lavorati.

La tesi del ricorrente, sulla non tassabilità dell'olio greggio, condurrebbe all'assurdo di considerare questo, come un prodotto privo di ogni possibilità d'impiego, come un prodotto di rifiuto, inutilizzabile. Al contrario, le particolari norme per i prodotti finiti, richiamate dal ricorrente, valgono solo nel caso in cui il prodotto sia stato effettivamente sottoposto a lavorazione, fermo restando il controllo fiscale permanente, sull'intero ciclo economico della merce.

E quanto alle possibilità d'impiego dell'olio minerale greggio sottoposto, ogni disquisizione in merito appare ultronea alla Corte, perché, se tale possibilità non esistesse in concreto, non si vede perché i prevenuti si sarebbero esposti ai rischi del loro disonesto comportamento, e perché ancora, il solo fatto che l'olio greggio è stato dirottato dal suo naturale destino (che era quello della lavorazione in raffineria), dimostra lo scopo d'immetterlo al consumo od utilizzarlo altrimenti, in violazione dell'imposta.

Parimenti infondata è la doglianza circa la violazione dell'art. 15 della legge 1957, poiché la Corte di merito ha esattamente affermato che l'autocisterna, in cui veniva travasato l'olio oggetto del furto, non era un deposito, ma un mezzo di trasporto, agibile e funzionante, come prova la presenza, sul posto, del conducente l'autocisterna medesima, l'imputato Barbara.

Non si attaglia, all'autocisterna usata dal prevenuto, la nozione di deposito, che, in tema di leggi finanziarie, è chiaramente e ripetutamente definita, dalla giurisprudenza, come un cumulo, o raccolta, o scorta di prodotti, e riferita alla permanenza nell'azienda di produzione, od alla giacenza nei magazzini.

Ne deriva che esattamente è stato affermato l'obbligo del certificato di provenienza, e ciò è tanto più vero, in quanto l'art. 15 della legge 1957 prescrive il certificato, per il controllo del movimento di tutti i prodotti petroliferi di qualunque specie, senza alcuna distinzione, siano essi assoggettati ed assoggettabili, oppure no, all'imposta, in ogni momento della loro circolazione, ed indirizza il precetto anche ai trasportatori e speditori, pur se non titolari di depositi.

E poiché trattavasi, nella fattispecie, di olio dirottato dalla sua vera destinazione, inconferente appare il richiamo all'art. 8 della legge, che prevede il rilascio della bolletta di cauzione, per gli oli grezzi, legittimamente convogliati allo stabilimento di lavorazione, e destinati ad esser custoditi in particolari serbatoi.

Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare, (Cass. VI, 14 maggio 1971, ric. Crema), che il reato di trasporto abusivo di oli minerali, art. 5 e 15, primo comma legge 1957, è reato di pericolo, che si realizza per il solo fatto del trasporto senza valido documento, e con la ricorrenza del dolo generico, coscienza e volontà di eseguire il trasporto senza certificato. È del tutto irrilevante che l'imposta di fabbricazione sia stata, o no, pagata, perché l'art. 15 non distingue fra prodotto di contrabbando e prodotto che abbia assolto l'imposta, e non rileva che l'olio fosse greggio o raffinato, perché la *ratio legis* consiste nel permettere, agli organi finanziari, il costante controllo di un prodotto che, per la sua fungibilità, non consente, fuori dal deposito di estrazione, la prova della sua identità.

Non sussiste infine, la violazione dell'art. 13 della legge per il capo. E della rubrica, perché il reato di omessa tenuta del registro di carico e scarico, in materia di oli minerali, non presuppone che, da parte dell'esercente sia stato osservato l'obbligo di denunciare il deposito, nei casi stabiliti dalla legge, e pertanto il reato è ugualmente configurabile, anche se tale adempimento non sia stato eseguito, ma tuttavia esista, di fatto, un qualsiasi deposito.

Infondati sono i motivi del ricorso del Barbara.

Per il secondo e per il terzo motivo, valgono le considerazioni già svolte per il ricorso Campanile, mentre non sussiste difetto di motivazione della sentenza, circa l'omessa spiegazione della possibilità di vendita dell'olio sottratto. Invero, la Corte di merito, ha dato conto dei motivi per cui ha ritenuto la corresponsabilità del Barbara, nel reato

commesso dal Campanile, fondandosi sulla collaborazione dal primo prestata al secondo, conducendo, sul posto, l'autobotte, in cui era stato, successivamente, travasato l'olio oggetto del furto, e presenziando a tale operazione.

Né vi era necessità d'ipotizzare una vendita di tale prodotto, essendo sufficiente la constatazione che il prodotto stesso, stava per essere sottratto ai controlli fiscali, nel che era inserita l'evasione all'imposta, e che la sottrazione stessa, non avrebbe avuto scopo, se il prodotto non avesse potuto, in qualche modo, essere utilizzato od immerso al consumo.

I motivi del Cappiello sono ugualmente infondati, perché la motivazione della sentenza, sull'accertamento della penale responsabilità, si basa sulla presenza di costui, al momento della spiombatura dell'autocisterna diretta alla STANIC, e della sottrazione dell'olio minerale, azioni queste, necessitanti della massima segretezza, e che non sarebbero state eseguite, alla presenza di esso Cappiello, se costui fosse risultato veramente estraneo alla vicenda.

Esattamente, inoltre, la Corte non ha considerato la possibilità che la presenza del ricorrente, fosse stata semplicemente passiva, poiché tale ipotesi è rimasta esclusa dalle stesse dichiarazioni dell'interessato. Il Cappiello ha infatti affermato che le sue prestazioni furono richieste dal Campanile, per l'apprestamento di otto fusti vuoti, della capacità di litri 200 ciascuno, nei quali, come ha dichiarato, il Nenna, doveva esser travasato parte del greggio prelevato dall'autocisterna. Lo stesso Campanile, del resto, non ha fornito convincenti giustificazioni della presenza del Cappiello sul posto. Il collegamento col ricordato antefatto, dimostra l'esattezza del ragionamento della Corte di merito, che ha ritenuto che la prestazione del Cappiello fosse stata richiesta dal Campanile, nella esecuzione dell'opera delittuosa e fornisce anche la prova del dolo specifico, che ha animato il Cappiello, con l'intenzione di sottrarre i prodotti petroliferi all'accertamento e conseguente pagamento dell'imposta.

Inconsistenti, infine, si dimostrano le doglianze del Nenna, l'autista che conduceva l'autocisterna diretta alla STANIC, e che si è prestato alla rimozione dei sigilli, alla sottrazione del combustibile ed alla sostituzione di questo, con acqua.

Come autista, il Nenna non era tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione, ma a quest'obbligo è automaticamente andato incontro, a motivo del concorso nella sottrazione del combustibile.

La disposizione di cui all'art. 9 della legge 1957 è diretta a « chiunque » sottrae, con qualunque mezzo, prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta; essa configura, non un reato proprio, ma un reato comune che può esser commesso da qualsiasi persona, e per il quale occorre la cosciente volontà di compiere atti fraudolenti, diretti a sottrarsi al pagamento del tributo.

Né vale affermare che il peso dell'acqua, uguagliando il peso dell'olio sottratto, non produceva alterazione della quantità d'imposta, da applicare, per la ragione, bene espressa dalla Corte, che l'acqua, nel ciclo di lavorazione, è soggetta ad evaporazione, onde la differenza di peso, viene ugualmente sottratta all'imposta.

L'assurdità dell'argomento è poi dimostrata dal fatto che, a parità di quantità, essendo l'acqua più pesante dell'olio minerale, le manipolazioni del Nenna avrebbero, in definitiva, arrecato un vantaggio, e non un danno, all'Amministrazione finanziaria, facendo apparire il peso del contenuto dell'autobotte, maggiore di quello effettivo.

L'operazione di sostituzione dell'olio con acqua, è, infine, altamente dimostrativa, non solo della coscienza e volontà di sottrarre una parte dell'olio al pagamento dell'imposta di fabbricazione, ma è anche rivelatrice dell'intenzione fraudolenta di realizzare la detta evasione del tributo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 febbraio 1974, n. 261 - Pres. Toro - Rel. De Figueiredo - P. M. Sangiorgio (conf.) - Ric. - Aurellotti.

Procedimento penale - Correlazione fra accusa e sentenza - Mancanza di correlazione - Nullità relativa.

(art. 477 e c.p.p.).

Reato - Reato colposo - Concorso di colpa del coimputato assolto con sentenza passata in giudicato - Impugnazione dell'altro imputato condannato al minimo della pena - Mancanza di interesse.

(art. 28 c.p.p., art. 110 c.p.).

La nullità della sentenza di condanna per immutazione del fatto contestato non ha carattere assoluto, e, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando l'inosservanza del principio di correlazione da parte del giudice di primo grado non sia stata fatta valere dall'imputato nel giudizio di appello (1).

In ipotesi di concorso di colpe in reato colposo, quando uno dei due imputati sia stato assolto con sentenza passata in giudicato e l'altro condannato al minimo della pena, quest'ultimo non ha resse a chiedere l'accertamento del concorso di colpa, poiché, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del

(1) Affermazione costante in giurisprudenza: v. in questa *Rassegna*, 1970, I, p. 495 in nota a Cass. 9 dicembre 1969, n. 1143.

coimputato non potrebbe avere efficacia vincolante nell'azione civile di regresso ex art. 2055, secondo comma c.c. (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 477 c.p.p. per avvenuta immutazione del fatto contestato. L'accusa originaria, egli deduce, si concretava esclusivamente in un solo addebito, rivolto ai due conducenti, ossia quello di non essersi fermati in fase d'incrocio reso malagevole dalla ristrettezza della strada in relazione alla larghezza dei veicoli incrociantsi, mentre, invece, la Corte di Appello ha incentrato l'affermazione di responsabilità, oltre che sull'elemento di colpa contestato, anche su altri due elementi non contestati, e cioè su un presunto eccesso di velocità relativa e su una pretesa inosservanza dell'obbligo della destra rigorosissima.

A tale censura non può darsi ingresso.

Nella specie, già la sentenza del Tribunale aveva fondato la pronuncia di condanna, oltre che sull'elemento di colpa contestato (mancato arresto in fase d'incrocio con l'altro veicolo), anche su altre due componenti di colpa non indicate nel capo d'imputazione, e precisamente dando altresì carico al conducente dell'autotreno di avere tenuto una condotta di guida irregolare « viaggiando al centro strada ed anche a velocità non moderata » (v. a pag. 9 sentenza di primo grado).

La sentenza di appello, nel confermare quella di primo grado, ha lasciato inalterata l'impostazione della pronuncia di condanna, sia pure attribuendo all'eccesso di velocità ed alla irregolare tenuta della mano particolare incidenza causale nella produzione dell'evento.

Orbene, non avendo l'Anzellotti dedotto con i motivi di appello la immutazione del fatto originariamente contestato, codesta immutazione, risalente alla sentenza di primo grado, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione, ostandovi la sanatoria di cui all'art. 188 ultima parte c.p.

Rispetto al secondo mezzo, con cui viene riproposta la tesi del concorso di colpa del Tiberi, va esaminato con precedenza, per ovvie ragioni di ordine logico, il terzo motivo di ricorso con il quale l'Anzellotti denuncia mancanza, contraddittorietà e illogicità di motivazione in ordine alla condotta colposa addebitatagli e al nesso causale.

La censura è infondata.

Sotto il profilo di inesistenti vizi di motivazione il ricorrente censura in realtà la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice

(2) Esatta affermazione, conseguente al nuovo rapporto fra giudizio civile e giudizio penale derivante dalle affermazioni della Corte Costituzionale in ordine all'art. 28 c.p.p. (v. per quanto concerne il rapporto fra giurisdizione civile e giurisdizione penale dopo le dichiarazioni di illegittimità costituzionale anche per l'art. 23, 195 e 27 c.p.p., Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1973, n. 6 in questa Rassegna 1974, I, p. 750).

di merito con motivazione aderente agli elementi probatori acquisiti, immune da errori di logica giuridica, e perciò, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Invero, all'affermazione che l'Anzellotti procedeva senza tenere la destra rigorosissima, come imposto dall'art. 104/3 cod. strad. ai conducenti nel caso di incrocio con altri veicoli, la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta di constatazioni obiettivamente rilevate sul luogo quali le tracce rettilinee di frenata evidenziate a tergo della motrice e la posizione di guida della stessa, arrestatasi, dopo lo scontro, ad una distanza, dal margine destro della carreggiata, di centimetri 58 e 65 rispettivamente in corrispondenza della parte posteriore e di quella anteriore.

Per quanto concerne la velocità, legittimamente la Corte di merito ha ritenuto che, anche ad ammettere che l'Anzellotti procedesse a 40-45 Km/h. secondo le sue stesse dichiarazioni, tale andatura non era commisurata al tipo pesante del veicolo, costituito da motrice e rimorchio, ed alla ristrettezza della strada con carreggiata larga m. 5,30 e banchine laterali non transitabili perché in pendenza rispetto al piano viabile.

Ora, posti tali accertamenti, è manifesto che non sussistono i denunciati vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di colpa posti a carico dell'Anzellotti.

Circa il nesso causale fra l'accertata condotta colposa e l'evento, la Corte di Appello ha bene assolto all'obbligo della motivazione ponendo in evidenza che l'incidente non sarebbe avvenuto se al momento dell'incrocio, l'Anzellotti non avesse proceduto a velocità elevata e senza tenere regolarmente la destra, ed aggiungendo, peraltro, che « anche se il Tiberi avesse fermato il veicolo da lui condotto, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente a causa della velocità elevata in relazione al tipo pesante dell'autotreno, per la forza d'urto imponente di detto veicolo ».

A tal riguardo non è superfluo ricordare che i giudici di merito hanno anche accertato, sulla scorta dei rilievi obiettivi raccolti sul posto dalla Polizia Stradale, che l'Anzellotti viaggiava al centro della strada lasciando alla propria sinistra uno spazio di m. 2,25, inferiore cioè alla lunghezza dell'autocarro militare (m. 2,35 oltre il c.d. fuori tutto, di complessivi cm. 9, per la sporgenza dei coprismozzi da ambo i lati).

Passando ora all'esame del secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'Anzellotti, denunciando erronea applicazione dell'art. 102/3 Cod. strad., lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che nessuno dei due conducenti arrestò il proprio veicolo nell'imminenza dell'incrocio malagevole, abbia posto a carico soltanto di esso ricorrente la violazione della citata norma sulla disciplina della circolazione stradale, ritenendo, invece, irrilevante l'omesso arresto da parte del veicolo condotto dal Tiberi.

La censura, riproponendo in sostanza, la tesi del concorso di colpa del Tiberi, non può avere ingresso in questa sede.

Invero, nel caso concreto la pena è stata inflitta sulla base del minimo edittale (anni 1) con la riduzione nel minimo (1/3) per le concesse attenuanti generiche e nel minimo (mesi 6) è stato determinato anche la durata della sospensione della patente di guida, con la conseguenza che, ai fini penali, l'imputato non ha alcun interesse all'accertamento di un eventuale concorso di colpa del terzo, mentre di fronte alle parti civili egli risponde per l'intero ai sensi dell'art. 2055/1 c.p.

Per altro, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 22 marzo 1971 (F.I. 1971, I, 824), dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p., essendo il Tiberi ormai fuori del giudizio penale (la sua esclusione è passata in giudicato per difetto di impugnazione da parte del P.M.), l'accertamento di un eventuale suo concorso di colpa non potrebbe avere efficacia vincolante ai fini civili dell'azione di regresso di cui all'art. 2055 comma secondo c.c. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 30 novembre 1974 - Pres. Pece -
Rel. Manna - P. M. Guadagno (conf.) - Ric. Fomeris.

Truffa - Momento consumativo - Esistenza di un danno concreto ed effettivo - Assunzione dell'obbligazione - Costituisce tentativo.

(art. 640 c.p.).

Il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (1).

(1) Con questa decisione la Corte di Cassazione e Sezioni Unite, annullando la contraria sentenza del giudice di merito, ribadisce quell'affermazione sul momento consumativo della truffa che l'Avvocatura aveva sostenuto con successo in precedenza innanzi alle stesse Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 22 marzo 1969, n. 2 in questa *Rassegna* 1969, I, pag. 369) con ulteriori argomentazioni a conforto dell'affermazione, che può ormai ritenersi *ius receptum*, come quella desunta dall'essere la truffa considerata nel nuovo codice reato contro il patrimonio e non più — come nel codice Zanandelli — reato contro la proprietà.

Per l'affermazione che, nel delitto di truffa la disposizione patrimoniale può avere anche carattere omissivo, v. in questa *Rassegna* 1972, I, p. 1237, Cass. 10 agosto 1972, n. 368 e *ivi*, 1971, I, p. 1530 Cass. 20 gennaio 1971, n. 140.

(*Omissis*). — Con denuncia 14 dicembre 1970, Bragazzi Walter, titolare di una impresa edile in Parma, esponeva: che il 24 giugno 1970, nel suo cantiere, a seguito delle insistenze di un rappresentante di commercio, aveva commissionato 5 Kg. di polvere di marmo per pavimentazioni o rivestimenti esterni al prezzo di L. 300-400 al Kg.; che il rappresentante aveva redatto l'ordine usando la parola « Frigokraft », locuzione da esso esponente ritenuta equivalente a polvere di marmo; che dopo 20-30 giorni gli erano stati recapitati nell'abitazione, e in sua assenza, a cura della ditta « Kraft Italiana », due fusti di catrame (prodotto denominato Frigokraft nel buono di consegna) per complessivi Kg. 440, e con successiva lettera gli era stato chiesto il pagamento del prezzo in L. 323.150; che con lettere raccomandate 13 e 29 luglio 1970, a mezzo del proprio legale, aveva fatto presente alla Kraft Italiana l'errore dell'invio di materiale non ordinato in luogo di quello commissionato, ed aveva chiesto la fotocopia della commissione; che, ricevuta una visita del direttore della ditta venditrice, e presa visione del contratto d'ordine, aveva subito obiettato che l'atto era stato modificato dopo la sottoscrizione, inserendo sul primo rigo la commissione di Kg. 440 di Frigokraft, e aggiungendo all'ordinativo dei 5 Kg. la parola « omaggio »; che il direttore aveva proposto di sostituire la merce con altro materiale edile, e, avutone un rifiuto, aveva emesso, il 9 novembre 1970, una tratta non autorizzata per l'intero importo. Aggiungeva il Bragazzi che simili episodi si erano verificati a danno di altri operatori, anche a nome di ditte diverse dalla Kraft Italiana.

Identificato in Forneris Aldo il rappresentante di cui sopra, lo stesso veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 640 c.p. « per essersi procurato un ingiusto profitto ai danni di Walter Bragazzi, inducendolo in errore con gli artifici e raggiri lamentati in denuncia e consistiti principalmente nel fargli sottoscrivere una copia commissione per 5 Kg. di polvere di marmo a L. 300-400 il Kg.; sulla quale successivamente aggiungeva, altro ordinativo (440 Kg. di catrame corrispondenti a due barili per un importo di L. 323.150).

Con la recidiva specifica. In Parma il 24 giugno 1970.

A dibattimento l'imputato negava l'addebito, assumendo di aver trascritto nel contratto d'ordine la volontà contrattuale del Bragazzi, ma il Pretore di Parma, con sentenza 14 ottobre 1971, affermava la colpevolezza del Forneris, e lo condannava, con la contestata recidiva, alla pena di mesi sette di reclusione e L. 70.000 di multa (p.b. mesi sei e L. 60.000 più 1/6 per la recidiva). Egli riteneva provata l'accusa dalla conferma della denuncia da parte di chi non aveva altro motivo per rivolgersi alla giustizia; dai documenti in atti, dai quali risultava che la merce non ordinata era stata posta a disposizione della ditta fornitrice subito dopo il ricevimento; dalla successione degli eventi, che confer-

mavano come le parti fossero venute in contatto, per chiarire l'equivoco, tra l'8 luglio 1970, data di spedizione della merce, e il 9 novembre 1970, data di emissione della tratta; ed anche dalla deposizione del teste Musiari, che era stato vittima di un eguale raggiro ad opera di un rappresentante di altra ditta.

Contro tale pronuncia proponeva appello l'imputato, deducendo tra l'altro: 1) che doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, in quanto; la denuncia era solo un espediente del Bragazzi, per ottenere la risoluzione del contratto, tanto che la stessa era di circa 5 mesi successiva al ricevimento dei due fusti di Frigokraft, tale materiale era utile al detto impresario edile, e l'ordine era stato redatto in modo da rendere impossibile qualsiasi interpolazione; 2) che nel fatto poteva ravvisarsi, tutt'al più, un tentativo di truffa, avendo il Bragazzi ritirato la merce, ma nulla corrisposto; 3) che andava disposta la rinnovazione del dibattimento per acquisire l'originale atto di commissione.

Disposta la parziale rinnovazione del dibattimento e acquisito l'originale ordinativo, il Tribunale di Parma fissava per l'8 giugno 1973 la nuova udienza, nella quale l'imputato rimaneva contumace e il Bragazzi precisava che la commissione, di cui prendeva visione, quando era stata da lui sottoscritta, presentava sulle ultime righe, dopo uno « scarabocchio », di interlineatura, l'ordinativo di 5 Kg. di Frigokraft, senza l'aggiunta « gratis-omaggio », e non conteneva, sul primo rigo, alcuna scrittura.

Con sentenza 8 giugno 1973 detto Tribunale concedeva al Forneris le attenuanti generiche riduceva la pena a mesi quattro e giorni 5 di reclusione e L. 25.000 di multa (p.b mesi 6 e L. 30.000, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche e aumentata di giorni 5 e L. 5.000 per la recidiva) e confermava nel resto la decisione impugnata.

Ha ricorso l'imputato.

Con il primo mezzo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 524 nn. 1 e 3, 475 n. 3 e 479 c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p. Egli assume che la sentenza difetta di motivazione, in quanto il Tribunale ha disatteso la tesi della conformità della commissione alla volontà contrattuale del Bragazzi, senza tener conto: 1) che nella raccomandata del 13 luglio 1970 è segnalata unicamente l'errore della fornitura, mentre in quella del 29 successivo si parla anche di due carrette per muratori, che l'affermazione del Bragazzi della inutilità del materiale impermeabilizzante nell'edilizia urta contro il buon senso e la logica; e che i due tipi di scrittura rilevati nel testo del contratto non sono tra loro contrastanti, dato che « la scritta più bassa » doveva evidenziare che solo 5 Kg. erano graits.

La censura non è fondata. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha preso specificamente in esame anche i punti sopra

elencati per confermare la colpevolezza dell'appellante; ha osservato, che la divergenza tra le due raccomandate riguardava un particolare insignificante, e precisamente l'ordinativo di due cazzette per muratori, mentre nelle due lettere si ribadiva che la merce spedita non era stata mai ordinata, che la credibilità del Bragazzi non veniva meno per aver egli sostenuto che l'impermeabilizzazione non serve nell'edilizia, avendo con ciò soltanto inteso dire che egli non era solito farne uso; e che l'originale del contratto era stato effettivamente modificato dopo la sottoscrizione, come si desumeva dal fatto che l'ordine « 2 fusti Frigokraft liquido e denso di Kg. 200 ciascuno a L. 690 il Kg. » era stato vergato — a differenza delle altre parti — con scrittura « legata e vicina, per la necessità di contenerlo nel solo rigo dolosamente lasciato libero ». Ha inoltre considerato: che l'accusa rivolta all'imprenditore di aver fatto ricorso alla denuncia per ottenere la risoluzione del contratto era del tutto gratuita; che nessun ritardo poteva ravvisarsi nella denuncia del Bragazzi, dato che lo stesso aveva segnalato alla ditta fornitrice, dopo soli 5 giorni dal ricevimento della merce, con lettera raccomandata a mezzo del proprio legale, di non aver ordinato i due fusti inviatigli, ed era ricorso al giudice penale solo quando, per l'emissione della tratta, si era reso conto dell'inganno e della reiezione delle sue giuste proteste; — a differenza delle altre parti — con scrittura « legata e vicina, per 5 Kg. di merce e che un procacciatore a provvigione si fosse accontentato di un così esiguo ordinativo, in quanto il primo aveva voluto liberarsi dalle insistenti pressioni del procacciatore, e quest'ultimo era riuscito a procurarsi un ordinativo che gli consentiva di alterarlo.

Il Tribunale, pertanto, ha motivato adeguatamente e logicamente la propria decisione per quanto attiene alla colpevolezza dell'imputato, mentre costui, inammissibilmente censura — e con rilievi meramente marginali — l'apprezzamento delle prove.

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 524 nn. 1 e 3 c.p.p. in relazione agli artt. 56 e 640 c.p. Egli sostiene che erroneamente il Tribunale ha respinto la tesi da lui prospettata in linea subordinata con i motivi di appello, secondo la quale nel fatto contestato, avendo il Bragazzi ritirato la merce ma nulla corrisposto, andava ravvisata una truffa tentata e non una truffa consumata.

Viene così riproposto il tema del momento consumativo della truffa, e precisamente il contrasto tra due tesi: quella secondo cui il delitto di truffa si consuma nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto di artifici e raggiri, l'obbligazione, e l'altra, che non ritiene sufficiente la sola circolazione giuridica dei beni, ma richiede la loro circolazione economica, e quindi l'esistenza di un danno concreto ed effettivo del patrimonio.

Tale questione ha già formato oggetto di esame da parte di queste Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenza 22 marzo 1969, n. 2, condividendo la seconda tesi, hanno ritenuto che « il reato di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene che sia idoneo ad una valutazione patrimoniale, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo ». E non vi è motivo per andare in diverso avviso.

La truffa è un reato contro il patrimonio, e non più — come era sotto il codice Zanardelli — un reato contro la proprietà; e per patrimonio, mutuando il concetto dal diritto civile, può ben intendersi, con linguaggio tecnico-giuridico, un complesso di diritti, valutabili in danaro, che va oltre la concezione materialistica, che identifica il patrimonio con le cose. Ma tale nozione ampia e unitaria, proprio per la pluralità dei diritti *di cui si compone e in cui si scinde*, non viene snaturata quando, nel diritto penale, il patrimonio è fatto oggetto di tutela in relazione alle sue componenti e sotto diversi profili. La tutela, come precisato nella Relazione Ministeriale, ricomprende « la proprietà e ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà, ed anche *in taluni casi*, i diritti di obbligazione »; e il codice, nel titolo XIII, specifica della sua necessaria concretezza, l'oggetto della tutela nelle singole previsioni delittuose. Lo stesso, per esempio, richiede, per la perfezione del reato consumato; nel furto e nella rapina, l'impossessamento effettivo della cosa mobile altrui mediante sottrazione al detentore; nella circonvenzione di persone incapaci, la sola induzione a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico dannoso per il circonvenuto, prescindendo dalla concreta realizzazione dell'obbligazione da parte del colpevole; e, così pure, nell'usura e nella frode in emigrazione, la mera promessa di danaro o di altra utilità.

Nella truffa con l'art. 640 il legislatore richiede il conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, e l'effettuato raffronto chiarisce il pensiero del legislatore stesso — che il testo della norma non tradisce — secondo il quale nella truffa il danno deve avere contenuto economico e deve consistere per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta e definitiva, e non soltanto potenziale. La truffa è reato di danno e non di pericolo, e si realizza con la circolazione economica e non soltanto giuridica dei beni. Del resto, se il reo tende, mediante artifici e raggiri, con una truffa contrattuale, a procurarsi indebitamente, con altrui danni, merci, danaro o altra utilità, la carpita obbligazione, non rappresenta per lui che un momento dell'iter criminis diretto al conseguimento dell'evento. Quella carpita obbligazione costituisce già un risultato dell'attività svolta, dimostratasi idonea e diretta in modo univoco alla realizzazione del fine propostosi, ma è ancora un traguardo intermedio, non la meta finale; l'obbligazione non è il danaro o l'altro bene


economico voluto. Il profitto, quello sperato, può ancora non venir realizzato dal soggetto attivo, così come il danno effettivo può ancora venir evitato dal soggetto passivo, ottenendo, per esempio, l'annullamento del contratto per vizio del consenso. Pertanto, ai sensi dell'art. 640 c.p., in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo di lui danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.

Il Tribunale ha respinto la tesi subordinata dell'appellante, accettando, senza alcuna approfondita disamina, la tesi contraria.

Ha infatti, osservato: « Né ricorre la figura del tentativo, perché non ha rilievo la circostanza che il Bragazzi non abbia corrisposto il prezzo, in quanto il danno si è realizzato col rilascio di una scrittura avente effetti legali. Questa costituiva titolo per la Kraft per ottenere il pagamento, e conseguentemente per il Fornaris per lucrare la provvigione ».

Per quanto, invece, è stato sopra dimostrato, avendo il Fornaris, con le modalità accertate dai giudici di merito — e che rimangono confermate con il rigetto del primo motivo — fraudolentemente carpito all'imprenditore edile Bragazzi Walter una ordinazione di merce, redatta su un copia-commissioni in modo tale da consentirgliene la successiva alterazione, ma non avendo egli tratto dall'obbligazione lo sperato profitto, consistente nel lucro della relativa provvigione, e avendo il Bragazzi evitato un effettivo danno economico, contestando il contenuto della esibita scrittura, rifiutando ogni pagamento e invalidando praticamente, con la denuncia, la obbligazione, il reato in esame deve essere giuridicamente qualificato truffa tentata. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice penale, art. 503, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice penale, art. 546, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

Sentenza 18 febbraio 1975, n. 27, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice di procedura penale, art. 152, secondo comma, nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso.

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 5, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente.

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 24, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 37, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 77, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e

sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 33, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo comma, nella parte in cui prevede la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attività commerciali.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 32, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni o comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 37, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 36, G. U. 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma.

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 284, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3.

legge reg. sic. 31 marzo 1972, n. 19, art. 9, nono comma.

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 284, G. U. 3 gennaio 1975, n. 3.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 1052 (artt. 3 e 44 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 9, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

codice civile, art. 1310, primo comma, nella parte in cui dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei detti atti interruttivi (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 8, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

codice civile, art. 1901 (artt. 41 e 3 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 18, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 3 e 95 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 7, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

codice penale, artt. 428, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 286, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice di procedura penale, artt. 141 e 231 (artt. 3, 24 e 109 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 300, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice di procedura penale, art. 666, primo comma, nella parte in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla sezione istruttoria della corte d'appello nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 6, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 6 (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

f.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, art. 1 (artt. 13 e 18 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 20, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 22, terzo comma, e 29, terzo comma.

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 287, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lettera a (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 35, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 7 (artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 29, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 33, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11, secondo comma, e 19 (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 3, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, sesto comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 1, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 13 giugno 1961, n. 528, artt. 2 e 3 (art. 42 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 17, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione).

Sentenza 16 gennaio 1975, n. 3, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 35, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 23 febbraio 1967, n. 104, artt. 2, terzo comma, e 3 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 17, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 25, quarto comma (artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 22, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 33, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 27, lettera a (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 15, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 29, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 19, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (artt. 41 e 3 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 18, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 15, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, secondo comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 23, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 11 dicembre 1971, n. 1115, art. unico (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 25 febbraio 1975, n. 30, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 5.

Sentenza 27 dicembre 1974, n. 298, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 3, primo comma (artt. 36 e 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana).

Sentenza 5 febbraio 1975, n. 14, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 45, primo comma (artt. 3, 29 cpv. e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 8 ottobre 1974, *G.U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

codice civile, artt. 252, terzo comma, 281 e 284, n. 2 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 16 novembre 1973, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice civile, artt. 278 e 252 (artt. 2, 24, 29, secondo comma, 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Oristano, ordinanza 11 ottobre 1974, *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice civile, art. 842, primo comma (artt. 41, 2, 3, 9 e 33 della Costituzione).

Pretore di Civitanova Marche, ordinanza 6 novembre 1974, *G.U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

codice civile, art. 1886 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 19 giugno 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice civile, art. 1895 (art. 38 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 9 ottobre 1974, *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice civile, art. 2113 (artt. 3, 24, 35, primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Ciriè, ordinanza 28 maggio 1974, *G.U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

codice civile, art. 2946 (artt. 3 e 36, della Costituzione).

Corte di appello di Napoli, sezione distaccata di Salerno, ordinanza 19 febbraio 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice civile, art. 2946 (artt. 3, secondo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 20 novembre 1974, *G.U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

codice di procedura civile, art. 409 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 22 ottobre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice di procedura civile, artt. 414 e 416, secondo e terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Sanremo, ordinanza 18 ottobre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

codice di procedura civile, art. 416, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Udine, ordinanza 25 settembre 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

codice di procedura civile, art. 420, primo comma, ultima parte e quinto comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Alba, ordinanza 25 luglio 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

codice di procedura civile, art. 545, quarto comma (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Montegiongio, ordinanza 18 ottobre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice di procedura civile, art. 651 (artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 27 novembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice penale, artt. 57 e 595 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

codice penale, art. 62, n. 6 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Frosinone, ordinanza 8 ottobre 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice penale, art. 81, cpv. (art. 3 cpv. della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 12 novembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

Pretore di Ottaviano, ordinanza 13 novembre 1974, *G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

codice penale, art. 169, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanze 6 settembre 1974 (tre), *G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28 e 19 febbraio 1975, n. 48.

codice penale, art. 176 (artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Bolzano, ordinanza 14 settembre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice penale, art. 176, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Nuoro, ordinanza 27 novembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice penale, art. 176, p.p. e cpv. (artt. 3, p.p. e 27, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano, ordinanza 17 ottobre 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

codice penale, artt. 222 e 204, secondo comma (artt. 3, 13, 27 e 32, terzo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Forlì, ordinanza 2 ottobre 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice di procedura penale, art. 43, primo e secondo comma (art. 25 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 17 maggio 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

codice di procedura penale, art. 70 (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Catanzaro, ordinanza 11 novembre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice di procedura penale, art. 108, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sora, ordinanza 14 ottobre 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

codice di procedura penale, art. 170 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Roma, ordinanza 13 marzo 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice di procedura penale, art. 226-ter (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 18 giugno 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice di procedura penale, artt. 226-ter e quater (artt. 108 cpv., 109 e 112 della Costituzione).

Pretore di Paternò, ordinanza 19 ottobre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

codice di procedura penale, artt. 263-bis, 272-bis e 304-quater (artt. 24 cpv. e 111 cpv., della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 1° giugno 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

codice di procedura penale, artt. 304, 304-bis, 304-ter, 304-quater (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Montepulciano, ordinanza 8 gennaio 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 24 settembre 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

codice di procedura penale, art. 630, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 11 dicembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

codice della navigazione, artt. 591-598 e 603 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Augusta, ordinanze 18 maggio 1974 (due), *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

codice penale militare di pace, art. 27, primo comma (artt. 2, 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione).

Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 11 dicembre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2 (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Livorno, ordinanza 31 luglio 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, terzo comma (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 17 ottobre 1974, *G.U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

d.l.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, art. 17 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 26 aprile 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, art. 12 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 21 marzo 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 1° febbraio 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 14.

t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, primo comma, n. 1 (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 giugno 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanze 28 gennaio 1974, 15 febbraio 1974, 8 marzo 1974 (*G.U.* 12 febbraio 1975, n. 41), 18 marzo 1974, 21 marzo 1974 e 24 maggio 1974 (*G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55).

Tribunale di Crema, ordinanza 10 maggio 1974, *G.U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

Corte di appello di Bari, ordinanza 11 novembre 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 aprile 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

Giudice del lavoro del tribunale di Catania, ordinanza 11 ottobre 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 8 gennaio 1931, n. 234, art. 4 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, *G.U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18, primo e terzo comma (artt. 17, terzo comma, e 21 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 22 ottobre 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 giugno 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 21, primo e secondo comma (artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 16 settembre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Isola della Scala, ordinanza 11 ottobre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

d.m. 3 luglio 1940, art. 16 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 novembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 9 dicembre 1941, n. 1883, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, *G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

legge 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 17 luglio 1942, n. 907 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 15 novembre 1974, *G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Salemi, ordinanze 18 gennaio 1974 (tre), *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

Corte di appello di Catanzaro, ordinanza 13 febbraio 1974, *G. U.* 3 gennaio 1974, n. 3.

Corte di cassazione, ordinanze 21 febbraio 1974 (*G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55), 8 marzo 1974 (*G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41), 18 marzo 1974, 21 marzo 1974 (*G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55), 10 maggio 1974 (*G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41), e 24 maggio 1974 (*G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55).

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9, 12, 13 e 21 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lettera b (art. 3 della Costituzione).

Giudice del lavoro del tribunale di Novara, ordinanza 27 maggio 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 12 maggio 1949, n. 206, art. 1 (artt. 3, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 24 settembre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 3 maggio 1956, n. 392, art. unico, primo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 4 maggio 1974, *G. U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.P.R. 5 agosto 1956, n. 1214, art. 8 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1975, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 6 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 22 giugno 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Lecco, ordinanza 29 ottobre 1974, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 1 (artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanze 21 ottobre 1974 (*G.U.* 12 febbraio 1975, n. 41) e 2 dicembre 1974 (*G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48).

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, secondo comma (artt. 38 e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 21 maggio 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205 (artt. 3, 4 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bolzano, ordinanza 13 novembre 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

legge 21 luglio 1965, n. 904, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Salerno, ordinanze 30 gennaio 1973 (*G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48), 5 febbraio 1974 (*G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3) e 18 giugno 1974 (*G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48).

legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 12, quarto comma (artt. 41, 43 e 33, primo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 16 novembre 1973, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobre 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 31 ottobre 1966, n. 941, articolo unico (artt. 23 e 53, della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 15 novembre 1974, *G.U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 (artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 8 ottobre 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25, ultima disposizione del primo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 14 novembre 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49 (art. 3 della Costituzione).

Giudice del lavoro del tribunale di Novara, ordinanza 15 febbraio 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 26 novembre 1969, art. 1, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Ancona, ordinanza 30 ottobre 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 2 e 24 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Napoli, ordinanza 29 ottobre 1974, *G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Miniato, ordinanze 17 ottobre e 26 settembre 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma (artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Urbino, ordinanza 11 ottobre 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 30 maggio 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 22 giugno 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 24, secondo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanze 20 febbraio 1974 (*G. U.* 29 gennaio 1975, n. 28), 24 aprile 1974 (*G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7), e 2 maggio 1974 (*G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanze 15 luglio 1974 (due), *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanza 7 giugno 1974, *G.U.* 29 gennaio 1975, n. 28.

Corte di appello di Torino, ordinanze 5 luglio 1974 (*G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55), e 25 ottobre 1974 (*G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48).

legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 11 ottobre 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 2, lettera a (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Asti, ordinanza 20 maggio 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 6 dicembre 1971, n. 1044, artt. 8 e 11 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 26 luglio 1974, *G.U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 18 ottobre 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 5 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanze 19 ottobre 1974 (tre), *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

Pretore di Ferrara, ordinanza 28 ottobre 1974, *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge reg. sic. 16 maggio 1972, n. 30, art. 7, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Marsala, ordinanza 10 settembre 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 39 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sulmona, ordinanza 22 ottobre 1974, *G.U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

legge reg. Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Cagli, ordinanza 13 settembre 1974, *G.U.* 3 gennaio 1975, n. 3.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195, 315 e 333 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Poggibonsi, ordinanza 11 ottobre 1974, *G.U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 19 ottobre 1974, *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409, n. 5 (artt. 3 e 102 della Costituzione).

Pretore di Pontremoli, ordinanza 30 ottobre 1974, *G.U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, art. 23 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 20 novembre 1974, *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 4, terzo comma (artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 12 luglio 1974, *G.U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 23 ottobre 1974, *G.U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge 10 dicembre 1973, n. 814, artt. 1 e 3 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ordinanza 4 luglio 1974, *G.U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 823, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Prato, ordinanze 10 dicembre 1974 (due), *G.U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

d.l. 11 aprile 1974, n. 99, artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 (art. 77 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 9 maggio 1974, *G. U.* 15 gennaio 1975, n. 14.

d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanze 26 aprile 1974 (*G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55), 10 maggio 1974 (*G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41), e 24 maggio 1974 (*G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55).

d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 7 convert. in legge 27 giugno 1974, n. 247 (artt. 24, primo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 15 luglio 1974, *G. U.* 8 gennaio 1975, n. 7.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma (artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione).

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 21 novembre 1974, *G. U.* 26 febbraio 1975, n. 55.

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. unico, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Gallarate, ordinanza 19 settembre 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 1 (artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di assise di Venezia, ordinanza 18 novembre 1974, *G. U.* 19 febbraio 1975, n. 48.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8 (art. 13 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 19 novembre 1974, *G. U.* 12 febbraio 1975, n. 41.

legge reg. Sicilia appr. 20 dicembre 1974.

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositato il 7 gennaio 1975, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

legge reg. Sicilia appr. 21 dicembre 1974, art. 9, terzo comma.

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso depositato il 7 gennaio 1975, n. 2, *G. U.* 22 gennaio 1975, n. 21.

CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione Composizione quorum (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2° comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7).

Se la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 147 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, secondo cui « per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri », debba essere intesa nel senso che il quorum normale sia stabilito in 2/3 del plenum, ma che deliberazioni valide possono essere adottate purché siano presenti non meno di tre membri (n. 380).

Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Operazioni di inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Quorum (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, 2° comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59).

Se il Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, per adempiere alle operazioni commessegli dall'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, relativo all'inquadramento di impiegati del Ministero nelle qualifiche dirigenziali possa validamente deliberare con il numero di tre membri di cui all'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 come modificato con l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (n. 380).

Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Obbligo di astensione dei membri che rivestono date qualifiche (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, secondo comma; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59; Cost. art. 97).

Se nelle operazioni del Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo relativo all'inquadramento degli ispettori generali e dei direttori di divisione nelle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, i componenti del Consiglio stesso che rivestono tali qualifiche debbono obbligatoriamente astenersi (n. 380).

Ministero Turismo e Spettacolo - Consiglio di amministrazione - Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali - Segretario avente qualifica di direttore di divisione - Partecipazione (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 147, secondo comma 18 marzo 1968, n. 249, art. 7; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 59. Cost. art. 97).

Se il Segretario del Consiglio di amministrazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che ha anch'esso la qualifica di direttore di divisione possa prendere parte alle riunioni del Consiglio relativo all'in-

quadramento nelle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ovvero le relative funzioni debbono essere assunte da altro componente del Consiglio (n. 380).

BONIFICA

Consorzi di bonifica - Mutui garantiti con cessione dei contributi statali e con delegazione di pagamento sui contributi a carico dei proprietari - Concessione necessaria - Tassabilità autonoma (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9; r.d. 1 febbraio 1933, n. 215, art. 74).

Se in forza dell'art. 74 t.u. 1 febbraio 1933, n. 215, che attribuisce alle Casse di Risparmio ed agli Istituti di credito similari la facoltà di concedere « ai concessionari ed esecutori di spese di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributi statali o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari », si debba ritenere la necessaria commissione di cui all'art. 9 L. di Reg. tra mutuo e delegazione e quindi la non tassabilità delle delegazioni di pagamento sui mutui contratti dai consorzi stessi (n. 14).

COMMERCIO

Commercio - Blocco dei prezzi al consumo - Maggiori costi di acquisto - Vendita a prezzi maggiorati (d.l. 24 luglio 1973, n. 427, art. 1).

Se incorra nelle sanzioni previste dall'art. 1, 1° comma, d.l. 24 luglio 1973, a proposito del blocco dei prezzi al consumo, il commerciante che distribuisca generi alimentari ad un prezzo superiore a quello praticato il 16 luglio 1973, qualora tale aumento sia giustificato dalla maggiorazione del prezzo di acquisto della merce alla produzione (n. 31).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Fermo amministrativo - Compensazione tra credito comunale di natura pubblicistica e debito tributario dello stesso Comune (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, 6° comma; c.c. art. 1246, n. 3).

Se possa operarsi a favore dello Stato il fermo amministrativo e la successiva compensazione fra un debito di un Comune (imposta erariale di consumo sull'energia elettrica) ed un credito dello stesso avente natura pubblicistica (saldo integrazione a carico dello Stato per effetto dell'abolizione dell'imposta di consumo) superando l'impedimento di cui all'art. 1246 c.c. n. 3 secondo cui la compensazione è esclusa nel caso di crediti dichiarati impignorabili (n. 304).

DEMANIO

Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti - Eliminazione e neutralizzazione (l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 148).

Se l'immissione nelle acque marine di rifiuti di lavorazione industriale possa essere autorizzata nel solo caso in cui le sostanze inquinanti siano state eliminate ovvero anche se siano state soltanto neutralizzate (n. 266).

Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze non inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 963, d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 145).

Se l'immissione nelle acque marine di rifiuti di lavorazione industriale non contenenti sostanze inquinanti sia soggetta ad autorizzazione (n. 266).

Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti (l. 14 luglio 1965, n. 563, artt. 15 e 25).

Se l'autorizzazione ad immettere nelle acque marine rifiuti di lavorazione industriale contenenti sostanze inquinanti escluda il reato di cui all'art. 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che punisce chi immette in mare sostanze inquinanti (n. 266).

Demanio marittimo - Pesca - Tutela patrimonio ittico e ambiente marino - Scarico di materiali - Sostanze inquinanti - Mare extra-territoriale (l. 14 luglio 1965, n. 963, artt. 1 e 25; d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, artt. 145 segg.).

Se il divieto, penalmente sanzionato, di immettere nelle acque marine sostanze inquinanti si applichi anche limitatamente ai cittadini italiani, per quanto riguarda le acque extraterritoriali (n. 266).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Espropriazione per p.u. - Edifici scolastici - Disciplina applicabile (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.).

Se il procedimento per la espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici ed i criteri per la determinazione della relativa indennità siano disciplinati dall'art. 14, l. 28 luglio 1967, n. 641, ovvero dagli artt. 9 e segg., l. 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 345).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Occupazione d'urgenza - Stato di consistenza - Nomina del tecnico.

Se sia legittima la nomina da parte del Prefetto, ai fini della redazione dello stato di consistenza di un immobile da sottoporre ad occupazione d'urgenza, di un tecnico dipendente dall'Ente che ha richiesto l'espropriazione (n. 346).

Industrializzazione del Mezzogiorno - Decreto di occupazione o di espropriazione - Soggetti a cui favore verranno devoluti gli immobili - Menzione (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147).

Se debba ritenersi necessaria, nel decreto di occupazione ed anche in quello di espropriazione, l'esplicita menzione della ditta a cui favore saranno devoluti gli immobili, quando l'occupazione è disposta in favore di Consorzio, ai sensi dell'art. 147, u.c. 30 giugno 1967, n. 1523 (n. 346).

Sicilia - Abitanti distrutti dal terremoto - Programmi di ricostruzione - Aree espropriate - Assegnazione - Cooperative edilizie (d.l. 1 giugno 1971, n. 281, art. 5; d.l. 27 febbraio 1968, n. 79, art. 8; l. 18 marzo 1968, n. 241; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35).

Se le aree espropriate per l'attuazione dei programmi di ricostruzione degli abitati distrutti dal terremoto in Sicilia e da trasferire totalmente o parzialmente possano essere assegnate gratuitamente a cooperative edilizie (n. 347).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Imposta R.M. - Enti Comunali di Consumo - Avanzi di gestione - Eccedenze attive di bilancio - Tassabilità (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 3 e 4; t.u. 24 agosto 1977, n. 4021, artt. 3 e 8).

Se siano tassabili con imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione o le eccedenze attive di bilancio di Enti Comunali di consumo (E.C.A.) o simili (n. 61).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Effetti (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487).

Se soltanto il compimento dell'inventario secondo le modalità prescritte dal codice civile per l'accettazione dell'eredità beneficiata sia idoneo, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, della legge tributaria sulle successioni ad escludere l'applicabilità della presunzione di esistenza nell'attivo ereditario di gioielli, denari e mobilia posta dal 1° comma dello stesso articolo (n. 89).

Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Omissioni o incompletezza - Effetti (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31, c.c. artt. 484, 485, 487).

Se l'omissione delle formalità prescritte dal codice civile per la completezza dell'inventario e la inosservanza dei termini previsti dal codice civile escludono l'idoneità dell'inventario di eredità beneficiata a vincere la presunzione di cui al 1° comma dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni (n. 89).

Attivo ereditario - Presunzione di appartenenza di gioielli, denaro e mobilia - Inventario di eredità beneficiata - Natura - Eredità giacente - Rilevanza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31/c.c. artt. 484, 485, 487, 528, 531).

Se, ai fini della applicabilità dell'art. 31, 3° comma, della legge tributaria sulle successioni, assuma rilevanza che l'inventario di eredità beneficiata sia procedimento (in tutto o in parte) dell'eredità giacente ovvero del chiamato a succedere e se la nomina del curatore dell'eredità giacente e l'attività da lui svolta in ordine all'inventario dell'eredità siano fatti che incidono sulla regolarità della procedura d'inventario agli effetti del citato art. 31, 3° comma, della legge tributaria sulle successioni (n. 89).

IMPOSTE E TASSE

Imposta di registro - Condono - Pagamento dell'imposta come liquidata - Errore di liquidazione - Supplemento (l. 23 dicembre 1966, n. 1139).

Se il contribuente che si sia avvalso del condono fiscale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, ma abbia però versato l'imposta in misura diversa da quella successivamente rivelata esatta a seguito di supplemento dell'Ufficio, o nella misura esatta ma senza corrispondere gli interessi, sia escluso dal beneficio del condono e quindi sia tenuto, col pagamento del supplemento e degli interessi, anche al pagamento della soprataxa per tardiva registrazione dell'atto (n. 581).

IMPOSTE VARIE

Imposta di pubblicità - Targhe delle assicurazioni incendi - Denuncia (ex art. 7 d.P.R. n. 342/54) - Natura ed effetti (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 7).

Se la denuncia di cui all'art 7 del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, debba essere considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle targhe delle assicurazioni incendi, presupposto dell'imposta o atto di autoaccertamento tributario (n. 83).

Imposta spettacoli - Parchi scuola traffico (l. 26 novembre 1955, n. 1109, Tab. A, n. 6).

Se sui proventi derivanti dalle attività organizzate nell'ambito dei parchi-scuola traffico, ove cioè si insegna l'educazione stradale, siano dovuti i diritti erariali sui pubblici spettacoli (n. 84).

Tributi erariali indiretti - Dazi doganali - Diritti per servizi amministrativi - Importazioni di navi armate (l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447).

Se siano dovuti i diritti per servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate avvenute anteriormente al 1 agosto 1971, data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1971, n. 447 (n. 85).

Tributi erariali indiretti - Dazi doganali - Diritti per servizi amministrativi - Importazioni di navi armate - Importazioni da paesi aderenti al GATT (l. 15 giugno 1950, n. 330; l. 24 giugno 1971, n. 447).

Se siano dovuti i diritti per servizi amministrativi sulle importazioni di navi armate da paesi aderenti al GATT (general agreement on tariff and trade) avvenute anteriormente al 1 agosto 1971, data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1971, n. 447 (n. 85).

ISTRUZIONE

Espropriazione per p.u. - Edifici scolastici - Disciplina applicabile (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 14; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.).

Se il procedimento per la espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici ed i criteri per la determinazione della relativa indennità siano disciplinati dall'art. 14 legge 28 luglio 1967, n. 641, ovvero dagli artt. 9 e seguenti legge 22 ottobre 1971, n. 865 (n. 38).

I.V.A.

Imposta valore aggiunto - Vendita fallimentare - Assoggettabilità - Giudice delegato - Direttive - Ricorribilità in Cassazione (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 25, 1° comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e segg.; Cost., art. 111, 2° comma).

Se una direttiva del giudice delegato al fallimento (data sotto forma di parere e senza riferimento a casi concreti) circa la assoggettabilità all'I.V.A. delle vendite fallimentari sia suscettibile di ricorso per Cassazione (n. 3).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Poste e telecomunicazioni - Raccomandate - Accettazione con sistema meccanizzato - Ricevuta - Forma (r.d. 18 aprile 1940, n. 689, art. 111).

Se sia prevista una forma particolare per le ricevute rilasciate agli utenti relativamente alle raccomandate accettate a mezzo macchine affrancatrici, ovvero se tale forma, purchè la ricevuta risulti idonea alla identificazione della raccomandata, possa essere liberamente scelta dall'Amministrazione (n. 150).

STRADE

Comuni e Province - Atti in materia tributaria - Controllo (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 273; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 102 e 151; l. 10 febbraio 1953, n. 62).

Se, dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale, spetti ai Comitati regionali di controllo ovvero al Ministero delle Finanze il potere di controllo sugli atti degli enti locali che attengono a materia tributaria (n. 102).

Comuni - Strade comunali - Diritto di pedaggio - Natura (l. 30 agosto 1868, n. 4613; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40).

Se abbia natura tributaria il diritto di pedaggio istituito da un Comune su di una strada comunale (n. 102).

Comuni - Strade comunali - Diritto di pedaggio - Legittimità (l. 30 agosto 1868, n. 4613; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 40).

Se sia legittima l'istituzione, da parte di un Comune, di un diritto di pedaggio su di una strada comunale (n. 102).

Strade statali - Costruzioni - Distanze (l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19; d.m. 1 aprile 1968).

Se la distanza delle costruzioni dalle strade statali, prevista dal d.m. 1 aprile 1968 in relazione all'art. 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765, qualora la proprietà dell'ANAS si estenda oltre il nastro stradale debba essere calcolata a partire dal ciglio della strada ovvero dal confine della proprietà medesima (n. 104).

